

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	63
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	77
DIFESA (IV)	»	85
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	121
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	132
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	152
AGRICOLTURA (XIII)	»	162

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	274
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	276

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 210/2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Emendamenti C. 3513-A Governato	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 febbraio 2016.

DL 210/2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Emendamenti C. 3513-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 586 del 4 febbraio 2016:

a pagina 8, seconda colonna, decima riga, sostituire le parole: « dell'emendamento Alfreider 4.91, sul quale » con le seguenti « degli identici emendamenti Alfreider 4.91 e Gianluca Pini 4.57, sui quali »; alla diciottesima riga, sostituire le parole « degli identici emendamenti » con le seguenti « dell'emendamento »; alla diciannovesima riga, sopprimere le parole « e Gianluca Pini 4.57 »;

a pagina 9, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire le parole « l'emendamento Alfreider 4.91 » con le seguenti « gli identici emendamenti Alfreider 4.91 e Gianluca Pini 4.57 »; alla diciassettesima riga sostituire le parole « dell'emendamento Alfreider 4.91 » con le seguenti « degli identici emendamenti Alfreider 4.91 e Gianluca Pini 4.57 »; alla ventiquattresima riga, sostituire le parole « nonché degli identici emendamenti 4.54, Lattuca 4.32 e Gianluca Pini 4.57 e dell'emendamento De Menech 4.71 » con le seguenti « nonché degli emendamenti Lattuca 4.32 e De Menech 4.71. »;

a pagina 35, prima colonna, terza riga, inserire l'asterisco prima di 4.91; dopo la quarta riga, inserire l'emendamento:

« *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».*

* **4. 57.** Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti. »;

a pagina 41, prima colonna, ventisettesima riga, *sostituire le parole:* « le parole:

« 31 dicembre 2012 » » con le seguenti: « le parole da: « 31 dicembre 2012 » fino alla fine del comma ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 579 del 25 gennaio

2016, a pagina 89, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire le parole « 31 ottobre 2016 » con le seguenti « 31 dicembre 2016 »; alla sedicesima riga, inserire un altro asterisco prima di 4.57 e alla venticinquesima riga, inserire due asterischi prima di 4.91.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'ABI, in merito alle problematiche di carattere occupazionale relative alle banche sottoposte a procedura di risoluzione	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 febbraio 2016.

Audizione dei rappresentanti dell'ABI, in merito alle problematiche di carattere occupazionale relative alle banche sottoposte a procedura di risoluzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	12

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 dicembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la deputata Paola Pinna ha aderito al gruppo parlamentare Partito Democratico, cessando di far parte del gruppo parlamentare Scelta civica per l'Italia.

Comunica, altresì, che sono pervenute circa 300 proposte emendative (*vedi allegato*) e che, alla luce della valutazione

effettuata, risulta inammissibile l'emendamento Liuzzi 16.3, in quanto, intervenendo sul divieto di partecipazione ad imprese operanti nel settore dell'editoria per le banche, gli intermediari finanziari nonché gli enti pubblici e le società partecipate in misura maggioritaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, reca materia estranea al contenuto del provvedimento in esame.

Avverte che l'emendamento Costantino 12.1 è da ritenersi ammissibile a condizione che le disposizioni previste al comma 3 dell'emendamento medesimo, relative all'« istruttoria preliminare » affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alle dichiarazioni rese dai parlamentari, siano intese – nel rispetto dell'autonomia degli organi parlamentari in materia di incompatibilità dei propri membri – come volte ad attribuire all'Autorità dei compiti di verifica strumentali all'attività istruttoria attribuita alla Giunta delle elezioni dall'articolo 16 del regolamento della Giunta medesima.

La Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Andrea CECCONI (M5S), chiede chiarimenti sulla valutazione di ammissibilità dell'emendamento Costantino 12.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ribadisce che l'emendamento Costantino 12.1 è da ritenersi ammissibile in quanto inteso ad attribuire dei compiti di verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel rispetto delle funzioni attribuite dall'ordinamento parlamentare agli organi preposti alla valutazione delle cause di incompatibilità dei membri delle Camere.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono circa ottanta e tutte di contenuto sostanziale. Alla base del lavoro emendativo svolto risiede, infatti, la volontà di arrivare a una stesura migliore del testo che, ad esempio, riprenda in parte alcuni aspetti contenuti nelle prime ipotesi avanzate in sede di comitato ristretto. A suo avviso è necessaria una definizione più specifica dei conflitti di interessi, allargata anche all'interesse non economico e che comprenda, dunque, tutte le sfere di interesse, permettendo una verifica puntuale che è mancata nell'applicazione della legge Frattini. Ritiene, inoltre, che vada allargata la platea dei soggetti a cui va esteso l'ambito di applicazione della legge. Con riguardo alla modalità di elezione dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli emendamenti presentati dal suo gruppo mirano a modificarla nel senso della proposta che il Movimento 5 Stelle avanza dall'inizio della legislatura per tutte le elezioni di componenti di Autorità. Vale a dire, la consultazione dei candidati e una maggioranza ampia, come quella prevista per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale per favorire una scelta ragionata e condivisa. Con la norma del testo base, invece, si rischia di avere componenti dell'Autorità eletti da una minoranza, dato che non si prevede alcun tipo di maggioranza. Un altro punto su cui, a suo avviso, il testo è peggiorativo

rispetto ad alcune delle ipotesi avanzate in sede di comitato ristretto è quello delle sanzioni. Il testo base, infatti, prevede sanzioni troppo blande. In conclusione, tuttavia, ribadisce che l'elemento più critico del testo base è l'assenza del concetto di interesse privato complessivo. Il solo interesse economico è, a suo avviso, difficile da valutare, come è difficile quantificare il vantaggio economico ottenuto. Chiede ai relatori se esista uno spazio per dialogare al fine di migliorare il testo base. Da questa risposta dipenderà l'atteggiamento che il suo gruppo assumerà nel prosieguo dell'esame.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa notare che il suo gruppo ha presentato emendamenti non ostruzionistici volti a migliorare nel merito il provvedimento e si augura che i gruppi possano confrontarsi con serietà sui contenuti, al fine di dare ai cittadini una risposta attesa da oltre venti anni. In relazione ai profili definitori di carattere generale ritiene sia stato un errore escludere dal testo il concetto di conflitto non economico, che inizialmente si pensava invece di introdurre. Auspica che sul tema possa esservi un ripensamento. Ritiene quindi opportuno estendere l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ritornando alla impostazione delle prime ipotesi di testo avanzate in sede di Comitato ristretto, che, ad esempio, contemplavano anche i sindaci di comuni con popolazione entro una certa soglia. Quanto all'elezione dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, giudica necessario prevedere il raggiungimento di un *quorum*, sottolineando come l'attuale formulazione dell'articolo 14 potrebbe favorire nomine di personalità scelte da una esigua minoranza. Ritenuto altresì necessario rafforzare le misure sanzionatorie, prospetta infine l'esigenza di estendere i casi di incandidabilità ed ineleggibilità, ampliando i controlli sia in una fase preventiva che in una fase successiva.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), intervenendo sul complesso degli emendamenti,

rileva che il suo gruppo ha presentato un numero limitato di proposte emendative che vanno in due direzioni. La prima è quella di apportare modifiche migliorative a un testo base che reputa in ogni modo migliore sia del testo approvato nel corso del primo esame in sede referente che delle ipotesi avanzate in sede di comitato ristretto. La seconda direzione è quella di integrare il testo base con elementi nuovi e, a suo avviso, necessari. In tali direzioni vanno la proposta di allargare la platea di soggetti a cui si applicano le disposizioni del testo e quella di eliminare una contraddizione tra gli articoli 11 e 13 del testo relativi alle Regioni. Infatti, mentre da una parte si prevede per le Regioni e province autonome una norma stringente, con un limite temporale, per disciplinare le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di Governo, dall'altra per i consiglieri regionali si prevede solo una norma di principio. Gli emendamenti del suo gruppo tendono poi a sostituire, come Autorità di vigilanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con un'autorità istituita *ad hoc*. Si tratta di una posizione espressa più volte nel corso del dibattito. Ma il punto dove è netto il contrasto del suo gruppo è quello della gestione fiduciaria. È sicuramente preferibile, a suo avviso, la previsione del *blind trust*, avanzata da alcuni emendamenti del suo gruppo e presente in altre legislazioni, come quella statunitense, e anche nelle proposte di legge abbinata all'esame C. 275 Bressa e C. 1832 Civati. La gestione fiduciaria come disciplinata dal testo base rischia di non escludere del tutto il titolare di una carica di Governo dalla conoscenza della gestione medesima, cosa che non succederebbe con il *blind trust*. Concorda, infine, sul fatto che le sanzioni previste dal testo base siano troppo lievi e ritiene che il grado di parentela interessato andrebbe esteso fino al terzo grado. Dichiarata la disponibilità del suo gruppo a un'ampia discussione.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, manifesta anzitutto soddisfazione per lo spirito di proficua collaborazione mostrato

dai gruppi nell'odierno dibattito, pur facendo notare che tale predisposizione al confronto, che, a suo avviso, non è emersa in sede di Comitato ristretto, appare anche connessa ad esigenze di visibilità. Dopo molti anni di attesa, ritiene che vi siano oggi le condizioni sia politiche sia storiche per portare a compimento un lavoro importante volto ad introdurre finalmente nell'ordinamento un tassello fondamentale per la costruzione di una democrazia moderna. Fatto notare che l'esigenza di regolamentare le situazioni di conflitto di interessi si è fatta pressante, evidenzia che il compito del legislatore è quello di contemperare la tutela del diritto di ciascuno di assumere cariche politiche con la salvaguardia dell'interesse pubblico ad una gestione imparziale di tali funzioni.

Fa presente che il testo unificato in esame non è blindato, dichiarandosi disponibile ad accogliere i suggerimenti dei gruppi laddove essi siano tesi ad un suo miglioramento. Passando ad esaminare il contenuto del testo, anche in risposta ai rilievi critici emersi nel dibattito, osserva che esso introduce anzitutto una nozione giuridica di conflitto di interessi, dettando disposizioni di carattere generale recate dal Capo I del provvedimento. Fa notare che la nozione di conflitto di interessi non economico non è stata compresa in tale definizione generale, solo per evitare di introdurre una norma «manifesto» che sarebbe stato difficile rendere concretamente applicabile con la previsione di sanzioni efficaci. Ritiene che una impostazione di questo tipo avrebbe potuto generare interpretazioni dubbie alimentando il contenzioso anche di carattere costituzionale, atteso che chiunque potrebbe essere chiamato a rispondere di interessi non propriamente economici. Fa presente, in ogni caso, che la regolamentazione di tale aspetto non economico del conflitto di interessi è stata recuperata in altre parti del testo laddove si è intervenuti ad esempio, all'articolo 5, sugli obblighi dichiarativi o, nell'ambito dell'articolo 7, sull'astensione. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione di cui all'articolo 2, fa notare che l'intento è stato

quello di dettare principi di carattere generale senza conferire deleghe al Governo e rispettando l'autonomia regionale dettata dall'articolo 122 della Costituzione. Si dichiara in ogni caso disponibile a discutere della questione posta al riguardo dalla deputata Costantino in merito alla questione dell'ineleggibilità dei consiglieri regionali. Passando ad esaminare l'articolo 14, in tema di Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenzia che il testo propone una equilibrata soluzione che ne riduce i compiti restringendo la platea dei soggetti sottoposti a vigilanza, in tal modo venendo incontro ad esigenze di copertura finanziaria già sollevate nel corso della corrente legislatura dalla Commissione bilancio. Fa poi notare che, sul versante delle pubbliche amministrazioni locali, si è preferito non introdurre inutili sovrapposizioni con la disciplina vigente, dettata dalla legge Severino, osservando che in tale campo sussiste in ogni caso la vigilanza dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e si può ricorrere alle apposite sedi giurisdizionali. Quanto alle modalità di elezione dell'Autorità, evidenzia che si è inteso rimettere alla valutazione parlamentare la scelta di candidati che siano in possesso di requisiti adeguati – anche tenuto conto della riforma costituzionale *in itinere* – sgravando di tale responsabilità i presidenti delle Assemblee legislative. Si dichiara aperto al confronto sulla questione posta nel dibattito relativamente alla opportunità di introdurre un *quorum* per l'elezione di tali componenti dell'Autorità, pur facendo notare che le attuali modalità di nomina e di composizione di tale organismo non prevedono simili forme di garanzia. Quanto agli obblighi dichiarativi disciplinati dall'articolo 5, fa notare che le disposizioni di tale articolo coinvolgono interessi costituzionalmente rilevanti sui quali occorre fare molta attenzione; rileva, in proposito, che la loro estensione anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado rappresenta una mediazione tra la tutela della *privacy*, la salvaguardia della libera iniziativa economica e la necessità di disciplinare le situazioni di

conflitto di interessi. Evidenzia, quindi, che il testo in esame, nell'introdurre una disciplina in materia di conflitto di interessi, opera una distinzione tra cariche di Governo e membri del Parlamento, rispettando in pieno l'autonomia degli organi parlamentari nonché l'articolo 66 della Costituzione. In tema di obblighi di astensione, rileva che l'articolo 7 propone una soluzione equilibrata che distingue tra atti collegiali e non, prevedendo per questi ultimi l'annullabilità o la revocabilità in sede di autotutela e stabilendo precise sanzioni a carico del soggetto autore della violazione. Si dichiara comunque disponibile a discutere eventuali modifiche per individuare con maggiore precisione i soggetti legittimati ad esperire l'azione di annullamento di tali atti. In materia di conflitto di interessi patrimoniale, evidenzia che il testo, all'articolo 8, introduce una disciplina normativa che trascende la mera quantificazione dei beni economici da possedere, puntando su criteri consolidati nella tradizione giuridica europea, in grado di presupporre l'esistenza di interessi economicamente rilevanti, nonché sull'individuazione di settori sensibili più esposti a situazioni di conflitto di interessi; manifesta comunque la sua disponibilità a riflettere su eventuali proposte di miglioramento di tale parte del testo. Quanto ai rilievi critici sollevati dalla deputata Costantino in tema di contratto di gestione fiduciaria, fa notare che l'articolo 9 introduce una forma di affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali assimilabile al *blind trust* – seppur con specifici accorgimenti propri della tradizione giuridica italiana – che assicura forme di amministrazione « opache » in grado di prevenire la realizzazione di conflitti d'interesse. Auspica, da ultimo, un dialogo proficuo con i gruppi che sia teso ad un effettivo miglioramento di tale importante provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, nel cogliere la disponibilità del relatore Sanna al dialogo, desidera sottolineare alcuni aspetti del testo che possono essere

migliorati. Ad esempio all'articolo 2, la definizione di cariche politiche potrebbe essere estesa anche a situazioni già evidenziate dal relatore Sanna, ad esempio ai Sindaci e alle Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. All'articolo 4, le situazioni di conflitto di interessi potrebbero essere esplicitate con maggiore chiarezza e non limitate alle sole cariche di governo. Rileva una possibile criticità all'articolo 6 che concerne le incompatibilità. Al comma 5 vengono infatti esclusi dall'applicazione della norma i piccoli imprenditori, mentre al comma 1, lettera c), si dispone che la medesima norma sia applicata a chi esercita attività professionali o di lavoro autonomo, di consulenza e arbitrali. Osserva che, alla luce dell'evoluzione normativa, la figura del piccolo imprenditore è assimilabile a quella del lavoratore autonomo. Si tratta, quindi, di una contraddizione da approfondire ed eliminare, per evitare il rischio di una lesione del principio di eguaglianza. Un altro aspetto toccato solo marginalmente dal testo base riguarda le incompatibilità con il mandato parlamentare. Una sua proposta emendativa va nel senso di colmare alcune lacune della legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità parlamentari. Si dispone, ad esempio, che l'esercizio del mandato parlamentare non sia compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di un organo dell'amministrazione dello Stato. Si prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare di cariche ricoperte in società che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale e locale, e il divieto per i parlamentari di esercitare in modo permanente funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo delle medesime società. Si dispone, infine, l'incompatibilità del mandato parlamentare con cariche ricoperte a vario titolo in banche o in società finanziarie. Esiste anche una lacuna sul piano delle attività professionali svolte dai Parlamentari che si propone di colmare con il divieto di patrocinare sog-

getti privati in rapporti di affari o in contenzioso con lo Stato e con le pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale e locale. Ritiene che quelli illustrati siano aspetti meritevoli di approfondimento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, sottolinea che il conflitto di interessi è un tema politico ma anche culturale da affrontare con responsabilità e rispettando le regole del sistema senza scardinare i principi costituzionali, primo fra tutti quello che garantisce il libero accesso alla politica come stabilito dall'articolo 51 della Costituzione. Concorda con il collega Sanna circa il fatto che la discussione di questo provvedimento costituisce una grande opportunità per riscrivere le regole della politica adattandole alla evoluzione della società moderna. Evidenzia che, al fine di rendere il dibattito in corso una vera occasione di progresso, è necessario scrivere norme certe che costituiscano un freno a ogni tentativo di sterilizzare o comunque limitare il libero esercizio dell'attività politica. A suo avviso è necessario scongiurare il rischio che, laddove l'interesse privato coincida con l'interesse pubblico, colui che amministra non possa assumere le sue decisioni proprio a causa di tale coincidenza, con la conseguenza di non poter perseguire, in tali circostanze, l'interesse pubblico. Ricorda, in questo senso, il dibattito giurisprudenziale relativo all'articolo 324 del codice penale, ora abrogato, che puniva il delitto di interesse privato in atti d'ufficio. Fa presente che il conflitto d'interessi deve essere percepibile nella sua materialità e che, pertanto, nel testo in discussione dovrebbero rivedersi tutte le locuzioni in base alle quali tale conflitto risulta meramente eventuale e non invece, più correttamente, probabile. Rileva, inoltre, che tutte le disposizioni del testo in esame che chiedono all'interessato di fornire autodichiarazioni potrebbero essere, a suo avviso, di difficile applicazione poiché si tratterebbe, in molti casi, di dichiarazioni « autoindizianti » della commissione di reati. Pertanto, in tali casi, sarebbe opportuno prevedere accorgimenti

volti a sancire l'inutilizzabilità in un procedimento giudiziario delle predette dichiarazioni. Ritiene che analoghe considerazioni circa l'effettività delle norme in discussione possano essere estese a quelle che prevedono dichiarazioni rese da parenti o affini dell'interessato. Relativamente alla versione italiana del « *blind trust* », richiamata dal collega Sanna, sottolinea che il mandato all'alienazione dei beni potrebbe comportare il rischio di scoraggiare talune categorie di cittadini da intraprendere l'attività politica. Evidenzia, inoltre, che è, a suo avviso, fondamentale mantenere l'equilibrio del sistema di giurisdizione delineato nel nostro ordinamento evitando, come accaduto nel caso ad esempio della Autorità nazionale anticorruzione, che enti burocratici possano condizionare alcune valutazioni dei giudici. Fa presente, pertanto, che l'intervento dell'Autorità garante prevista dal testo in esame deve essere calibrato su alcuni pilastri del sistema quali il principio di autodichia, le norme in materia di giuri-

sdizione e le disposizioni della legge n.190 del 2012. Ritiene che anche il tema delle incompatibilità debba essere connotato dalla necessità che sussista una stretta connessione tra l'attività svolta prima dell'assunzione di una determinata carica e la carica assunta dall'interessato. Sottolinea che la legge sul conflitto di interessi deve essere ispirata alla necessità di tutelare e non di punire i politici, ossia coloro che, qualunque sia il sistema elettorale vigente, hanno ottenuto il consenso degli elettori. Dichiarò, infine, la sua massima disponibilità ed apertura alle idee che scaturiranno dal dibattito in corso purché la discussione sia, come ha avuto già modo di sottolineare, ispirata ai principi cardine sanciti in materia dalla Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 9. Centemero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I titolari di cariche politiche nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari. ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia. »;

b) all'articolo 6:

dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale. »;*

sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo

grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7. ».

1. 6. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I titolari di cariche politiche nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari. ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia. »;

b) all'articolo 6:

dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in

regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale. »;

sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7. ».

1. 7. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I titolari di cariche politiche nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti

di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia. ».

1. 5. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, sostituire la parola: politiche con la seguente: pubbliche.

1. 4. Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la parola: politiche aggiungere le seguenti: nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: sia titolare con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione siano titolari;

all'articolo 7:

ai commi 1 e 2, sostituire le parole: , nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, possono;

al comma 3, sostituire la parola: soggiace con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione soggiacciono;

al comma 4, sostituire le parole da: dubiti sino a: è tenuto con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione dubitino

della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritengano comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, sono tenuti;

al comma 6, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono tenuti;

al comma 8, sostituire le parole da: prende una decisione sino a: il medesimo fa parte con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione prendono una decisione, adottano un atto, partecipano a una deliberazione o omettono di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale i medesimi fanno parte;

al comma 9, dopo le parole: cariche di governo nazionali aggiungere le seguenti: e da componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

all'articolo 8:

al comma 1, lettera a), sostituire la parola: possiede con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione possiedono;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e sostituire le parole: ad esso con le seguenti: ad essi;

al comma 3, dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e ai componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

1. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la parola: funzioni aggiungere le seguenti: e scelte.

- 1. 2.** Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

- 1. 3.** Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.

- 1. 8.** Centemero.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 18.** Centemero.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: politiche con la seguente: pubbliche.

- 2. 5.** Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle Regioni aggiungere le seguenti: , a statuto ordinario e speciale,.

- 2. 4.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 13.

- 2. 16.** Centemero.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

- 2. 17.** Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 19.** Centemero.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e quelli del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

- 2. 6.** Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 2. 20.** Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali;

g) nell'ambito delle Regioni, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché le persone che partecipano, in via elettiva

anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali;

h) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;

i) i componenti delle Autorità indipendenti.

2. 9. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché, per i medesimi ambiti, le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali o locali compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;

g) i componenti delle Autorità indipendenti.

2. 10. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i titolari di cariche di governo locali: il presidente delle province e i componenti delle giunte provinciali, nonché i sindaci e i componenti delle giunte comunali.

Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, con riferimento ai sindaci dei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo

alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

2. 7. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

2. 11. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali.

2. 12. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) nell'ambito delle Regioni, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali.

2. 13. Cecconi, Toninelli, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) I sindaci e i componenti delle giunte dei comuni con più di 5.000 abitanti.

2. 3. Naccarato.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.

2. 14. Fraccaro, Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i componenti di una autorità amministrativa indipendente.

***2. 2.** Rubinato, Casellato.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i componenti di una autorità amministrativa indipendente.

***2. 15.** Nuti, Toninelli, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il

presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia.

Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusi i componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo

può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

2. 8. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche nei riguardi dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: sia titolare con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 siano titolari;

all'articolo 5:

al comma 1, alinea, al comma 3, al comma 4, dopo le parole: di governo nazionali aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;

al comma 6, sostituire la parola: dichiara con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 dichiarano;

al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;

all'articolo 6:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: è incompatibile con le seguenti: e le altre cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili;

al comma 6, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;

al comma 7, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;

al comma 8 e al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di governo aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: che si trovi con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino;

al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;

al comma 13, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2;

all'articolo 7:

ai commi 1 e 2, sostituire le parole: , nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, possono;

al comma 3, sostituire la parola: soggiace con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 soggiacciono;

al comma 4, sostituire le parole da: dubiti sino a: è tenuto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 dubitano della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritengano comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, sono tenuti;

al comma 6, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti;

al comma 8, sostituire le parole da: prende una decisione sino a: il medesimo fa parte con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 prendono una decisione, adottano un atto, partecipano a una deliberazione o omettono di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno

dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale i medesimi fanno parte;

al comma 9, dopo le parole: cariche di governo nazionali aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2;

all'articolo 8:

al comma 1, lettera a), sostituire la parola: possiede con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possiedano;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e delle altre cariche di cui all'articolo 2 e sostituire le parole: ad esso con le seguenti: ad essi;

al comma 3, dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui all'articolo 2;

all'articolo 9:

al comma 2, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e agli altri soggetti di cui all'articolo 2;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dalla carica di governo aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;

al comma 4, secondo periodo e quarto periodo, sostituire le parole: può richiedere con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono richiedere;

al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 2: non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; hanno diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una

quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, essi possono richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2;

al comma 7, secondo periodo, e al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui al comma 2;

al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: proceda con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 procedano;

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono;

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: non opti, con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non optino;

al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole: non ha proceduto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non hanno proceduto;

al comma 11, sostituire le parole: e dei suoi familiari con le seguenti: e degli altri soggetti di cui all'articolo 2 e dei loro familiari;

al comma 12, dopo le parole: della carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: o a uno degli altri soggetti di cui al comma 2;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: delle cariche di governo aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui al comma 2.

2. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 4. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità» con le seguenti: la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi, istituita presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 14. ».

Conseguentemente:

1) agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15:

sostituire, ovunque ricorra, la parola: Autorità con la seguente: Commissione;

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Autorità con le seguenti: La Commissione.

2) All'articolo 14:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«È istituita, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi. La Commissione è composta da cinque membri da estrarre a sorte da un elenco di almeno trenta esperti della materia indicati dalla Camera e dal Senato ogni sette anni. I componenti durano in carica due anni. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: La Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi.;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(La Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi). »;*

3. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto.

Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere con la seguente: chiede.

3. 2. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le amministrazioni e gli enti pubblici hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste e di collaborare con l'Autorità al fine di agevolare l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti disposti ai fini della presente legge. ».

3. 3. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 19. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale, escludendo coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:

a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;

b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, li-

senza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;

e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:

a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;

b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;

c) una società o impresa di capitale privato o misto;

d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese.

3. Sussiste condizione di conflitto di interessi per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, che ricopra una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa di capitale pubblico ovvero in una o più delle società o imprese indicate ai commi 1 e 2.

4. 18. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Ogni persona incaricata di una funzione pubblica deve agire esclusivamente nel pubblico interesse e ha il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi o di rimediare immediatamente nel caso in cui sopraggiunga. Deve altresì astenersi dall'assumere obblighi di natura economica o di altro tipo nei confronti di soggetti che potrebbero influenzarla nello svolgimento del proprio ufficio.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della presente legge sussiste altresì conflitto di interessi in ogni situazione di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati di natura tale da poter influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo di una funzione pubblica.

1-ter. Si trova inoltre in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una carica di governo qualora:

a) il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il

secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta;

b) sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta;

c) il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi della lettera b) di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

1-quater. Ai fini della presente legge e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, i titolari di una carica di governo sono tenuti a integrare gli obblighi di pubblicità previsti dalla legislazione vigente comunicando ogni interesse privato che può interferire con la carica che sono chiamati a svolgere. Sono altresì tenuti ad adoperarsi per risolvere ogni conflitto in modo da tutelare l'interesse pubblico.

4. 6. Rubinato, Casellato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

4. 16. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: il titolare di una carica di governo con le seguenti: uno dei soggetti di cui all'articolo 2.

Conseguentemente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire ovunque ricorrano le parole:* di governo nazionali *con la seguente:* politiche;

b) *sostituire ovunque ricorrano le parole:* di governo nazionale *con la seguente:* politica.

4. 5. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: di Governo *con le seguenti:* politica, di cui all'articolo 2 comma 1.

4. 7. Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole: di governo *con la seguente:* pubblica.

4. 14. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

Al comma 1, sostituire le parole: titolare di un interesse economico privato *con le seguenti:* titolare, in via diretta o indiretta, di un interesse economico,.

4. 9. Catalano.

Al comma 1, sopprimere la parola: economico.

4. 15. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, sostituire la parola: economico *con la seguente:* rilevante.

4. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: interesse economico privato, *aggiungere le seguenti:* diretto o indiretto.

4. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, sostituire la parola: condizionare *con le seguenti:* concretamente condizionare.

4. 20. Centemero.

Al comma 1, sostituire la parola: condizionare *con le seguenti:* poter condizionare.

4. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, sostituire la parola: condizionare *con le seguenti:* concretamente alterare.

4. 21. Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: o da alterare *aggiungere le seguenti:* il principio di imparzialità o.

4. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sussiste altresì conflitto di interessi nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.

4. 17. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Coloro che sono titolari di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza non possono assumere le cariche politiche di cui all'articolo 2, lettera a) e lettera b), salvo la previa applicazione di una delle misure di cui al successivo articolo 9.

4. 8. Giorgis, Lauricella, Lattuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 costituiscono principio fondamentale della materia vincolante per le Regioni, a statuto ordinario e speciale, e per le Province autonome. ».

4. 13. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 47. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura anche se gratuita anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o attività di qualunque natura;

h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della

dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 12.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 12.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'Autorità entro i medesimi termini ivi previsti, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'Autorità accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel

sito internet dell'Autorità in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

5. 31. Fraccaro, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche se cessate nei precedenti dodici mesi.

5. 3. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: all'Autorità.

Conseguentemente:

al comma 1, lettere c) e d), dopo la parola: comunicano aggiungere le seguenti: all'Autorità;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'incarico pubblico con le seguenti: della carica di governo;

al comma 6, sostituire le parole: un elenco dei beni mobili o immobili con le seguenti: l'elenco dei beni di cui al comma 1, lettera b);

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: necessari con le seguenti: della completezza e veridicità delle dichiarazioni.

5. 10. Famiglietti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché tutti i dati relativi ai beni aggiungere le seguenti: immobili e mobili iscritti in pubblici registri.

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra la parola beni con le seguenti beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri.

5. 9. Gasparini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui siano titolari aggiungere le seguenti: in Italia o all'estero.

5. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o siano stati titolari nei sei mesi precedenti.

***5. 7.** Parisi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o siano stati titolari nei sei mesi precedenti.

***5. 46.** Centemero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche per interposta persona.

5. 48. Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 49. Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 6.** Parisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 12.** Gasparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 59.** Centemero.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la possibile esistenza di un'interferenza con le seguenti: qualunque interferenza.

5. 23. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la possibile esistenza con le seguenti: la concreta esistenza.

5. 51. Centemero.

Al comma 1, lettera d), le parole: la possibile esistenza sono sostituite dalle seguenti: l'esistenza.

5. 50. Centemero.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato con le seguenti: tra un interesse pubblico e un interesse privato del dichiarante o dei soggetti di cui al comma 5 primo periodo.

5. 39. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e un interesse pubblico o privato con le seguenti: e un interesse privato.

5. 58. Centemero.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: pubblico o.

5. 11. Ferrari.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante.

5. 52. Centemero.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: economicamente rilevante.

5. 24. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'accertamento dell'interposizione di persona di cui alla presente legge, si considerano gli atti effettuati dal titolare della carica a titolo gratuito o oneroso nei tre anni precedenti l'assunzione della carica medesima, salvo prova contraria.

5. 8. Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La trasmissione all'Autorità della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è condizione necessaria per il proseguimento dell'esercizio della carica da parte del titolare. La mancata trasmissione nei termini comporta per il titolare l'obbligo di astensione dall'esercizio della carica.

5. 25. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 3, sostituire la parola: realizzazione con la seguente: verifica.

5. 54. Centemero.

Sopprimere il comma 4.

5. 53. Centemero.

Al comma 4, sostituire le parole: salvo che i predetti beni siano stati conferiti a una gestione fiduciaria a norma della con le seguenti: salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria.

5. 13. Famiglietti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 e gli altri soggetti di cui al comma 5 trasmettono all'Autorità, relativamente ai tre anni

successivi alla cessazione dalla carica, le dichiarazioni di cui al comma 1.

5. 30. Fraccaro, Dadone, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 5.

5. 45. Centemero.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e dai parenti e affini fino alla fine del periodo.

5. 55. Centemero.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e affini.

5. 14. Gasparini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il secondo grado, con le seguenti: entro il terzo grado.

5. 2. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

***5. 15.** Gasparini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

***5. 26.** Fraccaro, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

***5. 44.** Centemero.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a

sua conoscenza utili all'individuazione dei beni e attività di cui ai commi 1 e 2, *con le seguenti*: ne dà comunicazione all'Autorità.

5. 5. Parisi.

Sopprimere il comma 6.

5. 56. Centemero.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della presente legge deve essere motivato.

6-quater. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *Internet* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

5. 38. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In ogni momento del procedimento, l'Autorità può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la

consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

5. 37. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. L'Autorità accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti interessati. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione richieste entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. L'Autorità dispone che la notizia delle misure adottate ai sensi del comma 8 sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

5. 32. Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: anche avvalendosi *fino alla fine del periodo.*

5. 43. Centemero.

Al comma 7, sopprimere le parole da: , ove occorra fino a: finanza.

5. 27. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , sulla base e nei limiti di una convenzione conclusa con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

5. 16. Ferrari.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, anche convocandolo personalmente.

5. 40. Mazziotti Di Celso.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale.

5. 19. Famiglietti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: all'integrazione delle dichiarazioni con le seguenti: all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni.

5. 41. Mazziotti Di Celso.

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. 17. Gasparini.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da:, servendosi fino alla fine della lettera.

5. 28. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e delle altre Forze di polizia dello Stato.

5. 18. Ferrari.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

5. 33. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: da euro 5.000 ad euro 35.000 con le seguenti: da euro 20.000 ad euro 140.000.

5. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: , ove ne sussistano gli estremi,.

5. 29. Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Sopprimere il comma 8.

5. 57. Centemero.

Al comma 8, sostituire le parole: la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese con le seguenti: l'esistenza di violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo.

5. 42. Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

8-ter. L'accertamento della violazione del comma **8-bis** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. 22. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

8-ter. L'accertamento della violazione del comma **8-bis** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'im-

piego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. 21. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i titolari di cariche di governo statali, l'Autorità dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rispetto rigoroso delle procedure e delle competenze degli organi competenti alla nomina.

5. 35. Cecconi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le dichiarazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

5. 34. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rigoroso rispetto delle procedure e degli organi competenti alle rispettive nomine dei titolari.

5. 36. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Autorità provvede inoltre a garantire adeguata pubblicità alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi.

5. 20. Giorgis, Lauricella, Lattuca.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. L'Autorità è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, l'Autorità può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.

5. 01. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 33. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Incompatibilità generali).

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione – limitatamente alle cariche di governo statali – delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato;

f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'ar-

articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

3. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

4. Il titolare di una delle cariche di governo indicate dalla presente legge, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.

8. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo

indicate dalla presente legge sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

6. 20. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , non ricoperto fino alla fine della lettera.

6. 17. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

6. 32. Centemero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: in materie connesse con la carica di governo.

6. 6. Parisi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie con le seguenti: in settori connessi con la carica ricoperta.

6. 31. Centemero.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in settori connessi con la carica ricoperta.

6. 30. Centemero.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: funzione comunque denominata *aggiungere le seguenti*: ovvero l'esercizio di compiti di gestione.

6. 9. Ferrari.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole*: in fondazioni o.

6. 5. Parisi.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da*: ad eccezione fino alla fine della lettera.

6. 18. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente*:

e-bis) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne

dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7. ».

6. 21. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

6. 23. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sopprimere il comma 3.

6. 43. Centemero.

Al comma 3, sopprimere la parola: individuale.

6. 26. Mazziotti Di Celso.

Sopprimere il comma 4.

6. 35. Centemero.

Sopprimere il comma 5.

***6. 27.** Mazziotti Di Celso.

Sopprimere il comma 5.

***6. 10.** Ferrari.

Sopprimere il comma 6.

6. 7. Parisi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

6. 3. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei tre anni successivi alla cessa-

zione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. 24. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei due anni successivi alla cessazione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. 25. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I titolari delle cariche di governo nazionale non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso enti di diritto pubblico, anche economici, nonché società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

6. 44. Centemero.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* nell'anno successivo *con le seguenti:* nei due anni successivi;

b) *sopprimere le seguenti parole:* , se non previa autorizzazione della Autorità.

6. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 6, sostituire le parole: nell'anno successivo *con le seguenti:* nei due anni successivi.

6. 11. Naccarato.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il proseguimento della propria attività da parte di iscritti in albi o elenchi professionali dopo la cessazione dell'incarico pubblico non necessita dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

6. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Sopprimere il comma 8.

***6. 34.** Centemero.

Sopprimere il comma 8.

***6. 8.** Parisi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì sospesi per lo stesso tempo gli obblighi di natura previdenziale.

6. 28. Mazziotti Di Celso.

Al comma 9, sostituire le parole: in atto regolamentare o siano *con le seguenti:* atti

regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano.

6. 29. Mazziotti Di Celso.

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: Restano impregiudicati i diritti al compenso spettanti a eventuali soci o associati al titolare di una delle cariche di governo nazionale, per l'attività prestata congiuntamente al titolare stesso, precedentemente all'assunzione della carica.

6. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 9, sostituire le parole: la violazione del presente comma comporta l'applicazione della *con le seguenti:* Il rispetto della presente disposizione è verificato dall'Autorità attraverso i mezzi e il personale, anche di altre amministrazioni, di cui può avvalersi per legge. Qualora l'autorità accerti una violazione, essa irroga la.

6. 45. Catalano.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: La violazione del presente comma comporta l'applicazione della *con le seguenti:* In caso di accertamento della violazione di quanto previsto al precedente periodo, l'Autorità applica la.

6. 12. Famiglietti.

Al comma 9, sostituire le parole: vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati *con le seguenti:* profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

6. 46. Catalano.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al doppio del vantaggio economico con le seguenti: al doppio dell'effettivo vantaggio economico.

6. 37. Centemero.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

6. 42. Centemero.

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Avverso tale comunicazione, al fine della verifica della situazione di incompatibilità comunicata, l'interessato, nei trenta giorni successivi la ricezione della comunicazione, può rivolgersi all'autorità giudiziaria amministrativa competente, anche in via d'urgenza.

6. 38. Centemero.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'opzione per la posizione incompatibile equivale alla presentazione delle dimissioni da parte del titolare della carica di Governo.

Conseguentemente, al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo la parola: informa aggiungere la seguente: immediatamente;*

2) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro tre giorni dalla scadenza del termine;*

3) *al terzo periodo, sostituire le parole da: gli atti compiuti fino alla fine del comma con le seguenti: si applica il comma 10-bis.*

6. 13. Famiglietti.

Sopprimere il comma 11.

6. 41. Centemero.

Al comma 11, prima delle parole: Della comunicazione dell'invito a optare, inserire le seguenti: In difetto di declaratoria di illegittimità,.

6. 39. Centemero.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

6. 40. Centemero.

Sostituire il comma 12 con il seguente: Il mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10, entro il termine prescritto, equivale alla presentazione delle dimissioni da parte del titolare della carica di Governo.

6. 14. Gasparini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il periodo seguente: A decorrere dal giorno successivo alla data di prescrizione del medesimo termine, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 13.

6. 19. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.

6. 15. Ferrari.

Al comma 13, sostituire le parole: A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli con le seguenti: A decorrere dalla data di pubblicazione, il titolare della carica di governo decade dalla carica medesima e gli atti eventualmente compiuti sono nulli.

6. 16. Giorgis, Lauricella, Lattuca.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 27. Centemero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. I titolari delle cariche indicate all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. A tal fine, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

02. L'autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione la medesima autorità verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di governo.

03. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2, o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 1.500.000 euro. Lo stesso organo dispone che la notizia delle misure adottate sia

pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

7. 17. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. 20. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con

loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un van-taggio.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. 22. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. 21. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, prende decisioni o partecipa a deliberazioni che, con riferimento ad uno specifico atto, sono tali da incidere sulla situazione patrimoniale dello stesso con svantaggio economico rilevante e ingiusto, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2, *con le seguenti:* di cui al comma 1.

7. 33. Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: governo nazionale, *inserire le seguenti:* o un membro del Parlamento, esaminata la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, n. 1) della legge 5 luglio 1982, n. 441,.

Conseguentemente, ovunque ricorrono nell'articolo 7, dopo le parole: governo nazionale, *inserire le seguenti:* o un membro del Parlamento.

7. 6. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, *con le seguenti:* può prendere decisioni o partecipare a deliberazioni, con riferimento ad uno specifico atto, che, pur destinato alla generalità o a intere categorie di soggetti, è tale da produrre, *e sopprimere le parole:* fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.

7. 31. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che *con le seguenti:* può prendere decisioni o partecipare a deliberazioni che, con riferimento ad uno specifico atto,.

7. 28. Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: adottare atti o partecipare a deliberazioni *aggiungere le seguenti:* influenzate da interessi diversi dai fini per i quali i poteri sono stati a questo attribuiti o.

7. 39. Catalano.

Al comma 1, dopo le parole: sono tali da aggiungere la seguente: poter.

7. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere le parole: fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.

7. 29. Centemero.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9.

7. 9. Gasparini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.

7. 8. Parisi.

Sopprimere il comma 2.

7. 30. Centemero.

Al comma 2, dopo le parole: tali da inserire la parola: poter.

7. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dell'eventuale astensione in Consiglio dei ministri del titolare di una carica di Governo nazionale ai sensi del-

l'articolo 2, lettera a) è sempre data notizia nel comunicato del Consiglio medesimo.».

7. 11. Lattuca, Lauricella, Giorgis.

Sopprimere il comma 4.

7. 34. Centemero.

Sopprimere il comma 5.

7. 35. Centemero.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette giorni;*

b) *sopprimere le parole: , trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione.*

7. 5. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 5, sopprimere le parole: , trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione.

Conseguentemente, sostituire le parole: In pendenza del termine per la decisione con le seguenti: In attesa della decisione.

7. 12. Lauricella, Lattuca, Giorgis.

Sopprimere il comma 7.

***7. 18.** D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

Sopprimere il comma 7.

***7. 37.** Centemero.

Sopprimere il comma 8.

7. 38. Centemero.

Al comma 8, sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.

7. 32. Centemero.

Al comma 8, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: complessivo.

7. 24. Mazziotti Di Celso.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il medesimo titolare di una carica di Governo nazionale decade dalla carica.

7. 7. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

8-ter. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di

autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

7. 23. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 9.

***7. 25.** Mazziotti Di Celso.

Sopprimere il comma 9.

***7. 13.** Gasparini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Gli atti alla cui adozione hanno partecipato titolari di cariche di governo nazionali in situazione di conflitto di interesse in violazione del dovere di astensione sono annullabili su richiesta dell'Autorità o di altri partecipanti alla formazione dell'atto, o revocabili in autotutela.

7. 26. Mazziotti Di Celso.

Al comma 9, sostituire le parole: I voti espressi con le seguenti: In tali casi i voti espressi.

7. 15. Gasparini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: ; gli atti fino alla fine del medesimo comma.

7. 19. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

Al comma 9, sostituire le parole: gli atti con le seguenti: i provvedimenti.

7. 16. Ferrari.

Al comma 9, dopo la parola atti aggiungere la seguente: amministrativi.

7. 14. Lattuca, Lauricella, Giorgis.

Al comma 9, sopprimere le parole: o revocabili.

7. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in assenza del conseguimento di un vantaggio economicamente rilevante.

7. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 10. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo.

2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 4

della presente legge, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e del risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, della pubblicità, a meno che l'Autorità non accerti, con provvedimento motivato, sentite eventualmente le competenti autorità di settore, la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore.

3. Ai fini della presente legge, si considerano rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate in mercati regolamentati, o all'8 per cento negli altri casi.

4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione, l'Autorità, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un *trust* cieco come disciplinato dall'articolo 9.

5. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 9 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte dell'Autorità. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte dell'Autorità stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio

non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un *trust* cieco istituito ai sensi dell'articolo 9.

6. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un *trust* cieco istituito ai sensi dell'articolo 9.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Costituzione del trust cieco).

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dall'Autorità in base all'articolo 8, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il

disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, il *trust*, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una carica di governo costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale per la qualificazione come *trust* cieco ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del *trust*, anche nella persona stessa del disponente;

e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del *trust* istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e possedere una consolidata esperienza in materia di *trust*;

d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al

quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee*, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgono o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;

f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali

incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 10 gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il *trustee* dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo *trustee*.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

8. 1. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8. 6. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8. 7. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Esamine le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato connesso con la carica ricoperta, si rilevi che essi siano tali da condizionare

l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

8. 14. Centemero.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: anche per interposta persona.

8. 13. Centemero.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.

8. 12. Centemero.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale.

8. 16. Centemero.

Al comma 1, lettera a), le parole: e dell'editoria di rilevanza nazionale sono soppresse.

8. 3. Parisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

***8. 2.** Parisi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

***8. 15.** Centemero.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tali da condizionare *con le seguenti:* tali da concretamente alterare.

8. 17. Centemero.

Al comma 1, lettera b), le parole: tali da condizionare *sono sostituite dalle seguenti:* tali da concretamente condizionare.

8. 18. Centemero.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. 8. Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Conseguentemente sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

8. 11. Centemero.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'entità della partecipazione, la natura dell'attività svolta e il ruolo del dichiarante siano tali da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche o da poter alterare le regole di mercato e della libera concorrenza, l'Autorità, sen-

tite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.

8. 9. Mazziotti Di Celso.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assentite dall'interessato *con le seguenti:* sentito l'interessato.

8. 5. Famiglietti.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 13. Centemero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso modo procede nei casi di cui all'articolo 6, comma 3.

9. 5. Ferrari.

Al comma 2, sostituire le parole: sentiti gli interessati *con le seguenti:* sentito il soggetto interessato.

9. 7. Famiglietti.

Al comma 2, sostituire le parole: sentiti gli interessati *con le seguenti:* con l'assenso degli interessati.

9. 14. Centemero.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

***9. 15.** Centemero.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

***9. 4.** Parisi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il mandato al gestore può comprendere, con l'assenso degli interessati, il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione.

9. 16. Centemero.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

Conseguentemente:

1) *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* non può richiedere con le seguenti: può richiedere;

2) *sopprimere il comma 8.*

9. 17. Centemero.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può richiedere con le seguenti: può richiedere.

9. 18. Centemero.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo:

a) può richiedere, tramite l'Autorità, informazioni concernenti l'attività di gestione;

b) ha diritto di conoscere, per il tramite dell'autorità, ogni 60 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato;

c) ha diritto di ricevere, ogni trimestre, su richiesta, una quota del rendimento di gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;

d) ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può

richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità che vi provvede nei modi previsti dal comma 2.

9. 2. Parisi.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo, aggiungere le seguenti: , tramite l'Autorità,.

9. 8. Ferrari.

Sopprimere il comma 8.

9. 22. Centemero.

Al comma 9, le parole: dei principi e dei criteri stabiliti sono sostituite dalle seguenti: di quanto stabilito.

9. 9. Ferrari.

Sopprimere il comma 10.

***9. 19.** Centemero.

Sopprimere il comma 10.

***9. 1.** Parisi.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: può conferire con la seguente: conferisce.

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si applica l'articolo 6, comma 13.

9. 10. Famiglietti.

Sopprimere il comma 11.

9. 3. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'Autorità cura la redazione e l'aggiornamento, con cadenza almeno biennale, di un elenco di gestori ai fini di cui al comma 2, e stabilisce i criteri di calcolo dei minimali e dei massimali delle tariffe da applicarsi come corrispettivo del contratto di gestione fiduciaria.

9. 11. Famiglietti.

Sopprimere i commi 12 e 13.

9. 12. Mazziotti Di Celso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. L'interessato, entro trenta giorni dall'adozione delle misure da parte dell'Autorità, può sempre proporre impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa competente.

9. 21. Centemero.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Centemero.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 5. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

11. 1. Schullian, Plangger, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: ai principi aggiungere la seguente: fondamentali.

11. 2. Schullian, Plangger, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 2, sostituire le parole: si applica la presente legge con le seguenti: ai titolari di cariche di governo regionali si applicano le disposizioni del presente capo.

11. 4. Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano comunque salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

11. 3. Schullian, Plangger, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 23. Centemero.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente: «ART. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese co-

stituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera *a)*;

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera *a)*, per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui

all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;

b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;

c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;

d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rap-

porti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8 ».

ART. 12-bis.

(Abrogazione).

1. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

12. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Non sono eleggibili:

a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;

b) i presidenti e gli assessori delle province;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;

d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;

e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;

f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;

g) i prefetti e i viceprefetti;

h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;

i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;

l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di sca-

denza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere *f*) e *i*) del comma 1.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1.

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11 ».

1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.

3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.

4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni ».

1-ter. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. — 1. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura ».

1-quater. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « , eccettuati gli onorari, » sono soppresse.

1-quinquies. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:

a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;

b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado.

12. 11. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:

a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;

b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica

statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado ».

12. 8. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per qualsiasi cittadino che sia titolare di una delle cariche elettive di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:

a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;

b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici na-

zionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;

e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la difesa, le comunicazioni di rilevanza nazionale, l'informazione, l'energia, le infrastrutture e le opere pubbliche, i trasporti.

12. 9. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa non retribuita.

3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.

4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la

cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni ».

12. 10. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al numero 1, le parole: « contratti di opere » sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ».

12. 21. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica con le seguenti: un'attività di cui al numero precedente.

12. 22. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera d), sopprimere le parole: , ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette.

***12. 2.** Parisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera d), sopprimere le parole: , ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette.

***12. 24.** Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro

il secondo grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.

12. 12. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:

a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;

b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;

c) una società o impresa di capitale privato o misto;

d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

12. 14. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di cui ai commi 1 e 2.

2-bis. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6 siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2.

12. 13. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

12. 3. Parisi.

Al comma 3, dopo le parole: è vietata la cessione al coniuge aggiungere le seguenti: non legalmente separato.

12. 5. Famiglietti.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il secondo grado, con le seguenti: entro il terzo grado.

12. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 3, dopo la parola: grado aggiungere le seguenti: o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico.

12. 6. Gasparini.

Al comma 4, sostituire le parole: ; nel caso in cui l'Autorità fino a: , in caso di elezione, con le seguenti: In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione.

12. 7. Ferrari.

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

5. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi indicate per le cariche di governo nelle quali si trovi ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento. Qualora l'accertamento di cui al precedente periodo sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.

7. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.

8. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.

9. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui intende rimuovere le cause di incompatibilità.

10. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.

11. Si intende idonea la scelta ricompresa esclusivamente in uno dei seguenti casi:

a) il membro del Parlamento rinuncia all'incarico elettivo;

b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;

c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;

d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

12. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;

b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 9, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

13. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 11, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

12. 19. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente: « ART. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore.

2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta ».

6. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

7. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata

o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico. ».

12. 15. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.

12. 18. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente: « ART. 8. — 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso

dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore.

2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta ».

12. 16. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati per le cariche di governo nazionale ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge.

12. 17. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Alla rubrica dell'articolo 12 dopo la parola: ineleggibilità sono aggiunte le seguenti parole: e incompatibilità.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III dopo la parola: ineleggibilità sono aggiunte le seguenti parole: e incompatibilità.

12. 20. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo

svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.

3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge ».

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi ».

3. L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in banche o in società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie ».

4. L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. I membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, in favore di soggetti privati, siano essi individui o società di qualsiasi natura, in rapporti di affari, contenziosi o vertenze di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale ».

***12. 01.** Rubinato, Casellato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.

3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge ».

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti,

società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi ».

3. L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in banche o in società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie ».

4. L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. I membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, in favore di soggetti privati, siano essi individui o società di qualsiasi natura, in rapporti di affari, contenziosi o vertenze di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale ».

*12. 02. Naccarato.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi

specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.

3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge ».

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi ».

Conseguentemente, sostituire il Capo III con il seguente: « Ineleggibilità ed incompatibilità ».

12. 04. Rubinato, Casellato.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo

svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.

3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge ».

Conseguentemente, sostituire il Capo III con il seguente: « Ineleggibilità ed incompatibilità ».

12. 03. Rubinato, Casellato.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Centemero.

Al comma 1 sostituire il capoverso lettera a-bis), con il seguente:

« a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente un'attività di cui all'articolo 10, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; ».

13. 2. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: , di notevole entità economica.

13. 1. Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 11. Centemero.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: cinque membri;*

b) *al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri;*

c) *al capoverso comma 2-quater, terzo periodo, sostituire le parole: un membro con le seguenti: due membri.*

14. 1. Parisi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

Conseguentemente, al capoverso 2-ter, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

14. 2. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Béchis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: notoria indipendenza con le seguenti: specifica competenza e professionalità.

14. 7. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: e i commercialisti.

14. 4. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: venti anni.

14. 5. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio.

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

2-ter. I membri sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La candidatura a membro della Autorità è depositata, corredata del curriculum professionale che la giustifica, presso la Segreteria generale del rispettivo ramo del Parlamento, entro sette giorni prima della data in cui le Camere sono state convocate per l'annuncio dell'intesa tra i Presidenti. Tre giorni prima della data di convocazione delle Camere, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalla Commissione competente per materia, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge per la carica.

2-quater. Le designazioni effettuate dai Presidenti sono previamente sottoposte al parere alle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

14. 3. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

« I componenti dell'Autorità sono eletti tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater da una commissione costituita da venti deputati e dieci senatori, designati dai presidenti di ciascuna Camera su base proporzionale. Per l'elezione è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti della commissione. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di

un componente, si procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità, che resta in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti l'Autorità medesima ».

14. 9. Mazziotti Di Celso.

Al comma 2-quater sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.

14. 10. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso, sostituire i primi due periodi del comma 2-ter con il seguente:

« 2-ter. I componenti dell'Autorità sono eletti tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater, in numero di due dalla Camera dei deputati ed in numero di uno dal Senato della Repubblica, ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. ».

14. 6. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Centemero.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 4. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All'articolo 7 della legge n. 215 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al coniuge e ai parenti entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « al coniuge non legalmente separato, ai parenti o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al comma 1. ».

16. 1. Gasparini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti » sono soppresse.

1-ter. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: « aventi, alla

data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono soppresse.

16. 2. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: « , prima del 31 dicembre 2016 » sono soppresse;

b) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-bis. Le banche, gli intermediari finanziari nonché gli enti pubblici e le società partecipate in misura maggioritaria dal Ministero dell'economia e delle finanze non possono detenere o acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, anche diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

16. 3. Liuzzi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.	
Audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	76
AVVERTENZA	75

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo,

fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge di ratifica del Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013 (A.C. 2981).

Quanto al contenuto dei due accordi, segnala che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale. In base all'accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Fa presente che il testo si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 prevede che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato. L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'extradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espriare è di almeno sei mesi (par. 1). La norma prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria (par. 2).

Per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi l'extradizione non può essere rifiutata con l'unica motivazione che la legge dello Stato richiesto impone tipi di tasse ed imposte differenti o non prevede la stessa disciplina in tali materie (par. 3). Si prevede che l'extradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente (par. 4) nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati (par. 5). L'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione e l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi. Il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini è previsto dall'articolo 5. Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalla Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo. L'articolo 7 individua la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quaranta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto. L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile. L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni,

prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea. L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'extradizione. L'articolo 17 riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'extradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta. L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, sono lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione. L'articolo 23 individua nelle consultazioni tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del

Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo. L'articolo 24 contiene le clausole finali e prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, segnala che lo stesso, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati – come si legge nella relazione illustrativa che correda l'A.C. 2981 – da alcun accordo. In virtù del Trattato, Italia e Kosovo si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Rammenta che il testo si compone di 27 articoli. Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale; essa potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, per-

quisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. Forma (scritta) e contenuto della richiesta di assistenza sono illustrate dall'articolo 5. L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata. L'articolo 7 riguarda, in particolare, della ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto. L'articolo 8 dispone in tema di citazioni e notifiche. L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9. Dall'articolo 10 è disciplinata la comparizione dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente. L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità. L'articolo 12 detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale. L'articolo 13 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra il resto, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che

deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto. L'articolo 14 riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza. Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi. L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente. L'articolo 18 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne. L'articolo 21 dispone circa lo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie. L'articolo 22 prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali. Ai sensi dell'articolo 23 atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente. L'articolo 24 dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza. L'articolo 25 dispone sul riparto dei costi e delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. L'articolo 26 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpre-

tazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo. L'articolo 27, che contiene le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, fa presente che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.

Segnala che l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione (di cui agli artt. 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale) ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi (comma 3), a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodula-

bili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e comunque della missione « Giustizia » del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Rammenta, infine che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e del Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Panama (A.C. 3156).

Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, rammenta che lo stesso, stipulato a Panama il 25 novembre 2013, avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, in-

fatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. L'adozione di norme puntuali per il settore dell'assistenza giudiziaria penale deriva dall'intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio. Più in generale, il Trattato si inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Segnala che il testo si compone di 26 articoli. Con l'articolo 1 delinea l'ampiezza della cooperazione prevedendo l'impegno reciproco delle Parti per la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale; essa potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. Il Trattato non si applica agli ordini di arresto ed alle misure restrittive della libertà personale, all'extradizione, all'esecuzione di sentenze penali pronunciate dallo Stato richiedente, al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena ed al trasferi-

mento dei procedimenti penali. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incriminazione rivive (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato richiesto) allorché la richiesta di assistenza abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e prevede che essa potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (c.d. principio *ne bis in idem*). La richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel *Ministerio de Gobierno* della Repubblica del Panama le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. Forma (scritta) e contenuto della richiesta di assistenza sono disciplinate dettagliatamente dall'articolo 5. L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata da parte dello Stato richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale; quando non in contrasto con tale legislazione lo Stato richiesto può dar seguito alla domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente. L'articolo 7 riguarda la ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto, che è tenuto a fare tutto il possibile per rintracciare le persone indi-

cate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovino nel suo territorio. L'articolo 8 disciplina le citazioni e le notifiche. L'assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 che prevede, tra il resto, la possibilità per la persona chiamata a testimoniare o a rendere dichiarazioni di rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione della Parte richiesta o della Parte richiedente. L'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiedente è disciplinata dall'articolo 10. L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità. Al fine di consentire la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario all'espletamento delle attività richieste ed a condizione che vengano trattate in stato di custodia (articolo 12). L'articolo 13 interviene in materia di tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale. L'articolo 14 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra il resto, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto. Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi. L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisci e congelamenti nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, dei proventi e delle cose pertinenti al reato,

stabilendo che sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò espressamente convenuto. L'articolo 18 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali, con ciò sancendo la volontà delle Parti contraenti di non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al Trattato in esame, ma di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali. L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne. L'articolo 21 prevede lo scambio di informazioni in materia di legislazione nazionale vigente o previgente, ai fini dell'applicazione del Trattato. Ai sensi dell'articolo 22 atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza delle informazioni e della documentazione relative alle richieste di assistenza. L'articolo 24 dispone che le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono sostenute dallo Stato richiesto; sono tuttavia a carico dello Stato richiedente le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza ad essere presenti all'esecuzione della stessa (articolo 6, par. 3 del Trattato in esame); le indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le

persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (articolo 10 del Trattato); le spese correlate al trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12 del Trattato in esame); le spese per la tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale, di cui all'articolo 13; le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (articolo 14 del Trattato); le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati. Quando l'esecuzione della richiesta dovesse comportare spese straordinarie gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione. L'articolo 25 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo. L'articolo 26, che contiene le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica. Il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione. Il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Relativamente al Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, rammenta che lo stesso, stipulato a Panama il 25 novembre 2013, si inquadra nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale. L'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.

Fa presente che il testo si compone di 24 articoli. L'articolo 1 prevede l'impegno di ciascuna Parte contraente, in conformità alle disposizioni del Trattato in esame, ad estradare all'altra Parte, su domanda della medesima, persone che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione prevedendo che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione). L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare sia pari ad almeno sei mesi (par. 1). La norma prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria (par. 2). È previsto che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente (par. 3) nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati (par. 4). L'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, che non sarà concessa quando il reato per il quale è richiesta è considerato avere natura politica dallo Stato richiesto (sono esclusi i reati di terrorismo e quelli contro Capi di Stato o di Governo) o quando si tratti, secondo la legge del medesimo Stato, di un reato militare; in presenza di fondati motivi per ritenere la richiesta di estradizione strumentale al perseguimento della persona richiesta per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico od altri in-

teressi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo ordinamento e della sua legislazione). L'estradizione sarà negata anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani nonché quando la consegna possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto. Con l'articolo 4 si disciplinano i motivi di rifiuto facoltativi. Pertanto l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione. Il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini è previsto dall'articolo 5. In caso di rifiuto della consegna di un proprio cittadino allo Stato richiedente, lo Stato richiesto, a domanda della controparte sottoporrà il caso alle proprie Autorità competenti ai fini dell'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. Lo Stato richiedente fornirà gratuitamente allo Stato richiesto prove, documentazione ed ogni utile elemento in suo possesso e riceverà comunicazione in ordine al seguito alla propria domanda ed all'esito del procedimento. L'articolo 6 in-

dica le Autorità centrali designate dalla Parti a trasmettere le richieste di estradizione ed autorizzate a comunicare direttamente tra di loro nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel *Ministerio de Relaciones Exteriores* della Repubblica del Panama. L'articolo 7 disciplina la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione indicando la tipologia e la forma dei documenti da allegare. La facoltà che lo Stato richiesto chieda allo Stato richiedente informazioni supplementari a sostegno della richiesta di estradizione, da fornire nel termine di quarantacinque giorni inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto prevedendo che l'esito della domanda di estradizione sia deciso in conformità alle procedure previste dall'ordinamento del medesimo Stato, il quale avrà l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato sulle eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. In virtù di tale peculiare garanzia in favore della persona estradata, tale persona non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna. La garanzia viene meno, tuttavia, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba essere considerata come una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile. L'articolo 12 prevede, in caso di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio a domanda dello Stato richiedente, e la relativa procedura. La norma prevede la revoca dell'arresto provvisorio e delle eventuali

misure coercitive imposte quando non pervenga, nei sessanta giorni successivi (termine eventualmente estensibile di ulteriori 15 giorni) la formale richiesta di estradizione. L'articolo 13 stabilisce specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione nell'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi. Tali criteri contemplano:

se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;

la gravità dei diversi reati;

il tempo e il luogo di commissione del reato;

nazionalità ed abituale residenza della persona richiesta;

date di presentazione delle richieste;

la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Ricorda che l'articolo 14 riguarda la consegna della persona da estradare e prevede che essa debba avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione. L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea. L'articolo 16 disciplina la procedura semplificata di estradizione, che si fonda sul consenso alla consegna espresso dalla persona richiesta. In tale caso, la consegna allo Stato richiedente potrà essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio e senza che sia necessaria la presentazione di tutta la documentazione richiesta a sostegno della domanda di estradizione. L'articolo 17 contiene specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata. La norma riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire

come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta. L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 riguarda lo scambio di informazioni in merito all'esito del procedimento penale ovvero dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 22 impegna gli Stati a rispettare il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione relativa e delle informazioni ricevute o fornite. L'articolo 23 individua nelle consultazioni per via diplomatica la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato. L'articolo 24 contiene le clausole finali e prevede che il Trattato entri in vigore a un mese dalla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 2015 (A.S. 1600) (che è intervenuto ad aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari attraverso un emendamento del relatore) ricorda che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.

Rammenta che l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati (meglio dettagliati nella relazione tecnica). Il comma 1, con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria penale prevede oneri per spese di missione valutati in euro 9.497 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese la norma prevede un onere di euro 13.900 a decorrere dal 2015; con riferimento al Trattato di estradizione il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione valutati in euro 27.185 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese la norma prevede un onere di euro 5.000 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Segnala che il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione ed a riferirne in

merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2. Il comma 4, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rammenta, infine, che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (A.C. 3460).

In proposito, rammenta che l'Accordo in questione corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica ed è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al riguardo, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine – segnale al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192.

Segnala che la relazione introduttiva specifica comunque che la Commissione europea e il Vietnam hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta del dialogo sui diritti umani e, inoltre, della cooperazione in materia di standard sanitari e fitosanitari e del lancio della strategia commerciale multilaterale, di particolare interesse per il nostro Paese.

Quanto alla struttura, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.

In particolare, con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla

lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite. Vi sarà inoltre cooperazione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in base alle raccomandazioni della «*Task force* di azione finanziaria». In ordine alla lotta ai traffici di stupefacenti la cooperazione tra le Parti dell'Accordo riguarderà l'applicazione della legge in materia di dogane, sanità, giustizia e affari interni, in vista tanto della riduzione dell'offerta di droghe di origine naturale o sintetica, quanto della contrazione dei traffici e della domanda di stupefacenti da parte dei consumatori. Vengono in particolare richiamati la Dichiarazione e il Piano di azione della Commissione sugli stupefacenti dell'ONU, adottati nel marzo 2009. È infine sancito che le Parti coopereranno per migliorare il livello di protezione dei dati personali in base ai più rigorosi standard internazionali.

Passando all'esame del contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta che il disegno di legge in esame, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Mauro RONCO, *Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova* e Tullio PADOVANI, *Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S), Alfonso BONAFEDE (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente*, Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, e David ERMINI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Tullio PADOVANI, *Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, e Mauro RONCO, *Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato due proposte emendative (*vedi allegato*), rispettivamente la 1.700, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria e la 1.701, che va nella medesima direzione di alcune proposte emendative, precedentemente accantonate, relative alla negoziazione assistita. Fissa, pertanto, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti per le ore 16 della giornata di domani, mercoledì 10 febbraio 2016.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso;.

1. 701. I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi

prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;

h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

1. 700. I Relatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07688 Sibilia: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.	
5-07692 Gianluca Pini: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.	
5-07694 Picchi: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.	
5-07695 Locatelli: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.	
5-07696 Quartapelle Procopio: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.	
5-07701 Rabino: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto	77
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	81

INTERROGAZIONI

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.30.

- 5-07688 Sibilia: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.**
- 5-07692 Gianluca Pini: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.**
- 5-07694 Picchi: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.**
- 5-07695 Locatelli: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.**
- 5-07696 Quartapelle Procopio: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.**
- 5-07701 Rabino: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la

pubblicità dei lavori della seduta verrà assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte, inoltre, che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Prima di dare la parola al sottosegretario Della Vedova dà atto ai firmatari delle interrogazioni in titolo di avere presentato, con sollecitudine e in uno spirito responsabile, quesiti equilibrati e per nulla impostati in termine di strumentalizzazione sulla tragica morte di Giulio Regeni.

Nessuno poteva prevedere che la Commissione avrebbe dovuto confrontarsi con le torture e l'assassinio di un nostro giovane ricercatore, Giulio Regeni, recatosi più volte in un Paese come l'Egitto con il quale l'Italia ha rapporti di amicizia e di collaborazione politica ed economica.

Coglie l'occasione per esprimere ai genitori e alla famiglia di Giulio Regeni la profonda vicinanza di tutta la Commissione, di cui gli atti in titolo sono una dimostrazione tangibile. Il rispetto per Giulio Regeni muove tutti i gruppi verso un solo obiettivo, quello segnato da un altro tipo di rispetto, il rispetto per la

verità. Sottolinea che l'unica cosa certa è che Giulio Regeni è stato sottoposto a torture ed assassinato ad opera di un nucleo organizzato che lo ha rapito e trattenuto per giorni. Per parte sua il ministro degli Interni egiziano ha escluso che egli sia stato arrestato dalla polizia regolare. Il Governo italiano ha chiarito in modo netto di essere consapevole delle ragioni politiche ed economiche che ci legano all'Egitto, ma che la *Realpolitik* non potrà mai indurci a considerare questo tragico episodio come « ordinaria amministrazione », come sembrerebbe avere affermato il Presidente della Commissione esteri del Parlamento europeo Elmar Brok, né accettare versioni di comodo.

A suo avviso, gli scenari possibili sarebbero tre, partendo dall'unico fatto certo e cioè che si è trattato di un'operazione criminale posta in essere da più persone, evidentemente in un locale riservato, prolungatasi per più giorni. La prima ipotesi è che Giulio Regeni sia stato arrestato e poi torturato da un settore delle forze dell'ordine egiziane; la seconda è che egli sia stato rapito, torturato e assassinato da un nucleo organizzato per una calcolata provocazione contro il governo egiziano e contro le relazioni fra i due Paesi, considerato che tutto ciò si è verificato contestualmente alla visita al Cairo del ministro Guidi, per di più alla vigilia di ulteriori importanti intese economiche; la terza è che il crimine sia stato commesso da un nucleo operativo collocato nell'area dello Stato ma che ha agito all'insaputa del governo egiziano secondo una logica repressiva che contempla sia la tortura sia l'assassinio.

Non sfugge il fatto che il governo egiziano abbia eccezionalmente acconsentito all'affiancamento dei propri inquirenti da parte di un *team* di nostri investigatori italiani.

Di conseguenza, ciò premesso, è indispensabile che il governo egiziano faccia luce in modo convincente quale dei tre scenari sia veritiero, sulla base di prove certe, traendo le necessarie conseguenze sul piano giudiziario. Questa assunzione di responsabilità per l'accertamento della ve-

rità può consentire di ristabilire pienamente le relazioni politiche ed economiche tra l'Italia e l'Egitto.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Carlo SIBILIA (M5S) ringrazia il sottosegretario Della Vedova per la risposta fornita al quesito che il suo gruppo ha ritenuto di presentare con carattere di urgenza venerdì scorso alla luce dello scenario allarmante fin da subito delineatosi. Nel prendere atto di quanto testé rappresentato, concorda sulla necessità di tener conto del recente avvio delle indagini e si rimette con fiducia alle informazioni qui riportate dal rappresentante del Governo sullo sconvolgente caso in oggetto. In generale auspica che la solerzia usata dalle autorità italiane in questa tragica circostanza non rappresenti un'eccezione ma la prassi ogni qualvolta sia necessario assistere i nostri connazionali all'estero. Nel manifestare fiducia anche sull'operato della magistratura italiana, ritiene ipotizzabili due scenari alternativi quanto alle cause della morte di Regeni. Il primo si correla alle preoccupazioni confidate da Giulio Regeni alla redazione del quotidiano *Il Manifesto* in ragione del suo interesse per i movimenti operai e i sindacati indipendenti attivi in Egitto. In tal senso, considerato l'intensificarsi delle già strette relazioni bilaterali soprattutto sul versante economico e alla luce degli incontri programmati tra il presidente al-Sisi e importanti società italiane, tra cui SACE e SIMEST, non è da escludere che Regeni fosse divenuto figura scomoda per interessi comuni alle due parti. Ciò renderebbe ulteriormente complesse le dinamiche investigative ed imporrebbe una riconsiderazione degli interessi italiani in gioco. Il secondo scenario potrebbe concernere, invece, il coinvolgimento di soggetti estranei alle strutture dello Stato egiziano e prossimi a formazioni terroristiche. Tale scenario confermerebbe la grave minaccia che incombe sul nostro

Paese nel quadro del conflitto in atto tra il « blocco atlantico » e il « blocco musulmano ». Tale scenario, inoltre, dovrebbe, parimenti al primo, indurre comunque il nostro Paese a riconsiderare le proprie politiche e i propri interessi nella regione. Formula, infine, l'auspicio affinché la famiglia di Giulio Regeni, cui esprime a nome del suo gruppo profondo cordoglio e solidarietà, possa ricevere ulteriori elementi informativi e affinché il caso in questione non resti insoluto, come è avvenuto in altri casi controversi, come quello dei due marò.

Gianluca PINI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto, a suo avviso, superficiale e fondata su informazioni comprensibilmente già rese disponibili agli organi di informazione, data la delicatezza del caso. La risposta non aggiunge invece nulla sui profili di carattere più tecnico posti dall'interrogazione in titolo, da lui presentata. Non ritiene condivisibile l'analisi tracciata dal collega Sibilia sull'ipotesi di coinvolgimento di frange terroristiche, e ciò in ragione dell'assenza di elementi essenziali a tal fine, quale una dichiarazione di rivendicazione, lo sfruttamento mediatico dell'evento o tentativi di depistaggio. Concorde invece sul primo scenario connesso al ruolo svolto da Giulio Regeni, considerato dai suoi assassini non tanto come un ricercatore simpatizzante con taluni gruppi di opposizione al governo al-Sisi, ma come informatore al servizio dello Stato italiano o di altri Paesi interessati. Sottolinea il fatto che il Governo non ha smentito né dissipato i dubbi in tal senso e che su tali profili correttamente potrà intervenire il Copasir nell'esercizio della propria competenza. Nel rispetto della sfera di competenza di questa Commissione, ritiene che l'accertamento della verità sia tuttavia strettamente connesso all'eventuale qualità di informatore, anche occasionale, rivestita da Giulio Regeni, su cui auspica, conclusivamente, uno sforzo specifico da parte del Governo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) si dichiara parzialmente soddisfatto dal riscontro fornito dal sottosegretario Della Vedova al quesito presentato dal suo gruppo, che ricostruisce puntualmente quanto avvenuto, facendo però trapelare l'assoluta specificità del caso in questione. Suscita infatti una perplessità particolare l'immediato allarme e la particolare solerzia usata dalla nostra rappresentanza diplomatica al Cairo a poche ore dalla scomparsa di Giulio Regeni. Ciò avvalorava l'esigenza di approfondire gli elementi informativi cui Regeni aveva accesso e il grado di condivisione che aveva con le autorità italiane. Ritiene quindi soddisfacente il contributo di ricostruzione assicurato dalla risposta del Governo, restando però del tutto inevasa la questione sul piano politico. Pur concordando sullo stato iniziale delle indagini in atto, sottolinea gli elementi di contraddizione che hanno segnato l'agire delle autorità egiziane in questa prima fase. I dubbi trovano conferma in connessione con l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'interessamento da parte della Segreteria di Stato americana. Si associa al collega Pini nel ritenere che non sia questa la sede per svolgere ulteriori approfondimenti sul ruolo svolto da Regeni, auspicando uno specifico impegno da parte del Governo per comprendere le ragioni di un omicidio che potrebbe essere ascrivibile anche a formazioni contrarie al governo al-Sisi.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), cofirmatario dell'interrogazione n. 5-07695, esprime solidarietà e cordoglio alla famiglia Regeni e ringrazia il rappresentante del Governo per quanto sollecitamente riferito in questa seduta. Formula l'auspicio affinché il Governo continui ad operare con piena trasparenza sul caso in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia a sua volta il Governo per la risposta che, a nome del Partito Democratico, ritiene pienamente soddisfacente. Se ne evince infatti l'azione compatta svolta dall'Italia a partire dalle iniziative

assunte dall'Ambasciatore Massari e fino al più alto livello istituzionale. Ritiene inoltre che la competenza di questa Commissione non consista nell'ipotizzare le dinamiche del fatto o nello strumentalizzare un caso così drammatico. Il ruolo della Commissione è, invece, individuare il contesto geopolitico in cui si è svolto il tragico episodio e valutare l'adeguatezza dell'azione del nostro Governo in tale direzione. Conclude sottolineando che l'Egitto è un importante alleato dell'Italia ma che, come ha sottolineato il Ministro Gentiloni, non potranno essere accettate versioni di comodo. È stato costituito un *team* di inquirenti italiani in affiancamento alle autorità egiziane, e l'accertamento della verità rappresenterà un banco di prova per la buona qualità dei nostri rapporti con il Cairo. Si tratta di un passaggio cruciale, che dobbiamo anche alla memoria di Giulio Regeni e alla sua famiglia.

Mariano RABINO (SCpI) si associa alle parole di ringraziamento formulate dai colleghi intervenuti al rappresentante del Governo per la risposta fornita, che ritiene soddisfacente. Esprime gratitudine per il livello di mobilitazione dimostrato dal Governo fin dall'inizio di questa tragica vicenda, insieme all'auspicio affinché con la

stessa determinazione si prosegua nell'accertamento dei fatti, mantenendo informato il Parlamento.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, intervenendo per fornire ulteriori elementi di precisazione, necessari alla luce della gravità del caso, richiama le dichiarazioni del Governo italiano per smentire il presunto coinvolgimento di Giulio Regeni in attività di carattere informativo. Sottolinea che la particolare solerzia usata dalla nostra rappresentanza diplomatica al Cairo, oltre a dare la misura della drammaticità del caso, è da correlare alla particolare complessità di un città com'è la capitale egiziana. Segnala, infine, che con le dichiarazioni rese ieri in occasione di una visita in Egitto, il presidente della Commissione esteri del Parlamento europeo, Elmar Brok, ha inteso esprimere la profonda preoccupazione del Parlamento europeo per la vicenda in oggetto e il sostegno al lavoro svolto dalle autorità italiane per fare piena luce sul caso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Interrogazioni nn. 5-07688 Sibilìa, 5-07692 Gianluca Pini, 5-07694 Picchi, 5-07695 Locatelli, 5-07696 Quartapelle Procopio, 5-07701 Rabino: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei cogliere l'occasione della risposta a queste vostre interrogazioni per fare una ricostruzione dettagliata della dolorosa vicenda di Giulio Regeni e dell'azione del Governo e della nostra Ambasciata al Cairo per assicurare che sia fatta giustizia.

Giulio Regeni era uno studente dottorando all'Università di Cambridge e da settembre si trovava al Cairo come *visiting researcher* presso l'*American University* della capitale egiziana. I suoi studi erano economici e riguardavano principalmente il ruolo dei sindacati indipendenti in Egitto. Il ragazzo, che studiava l'arabo, conosceva bene il Paese, in cui si era già recato in passato, e per il quale nutriva un grande interesse.

Il 25 gennaio – giorno del quinto anniversario della rivoluzione in Egitto – Regeni era atteso per cena da alcuni amici presso un ristorante del capitale, ma non è mai giunto al luogo dell'appuntamento. Tra questi c'era il Signor Gennaro Gervasio, Professore universitario presso la stessa Università e del quale era amico, che non vedendolo arrivare si è allarmato e – tra le 22.30 e le 23.00 della stessa sera – ha avvisato la nostra Ambasciata al Cairo.

Gervasio gli aveva infatti parlato telefonicamente verso le 19:40. Regeni gli aveva spiegato che sarebbe uscito di casa verso le 20:00 per avviarsi alla vicina stazione della metropolitana, sarebbe sceso alla fermata *Mahamed Naguib* da dove avrebbe proseguito a piedi fino al ristorante. La fermata indicata da Regeni

si trova nei pressi di Piazza Tahrir, luogo simbolo della rivoluzione, che in quei giorni era presidiato dalle Autorità egiziane, preoccupate di possibili questioni di sicurezza legate all'imminente anniversario.

Gervasio ha riferito all'Ambasciata di avere ripetutamente provato a chiamare Giulio tra le 20:18 e le 20:23, senza ottenere risposta; a partire dalle 20:25, invece, il cellulare del ragazzo risulta spento.

Dunque, avvisata dal Signor Gervasio, l'Ambasciata si è immediatamente attivata interessando formalmente le Autorità locali, e verificando contemporaneamente tutti i possibili canali di contatto per rintracciare Giulio.

Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa, l'Ambasciatore Maurizio Massari ha sensibilizzato, attraverso il Ministro di Stato per la produzione militare, il Ministro dell'interno egiziano, sottolineando la delicatezza del caso e l'attenzione con cui le ricerche erano seguite dall'Italia. Le Autorità egiziane hanno assicurato che sarebbero stati effettuati tutti gli sforzi necessari per trovare il connazionale. La Polizia e l'*intelligence* militare hanno escluso che Giulio Regeni fosse stato fermato o arrestato. In quei giorni infatti si è diffusa la notizia del fermo di uno straniero, risultato poi un cittadino americano rilasciato dalle Autorità locali.

Anche la ricerca presso gli ospedali del Cairo non ha dato alcun esito.

Su istruzioni del Ministro Gentiloni, l'Ambasciatore ha quindi avuto contatti con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Presidente al-Sisi, Fayza Aboul Naga, e con il Vice Ministro degli Esteri, Amb. Hossam Zaki. Le ricerche sono proseguite e hanno coinvolto anche il coinquilino di Giulio, Mohamed El Sayed, e la sua collega ricercatrice Nura Medhat, principali punti di riferimento del connazionale in Egitto, insieme al Signor Gervasio. Tutti hanno infatti offerto la massima disponibilità a collaborare alle indagini.

In questo contesto, la domenica 31 gennaio, lo stesso Ministro Gentiloni ha chiamato personalmente al telefono l'omologo egiziano Sameh Shoukry, al quale ha espresso la forte preoccupazione del Governo italiano per la sorte del connazionale ed ha sollecitato il massimo impegno per ritrovarlo e ottenere informazioni sulle sue condizioni.

L'Ambasciata è stata da subito sempre in contatto con i genitori, Claudio Regeni e Paola Deffeni. Giunti al Cairo il sabato 30 gennaio, hanno ricevuto dall'Ambasciata ogni possibile assistenza. In quelle ore, rivolgendosi alla stampa, i coniugi Regeni avevano chiesto di mantenere il riserbo sulla vicenda del figlio.

L'azione della Farnesina è quindi proseguita il martedì 2 febbraio, allorché l'Ambasciatore Massari ha incontrato il Ministro dell'interno egiziano Magdi Adel Ghaffar, al quale ha rappresentato la forte preoccupazione del Governo italiano per la vicenda, sottolineando il crescente interesse dell'opinione pubblica nazionale e dei *media* e rinnovando l'appello per una rapida e positiva soluzione del caso.

Il Ministro dell'Interno ha assicurato che le indagini erano in corso e che tutte le informazioni raccolte dai servizi di *intelligence* egiziani, che hanno una consolidata esperienza nella localizzazione di persone, sarebbero state condivise con l'Ambasciata. Il Ministro Ghaffar ha ribadito a più riprese che Giulio aveva numerosi contatti e relazioni con cittadini egi-

ziani e italiani, attraverso cui si sarebbe potuto localizzarlo e su cui le Autorità inquirenti stavano investigando.

Mercoledì 3 febbraio la Ministra Guidi, giunta al Cairo alla testa di una missione imprenditoriale programmata da tempo, ha sollevato il caso di Giulio durante un colloquio riservato con il Presidente al-Sisi, chiedendo al Capo dello Stato egiziano il massimo impegno per ritrovare il connazionale.

Il colloquio con al-Sisi ha rappresentato un ulteriore tassello dell'azione a tutto campo e ai più alti livelli avviata fin dal primo momento dal Governo, anche attraverso l'Ambasciata. Un'azione fatta di innumerevoli contatti e incontri con le Autorità egiziane e che aveva condotto, come ho già detto, il Ministro Gentiloni a chiamare il Ministro Shoukry già la domenica 31 gennaio.

La stessa sera del mercoledì 3 febbraio, attorno alle 20.00, durante il ricevimento ufficiale organizzato dall'Ambasciata in occasione della visita della delegazione imprenditoriale e della Ministro Guidi, l'*Assistant Minister* per gli Affari Europei del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Zaki, ha ufficiosamente annunciato all'Ambasciatore Massari il ritrovamento di un corpo la cui descrizione corrispondeva a quella di Giulio Regeni.

L'Ambasciatore Massari e il Ministro Guidi si sono immediatamente recati dai genitori per comunicare personalmente la tragica notizia e portare loro le condoglianze del Governo italiano. Da quel momento, i Signori Regeni sono stati trasferiti presso la Residenza dell'Ambasciatore, che li ha ospitati fino al loro rientro in Italia.

La Ministra Guidi, di concerto con il Ministro Gentiloni, ha contemporaneamente deciso di cancellare la visita in corso e di fare immediato rientro in Italia.

Il Ministro Gentiloni, che si trovava a Londra, dopo aver espresso il cordoglio del Governo italiano e suo personale alla famiglia di Giulio, ha chiesto all'Egitto di fare chiarezza su quanto avvenuto attraverso indagini che prevedano la partecipazione anche di esperti italiani.

La notte tra il 3 e il 4 febbraio, continuando a mancare da parte delle Autorità egiziane la conferma dell'identificazione del cadavere ritrovato come quello di Giulio Regeni, l'Ambasciatore Massari si è recato all'obitorio per prendere visione del corpo ritrovato in un fosso, nella zona di Giza, quartiere del Cairo lontano dal luogo in cui Giulio si sarebbe dovuto recare a cena la sera del 25 gennaio. La conferma ufficiale egiziana è giunta il pomeriggio di giovedì 4 febbraio, anche a seguito delle pressioni dell'Ambasciata.

Il corpo trovato presenta, secondo quanto è poi emerso dalle risultanze preliminari dell'esame autoptico condotto al Cairo dal medico legale egiziano, ecchimosi, segni di bruciature e di tagli alle spalle e al torace. Si tratterebbe pertanto di una morte violenta ad opera di ignoti, che è stata preceduta da sevizie e le cui circostanze sono adesso oggetto di indagine.

La mattina di giovedì 4 febbraio, a Londra, a margine della Conferenza internazionale dei donatori della Siria, in un apposito incontro bilaterale, il Ministro Gentiloni ha espresso al suo omologo egiziano Shoukry sconcerto per la sorte del connazionale ed ha chiesto la massima collaborazione dell'Egitto, anche attraverso l'inclusione di esperti italiani nelle indagini.

In parallelo, su istruzione del Ministro Gentiloni, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri ha convocato d'urgenza alla Farnesina l'Ambasciatore egiziano a Roma esprimendo lo sconcerto dell'Italia per la tragica fine del nostro giovane connazionale e ribadendo le attese di una collaborazione totale, efficiente e trasparente. L'Ambasciatore ha espresso a nome del suo Paese profondo cordoglio per la morte di Regeni ed ha assicurato la massima collaborazione dell'Egitto per individuare i responsabili di questo atto criminale.

Nelle stesse ore, al Cairo, l'Ambasciatore Massari ha consegnato personalmente al Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri egiziano una Nota Verbale consente la richiesta di immediata ufficia-

lizzazione della notizia del ritrovamento del corpo di Giulio, nonché lo svolgimento di una inchiesta esaustiva cui possano prendere espressamente parte esperti italiani, nonché, infine, la restituzione della salma del nostro connazionale per il rimpatrio in Italia.

Sempre il giovedì 4 febbraio, il Presidente al-Sisi ha telefonato al Presidente del Consiglio Renzi, riferendogli di aver ordinato al Ministero dell'interno e alla Procura Generale di perseguire ogni sforzo per togliere ogni ambiguità e svelare tutte le circostanze della morte di Giulio Regeni. Il Presidente Renzi ha quindi ottenuto l'assicurazione di al-Sisi della piena cooperazione delle Autorità egiziane, dando così il suo assenso all'invio di un nucleo di esperti italiani che possano partecipare alle indagini in corso al Cairo.

Nel frattempo, l'Ambasciatore Massari ha avuto – il pomeriggio del 4 febbraio – un secondo colloquio con il Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri egiziano, durante il quale l'Ambasciatore Din ha assicurato che la salma avrebbe potuto essere rimpatriata in tempi brevissimi, cosa che è poi effettivamente avvenuta sabato 6 febbraio.

Come noto, il feretro di Giulio Regeni è rientrato in Italia sabato scorso, accompagnato dai genitori, i quali sono stati accolti all'Aeroporto di Roma Fiumicino da Autorità istituzionali italiane e dall'Ambasciatore egiziano a Roma Helmy.

Sul piano giudiziario, nei giorni scorsi, l'Ambasciata ha trasmesso la segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma della scomparsa del connazionale, e successivamente ha inviato anche la notizia del decesso. La Procura della Repubblica ha quindi aperto un'inchiesta.

Il nucleo di investigatori italiani, inviato da Roma, è giunto al Cairo la sera del 5 febbraio scorso. Da allora, oltre ad aver ascoltato i genitori di Giulio Regeni la sera stessa, ha avuto un lungo incontro il giorno successivo con alti rappresentanti del Ministero degli interni e un ulteriore lungo incontro con livelli più tecnici degli organi di polizia. In ogni caso siamo in una fase ancora molto preliminare ed è

quindi prematuro trarre conclusioni; fino a questo momento è stato assicurato, sul piano formale, un sufficiente livello di collaborazione. Le Autorità egiziane hanno preso nota delle richieste di elementi da parte dei nostri inquirenti, che sono ora in attesa di avere i necessari riscontri.

Desidero ribadire in questa sede che il Governo italiano continuerà a seguire con

la massima determinazione gli sviluppi delle indagini in corso al Cairo, premendo sulle Autorità egiziane affinché sia fatta luce sulle circostanze della tragica scomparsa di Giulio Regeni e siano assicurati alla giustizia i responsabili. Il Governo non mancherà di tenere aggiornato il Parlamento sulla base delle risultanze che emergeranno dalle attività inquirenti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Direttore del Centro di Ricerca Sapienza in *Cyber Intelligence e Information Security* (CIS), professor Roberto Baldoni (*Svolgimento e conclusione*) 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Direttore del Centro di Ricerca Sapienza in *Cyber Intelligence e Information Security* (CIS), professor Roberto Baldoni.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto BALDONI, *Direttore del Centro di Ricerca Sapienza in Cyber Intelligence e Information Security* (CIS), svolge una re-

lazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P), Luigi LACQUANITI (PD) e Angelo TOFALO (M5S).

Roberto BALDONI, *Direttore del Centro di Ricerca Sapienza in Cyber Intelligence e Information Security* (CIS), risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Francesco Saverio GAROFANI *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 86

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. Esaminando i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa l'assenza di ulteriori oneri rispetto a quelli stimati con riferimento

all'articolo 41 e riguardo al carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo, da cui deriva che eventuali azioni concrete coinvolgenti l'Italia necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.

In merito alla quantificazione dell'onere relativo all'articolo 41, comma 2, lettera *d*), pur tenendo conto dell'esiguità dello stesso, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'ipotesi che presuppone la costanza nel tempo dei dati relativi all'afflusso di navi vietnamite rispetto a quanto registrato nel 2014.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto potrebbe presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente.

Ciò premesso, con riferimento alle disposizioni concernenti la copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » e, comunque, della missione « Diritto alla mobilità

e sviluppo dei sistemi di trasporto », ritiene necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Segnala tuttavia che – essendo gli oneri « valutati » relativi a minori entrate – nel caso di specie l'introduzione di una clausola di salvaguardia appare superflua, dal momento che le ulteriori minori entrate che dovessero eventualmente verificarsi, rispetto a quelle stimate nel provvedimento in esame, potranno essere accertate solo a consuntivo, privando in tal modo la clausola di salvaguardia medesima dei requisiti di effettività ed automaticità richiesti dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016.

Evidenzia quindi che le disposizioni dell'Accordo diverse da quelle di cui dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera *d*), come già emerso nel corso dell'esame presso il Senato, presentano carattere meramente programmatico e pertanto eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno della predisposizione di un apposito provvedimento legislativo che appresti contestualmente le occorrenti risorse finanziarie.

Assicura infine che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3460 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016;

le disposizioni dell'Accordo diverse da quelle di cui dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera *d*), come già emerso nel corso dell'esame presso il Senato, presentano carattere meramente programmatico e pertanto eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno della predisposizione di un apposito provvedimento legislativo che appresti contestualmente le occorrenti risorse finanziarie;

l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica all'esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama fatti a Panama il 25 novembre 2013. Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, allegata all'atto Senato 1600. Esaminando i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, osserva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, con specifico riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, ravvisa l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito a talune fattispecie, che appaiono potenzialmente onerose, non considerate e non quantificate dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbero verificati i possibili effetti derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza (articolo 13) e da quelle relative alla possibilità di attivare squadre comuni di investigazione operanti nei territori di ciascuno Stato per indagini o in procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati

(articolo 19, paragrafo 2, lettera *a*)). In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Analogamente, in merito al Trattato di estradizione, con specifico riferimento alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto che, ai sensi dell'articolo 19, ultimo periodo, sono previste a carico dello Stato richiedente, né, per le attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva (articolo 19, secondo periodo), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione, per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo.

Infine, con riferimento ad entrambi i Trattati, ritiene che andrebbero espressamente enucleate le spese che concorrono a definire l'ammontare degli oneri autorizzati e che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva riconducibilità di tali esigenze finanziarie all'interno di un limite massimo di spesa, tenendo conto che dette occorrenze attengono all'attuazione di impegni vincolanti sul piano internazionale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene innanzitutto necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, ritiene necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, e che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame rientra nell'elenco degli slittamenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Si riserva invece di acquisire elementi informativi presso il Ministero della giustizia per quanto riguarda le attività discendenti dall'articolo 13 e dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato di assistenza giudiziaria, e per quanto riguarda il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione, previsti dal Trattato di estradizione.

In merito, poi, alle spese necessarie per l'attuazione di entrambi i Trattati fa presente che rientrano tra gli oneri autorizzati quale tetto di spesa quelli relativi alla traduzione di atti e documenti e all'esame mediante videoconferenza.

Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, conferma che le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della medesima sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi

dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, e che l'eventuale attivazione della stessa non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 – reca disposizioni relative a taluni

organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che le disposizioni in esame, da un lato, introducono o innalzano la misura di talune sanzioni amministrative, dall'altro, per alcune fattispecie prevedono la sostituzione della sanzione pecuniaria con una dichiarazione pubblica ovvero intervengono sui criteri per l'applicazione delle sanzioni medesime. In proposito prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica con riferimento alla possibilità che l'innalzamento del livello minimo della sanzione massima comporti eventuali e, al momento, non quantificabili maggiori entrate; peraltro, tenuto conto del complesso delle previsioni introdotte, che appaiono in linea teorica suscettibili di produrre effetti di segno opposto – e pur rilevando che le entrate da sanzioni si configurano comunque come eventuali, in quanto condizionate al verificarsi delle fattispecie sanzionabili – reputa opportuno che il Governo confermi che l'effetto complessivo derivante dall'applicazione della disciplina in esame non determini una riduzione del potenziale gettito derivante dalle sanzioni in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 2 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che all'attuazione del provvedimento non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, come confermato dalla clausola di invarianza prevista all'ar-

articolo 2. Con riferimento al medesimo articolo 2 concorda sull'opportunità della riformulazione della sua rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (atto n. 255);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che all'attuazione del provvedimento non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, come confermato dalla clausola di invarianza prevista all'articolo 2;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica del predetto articolo 2 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione "Disposizioni finanziarie" quella di "Clausola di invarianza finanziaria";

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2 sostituire la rubrica con la seguente: "Clausola di invarianza finanziaria" ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	92
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sulle problematiche di carattere occupazionale relative alle banche sottoposte a procedura di risoluzione, svolta in congiunta con la Commissione Lavoro, sottolinea come il suo gruppo, pur avendo posto domande largamente attinenti alle tematiche dell'audizione, abbia ricevuto risposte non esaustive a talune di esse.

Auspica quindi che, per il futuro, tale inconveniente possa essere evitato organizzando le sedute dedicate alle audizioni nel senso di dare luogo a singole domande e ri-

sposte, anziché procedere a raccogliere tutti i quesiti posti dai deputati prima di dare la parola ai soggetti auditi per le risposte.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prende atto della richiesta avanzata dal deputato Villarosa.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Causi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare congiuntamente, ai fini della formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (n. 15258/15).

Segnala innanzitutto come sulle tematiche relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione abbia inciso la riforma realizzata con la legge n. 234 del 2012, la quale ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, realizzando una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

In tale ambito fa presente come le principali novità apportate dalla legge n. 234 riguardino, in particolare:

il rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere, precisando meglio i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare e prevedendo inoltre la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati;

una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, tenendo conto di alcune novità introdotte dal medesimo

Trattato: in tale ambito vengono richiamati i poteri delle Camere sul rispetto del principio di sussidiarietà e si prevede l'intervento parlamentare per l'attivazione del meccanismo del cosiddetto « freno d'emergenza »;

il rafforzamento delle prerogative di informazione e controllo parlamentare sulle procedure giurisdizionali e di contenzioso riguardanti l'Italia, stabilendo la previa informazione delle Camere sulle proposte di nomina e designazioni da parte del Governo dei componenti di talune Istituzioni dell'UE;

l'aggiornamento delle disposizioni relative agli organismi deputati al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo, e in particolare del Comitato interministeriale per gli affari europei;

l'istituzione in ciascun Ministero di nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea, deputati a coordinare all'interno di ciascuna amministrazione la politica europea;

il rafforzamento della partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE, dando la possibilità ai Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire alle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e modificando le norme in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, in conseguenza del Trattato di Lisbona;

la migliore definizione della partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea;

la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento dell'attuale legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limi-

tato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea, che, più in generale, conterrà disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo; con specifico riguardo alla legge di delegazione, vengono disciplinati alcuni aspetti della procedura per l'esercizio delle deleghe e vengono definiti i principi e criteri generali di delega attualmente regolati, di anno in anno, in ciascuna legge comunitaria; fra i principi di delega viene introdotto il cosiddetto *gold plating*, volto ad evitare la possibilità per il legislatore delegato di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse e si prevede inoltre la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno;

la ridefinizione delle disposizioni in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni;

la disciplina organica della materia degli aiuti di Stato, prevedendo, tra l'altro, le condizioni in base alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici per calamità naturali, il divieto di concessione degli aiuti alle imprese che hanno beneficiato di aiuti giudicati illegali e che non sono stati rimborsati, nonché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull'esecuzione della decisione di recupero.

L'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolge secondo la procedura stabilita dalla Giunta per il regolamento della Camera nel parere del 14 luglio 2010, nel quadro definito dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede due distinte relazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

una, programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante

indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo;

l'altra, consuntiva, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Parlamento.

Rileva come la scelta di esaminare la relazione programmatica congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee consenta di realizzare un'apposita sessione parlamentare di fase ascendente dedicata alla valutazione e al confronto, per ciascun anno, tra le priorità politiche e legislative delle Istituzioni dell'Unione europea, da un lato, e quelle del Governo, dall'altro.

Passando al contenuto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4), essa fornisce, ai sensi del già citato articolo 13 della legge n. 234 del 2012, gli orientamenti programmatici e le priorità dell'Esecutivo in materia di integrazione europea, di gestione delle fasi ascendente e discendente delle politiche europee, nonché in merito agli sviluppi attesi per il 2012 delle politiche dell'Unione europea.

La Relazione si articola in cinque parti: la I Parte affronta le questioni legate allo sviluppo del processo di integrazione e le questioni istituzionali, la II Parte si occupa delle principali politiche settoriali, la III Parte attiene alla dimensione esterna dell'Unione europea, la IV Parte riguarda la comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea mentre la V Parte concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per quanto riguarda i singoli aspetti di merito della Relazione, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, nel Capitolo 2 della I Parte evidenzia innanzitutto l'impegno del Governo affinché siano posti al centro dell'Agenda

europea i temi della promozione della crescita e dell'occupazione, sostenendo il coordinamento delle politiche economiche strutturali in un'ottica di riforma della *governance* economica dell'area dell'euro. In tale ambito richiama la perplessità del Governo italiano circa la proposta della Commissione europea di creare un *Fiscal board* consultivo europeo che rafforzi la sorveglianza delle politiche di bilancio dei Paesi dell'area e che valuti l'orientamento complessivo della politica fiscale. Pur condividendo le motivazioni di fondo di tale misura, il Governo esprime perplessità sull'opportunità di istituire nuovi soggetti istituzionali.

In tale contesto evidenzia inoltre l'entrata in funzione, nel 2016, del meccanismo di risoluzione unico delle banche, segnalandosi a tale proposito l'esigenza che tale Meccanismo sia rapidamente affiancato da un sistema europeo accentrato di garanzia dei depositi. Al riguardo ricorda che la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final) sono attualmente all'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, della Commissione Finanze: tale esame potrà costituire l'occasione per esprimere la posizione del Parlamento italiano su tale importante tematica.

Richiama inoltre il particolare interesse del Governo a seguire con attenzione i negoziati relativi alla proposta normativa (frutto delle raccomandazioni contenute nel cosiddetto «Rapporto Liikanen») concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale.

Passando quindi agli aspetti di politica fiscale, affrontati dal Capitolo 3 della II Parte, per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, la Relazione evidenzia in primo luogo il rilievo rivestito dall'attuazione del piano d'azione della Commissione europea per raggiungere un equo

ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'Unione. In tale contesto saranno seguiti con particolare attenzione i lavori sulla definizione del concetto di livello minimo di tassazione effettivo.

Viene previsto inoltre di terminare la discussione, iniziata nel semestre di Presidenza italiana, concernente la proposta di direttiva per una base imponibile comune consolidata dell'imposta sulla società (CCCTB), la quale appare strettamente connessa con le tematiche affrontate dall'OCSE sulle problematiche relative all'erosione di base imponibile (BEPS). In merito viene richiamata l'intenzione della Commissione europea di adottare nel 2016 una proposta legislativa di carattere obbligatorio volta a contrastare l'erosione di base imponibile.

Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta la Relazione evidenzia la rilevanza centrale che avrà nel 2016 il dibattito sulla riforma dell'IVA avviato con il Libro Verde e con il Libro Bianco pubblicati in materia.

A tale proposito la Relazione sottolinea come, essendo scaduta nel dicembre 2015 la proroga dell'aliquota ordinaria IVA al 15 per cento, il Governo ipotizza la presentazione di proposte di modifica della direttiva IVA in tema di aliquote normali e ridotte.

È richiamato inoltre il dibattito sulla proposta di modifica della direttiva IVA sul trattamento di tutti i tipi di *voucher*.

La Relazione evidenzia quindi la grande rilevanza che il Governo italiano annette alle questioni fiscali collegate all'economia digitale. A tale proposito richiama i temi della programmazione dei controlli fiscali in materia, dell'impatto del commercio elettronico transfrontaliero sul regime IVA, nonché dell'armonizzazione fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali, come nel caso dell'*e-book*, richiamando la necessità di un'azione che riduca gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che operano *online* per effetto dei differenti regimi IVA vigenti nell'UE.

Sempre in ambito IVA segnala il tema del contrasto alle frodi intracomunitarie cosiddette « carosello », riguardo al quale si intende favorire una maggiore specializzazione delle amministrazioni fiscali degli Stati, nonché promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale.

Con riguardo alle accise segnala la decisione della Commissione europea di ritirare la proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE relativamente alla ristrutturazione del quadro impositivo dei prodotti energetici e dell'elettricità, a causa delle difficoltà incontrate nei negoziati.

In tale contesto evidenzia come ulteriori iniziative in materia di fiscalità ambientale non potranno prescindere dalle conclusioni della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi tra il 30 novembre e l'11 dicembre 2015, i quali potranno essere propedeutici alla definizione di possibili strategie in merito alla fiscalità delle emissioni di carbonio e, quindi, dei prodotti energetici.

In merito alla tassazione sui prodotti da fumo, la Relazione indica che nel 2016 proseguiranno i lavori per attuare nell'UE la Convenzione quadro sul controllo del tabacco, al fine di eliminare tutte le forme di commercio illecito di tale prodotto. Inoltre proseguiranno i lavori sull'eventuale revisione della direttiva 2011/64/UE circa la struttura e le aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, nonché i lavori sulla normativa fiscale concernente gli alcolici.

Ulteriori temi in materia tributaria evidenziati dalla Relazione sempre nel Capitolo 3 della II Parte, riguardano la cooperazione amministrativa in materia fiscale e doganale.

Sotto il primo profilo la Relazione richiama l'impegno del Governo a consolidare la cooperazione internazionale in materia, con particolare riferimento al contrasto delle frodi all'IVA e alle accise, settore nel quale le autorità italiane hanno assunto il ruolo di coordinatore a livello

europeo. Inoltre viene richiamata la partecipazione italiana al Programma « FISCALIS 2014-2020 ».

Per quanto attiene invece al settore doganale, il Governo dedicherà particolari energie al processo legislativo in materia, al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri gravanti sulle imprese e sui cittadini, nel contesto della modernizzazione delle dogane europee richiesto dall'evoluzione dei traffici commerciali.

In tale contesto richiama l'applicazione completa, a partire dal 1° maggio 2016, del nuovo Codice doganale della UE.

Proseguiranno inoltre i lavori in materia di riforma della *governance* dell'Unione doganale della UE, al fine di semplificare i relativi processi decisionali, nonché i lavori sulla proposta di direttiva per la definizione di un quadro giuridico relativo alle infrazioni e sanzioni doganali, rispetto al quale sono emerse talune problematiche, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle infrazioni, la base di calcolo delle pene pecuniarie, i criteri di determinazione delle sanzioni e la natura delle infrazioni.

Al riguardo, si prospetta la possibilità che la Commissione europea proponga in un prossimo futuro innovazioni normative su talune materie, quali la nomenclatura tariffaria e la tariffa doganale, la sospensione dei dazi per taluni prodotti agricoli e industriali, il regime delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli.

Nel Capitolo 1 della II Parte, la Relazione richiama, nel quadro delle politiche per il mercato unico dei beni e dei servizi, il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, adottato il 30 settembre 2015, il quale indica iniziative volte a mobilitare i capitali, attrarre gli investimenti, in particolare verso le PMI, le infrastrutture e i progetti a lungo termine, offrendo al tempo stesso maggiori opzioni di investimento per i risparmi delle famiglie.

Tra le principali azioni previste dal Piano si annoverano:

iniziative legislative per favorire il *venture capital*;

la revisione della normativa « direttiva-prospetto », concernente il documento che i soggetti emittenti titoli devono pubblicare nel quadro dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio;

la revisione dei requisiti di capitale cui sono soggette alcune istituzioni finanziarie, onde favorire investimenti di lungo termine;

iniziative legislative per istituire sistemi di cartolarizzazione semplici, trasparenti e standardizzati, al fine di offrire maggiore sicurezza agli investitori e aumentare la capacità di leva bancaria rendendo meno stringenti i requisiti di capitale per le banche che investono in cartolarizzazione.

Queste misure dovrebbero consentire di far crescere e differenziare le opportunità di investimento produttivo nelle imprese, rafforzando la capitalizzazione di queste ultime, distribuendo meglio il rischio, nonché spezzando il circolo vizioso tra sofferenze bancarie e indebitamento pubblico.

In tale contesto il Governo italiano sottolinea come l'Unione dei mercati dei capitali non possa porre rimedio, nel breve termine, al *credit crunch* bancario, e come pertanto, al fine di sostenere la crescita economica nel breve periodo, occorra continuare a fare affidamento sulle misure di politica monetaria della BCE, nonché su misure di sostegno degli investimenti.

La Relazione evidenzia altresì, nel Capitolo 4 della V Parte, le iniziative volte a ravvicinare gli ordinamenti giuridici nazionali, comprese misure di diritto penale, per contrastare la frode e le altre attività illegali che ledono il bilancio dell'Unione, nonché in materia di tutela degli interessi finanziari.

Al riguardo le attività nel corso del 2016 si focalizzeranno sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (anche attraverso una partecipazione attenta e attiva alla definizione, a livello dell'Unione, degli atti delegati discendenti dalla direttiva anti-riciclaggio), all'evasione fiscale e alle frodi finanziarie; sull'intensificazione delle attività di cooperazione

con gli altri Stati membri e sul pieno sostegno all'azione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (OLAF).

In tale contesto, segnala la proposta di direttiva COM(2012)363, presentata nel luglio 2012, la quale include una definizione degli interessi finanziari dell'Unione e del comportamento fraudolento che deve essere configurato come reato negli Stati membri. Tale proposta è ancora all'esame delle Istituzioni legislative europee, in quanto essa è infatti da tempo oggetto di trilogia tra Consiglio, Parlamento e Commissione, a causa dello stallo dovuto alla difficoltà di sciogliere alcuni nodi critici, primo tra i quali l'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione dello strumento, fortemente sostenuta dal Parlamento europeo ed avversata dal Consiglio, con esclusione di pochi Stati Membri, tra cui l'Italia. In merito il Governo ha annunciato il proprio impegno per favorire il raggiungimento di soluzioni normative di compromesso tra gli Stati Membri, che consentano l'inclusione, in tutto o in parte, delle frodi IVA nell'ambito di applicazione della futura direttiva sulla protezione degli interessi finanziari della UE (cosiddetta « direttiva PIF »).

Per quanto riguarda specificamente i temi del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo sottolinea l'impegno dell'Italia ai fini della piena attuazione della direttiva 2015/849, recentemente adottata in materia, che renderà necessario uno stretto confronto tra i Paesi membri sulle soluzioni operative adottate per il recepimento della direttiva medesima. Inoltre, il Governo italiano intende sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i diversi uffici nazionali preposti, esprimendo la consapevolezza che l'azione di contrasto al riciclaggio non possa prescindere dall'esigenza di colpire i patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità organizzata.

Per quel che concerne specificamente gli interessi finanziari dell'Unione, la Relazione segnala come il Governo si sia fatto promotore di una proposta di mo-

difica della disciplina relativa alla determinazione degli interessi dovuti dagli Stati membri per il ritardato versamento all'Unione delle risorse proprie tradizionali. In particolare l'iniziativa, condivisa da numerosi Stati membri intende eliminare o attenuare le attuali modalità di calcolo degli interessi, i cui importi superano spesso i parametri nazionali antiusura. Al riguardo evidenzia comunque una diversità di posizioni con la Commissione europea.

Con riferimento alle problematiche del diritto societario, il Capitolo 1 della II Parte della Relazione da conto della posizione italiana rispetto ad alcuni dei dossier legislativi in materia che saranno nei prossimi mesi all'esame del Consiglio:

la proposta di direttiva sui diritti degli azionisti (COM(2014)213), rispetto alla quale l'Italia ha una posizione favorevole, anche nella prospettiva di migliorare la trasparenza fiscale delle imprese in Europa;

la proposta di direttiva sulla società a responsabilità limitata unipersonale (COM(2014)212), ritenuta valida per il proprio potenziale di semplificazione, in quanto consentirebbe di ricorrere ad una forma di società di diritto nazionale ma disciplinata da norme identiche in tutti gli Stati membri.

La Relazione, al Capitolo 4 della II Parte, dedica anche attenzione al settore assicurativo, richiamando l'avanzato stato di discussione della proposta di direttiva in materia di intermediazione assicurativa (cosiddetta direttiva IMD2), la quale modifica la direttiva 2002/92/UE e che dovrebbe essere prossimamente adottata.

Per quanto riguarda la V Parte della Relazione, relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee, il Capitolo I segnala l'impegno del Governo a proseguire anche per il 2016 l'azione volta ad assicurare maggiore efficacia alla partecipazione dell'Italia ai processi decisionali dell'Unione europea. In questa prospettiva viene individuato lo strumento fondamentale nel comitato interministeriale per gli

Affari europei (CIAE); inoltre nel 2016 si punta a consolidare e valorizzare ulteriormente il ruolo del Comitato, anche con il supporto del Comitato tecnico di valutazione attivato nel 2015, il quale costituisce un elemento di snodo tra la fase tecnica dei tavoli di lavoro settoriali ed il livello politico, al fine di attirare l'attenzione del CIAE sui nodi politici da risolvere. Tale meccanismo intende snellire le procedure di coordinamento, nonché consentire una rapida circolazione delle informazioni attraverso il costante rapporto con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles.

La Relazione segnala infatti come il coordinamento della posizione nazionale nella cosiddetta fase ascendente risulti determinante per garantire la più efficace rappresentazione delle posizioni italiane nelle sedi decisionali europee.

La Relazione richiama inoltre l'intenzione di sviluppare ulteriormente la rete dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea, al fine di: garantire un monitoraggio costante dell'Agenda europea; consentire un miglioramento delle relazioni e delle informazioni inviate dal Governo al Parlamento; di migliorare il coordinamento intragovernativo nella definizione della posizione italiana da sostenere nei tavoli negoziali; permettere una risposta nazionale tempestiva e condivisa in occasione delle consultazioni lanciate dalle istituzioni europee.

Il Capitolo 2 della V Parte si occupa delle misure per la prevenzione e soluzione delle infrazioni comunitarie, evidenziando come, alla fine del 2015, si sia raggiunto il numero storicamente più basso di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, pari a 89, di cui 69 per violazione del diritto dell'UE e 20 per mancato recepimento di direttive.

Il Governo dichiara comunque l'intenzione di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione, rafforzando l'azione di prevenzione e individuando specifiche iniziative per risolvere i casi pendenti. A tal fine, oltre a un più efficace utilizzo degli strumenti legislativi del disegno di legge di delegazione europea e del

disegno di legge europea, si punta a coordinare maggiormente le amministrazioni centrali e locali, favorendo il confronto con i servizi europei per superare le criticità in ordine alla compatibilità di misure nazionali con il diritto UE attraverso organizzazioni di riunioni tra le Autorità nazionali e le direzioni generali della Commissione europea. Inoltre si intende rinnovare il raccordo sistematico tra le amministrazioni interessate e l'Avvocatura generale dello Stato, valorizzare il ruolo del Comitato tecnico di valutazione, nonché proseguire nel rafforzamento delle attività di controllo centralizzato circa il rispetto dei termini di recepimento delle direttive.

La Relazione segnala altresì come nel 2016 scadano i termini di recepimento di 51 direttive, di cui 14 dovranno essere trasposte con atto amministrativo.

Passando quindi a illustrare brevemente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, intitolato « È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione » (COM(2015)610 final), il quale consta di una Comunicazione e di sei allegati, esso illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2016, e ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente della Commissione Juncker nel luglio 2014.

Tali dieci priorità – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base programmatica sulla quale essa è stata nominata – sono:

- 1) un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti;
- 2) un mercato unico digitale connesso;
- 3) un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici;
- 4) un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida;
- 5) un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa;

6) un accordo realistico ed equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti;

7) uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia;

8) verso una nuova politica della migrazione;

9) un ruolo più incisivo a livello mondiale;

10) un'Unione di cambiamento democratico.

In tale ambito si individuano 23 nuove iniziative, indicate nell'Allegato 1, le quali comprendono:

misure volte a combattere la disoccupazione e promuovere gli investimenti del capitale umano, tra cui una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre il 2020: a tale proposito la Commissione ha annunciato che continuerà l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che si prefigge di mobilitare 315 miliardi di euro, e procederà alla revisione della Strategia UE 2020;

il nuovo pacchetto sull'economia circolare, che la Commissione ha presentato nel dicembre 2015;

misure volte a dare seguito alla strategia per il mercato unico digitale, alla strategia per il mercato unico, alla strategia sul commercio e gli investimenti e a dare attuazione all'Unione dell'energia;

misure volte a dare seguito alla relazione dei cinque Presidenti sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, includendovi un pilastro sui diritti sociali;

misure volte ad attuare l'Agenda europea sulla sicurezza, a migliorare la gestione della migrazione e la gestione delle frontiere;

misure in materia di asilo, quali la revisione del sistema di Dublino sull'asilo, e di reinsediamento dei rifugiati.

Inoltre, per poter far leva su tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, la Commissione europea preannuncia la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale, che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l'elaborazione di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati.

In tale quadro evidenzia come il Programma di lavoro richiami la prosecuzione, nel corso del 2016, dell'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (cosiddetto « piano Juncker », istituito con il regolamento (UE) 2015/1017) che con una dotazione finanziaria di 21 miliardi di euro, di cui 16 miliardi nell'ambito delle risorse già previste nel bilancio europeo e 5 miliardi della BEI, che, secondo le stime della Commissione europea, avrebbe dovuto mobilitare fino a 315 miliardi di euro di nuovi investimenti pubblici e privati nel triennio 2015-2017.

Al riguardo rileva come il piano non abbia ancora prodotto una spinta significativa alla ripresa degli investimenti, i quali, a partire dall'inizio della crisi economico-finanziaria, nel 2008, hanno subito un drastico ridimensionamento e, in alcuni Paesi, un vero e proprio crollo, particolarmente pronunciato in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento).

Allo stato attuale, la BEI ha approvato progetti per 7,5 miliardi di euro (che dovrebbero mobilitare un totale di 50 miliardi di euro di investimenti); per quanto riguarda l'Italia, risultano approvati o in via di approvazione i finanziamenti relativi a progetti per un totale di 1,8 miliardi di euro, che dovrebbero mobilitare 4,3 miliardi.

Passando quindi agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto come, nell'ambito dei settori in cui il Programma di lavoro prevede di intervenire per realizzare un

mercato interno più profondo ed equo, si annoverino anche l'Unione dei mercati dei capitali e la fiscalità.

Sotto il primo profilo il Programma di lavoro afferma che la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli agli investimenti e aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico.

Al riguardo rammenta che il 18 febbraio 2015 è stato pubblicato il Libro verde « Costruire un'Unione dei mercati dei capitali » (COM(2015)63), che indica l'impegno a predisporre entro il 2019 gli elementi costitutivi di un'Unione dei mercati dei capitali « ben regolamentata e integrata, comprendente tutti gli Stati membri, affinché tutta l'economia possa beneficiare al massimo dei vantaggi offerti dai mercati di capitali e dagli enti finanziari non bancari ».

Il Piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali è stato presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015. Rileva come si tratti della Comunicazione (COM(2015) 468), accompagnata da due proposte di regolamento: una sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015) 473), l'altra che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione (COM(2015) 472).

Nella Comunicazione vengono definite, scadenandole secondo un calendario che si snoda tra il quarto trimestre 2015 e il 2018, le azioni prioritarie necessarie per incoraggiare gli investimenti e per stabilire un più stretto collegamento tra risparmio e crescita. Le finalità perseguite sono il finanziamento dell'innovazione, delle *start-up* e delle società non quotate; la semplificazione dell'accesso e della raccolta di capitali da parte delle imprese sui mercati di capitali aperti al pubblico; l'investimento a lungo termine con investimenti infrastrutturali sostenibili; la promozione degli investimenti istituzionali e al dettaglio; la mobilitazione della capacità bancaria per sostenere l'economia nel suo complesso; la facilitazione degli investimenti transfrontalieri.

Le due proposte di regolamento mirano a costruire un mercato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) al fine di evitare il ripetersi delle pratiche distorte emerse nel corso della recente crisi finanziaria.

Dopo l'elaborazione di una serie di compromessi della Presidenza – l'ultimo dei quali datato 30 novembre 2015, in data 7 dicembre 2015 è stato elaborato un testo di orientamento generale, che dovrebbe costituire la base di negoziazione durante la Presidenza olandese. Quest'ultima, nel proprio programma, non esclude di essere in grado di concludere l'esame di entrambi i documenti, considerati prioritari anche dal Programma di diciotto mesi del Consiglio.

Il Programma di lavoro preannuncia anche la presentazione di una proposta di riesame della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

La relativa proposta è stata adottata dalla Commissione europea il 30 novembre 2015 (COM(2015)583, e persegue la finalità di ridurre gli oneri amministrativi per le società che redigono un prospetto (in particolare le PMI), facendo di quest'ultimo uno strumento di informazione ancora più prezioso per i potenziali investitori.

Il Programma di lavoro prevede inoltre la revisione dei regolamenti relativi ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) (si tratta di fondi istituiti per il finanziamento delle imprese molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), perseguendo l'obiettivo di migliorare il ricorso a questi fondi nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali senza ridurre il livello di protezione degli investitori.

Per quanto riguarda i temi della fiscalità il Programma di lavoro preannuncia la presentazione di un Piano d'azione sull'IVA, che dovrebbe illustrare le prossime tappe per l'introduzione di un regime « definitivo, efficiente e a prova di frode ».

L'Allegato I specifica che tale Piano comprenderà tre iniziative: una sulle ali-

quote IVA; una relativa all'applicazione dell'IVA al commercio elettronico nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale; una Comunicazione sul regime IVA definitivo.

Al contempo, viene preannunciato il ritiro di una serie di iniziative pendenti che hanno fatto scarsi progressi, tra le quali quella in materia di dichiarazione IVA *standard*.

In tema di base imponibile consolidata (CCCTB) la Commissione europea annuncia il ritiro della proposta del 2011 (COM(2011)121), in cui si ipotizzava l'introduzione di una CCCTB facoltativa. La Commissione intende, invece, lavorare nella direzione di una CCCTB obbligatoria, almeno per le multinazionali.

Al riguardo ricorda che in materia di evasione ed elusione fiscale la Commissione europea ha elaborato nel giugno 2015 un Piano di azione con la Comunicazione « Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento » (COM(2015)302). In questo testo venivano individuati obiettivi a brevissimo, medio e lungo termine per coordinare i regimi fiscali degli Stati membri ai fini di una più efficiente lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, a breve termine si ipotizzava la discussione di questioni connesse all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, affrontando la questione della tassazione effettiva degli utili nel mercato unico. A medio – lungo termine, si poneva l'obiettivo della revisione della proposta sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB).

Sempre in tema di fiscalità l'Allegato II del Programma prevede iniziative in materia di:

- 1) accisa applicata al tabacco;
- 2) revisione della legislazione finanziaria, al fine di individuare eventuali incoerenze, incongruenze o lacune nelle norme finanziarie, oneri normativi inutili o fattori che influiscano negativamente su investimenti e sulla crescita a lungo termine.

In materia di tassazione delle transazioni finanziarie l'Allegato III del Programma individua, tra le proposte in sospeso da considerarsi prioritarie, la cooperazione rafforzata tra Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia sull'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)71).

Con riferimento al settore bancario evidenzia come il Programma indichi, tra le iniziative prioritarie una proposta di regolamento relativo a un sistema europeo di garanzia sui depositi bancari fino a 100 mila euro, nell'ambito dell'Unione bancaria (COM(2015)586).

In base alla proposta, che è attualmente all'esame della Commissione ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) avrebbe le seguenti caratteristiche:

i depositanti continuerebbero a godere dello stesso livello di protezione (100 mila euro) garantito dai vigenti sistemi nazionali di garanzia (armonizzati dalla direttiva 2014/49/UE);

sarebbe sostanzialmente neutrale in termini di costi per il settore bancario, in quanto i contributi delle banche all'EDIS potranno essere dedotti dai loro contributi ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

esso sarebbe ponderato per il rischio (in quanto le banche che detengono attività ad elevato rischio verserebbero contributi più elevati);

sarebbe obbligatorio per gli Stati membri della zona euro le cui banche sono attualmente coperte dal meccanismo di vigilanza unico, ma aperto agli altri Stati membri che desiderano aderire all'Unione bancaria.

Per quel che attiene al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2016-30 giugno 2017, titolato « Portare avanti l'agenda strategica » (15258/15), esso fissa il programma di lavoro del Consiglio dell'Unione europea, definendo le priorità

individuate dalle presidenze neerlandese, slovacca e maltese.

Il documento si articola in un'introduzione e in cinque capitoli: il primo riguarda i temi dell'occupazione, della crescita e della competitività, il secondo riguarda la responsabilizzazione e protezione dei cittadini dell'Unione europea, il terzo attiene alle questioni delle politiche energetiche e climatiche, il quarto concerne i temi della libertà, sicurezza e giustizia, mentre il quinto attiene all'attività di politica estera dell'Unione europea.

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo le iniziative in materia fiscale.

Al riguardo la Presidenza olandese considera prioritarie le iniziative di contrasto all'elusione ed all'evasione fiscale, comprese quelle destinate ad introdurre una maggiore trasparenza, nonché l'attuazione delle conclusioni del Consiglio UE in relazione ai lavori svolti dall'OCSE circa l'erosione di base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

In materia di imposte indirette si prevede di avviare la discussione del piano di azione sull'IVA, qualora i tempi di presentazione del documento lo consentiranno; viene inoltre previsto di procedere nella discussione sul regime impositivo dei pagamenti di interessi e *royalties* transfrontalieri.

Sui temi dell'Unione dei mercati dei capitali, il Programma enuclea in particolare le proposte relative alla cartolarizzazione, alla direttiva sul prospetto e, in generale, il piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, compresa una riduzione dei requisiti patrimoniali per gli investimenti infrastrutturali.

In merito ai temi dei mercati dei capitali il Programma indica, tra le priorità da perseguire:

il Piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468), il quale individua una serie di misure per rafforzare i mercati dei capitali nell'UE, al fine di garantire nuove fonti di finanziamento alle imprese e ampliare le possibilità di scelta dei risparmiatori;

la proposta di regolamento sui fondi comuni monetari (FCM) (COM(2013)615) (tali fondi sono un'importante fonte di finanziamenti a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche: in Europa detengono circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario), la quale introduce norme comuni per aumentare la liquidità degli FCM al fine di garantire che gli FCM investano in attività diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia;

la proposta di direttiva sulla cartolarizzazione (COM(2015)472), inserita nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la quale mira alla creazione di un mercato unico delle cartolarizzazioni mediante una definizione univoca di cartolarizzazione di alta qualità, accompagnata da metodi di monitoraggio, misurazione e gestione dei rischi;

la proposta di modifica della direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)583), la quale intende allineare la disciplina sul prospetto alle altre norme di informativa dell'UE (ad esempio la direttiva sulla trasparenza nel mercato dei valori mobiliari e il regolamento relativo alle informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi), sulla base dei principi di trasparenza, semplificazione e riduzione degli oneri e dei costi amministrativi.

Con riferimento al settore bancario il Programma richiama:

la proposta di regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario

(COM(2014)43), la quale intende separare le attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale; in particolare, la disciplina proposta prevede: il divieto di negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari e in merci, al solo scopo di ottenere un utile per la banca; il potere dell'autorità di vigilanza, e addirittura l'obbligo in determinate circostanze, d'imporre il trasferimento di attività di negoziazione ad alto rischio a entità giuridiche di negoziazione distinte all'interno del gruppo bancario;

l'attuazione del meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, entrato in vigore con l'approvazione del regolamento (UE) n. 806/2014, il quale, al fine di limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cosiddetto *bail-out*), introduce il principio per cui la ricapitalizzazione degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cosiddetto *bail-in*);

la proposta legislativa sulla risoluzione delle controparti centrali (non ancora presentata dalla Commissione europea);

la proposta di regolamento, già richiamata in precedenza, che istituisce il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari fino a 100 mila euro (COM(2015)586).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale .. 104

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) 104

ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) 110

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) 105

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) 108

ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base) 116

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.

C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il Comitato ristretto che si è concluso la settimana scorsa ha elabo-

rato un testo unificato, con il nuovo titolo « Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagoga », che è in distribuzione (vedi allegato 1). Propone, quindi, che la Commissione lo adotti come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo testo a martedì 23 febbraio 2016, alle ore 13.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017)
— Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, i documenti programmatici costituiti dal Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso, dalla Relazione predisposta dal Governo italiano in relazione alla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea per il medesimo anno e dal Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dal trio dei Paesi che ne deterranno la presidenza (1° gennaio 2016 – 31 giugno 2017).

Osserva che, come ha sottolineato la Commissione di merito, l'esame di tali atti rappresenta un'occasione preziosa di intervento del Parlamento nella definizione delle strategie politiche dell'Unione europea e nelle priorità del nostro Paese al riguardo. I tre documenti in esame illustrano, infatti, le iniziative e misure che dovrebbero essere al centro dell'azione dell'Unione europea nell'anno in corso, colte secondo le diverse prospettive offerte rispettivamente dalla Commissione europea, dal Governo italiano e dal trio di presidenze del Consiglio (in questo caso olandese, slovacca e maltese). Quanto al Programma di lavoro della Commissione per il 2016, che consta di una Comunicazione e di 6 allegati, si può rilevare, *in primis*, come esso si ponga in continuità con gli orientamenti politici espressi nell'anno precedente, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal Presidente Juncker sin dal luglio 2014 e coincidenti con le grandi sfide cui l'Unione è chiamata a rispondere nel nuovo ordine mondiale che va emergendo. Le iniziative che figurano nel Programma del Consiglio sono in larga misura coincidenti con quelle della Commissione, a cominciare dall'obiettivo primario della crescita economica e occupazionale, da perseguire in tutti i settori di intervento con il massimo sforzo.

Venendo alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016, ricorda che essa è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della

legge n. 234 del 2012, che prevede che il Governo espliciti, entro il 31 dicembre di ogni anno, obiettivi, priorità e orientamenti che intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo. A questa fa seguito una relazione consuntiva, da presentare entro il 28 febbraio, delle attività effettivamente svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente. La Relazione programmatica per il 2016, strutturata in cinque parti, è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 23 dicembre 2015 e viene esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea.

Alla luce dell'ampiezza e complessità dei documenti in esame, ai quali rinvia per ogni approfondimento, si sofferma in particolare sulle competenze della Commissione cultura, che riguardano – per quanto attiene al Programma della Commissione – profili inerenti alle priorità, che si accinge ad evidenziare puntualmente.

Rileva quindi che nella Relazione del Governo le parti di diretto interesse sono contenute nei paragrafi 1.2.3 (proprietà intellettuale) e 5.1 (ricerca e sviluppo tecnologico), nonché nei capitoli 6 (agenda digitale), 15 (istruzione, gioventù e sport) e 16 (cultura e turismo).

Rispetto alla prima priorità del Programma della Commissione, mirante a promuovere gli investimenti nel capitale umano anche oltre l'orizzonte temporale del 2020, evidenzia che prosegue anche nell'anno in corso l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), cosiddetto « Piano Juncker » istituito nel 2015, che si configura come un fondo fiduciario dedicato in seno alla BEI, volto a mobilitare 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nel triennio 2015-2017: quanto ai progetti finanziabili, tale fondo si concentrerà, tra l'altro, sui settori della ricerca, sviluppo e innovazione, e dell'istruzione e formazione, nonché sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Al riguardo, la Relazione programmatica dell'Italia enuclea, tra le priorità del Governo, l'agenda digitale, gli investimenti in

ricerca, sviluppo e innovazione con il settore industriale privato, evidenziando altresì che l'attivazione delle risorse del FEIS presuppone l'affinamento delle capacità di elaborare progetti credibili, rafforzando le competenze tecniche delle amministrazioni competenti. Sottolinea, in proposito, che si tratta di un profilo specialmente critico per il nostro Paese, che ha già sperimentato gravi carenze nell'utilizzo dei fondi strutturali reali.

Aggiunge che rispetto alla seconda priorità, riguardante la strategia per il mercato unico digitale connesso, la Commissione ha presentato entro dicembre 2015 una comunicazione per un quadro più moderno e più europeo sui diritti d'autore, che tenga conto della rivoluzione digitale (COM(2015)626), cui ha fatto seguito la proposta di regolamento che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627). Ha inoltre annunciato che intende sottoporre a revisione la direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE), che fa parte – a sua volta – del più ampio obiettivo di giungere, entro la fine dell'anno, alla riforma della protezione dei dati e della sicurezza delle reti e dell'informazione. Per quanto riguarda la riforma del diritto d'autore, la Relazione del Governo italiano evidenzia che essa deve garantire adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria culturale, con un riequilibrio tra titolari dei diritti e intermediari. Sulla portabilità dei contenuti tutelati da *copyright*, la relazione concorda con le iniziative che la Commissione intende adottare mediante un apposito regolamento, individuando accordi di licenza per l'utilizzo di *cross-border*, eccezioni che tengano conto dell'ambiente digitale (istruzione, ricerca e accesso alla conoscenza), nonché misure legate al funzionamento delle piattaforme digitali e al regime di esonero di responsabilità degli operatori. Sul fronte del contrasto al fenomeno della pirateria digitale, il Governo continuerà a seguire la fase finale della proposta di direttiva concernente le misure per assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle

reti e delle informazioni tra gli Stati membri, che presumibilmente sarà adottata nella prima metà del 2016. Sul tema dell'Agenda digitale europea, il Governo ricorda di aver presentato nel novembre 2014 la « Strategia per la crescita digitale 2014-2020 », che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *scoreboard* di quella europea (l'Italia figura, infatti, in base ai dati forniti dalla Commissione europea nel gruppo dei *low performers*, ponendosi al venticinquesimo posto tra i 28 Stati membri).

Rileva poi che, rispetto alla quarta priorità, relativa alla strategia per il mercato unico, la Commissione ha adottato, il 28 ottobre scorso, la Comunicazione « Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese » (COM(2015)550), nella quale ha individuato le azioni da adottare entro il 2017, anche mediante il *follow-up* di tale strategia, da tradurre in iniziative sia legislative sia non legislative, di cui all'Allegato I. Quest'ultimo fa riferimento anche al riesame del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale: dai dati della Commissione europea risulta che i settori ad alta intensità di proprietà intellettuale rappresentano il 39 per cento del PIL e il 35 per cento degli occupati nell'Unione europea. Per quanto riguarda le piccole-medie imprese (PMI), da un recente studio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM), è emerso che soltanto il 9 per cento delle PMI nell'Unione europea è proprietaria di diritti di proprietà intellettuale, ma in media le PMI che dispongono di tali diritti producono il 32 per cento in più di utili per addetto rispetto a quelle che non ne possiedono. Si ricorda, inoltre, l'impegno della Commissione europea a migliorare l'accesso a determinati beni e servizi per le persone con disabilità (COM(2015)615). Nel Programma delle tre Presidenze questa proposta è, peraltro, individuata come prioritaria.

Osserva inoltre che, a prescindere dalle dieci aree di speciale attenzione individuate dalla Commissione, la Relazione

programmatica italiana enumera le ulteriori attività e priorità che il Governo si impegna a promuovere per l'anno 2016.

Rileva altresì che, nei campi dell'istruzione, gioventù e sport, il Governo promuove, per l'anno 2016, priorità e obiettivi finalizzati all'investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; al miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza del sistema scolastico nazionale; alla promozione dell'inclusione sociale dei giovani; allo sviluppo del programma « Erasmus + » (2014-2020), volto a sostenere nei prossimi anni anche le azioni relative al settore « sport ». In materia di politiche sportive in ambito scolastico, sarà data attuazione a iniziative coerenti con il Progetto « Sport di Classe » rivolto agli alunni, insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole primarie; ad azioni di sostegno alla diffusione di progetti promossi dalle Federazioni Sportive per attività motorie propedeutiche alle discipline sportive; alla realizzazione dei Campionati studenteschi riservati agli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado. Quanto al tema della « integrità nello sport », il Governo intende continuare ad impegnarsi attraverso: la preparazione, l'organizzazione, e il lascito dei grandi eventi sportivi; la prevenzione del *doping* e delle partite truccate.

Evidenzia poi che, nel campo della cultura, gli obiettivi prefissati mirano a favorire un approccio integrato al patrimonio culturale, attraverso un maggiore coordinamento delle politiche dell'Unione europea e nazionali, e a rafforzare l'integrazione tra turismo, cultura, tutela e valorizzazione. In tali ambiti, il Governo contribuirà alla realizzazione del Piano di lavoro 2015-2018 dell'Agenda europea per la cultura, approvato nel corso del Consiglio dei ministri Cultura a presidenza italiana (25 novembre 2014), che delinea le priorità per la cooperazione europea in materia culturale. L'azione del Governo si ispira al principio guida dell'approccio integrato al patrimonio culturale, ponendo in essere meccanismi di *governance* partecipativa tra i diversi attori del contesto

comunitario e strumenti di intervento e favorendo forme di partenariato con il settore privato. L'Italia s'impegnerà, tra l'altro, a valorizzare il patrimonio culturale quale elemento fondamentale dei valori identitari dei popoli e a dare impulso al ruolo della cultura per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la riconciliazione post-conflitto. In tale ottica, il Governo sosterrà nell'ambito del Consiglio dei Ministri della Cultura la proposta, già avanzata in sede ONU, di costituire presso l'UNESCO un meccanismo di coordinamento degli interventi di urgenza nelle aree di crisi includendo la componente culturale nelle missioni di pace. In conclusione, ritiene che la Commissione possa già esprimere nella seduta odierna parere favorevole sui provvedimenti in esame.

Gianluca VACCA (M5S) chiede di rinviare il voto ad una prossima seduta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, accedendo alla richiesta del collega Vacca, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, in assenza di avvisi contrari, la convocazione della giornata odierna è stata modificata nel senso di anticipata la seduta in sede referente sui progetti di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale. Ciò in quanto è da poco terminato il Comitato ristretto (*vedi allegato 2*). Propone quindi una sospensione della seduta per permettere a tutti i componenti della Commissione di prenderne visione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone che la Commissione adotti il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo testo a giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 18.

Gianluca VACCA (M5S), come ha già chiesto per iscritto, domanda che il termine sia posticipato a martedì 16 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pensa che sia troppo tardi.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), pur dando atto al Comitato ristretto di aver fatto taluni passi avanti nella stesura del nuovo testo, crede che maggiori sforzi debbano ancora essere profusi. Non si opporrà all'adozione del testo base proposto ma si riserva di presentare emendamenti, il termine per i quali si augura non sia anteriore a venerdì 12 febbraio.

Maria COSCIA (PD) si dichiara disponibile ad accogliere il suggerimento della collega Pannarale.

Gianluca VACCA (M5S) insiste nella sua richiesta di concedere ai gruppi un consistente termine per poter presentare proposte emendative.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di venerdì 12 febbraio.

Giuseppe BRESCIA (M5S) pur riconoscendo che taluni miglioramenti sono stati apportati al testo, tiene a chiarire che il suo gruppo è comunque contrario al provvedimento.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ringrazia tutti i gruppi per il contributo fornito

e si dichiara favorevole all'adozione del testo base.

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, e prende atto della decisione della Presidente sul termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga.
C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE****Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore
professionale sanitario e pedagoga.**

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale e di pedagoga, nonché la professione di educatore professionale sanitario, che, per quanto non espressamente previsto, resta definita dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. L'educatore professionale e il pedagoga operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. La disciplina delle professioni di educatore professionale e di pedagoga, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il

corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »).

ART. 2.

(Definizione delle professioni di educatore professionale e di pedagoga).

1. L'educatore professionale e il pedagoga sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

2. L'educatore professionale è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

3. Il pedagogo è un professionista di livello apicale specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio delle professioni di educatore professionale e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.

ART. 3.

(Ambiti dell'attività professionale).

1. L'educatore professionale e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.

2. L'educatore professionale sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.

3. L'educatore professionale e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;
- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

ART. 4.

(Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale e del pedagogo).

1. L'educatore professionale e il pedagogo, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione, in particolare, all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi per l'infanzia scolastici e extrascolastici dalla nascita a sei anni;
- c) servizi per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- f) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute; servizi per la disabilità fisica e psichica; servizi per le dipendenze;
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

m) servizi del sistema penitenziario e di risocializzazione dei soggetti detenuti nella vita sociale;

n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedia, promozione culturale e della lettura;

p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

ART. 5.

(Qualifica europea dell'educatore).

1. L'educatore professionale rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications frameworks* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».

ART. 6.

(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale svolge mansioni relative alla programmazione, all'attuazione,

alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'educatore professionale è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:

a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

e) coopera alla definizione delle politiche formative;

f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;

g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

ART. 7.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale e dell'educatore professionale sanitario).

1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee

conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 5, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (AN-VUR) secondo la normativa universitaria vigente.

3. La qualifica di educatore professionale sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

4. Le università possono attivare corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, voglia conseguire anche l'altro.

ART. 8.

(Esercizio dell'attività di educatore professionale).

1. La qualifica di educatore professionale, di cui all'articolo 6, costituisce requisito obbligatorio:

a) per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo;

b) per l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività educative previste dall'articolo 6.

ART. 9.

(Qualifica europea del pedagista).

1. Il pedagista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello

del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello *European qualifications frameworks* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

ART. 10.

(Attività professionali e competenze del pedagista).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagista svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.

2. Il pedagista è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:

a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle *équipe* plurispecialistiche;

c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;

d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;

e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orienta-

mento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;

f) coopera alla definizione delle politiche formative;

g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;

h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;

i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

ART. 11.

(Formazione universitaria del pedagogista).

1. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'*e-learning* e della media education.

2. La qualifica di pedagogista è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11.

3. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i

requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

ART. 12.

(Esercizio dell'attività di pedagogista).

1. La qualifica abilitante di pedagogista, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per:

a) l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico;

b) l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività pedagogiche di cui all'articolo 10.

ART. 13.

(Adeguamento dei percorsi formativi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

ART. 14.

(Collocazione professionale).

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Le professioni di educatore professionale e di pedagogo sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale, di educatore professionale sanitario e di pedagogo, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ART. 15.

(Norme finali e transitorie).

1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale,

previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La qualifica di educatore professionale sanitario è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di educatore professionale, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo affluiscono annualmente altresì una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Il Fondo è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato, tra le finalità indicate al comma 1. Con il medesimo provvedimento, tra le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, sono altresì ripartite le relative risorse.

ART. 2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria).

1. Per garantire maggiore coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il fi-

nanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; gli enti senza fini di lucro; e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

b) mantenimento del finanziamento:

1) delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, secondo la disciplina vigente;

2) delle imprese editrici di pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti, delle associazioni di consumatori e di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi na-

zionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta e, per le testate *on line*, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;

4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

5) previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori

demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di liquidare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

1) accompagnamento del processo in atto di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione

delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani *on line* nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Al fine di rendere l'accesso ai pensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b),

della legge 5 agosto 1981, n. 416, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;

b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti – per l'ipotesi di cui alla lettera b) – il Ministro della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione.

ART. 3.

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo, »;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo. La seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le mo-

dalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione al registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editoriali devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editoriali richiedenti il contributo devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguente: « Il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione ».

ART. 4.

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

ART. 5.

(Norme modificative e abrogative).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati la lettera b) del comma 160 e il comma 162.

2. All'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.
- Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto e rinvio*) .. 121

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Sulla missione svolta a Parigi, in merito alla ventunesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), dal 7 all'11 dicembre 2015 122
- ALLEGATO (*Relazione*) 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle

future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

(Alla XIV Commissione).

(*Seguito esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 3 febbraio scorso.

Mirko BUSTO (M5S) preannuncia la presentazione di osservazioni sui provvedimenti in esame, in particolare in ordine al Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, cosiddetto TTIP.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento al TTIP, fa presente come debba essere centrale l'individuazione delle regole migliori per un efficiente sistema produttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame degli atti dell'Unione europea ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla missione svolta a Parigi, in merito alla ventesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), dal 7 all'11 dicembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, dal 7 all'11 dicembre scorso, una delegazione della VIII Commissione, composta da presidente e dagli onorevoli Chiara Braga, Stella Bianchi, Serena Pellegrino e Mirko Busto, ha effettuato una missione a Parigi per prendere parte alla ventesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Mette quindi a disposizione della Commissione la relazione predisposta (*vedi allegato*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

La Commissione prende atto.

Stella BIANCHI (PD), nel sottolineare l'importanza dell'Accordo raggiunto a Parigi, fa notare come, in considerazione del fatto che l'Accordo si fonda su contributi nazionali volontari, sia opportuno procedere ad un'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per acquisire elementi di informazioni sulle strategie italiane per dare attuazione all'Accordo medesimo. Inoltre evidenzia come l'articolo 2 dell'Accordo preveda il contenimento dell'aumento

della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali e l'intensificazione degli sforzi per contenerla entro 1,5 gradi.

Mirko BUSTO (M5S) rileva che occorre capire quali sforzi vanno fatti per garantire gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura entro i 2 gradi centigradi, considerato peraltro che vi sono stime di aumenti della temperatura anche fino a 3,7 gradi centigradi. Invita poi a prendere in considerazione quanto emerso da un recente seminario, e segnatamente il fatto che l'agricoltura, se riconvertita, potrebbe assorbire il 40 per cento delle emissioni di anidride carbonica.

Maurizio BARADELLO (DS-CD) chiede se sono previste forme di controllo parlamentare sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'Accordo di Parigi.

Stella BIANCHI (PD) evidenzia come attualmente sia previsto un monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'Accordo ad opera della segreteria della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che sia importante capire quanto le politiche di adattamento e di mitigazione del cambiamento climatico riescano a influenzare le altre politiche settoriali, percepite come prevalenti. Aggiunge che, mentre nel campo economico si possono già cogliere forze che operano in una prospettiva di valorizzazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, in ambito politico è richiesta una maggiore forza in tale direzione.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Parigi, dal 7 all'11 dicembre 2015, per prendere parte alla ventunesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

RELAZIONE

Una delegazione parlamentare italiana ha preso parte, su invito del Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, al Segmento ad Alto Livello della XXI Sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC), che ha avuto luogo a Parigi dal 7 al 12 dicembre 2015.

La delegazione della Camera era composta dal Presidente della VIII Commissione Ambiente, territorio onorevole Ermete Realacci (Partito democratico), dal Presidente della Commissione Attività produttive, Guglielmo Epifani (Partito democratico), dalla Vice Presidente della VIII Ambiente, Serena Pellegrino (Sinistra italiana – Sinistra ecologia e libertà), nonché dagli onorevoli Stella Bianchi (Partito democratico) Chiara Braga (Partito democratico) e Mirko Busto (Movimento 5 stelle) sempre della Commissione Ambiente.

Per il Senato sono stati designati a far parte della delegazione italiana il senatore Giuseppe Marinello (Area popolare-Ncd-Ucd), presidente della Commissione Ambiente, il senatore Massimo Caleo (Partito democratico), membro della Commissione Ambiente, e il senatore Giovanni Piccoli (Forza Italia), membro della Commissione Ambiente.

Inaugurata da un Summit di Capi di Stato e di Governo che si è svolto il 30 novembre, la Conferenza è stata caratterizzata da un intenso negoziato che ha portato all'adozione per consenso dell'Accordo di Parigi (allegato) che definisce un nuovo quadro di riferimento per le

politiche climatiche internazionali. Hanno partecipato, nelle varie capacità (delegati, osservatori, rappresentanti delle entità ambientaliste, giornalisti, ecc.), circa dodicimila persone, che hanno contribuito ad alimentare nell'opinione pubblica internazionale un'alta sensibilizzazione sulle questioni climatiche.

Le delegazioni dei 196 Paesi riuniti dalla Convenzione si sono riunite dal 30 novembre al 12 dicembre per portare avanti il negoziato sulle politiche climatiche mondiali e concordare le misure per la mitigazione delle emissioni di gas serra, l'adattamento alle conseguenze del riscaldamento globale, gli aspetti giuridici dell'accordo, gli strumenti finanziari etc.

In occasione della Conferenza, l'Unione Interparlamentare ed il Parlamento francese hanno organizzato congiuntamente un incontro parlamentare, che ha avuto luogo sabato 5 e domenica 6 dicembre 2015. Il Parlamento italiano era rappresentato dalla Vice Presidente del Senato, senatrice Valeria Fedeli (Partito democratico), dalla senatrice Michela Montevocchi (Movimento 5 stelle), dal Presidente Realacci (Partito democratico) e dal deputato Gianni Farina (Partito democratico). Successivamente, ha partecipato alla COP21 per la UIP anche l'onorevole Massimo De Rosa (Movimento 5 stelle).

I lavori della sessione UIP si sono articolati in due giorni di lavoro, tenutisi presso l'Assemblea Nazionale ed il Senato francese, nel corso dei quali si sono affrontati i seguenti temi: «Le iniziative parlamentari finalizzate a fronteggiare i

cambiamenti climatici»; « Come guidare il mondo verso una economia verde »; « Dalla scienza climatica all'azione parlamentare »; « Scambi di opinioni sull'energia verde con l'obiettivo di realizzare un mondo più sano e vivibile »; « Le priorità che si deve prefiggere l'azione globale dopo Parigi ». È stata infine approvata una dichiarazione finale.

La Camera dei deputati, rappresentata dal Presidente Realacci, su *input* della stessa Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha presentato una proposta emendativa che faceva riferimento all'importanza della promozione della cultura nella lotta ai cambiamenti climatici, che è stata recepita nel testo definitivo della dichiarazione finale nei seguenti articoli:

« 15. L'Accordo di Parigi non deve coinvolgere solo gli Stati ma tutti i singoli individui, in particolare i giovani, nel rispetto della loro diversità culturale e riconoscendo la parità di genere come una dimensione fondamentale, facendo sì che le molte ed efficaci iniziative portate avanti dalle donne siano sistematicamente prese in considerazione nell'ambito dell'agenda delle soluzioni, e le donne siano maggiormente implicate nei negoziati internazionali. Tutte le forze della cultura umanistica e di quella scientifica devono essere mobilitate nella lotta contro il cambiamento climatico. ».

« 19. La ricerca di soluzioni innovative in tutti i campi – mitigazione, adattamento, finanziamento, trasferimento di tecnologie, trasparenza, potenziamento delle capacità – e l'utilizzo della scienza e dell'istruzione saranno incoraggiati dai Parlamenti. L'instaurazione di un regime di crediti d'emissione per il carbonio rientrerà fra le azioni alle quali i Parlamenti s'impegnano a dedicare una particolare attenzione ».

Attività della delegazione parlamentare

La delegazione parlamentare ha seguito i lavori del Segmento ad Alto livello della COP21. Inoltre i parlamentari hanno svolto incontri bilaterali con delegazioni di

altri Paesi e hanno partecipato ad eventi paralleli (*side events*) della Conferenza.

In particolare:

Lunedì 7 dicembre 2015

La delegazione parlamentare ha partecipato all'inaugurazione del Segmento ad Alto livello della Conferenza in cui sono intervenuti tra gli altri il Presidente della Cop 21 Laurent Fabius, ministro degli Esteri della Francia, e il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. La delegazione ha partecipato nella stessa giornata alla sessione sulle energie rinnovabili del Forum « Lima-Paris Action Agenda (LPAA) ». La delegazione parlamentare ha partecipato nel pomeriggio al *side event* organizzato dall'Italia « *From Milan to Paris. The challenges of agricultural and environmental sustainability* », dedicato all'esperienza di Expo Milano 2015 e al rapporto tra l'agricoltura, la sostenibilità ambientale e le politiche climatiche. All'evento ha partecipato il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Successivamente si è svolto un incontro informale di aggiornamento sullo stato negoziato tra il ministro Galletti e la delegazione parlamentare.

Martedì 8 dicembre 2015

La delegazione parlamentare ha partecipato all'assemblea plenaria in cui è intervenuto il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il quale ha ribadito la posizione dell'Italia orientata a realizzare un accordo ambizioso e vincolante e in cui ha sottolineato l'importanza di elevare gli obiettivi della Conferenza fissando a 1,5 gradi, e non più a 2 gradi, l'aumento consentito della temperatura. La delegazione ha partecipato inoltre alla sessione su « città e governi locali » del Forum *Lima-Paris Action Agenda* (LPAA).

Si è svolto successivamente un incontro informale tra la delegazione parlamentare italiana ed il Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo Giovanni La Via.

Nel corso del pomeriggio la delegazione ha partecipato al *side event* dell'Unione interparlamentare *Credibility of national actions and INCs: worldwide legislative and policy development*, dedicato agli aspetti legislativi dei contributi volontari nazionali (INDC) che formano l'architettura del nuovo accordo mondiale sul clima.

Si è svolto successivamente l'incontro bilaterale parlamentare tra la delegazione italiana e la omologa delegazione tedesca. Nell'incontro sono stati scambiati opinioni e punti di vista sul negoziato in corso ed è emersa una comune visione volta a rafforzare la dimensione parlamentare delle politiche ambientali internazionali e a determinare un'accelerazione del processo di definizione di un accordo mondiale sul clima. Ciascuna delegazione ha inoltre illustrato le principali priorità nazionali in ambito ambientale, con particolare riguardo alla composizione del mix energetico, al ricorso alle energie rinnovabili, alle politiche di tutela e salvaguardia delle risorse ambientali.

Il ministro Galletti ha quindi tenuto un ulteriore incontro informale con la delegazione parlamentare di aggiornamento sullo stato negoziato.

Mercoledì 9 dicembre

La delegazione ha partecipato al *side event* della Commissione europea *The economics of climate change. The effect of climate policy on innovation, competitiveness and employment*, dedicato agli effetti delle politiche climatiche sull'innovazione, la competitività e l'occupazione.

La delegazione ha successivamente preso parte al *side event* organizzato da Enel e da Harvard University sul monitoraggio e comparabilità dei « Contributi nazionali volontari ». Nel quadro del nuovo accordo globale sul clima un'importanza fondamentale, sottolineata più volte dalla delegazione italiana, riveste la questione del monitoraggio e comparabilità delle azioni di riduzione delle emissioni che ogni Stato ha deciso di intraprendere.

Nel corso della stessa giornata la delegazione ha partecipato al *side event* della Fon-

dazione ENI Enrico Mattei (FEEM), dell'Università Luigi Bocconi e dell'Università di Edimburgo: « *Una Governance del clima a diversi livelli: Una analisi integrata delle Politiche Nazionali, Regionali e Locali* ».

Nel corso della giornata la delegazione ha partecipato alla seduta dell'assemblea plenaria in cui è stata diffusa la bozza dell'accordo finale della Conferenza.

Il ministro ha quindi incontrato la delegazione parlamentare durante una cena di lavoro.

Giovedì 10 dicembre

La delegazione parlamentare ha partecipato al *side event* della Commissione europea *The role of CCS (Carbon dioxide Capture) in mitigating climate change*, dedicato ai progetti europei di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica.

Successivamente la delegazione ha partecipato all'incontro *Regions and climate change*, organizzato dal Centro euro-mediterraneo per il cambiamento climatico e dalla Società italiana per le scienze del clima, al quale hanno tra l'altro partecipato anche i Presidenti delle regioni Puglia e Sardegna.

Esiti della Conferenza di Parigi.

La Conferenza si è conclusa con l'adozione per consenso da parte dei 195 Paesi presenti nell'Assemblea plenaria dell'Accordo di Parigi. L'Accordo, che è universale e legalmente vincolante ed entrerà in vigore nel 2020, definisce un nuovo piano di azione globale per evitare al pianeta un cambiamento climatico pericoloso.

Tre sono i principali obiettivi dell'Accordo:

a) effettuare interventi di mitigazione delle emissioni al fine di contenere l'aumento della temperatura « bene al di sotto » dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, intensificando gli sforzi per contenerla entro 1,5 gradi.

b) aumentare la capacità di adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico e di rafforzare la resilienza cli-

matica e lo sviluppo di un'economia a basse emissioni senza compromettere la produzione di cibo

c) garantire flussi finanziari in grado di sostenere gli interventi di mitigazione e adattamento.

L'architettura dell'accordo si basa sui piani di azione climatici nazionali volontari (*Intended Nationally Determined Contributions – INDCs*) che i Paesi sono chiamati a predisporre.

I governi hanno concordato di verificare gli obiettivi ogni 5 anni e di definirne di più ambiziosi in coerenza con lo sviluppo scientifico. È previsto che i Paesi comunichino pubblicamente i loro obiettivi e che vi sia un efficace sistema di trasparenza e verificabilità a lungo termine. Sul piano dell'adattamento, i governi hanno inoltre concordato di rafforzare le azioni per fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico e di fornire un supporto internazionale per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo.

Al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento della temperatura a lungo termine i paesi si impegnano a raggiungere il picco globale delle emissioni di gas a effetto serra nel più breve tempo possibile, riconoscendo un tempo maggiore per i paesi in via di sviluppo.

La principale novità rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, che prevedeva obblighi di riduzione solo per i paesi sviluppati, riguarda il coinvolgimento di tutti Paesi aderenti che sono chiamati ad assumere impegni differenziati alla luce delle diverse situazioni nazionali. L'accordo riconosce l'importanza di prevedere e fronteggiare le perdite e i danni (*loss and damage*) causati dal cambiamento climatico e di sviluppare nelle varie aree sistemi di allerta, emergenza e assicurazione.

L'Europa e i Paesi sviluppati continueranno a sostenere l'azione climatica per ridurre le emissioni e costruire resilienza agli impatti del cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

127

ERRATA CORRIGE 131

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, intitolato « È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione » (COM (2015)610 final) e i relativi allegati, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). Ricorda che la Relazione, predisposta in applicazione dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è esaminata congiuntamente con il Programma di lavoro della Commissione europea per il

2016 e con il Programma dei 18 mesi delle presidenze dell'Unione europea, vale a dire gli strumenti di programmazione delle istituzioni europee.

Ricorda, inoltre, che su questi tre documenti è previsto l'esame, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, da parte di tutte le Commissioni permanenti, che approvano un parere. Segue quindi l'esame generale da parte della Commissione politica dell'Unione europea, che presenta una relazione all'Assemblea. Si svolge infine la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Rileva che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, che consta di una Comunicazione e di sei allegati, illustra le principali iniziative che la Commissione intende avviare nel 2016. Sottolinea che la Commissione europea dà innanzi tutto conto del quadro in cui si trova ad operare, connotato da grandi sfide che si pongono oggi alle nostre società: le questioni concernenti il rilancio dell'occupazione e della crescita a fronte della carenza di investimenti; la problematica del trattamento dei rifugiati che fuggono l'instabilità e la guerra per cercare un luogo sicuro in cui vivere; i cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali; la disuguaglianza, l'intolleranza e il senso di insicurezza che pervade parte delle nostre comunità. In questo quadro e a fronte di un'interdipendenza globale sempre più marcata, emerge una mancanza di fiducia nel ruolo dell'Europa. La Commissione delinea quindi dieci ambiti prioritari di intervento: l'obiettivo di stimolare l'occupazione, la crescita e gli investimenti; la creazione di un mercato unico digitale connesso; un'Unione dell'energia con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; la creazione di un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida; maggiore integrazione e maggiore equità nell'Unione economica e monetaria; un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti; la creazione di uno spazio di

libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; una nuova politica della migrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale ed un'Unione di cambiamento democratico.

Rispetto a tale quadro di obiettivi, rileva che la Comunicazione individua 23 iniziative prioritarie. Tali iniziative sono contenute nell'allegato I. In particolare, si programmano misure volte a combattere la disoccupazione e promuovere gli investimenti del capitale umano, tra cui una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre il 2020. La Commissione ha in particolare annunciato che continuerà l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Piano Juncker), che si prefigge di mobilitare 315 miliardi di euro, e procederà alla revisione della Strategia UE 2020. Con riferimento al cosiddetto Piano Juncker segnala che tra i progetti finanziati per quanto riguarda l'Italia e di interesse della Commissione, risultano approvati i finanziamenti relativi all'acquisto di nuovi treni regionali da parte di Trenitalia per 300 milioni di euro e al progetto per la realizzazione della banda ultralarga di Telecom per 500 milioni di euro.

Oltre a ciò, la Commissione ricorda il nuovo pacchetto sull'economia circolare, presentato nel dicembre 2015 e prevede misure volte a dare seguito alla relazione dei cinque Presidenti sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, includendovi un pilastro sui diritti sociali. Questione centrale nel documento, come anche nel Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, è inoltre rappresentata dalle misure da adottare in tema di immigrazione, controllo degli ingressi, asilo e sicurezza, anche alla luce di un quadro internazionale del quale si preconizza una persistente instabilità. La Commissione europea preannuncia inoltre la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l'elaborazione

di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati.

Rispetto a tale piano di interventi il Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016, si impegna a sostenere la necessità di adeguare la programmazione finanziaria dell'Unione ai mutati scenari economici, politici e sociali, al fine di rafforzare, sia giuridicamente che finanziariamente, le politiche dell'Unione a favore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori e della cooperazione verso l'area mediterranea, medio-orientale e subsahariana. Intende, altresì, dare impulso a proposte che rafforzino le politiche europee a sostegno della crescita e dell'occupazione. In materia di risorse proprie, vale a dire di fonti di finanziamento delle istituzioni, delle strutture amministrative e delle politiche dell'Unione europea, il Governo condivide l'impegno a realizzare un sistema di risorse proprie più equo, trasparente ed efficiente.

Osserva che di diretto interesse per la Commissione sono le misure che, sulla base delle indicazioni della Commissione europea, sono volte a dare seguito alla strategia per il mercato unico digitale, rispetto alla quale sono previste tre serie di azioni: una comunicazione sul diritto di autore (cui faranno seguito successivi interventi normativi sulla materia), la revisione della direttiva in tema di trasmissioni televisive via satellite e via cavo (Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, risalente al 27 settembre 1993), nonché della disciplina in tema di telecomunicazioni e della direttiva sui servizi audiovisivi e sui media (Direttiva 2010/13/UE). Connessa alla strategia è anche la proposta di revisione dell'applicazione dell'IVA sul commercio elettronico.

Segnala che nella Relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano afferma che la posizione nazionale è favorevole all'idea di rivedere la direttiva sul servizio universale (2002/22/CE), nel senso di includere l'accesso ad Internet veloce per adeguare il concetto stesso di servizio universale al digitale. Il Governo considera

pienamente condivisibili, inoltre, anche le misure per facilitare il commercio *on line*, inclusa la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi IVA, e la registrazione *on line*, anche transfrontaliera, delle imprese. Nella Relazione il Governo ricorda di aver presentato, nel novembre 2014, la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *scoreboard* dell'Agenda digitale europea. Nel corso del 2016, l'azione del Governo si incentrerà sull'attuazione di iniziative infrastrutturali propedeutiche alla realizzazione del programma di trasformazione della pubblica amministrazione, come previsto dalla legge delega sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, la n. 124 del 2015. In particolare, si provvederà alla graduale estensione del sistema pubblico di identità digitale alle pubbliche amministrazioni, all'attivazione dell'anagrafe della popolazione residente in tutti i comuni italiani e alla distribuzione della nuova carta di identità elettronica. Si prevede, inoltre, l'emanazione del nuovo Codice dell'amministrazione digitale. Nell'ambito della razionalizzazione delle infrastrutture di *information technology* della pubblica amministrazione, infine, si prevede di favorire lo sviluppo di tecnologie *cloud*, con l'obiettivo di giungere alla completa virtualizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

Accanto alle citate priorità nel Programma di lavoro della Commissione, si individuano (all'allegato II) alcune iniziative concernenti la valutazione dell'efficacia di alcune direttive tra le quali, d'interesse della Commissione è quella relativa agli impianti portuali di raccolta, rispetto alla quale si prospetta la possibilità di un'iniziativa normativa volta ad adeguare la disciplina alle sostanziali modifiche alla convenzione MARPOL. Tra le iniziative si prevedono inoltre una valutazione dell'adeguatezza della legislazione marittima con particolare riferimento ai profili concernenti le responsabilità dello Stato di bandiera, il controllo da parte dello Stato

di approdo, il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e una valutazione della direttiva concernente i requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per la gente di mare che presta servizi a bordo di navi della comunità (108/2003/CE) nonché della direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare (2005/45/CE, che ha modificato la direttiva 2011/25/CE). Sarà altresì oggetto di valutazione la direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile per autoveicoli.

Oltre alle nuove iniziative la Commissione individua (allegato III) alcune proposte di iniziativa normativa in sospenso che essa ritiene che Parlamento e Consiglio debbano adottare celermente. Tra queste di interesse della Commissione la proposta di regolamento di codificazione 2013/157, concernente l'istituzione di un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e per la trasparenza finanziaria dei porti, e la proposta di direttiva di codificazione 2012/2099 in tema di sicurezza della rete informatica. Gli allegati IV, V e VI riportano rispettivamente gli atti per i quali si prevede il ritiro, quelli dei quali si prevede l'abrogazione nonché l'elenco delle direttive e dei regolamenti che sono divenuti o diverranno applicabili dal 2016.

La Relazione programmatica 2016 del Governo dà altresì conto delle attività e degli impegni del Governo in ambito europeo indipendentemente dalle dieci priorità della Commissione europea. Evidenzia che vi sono, quindi, affrontati argomenti che non trovano riscontro nel programma della Commissione europea, tra i quali alcuni di interesse della nostra Commissione. In particolare, nel settore del trasporto ferroviario l'obiettivo del Governo è quello di chiudere nel più breve tempo possibile le tre iniziative che compongono il cosiddetto « pilastro politico » del quarto pacchetto ferroviario. Si tratta in particolare della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni

per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26); della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29).

L'obiettivo del Governo in relazione a tali proposte è quello di realizzare un allineamento del pilastro politico con il pilastro tecnico del pacchetto. I punti ancora aperti che premono in particolare all'Italia sono il periodo di transizione fissato per la totale liberalizzazione dei servizi passeggeri, con la previsione esplicita di una clausola di reciprocità interna, in base alla quale le imprese provenienti da mercati chiusi non possono competere in quelli liberalizzati e il rapporto tra diritti di accesso al mercato ed eventuali restrizioni dovute all'esistenza di obblighi di servizio pubblico, al fine di creare situazioni e regole omogenee nei vari mercati e favorire la concorrenza per il mercato.

In materia di trasporto aereo, uno dei temi di interesse strategico per l'Italia è rappresentato dal pacchetto aviazione, presentato dalla Commissione il 7 dicembre 2015 per dare impulso all'economia dell'Europa, rafforzare la sua base industriale e contribuire alla leadership globale dell'Unione europea. L'Italia, diversamente dagli approcci più protezionistici espressi in Consiglio da Paesi come Germania e Francia, ritiene che l'iniziativa della Commissione possa costituire l'occasione per promuovere l'aviazione, aumentare la liberalizzazione del mercato (che negli ultimi decenni ha rivoluzionato positivamente il mercato dell'Unione) e incrementare le possibilità di accesso al mercato

stesso. Il Governo segnala inoltre alcune esigenze di revisione della normativa europea, in particolare si richiede l'abrogazione o la modifica del regolamento (CE) 868/2004 relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di Paesi non membri della Comunità, inserendo disposizioni che garantiscano la tutela della concorrenza leale, la modifica e l'integrazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei e l'accelerazione, anche con un accordo di compromesso, della revisione del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato.

In materia di trasporto stradale, infine, il Governo richiama l'intenzione della Commissione europea di presentare nel 2016 un « pacchetto stradale », che riguarderà molteplici aspetti dell'autotrasporto e che terrà conto delle esperienze dei singoli Stati membri. Nella Relazione programmatica per il 2016 si richiama altresì l'intenzione della Commissione di regolamentare il cosiddetto *car sharing*, che

impatta in modo consistente nei mercati interni dei servizi di noleggio con conducente e di taxi.

Alla luce dei molteplici spunti che i documenti all'esame forniscono, si riserva quindi di formulare una proposta di parere che tenga conto anche degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 3 febbraio 2016, a pagina 108, prima colonna:

ottava riga, le parole: « *aggiungere le seguenti* » sono sostituite dalle seguenti: « *sostituire le parole: il sistema di reti con le seguenti: »;*

tredecima riga, dopo le parole: « 21/CE » aggiungere le seguenti: « , il sistema di reti ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ...

132

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolineato il carattere programmatico dei documenti in esame, comunica che la Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla XIV Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo

La relazione introduttiva e il dibattito di carattere generale presso la X Commissione avranno luogo nella seduta odierna, mentre la presentazione della proposta di parere e la relativa votazione sono rinviate alla seduta già fissata il prossimo giovedì 11 febbraio.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti dei provvedimenti in esame, parti di una vera e propria « ses-

sione europea di fase ascendente», dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera.

In particolare, la Relazione programmatica è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2005 (che riproduce in larga misura l'articolo 15 della legge n. 11 del 2012). In base a tale disposizione, il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che intende seguire a livello europeo nell'anno successivo ed entro il 28 febbraio, una Relazione consuntiva, recante indicazione delle attività svolte a livello europeo nell'anno precedente.

Il 27 ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato il Programma di lavoro per il 2016, il secondo del suo mandato, frutto di un dialogo strutturato con il Parlamento europeo e il Consiglio per il 2016 avviato in base alla lettera di intenti inviata il 9 settembre scorso dal Presidente Juncker e dal primo Vicepresidente Timmermans dopo il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal Presidente Juncker dinanzi al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Il programma di lavoro per il 2016 ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014, confermando l'obiettivo di un'Unione europea più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta su aspetti meno rilevanti che non richiedono l'azione dell'UE.

Le dieci priorità del Presidente Juncker – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base sulla quale è stata nominata – affrontano le grandi sfide sulle quali l'UE è chiamata attualmente a confrontarsi, tra cui il rilancio dell'occupazione, la crescita economica e la carenza di investimenti, la crisi dei rifugiati, i cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali, la man-

canza di fiducia sul ruolo dell'Europa nel nuovo ordine mondiale che sta emergendo.

Il Programma di lavoro, che consta di una Comunicazione e di sei allegati, illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2016 relativamente alle seguenti priorità:

1. un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti;
2. un mercato unico digitale connesso;
3. un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici;
4. un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida;
5. un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa;
6. un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti;
7. uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia;
8. verso una nuova politica della migrazione;
9. un ruolo più incisivo a livello mondiale;
10. un'Unione di cambiamento democratico.

Si tratta di 23 nuove iniziative, indicate nell'Allegato 1; tali iniziative comprendono:

misure volte a combattere la disoccupazione e promuovere gli investimenti del capitale umano, tra cui una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre il 2020. La Commissione ha annunciato che continuerà l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che si prefigge di mobilitare 315 miliardi di euro, e procederà alla revisione della Strategia UE 2020;

il nuovo pacchetto sull'economia circolare, che la Commissione ha presentato nel dicembre 2015;

misure volte a dare seguito alla strategia per il mercato unico digitale, alla strategia per il mercato unico, alla strategia sul commercio e gli investimenti e a dare attuazione all'Unione dell'energia;

misure volte a dare seguito alla relazione dei cinque Presidenti sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, includendovi un pilastro sui diritti sociali;

misure volte ad attuare l'Agenda europea sulla sicurezza, a migliorare la gestione della migrazione e la gestione delle frontiere, alcune delle quali sono state adottate nel dicembre 2015;

misure in materia di asilo, quali la revisione del sistema di Dublino sull'asilo, e di reinsediamento dei rifugiati.

La Commissione europea preannuncia la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l'elaborazione di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati. Nella consapevolezza che i cittadini giudicheranno l'UE in funzione dei risultati ottenuti riguardo alle sfide principali che le società sono chiamate ad affrontare, la Commissione europea invita il Parlamento europeo e il Consiglio a dare la priorità all'attività legislativa sulle proposte più urgenti. Poiché non tutto può essere realizzato in un anno, il programma di lavoro presenta anche un quadro per le successive azioni, che farà parte dei programmi di lavoro per gli anni futuri, i cui lavori preparatori, consistenti tra l'altro in valutazioni, consultazioni e valutazioni di impatto, inizieranno nel 2016.

Il Programma individua, sulla base delle dieci priorità, 17 proposte attualmente in sospeso, elencate nell'Allegato n. 3, che meritano di essere adottate in

tempi brevi dai colegislatori e 20 proposte da ritirare o modificare, indicante nell'Allegato n. 4, perché non più rilevanti, bloccate o non abbastanza ambiziose. Le proposte saranno ritirate nell'arco di sei mesi, a partire da aprile 2016. Annuncia inoltre l'abrogazione di 28 norme non più attuali, elencate nell'Allegato 5 e nell'Allegato n. 6 presenta un elenco della nuova legislazione UE che entrerà in vigore nel prossimo anno.

Il programma legislativo della Commissione europea per il 2016 prevede una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata) e promuovere gli investimenti nel capitale umano. A tal fine, la Commissione intende presentare una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l'orizzonte temporale del 2020. Nel corso del 2016 proseguirà l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (cd. « piano Juncker », istituito con il regolamento (UE) 2015/1017) che avrebbe dovuto mobilitare fino a 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda i progetti finanziabili, il FEIS si concentrerà sui seguenti settori:

infrastrutture;

ricerca, sviluppo e innovazione;

istruzione e formazione, sanità, tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

sviluppo del settore energetico.

Circa un quarto del Fondo sarà dedicato a progetti a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione. Allo stato attuale, la BEI ha approvato progetti per 7,5 miliardi di euro (che dovrebbero mobilitare un totale di 50 miliardi di euro di investimenti). Per quanto riguarda l'Italia, risultano approvati o in via di approvazione i finanziamenti relativi ai seguenti progetti (per un totale di 1,8 miliardi di

euro, che dovrebbero mobilitare 4,3 miliardi):

Trenitalia (acquisto nuovi treni regionali): 300 milioni di euro;

modernizzazione del gruppo siderurgico Arvedi: 100 milioni;

Telecom (banda ultra larga): 500 milioni;

ENI (raffineria di Milazzo): 120 milioni;

Rete gas (installazione contatori intelligenti): 200 milioni;

Novamont SpA (Tecnologie per plastica bio): 60 milioni;

Autovie venete (terza corsia Venezia-Trieste): 600 milioni.

Nella Relazione programmatica per il 2016 il Governo indica che le priorità per l'Italia riguardano le infrastrutture, gli investimenti ambientali, la *Digital Agenda*, gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con il settore industriale privato, il finanziamento a piccole e medie imprese (aziende con meno di 250 dipendenti) e *Mid-caps* (imprese di media dimensione con un numero di dipendenti compreso tra duecentocinquanta e tremila).

Nell'ambito della priorità un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, la Commissione segnala l'importanza di ottimizzare l'uso delle risorse per garantire che la crescita sia verde e inclusiva. A tal fine, il 2 dicembre 2015 è stato presentato un pacchetto di iniziative, dirette a promuovere la transizione da un'economia lineare ad una più circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili. Viceversa, l'economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di un bene, il suo utilizzo ed alla fine l'abbandono – comporta un elevato spreco di risorse con un forte impatto ambientale. La transizione

verso un'economia circolare risponde ad una logica tanto ambientale quanto economica. Potrebbe infatti allentare le pressioni sull'ambiente, con ricadute positive sugli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, ed aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, dal momento che l'UE importa attualmente, in equivalente materie prime, circa la metà delle risorse che consuma. Sul versante economico, secondo la Commissione, la prevenzione dei rifiuti, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e misure analoghe possono generare risparmi netti per le imprese europee pari a 600 miliardi di euro, ossia l'8 per cento del fatturato annuo, generando 580.000 nuovi posti di lavoro e riducendo nel contempo l'emissione di gas a effetto serra del 2-4 per cento pari a 450 milioni di tonnellate per anno.

La Commissione europea nel Programma di lavoro per il 2016 ricorda la presentazione, nel maggio 2015, della Strategia per il mercato unico digitale COM(2015)192 attualmente in corso di esame presso le Commissioni riunite IX e X e finalizzata allo sviluppo di un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente. Secondo le proiezioni della Commissione, la strategia potrebbe generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del suo mandato. L'obiettivo della Commissione è di presentare tutte le proposte legislative necessarie entro la fine del 2016.

Come preannunciato nel Programma, la Commissione entro il mese di dicembre 2015 ha presentato:

una comunicazione recante i piani della Commissione per un quadro normativo più moderno e più europeo sui diritti d'autore che tenga conto della rivoluzione digitale (si tratta della comunicazione COM(2015)626, cui ha fatto seguito la proposta di regolamento COM(2015)627, che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno);

proposte sui diritti in materia di contratti digitali (si tratta della comunicazione COM(2015) 633, cui hanno fatto seguito due proposte di direttiva, COM(2015) 634 e COM(2015) 635, riguardanti, rispettivamente, la fornitura di contenuti digitali e le vendite a distanza di beni materiali.

In materia di IVA, si prevede che il relativo piano d'azione, che mira a instaurare regimi IVA efficienti e a prova di frode, comprenderà anche una proposta sull'applicazione dell'IVA al commercio elettronico.

Nella Relazione programmatica per il 2016, sono richiamate le misure per facilitare il commercio *online*, inclusa la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi IVA, e la registrazione *online*, anche transfrontaliera, delle imprese.

Per quanto riguarda la riforma del diritto d'autore, ad avviso del Governo, essa deve garantire adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria culturale, con un riequilibrio tra titolari dei diritti e intermediari. Per un Paese manifatturiero come l'Italia, inoltre, secondo la Relazione, è cruciale facilitare la transizione verso la « manifattura digitale » e creare un quadro favorevole agli investimenti e alla creazione di imprese innovative.

Sul tema della portabilità dei contenuti tutelati da *copyright*, la relazione concorda con le iniziative che la Commissione intende adottare: un regolamento sulla portabilità dei contenuti digitali; l'individuazione di accordi di licenza per l'utilizzo *cross-border*; l'individuazione di eccezioni che tengano conto dell'ambiente digitale (istruzione, ricerca e accesso alla conoscenza); misure legate al funzionamento delle piattaforme digitali e al regime di esonero di responsabilità degli operatori.

Sul fronte del contrasto al fenomeno della pirateria digitale, il Governo continuerà a seguire la fase finale della proposta di direttiva concernente le misure per assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni tra gli Stati membri, che presu-

mibilmente sarà adottata nella prima metà del 2016. Il Governo ritiene che la Commissione potrebbe valutare la necessità di modificare il quadro giuridico vigente per l'applicazione transfrontaliera di misure interdittive e per il risarcimento dei danni.

Riguardo al settore della tutela dei consumatori, il Governo italiano intende partecipare attivamente al processo di revisione del Regolamento CE n. 2006/2004 sulla cooperazione amministrativa tra Stati per la protezione dei consumatori, di cui la Commissione europea dovrebbe presentare una prima bozza entro la primavera 2016.

In materia di fiscalità indiretta, il Governo italiano attribuisce grande importanza ad una armonizzazione fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali, come nel caso dell'*e-book*, e ritiene necessaria un'azione che riduca gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che operano *online* per effetto dei differenti regimi IVA vigenti nell'UE.

Nella relazione il Governo ricorda di aver presentato nel novembre 2014 la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *sco-reboard* dell'Agenda digitale europea.

In base ai risultati, l'Italia è inserita nel gruppo dei *low performers* insieme a Repubblica Ceca, Lettonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Cipro, Polonia, Croazia, Grecia, Bulgaria and Romania. L'Italia ha, infatti, un risultato complessivo di 0.37 ed è al venticinquesimo posto tra i 28 Stati membri.

Le imprese italiane sono ancora largamente non digitali e potrebbero trarre benefici dall'uso dell'e-commerce (solo il 5,1 per cento delle piccole e medie imprese vende *online*, ed il fatturato dell'e-commerce per le imprese italiane è pari a solo il 4,9 per cento del fatturato totale).

Per quanto concerne la priorità relativa all'Unione dell'energia il programma annuncia una serie di iniziative volte a dare seguito al pacchetto di misure presentato

nel febbraio 2015, con le quali la Commissione europea ha avviato la costruzione di un'Unione dell'energia articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima, in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è quello di trasformare i 28 mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere. L'Unione dell'energia si basa su cinque dimensioni, strettamente collegate tra loro: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. Per ciascuna di queste dimensioni la Commissione ha previsto una serie di azioni, illustrate nella Tabella di marcia allegata al pacchetto del febbraio 2015.

Ricorda che il pacchetto istitutivo dell'Unione dell'energia è stato esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, che nel documento finale (Doc. XVIII, 24) hanno espresso una valutazione positiva, con alcune osservazioni, in particolare sulla promozione delle fonti rinnovabili, l'ampliamento della generazione distribuita, il potenziamento e ammodernamento delle reti elettriche e del gas, promozione dell'efficienza energetica. La Commissione europea, nella risposta inviata il 26 novembre relativamente al documento trasmesso, concorda con la Camera dei deputati in merito alla sua richiesta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Nella lettera si conferma anche che è obiettivo dell'UE «mantenere la *leadership* nelle tecnologie, nei prodotti e nei servizi energetici puliti ed efficienti e perseguire politiche ambiziose ma realistiche».

Il Programma di lavoro della Commissione europea annuncia che nel 2016 saranno presentate la maggior parte delle iniziative previste dalla Tabella di marcia. Si segnala al riguardo che il 18 novembre

2015 la Commissione europea ha presentato una nuova Tabella di marcia, che contiene un aggiornamento delle iniziative che sono già state adottate o eventuali modifiche del calendario. La nuova tabella di marcia accompagna la prima Comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2015, nella quale la Commissione ha analizzato, per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, i progressi compiuti e le azioni future, e ha individuato, in linea con il programma di lavoro, le questioni chiave su cui si dovranno concentrare gli sforzi nel 2016. Il programma di lavoro prevede che la Commissione europea proseguirà la valutazione dei progressi compiuti anche nel 2016, ai fini della pubblicazione della prossima relazione periodica sullo stato di attuazione dell'Unione dell'energia. Tra le misure previste dall'Esecutivo europeo per 2016 vi è un pacchetto di proposte legislative riguardanti il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica ed il relativo quadro normativo, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 del 15 per cento di interconnessione elettrica. Il pacchetto comprenderà anche il riesame dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali di energia (ACER) nonché la revisione dei regolamenti sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e gas e della decisione riguardante gli accordi intergovernativi.

Per quanto concerne le azioni per il clima, visto il ruolo attivo dell'UE nei negoziati della Conferenza di Parigi sul clima (COP 21), la Commissione europea nel 2016 darà priorità alla corretta attuazione del Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Presenterà una proposta relativa alla ripartizione degli sforzi nei settori non coperti dal sistema scambio quote di emissione (ETS) – l'edilizia e agricoltura – nonché alla decarbonizzazione dei trasporti. Inoltre, provvederà all'inclusione del settore «uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura» (LULUCF) nel quadro sul clima per il 2030. Presenterà poi un pacchetto sull'energia rinnovabile e uno sull'efficienza energetica, compresa quella de-

gli edifici. Infine elaborerà una strategia integrata per la ricerca, l'innovazione e la competitività volta a sfruttare il potenziale per l'occupazione e la crescita dell'economia a basse emissioni di carbonio. A queste iniziative, che sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato I, si aggiungeranno quelle condotte nell'ambito del programma REFIT, illustrate nell'Allegato II che, in molti casi, faranno seguito a valutazioni ancora in corso. Tra esse un'iniziativa relativa agli obblighi di informazione nel quadro dell'Unione dell'energia, una sulla qualità dei carburanti, una sugli obblighi di informazione in materia ambientale.

L'Unione dell'Energia è una delle priorità del Programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE. Al riguardo, il programma prevede un'attenzione particolare per il settore delle interconnessioni elettriche, per il rafforzamento della sicurezza energetica e della diversificazione delle fonti, delle risorse e delle rotte, così come la riforma del sistema di *governance*. Per quanto riguarda il clima le Presidenze assicureranno il *follow up* della Conferenza di Parigi sul clima (COP 21) tenutasi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015 e si concentreranno sull'attuazione del Quadro 2030 per il clima e l'energia, con riferimento alle proposte di revisione del sistema ETS e alla proposta di riduzione delle emissioni nei settori non coperti da tale sistema.

Nella Relazione programmatica, per quanto attiene all'Unione dell'energia, il Governo italiano afferma si impegnerà affinché tutte le proposte che saranno presentate dall'Esecutivo europeo siano corredate da adeguate analisi di impatto che tengano conto degli effetti incrociati e delle interrelazioni delle varie politiche. Si sottolinea inoltre l'esigenza di disporre di un sistema di reportistica comune che usufruisca di indicatori atti a valutare le performance degli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi al 2030.

Particolare attenzione sarà posta al pacchetto della Commissione europea sul nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica e in particolare sulle due propo-

ste legislative in materia di sicurezza degli approvvigionamenti del gas e dell'energia elettrica, annunciate dalla Commissione europea, e sulle quali, anche su iniziativa della Presidenza olandese – che pone l'Unione dell'energia tra le quattro priorità del proprio programma – si avvierà subito una discussione a livello tecnico in vista del dibattito politico previsto per il 6 giugno 2016 al Consiglio energia. Nell'ambito della revisione del regolamento sulla sicurezza delle forniture del gas l'Italia sostiene l'opportunità di tradurre il principio di solidarietà in azioni concrete, facendo ricorso a strumenti anche non di mercato ai quali ad oggi si ricorre solo in caso di emergenza. Pertanto l'Italia incoraggia la fissazione di misure di solidarietà *ex ante* nell'ambito dei piani regionali, determinate sulla base di una valutazione dei potenziali rischi e della configurazione fisica delle reti di gas.

Ulteriore priorità del Governo, parallelamente al programma della Presidenza olandese, sarà la proposta di revisione della decisione sullo scambio di informazioni in materia di accordi intergovernativi con paesi terzi (IGA). Su questo aspetto il Governo porterà avanti la posizione italiana, condivisa anche dalla maggioranza degli Stati membri, che è contraria ad un controllo *ex ante* obbligatorio da parte della Commissione europea per gli Accordi intergovernativi con i Paesi terzi.

Per quanto riguarda la proposta legislativa in materia di assetto del mercato dell'energia elettrica e del relativo quadro normativo, il Governo vi darà priorità nel secondo semestre del 2016, sotto la presidenza slovacca. Sulla revisione del regolamento dell'Agenzia europea dei regolatori (ACER), il Governo sosterrà un ruolo più forte della stessa nell'ambito della gestione del mercato interno dell'energia. Si ricorda che sull'assetto del mercato dell'energia la Commissione europea nel luglio 2015 ha presentato una Comunicazione COM(2015) 340 sulla quale verterà la riunione informale dei Ministri dell'energia, che si terrà l'11 aprile 2016 ad Amsterdam e sulla quale la Presidenza olandese prevede l'adozione di un testo di

conclusioni da parte del Consiglio energia nel giugno 2016. La comunicazione è stata esaminata, insieme alla comunicazione « Un « New Deal » per i consumatori di energia » (COM(2015)339 dalla Commissione X della Camera che il 2 dicembre 2015 ha approvato un documento finale (Doc. XVIII, n. 27) in cui esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni. Infine, altra priorità del Governo nell'ambito dell'Unione dell'energia sarà quella di concludere i negoziati sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica, per la quale la presidenza olandese prevede di avviare triloghi con il Parlamento europeo nella parte finale del proprio semestre.

Per quanto riguarda le politiche sul clima, il Governo italiano si impegnerà nella definizione degli atti legislativi necessari ai fini dell'applicazione del Quadro 2030 per l'energia e il clima adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. In tale contesto, sta conducendo un'analisi approfondita della proposta di modifica della direttiva 2003/87/CE relativa al sistema di scambio quote emissioni (ETS), al fine di definire la posizione nazionale. Tra gli elementi già rappresentati in sede negoziale quello di garantire che il sistema ETS sia più robusto, con regole di assegnazione gratuita che riflettano il progresso tecnologico e siano a favore degli impianti più efficienti, più armonizzato per quanto riguarda la gestione del « carbon leakage diretto » ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in paesi con limiti di emissione meno severi, più semplice, con regole più lineari, procedure meno laboriose e semplificazioni amministrative. In proposito, ricorda che le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive hanno approvato lo scorso 2 febbraio un documento finale (Doc. XVIII, 31) sulla proposta di modifica della direttiva in materia di riduzione delle emissioni di carbonio.

Al fine di rendere il mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida, nel Programma di lavoro per il 2016 la Commissione europea affronta i seguenti aspetti del mercato unico: una strategia generale; unione dei

mercati dei capitali; libera circolazione dei lavoratori; potenziamento di alcuni settori strategici; fiscalità.

La Commissione ribadisce l'importanza di consolidare i punti di forza del mercato unico, permettendo a quest'ultimo di liberare appieno il proprio potenziale. A questo fine preannuncia la realizzazione di misure concrete. L'Allegato I specifica che il *follow-up* della strategia si tradurrà in iniziative sia legislative che non legislative. Verranno elaborati, tra l'altro, orientamenti sul modo in cui il diritto dell'UE si applica ai modelli aziendali dell'economia collaborativa; azioni per favorire la crescita delle PMI e delle *start-up*; una regolamentazione delle professioni; la definizione di un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza; l'agevolazione della prestazione transfrontaliera di servizi; azioni di standardizzazione.

L'Allegato I fa altresì riferimento al riesame, in seno al programma REFIT, del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Dai dati citati dalla Commissione europea nella comunicazione sul mercato unico risulta che: i settori ad alta intensità di proprietà intellettuale rappresentano il 39 per cento del PIL e il 35 per cento degli occupati nell'UE. Per quanto riguarda le PMI, da un recente studio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM), è emerso che soltanto il 9 per cento delle PMI nell'UE è proprietaria di diritti di proprietà intellettuale, ma in media le PMI che dispongono di tali diritti producono il 32 per cento in più di utili per addetto rispetto a quelle che non ne possiedono.

Il programma di lavoro specifica che la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli agli investimenti ed aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico.

La Commissione dichiara l'intenzione di concentrarsi in particolare su alcuni settori, in virtù del loro potenziale di

crescita o perché affrontano sfide specifiche. Sul potenziamento di settori strategici, sono indicati come prioritari la nuova strategia in materia di aviazione, un piano d'azione sull'industria europea della difesa, il *follow-up* dell'imminente strategia spaziale per l'Europa e l'ulteriore sviluppo delle relazioni dell'UE con l'Agenzia spaziale europea. Nel settore aerospaziale si intende promuovere la crescita di competenze sia di base che tecnologiche e sperimentali, anche attraverso una forte collaborazione con gli organismi internazionali, quali l'Agenzia Spaziale Europea. L'Italia continuerà ad assicurare la propria partecipazione ai programmi a bandiera UE nel settore aerospaziale, quali il programma di navigazione satellitare Galileo e quello di osservazione della terra Copernicus.

In tema di servizi, la Relazione programmatica riferisce la volontà di portare avanti azioni di miglioramento e rafforzamento per la piena attuazione e corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (cd. « direttiva servizi »), tra l'altro mediante il potenziamento del portale www.impresainungiorno.gov.it e dei singoli Sportelli unici per le attività produttive.

In tema di proprietà intellettuale, si afferma la necessità di un miglioramento del sistema di concessione dei diritti. Questo, pur basato sulle diversità nazionali, deve tuttavia restare fondato sul consenso dei titolari.

Con specifico riferimento alla proprietà industriale, il Governo ricorda:

l'imminente entrata in vigore del cosiddetto « pacchetto marchi » (direttiva 2015/2436/UE e regolamento 2015/2424/UE). Oltre a rendere più accessibile, efficiente e meno oneroso per le imprese il deposito di marchi industriali, il pacchetto istituisce l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo);

la fase avanzata dei lavori sulla proposta di direttiva sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)813), mi-

rante ad instaurare un sistema di protezione dei segreti commerciali solido, equilibrato ed armonizzato, che tuteli soprattutto le piccole e medie imprese. La data indicativa per l'esame nella Plenaria del Parlamento europeo è fissata all'8 marzo 2016;

la possibile entrata in vigore dell'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. La sottoposizione al Parlamento del relativo disegno di legge di ratifica dovrebbe essere imminente.

In materia di fiscalità, essendo scaduta nel dicembre 2015 la proroga dell'aliquota ordinaria IVA al 15 per cento, il Governo ipotizza la presentazione di proposte di modifica della direttiva IVA in tema di aliquote normali e ridotte. Segnala inoltre che i lavori della Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi tra il 30 novembre e l'11 dicembre 2015 possano essere propedeutici alla definizione di possibili strategie in merito alla fiscalità delle emissioni di carbonio e, quindi, dei prodotti energetici.

Ricorda che, sul piano della politica commerciale, un'altra priorità della Commissione europea per il 2016 è rappresentata dal Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita.

Rammenta altresì che la Commissione europea conduce i negoziati con gli Stati Uniti sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel giugno 2013, evidenziando che ad oggi sono stati svolti undici *round* negoziali, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Miami dal 19 al 23 ottobre scorsi, che il prossimo *round* di negoziati è previsto per questo mese, e che proprio le prossime tornate negoziali dovranno af-

frontare alcuni temi sensibili attualmente in sospeso, quali la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato nell'ambito del capitolo relativo alla protezione degli investimenti, le indicazioni geografiche, gli appalti pubblici, l'energia e le materie prime.

Evidenza che un elemento sensibile è la trasparenza stessa dei negoziati, sulla quale è attualmente in corso una riflessione tra UE e Stati Uniti. Al riguardo, segnala che la Commissione europea ha recentemente reso nota l'intenzione di consentire l'accesso ai documenti negoziali ai parlamentari nazionali e che, sul tema del TTIP, la Camera dei deputati ha approvato, il 17 novembre scorso, alcune mozioni nelle quali si richiede, tra l'altro, al Governo di tenere costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati e di favorire la partecipazione della società civile, di tutelare i prodotti italiani agroalimentari di qualità e di vigilare su un approccio equilibrato ai meccanismi arbitrari (ISDS) e di prevedere meccanismi di tutela e salvaguardia per il sistema delle piccole e medie imprese. Osserva quindi che spetta al Parlamento il compito di mantenere costantemente aperto un canale di confronto e di dialogo con il Governo, per seguire l'andamento dei negoziati per quanto attiene tutti i capitoli del Partenariato, anche attraverso l'accesso ai documenti negoziali, così come è stato assicurato dalla commissaria Cecilia Malmström, nel corso di un'audizione tenutasi il 26 novembre scorso presso le Commissioni congiunte 3^a, 9^a, 10^a e 14^a del Senato della Repubblica e III, X, XIII e XIV della Camera.

Parallelamente alla negoziazione di questo accordo il programma della Commissione europea definisce – ad integrazione del sistema multilaterale di scambi dell'OMC – un'ambiziosa agenda per altri scambi bilaterali, che coinvolge già 27 partner negoziali. Tra essi l'accordo di libero scambio UE-Giappone e quello UE-Cina sugli investimenti sui quali l'Esecutivo europeo intende intensificare i negoziati. È inoltre intenzione della Commissione europea chiedere l'autorizzazione a

negoziare accordi di libero scambio anche con l'Australia e la Nuova Zelanda, solo per citare i principali.

La Commissione europea procederà inoltre al *follow-up* della nuova strategia su commercio e investimenti varata nell'ottobre 2015, al fine di garantire che le opportunità create dagli accordi commerciali portino risultati concreti, soprattutto per le PMI. Inoltre, porterà avanti i lavori volti a rafforzare la trasparenza dei negoziati commerciali per le parti interessate e per i cittadini.

Si ricorda che la strategia su commercio e investimenti si concentra su tre settori:

vantaggi commerciali per tutti: per l'economia UE in generale, per i consumatori, gli imprenditori, le PMI e i paesi più poveri;

l'impegno di politica commerciale per la promozione dei valori europei nel mondo;

la trasparenza e la responsabilità, rendendo pubblici documenti commerciali prima segreti, aumentando il dialogo e le consultazioni con il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e la società civile.

Ricorda che la Presidenza olandese attualmente in carica pone tra le questioni al centro della agenda commerciale europea i negoziati UE sugli accordi di libero scambio e il *follow-up* della 10^a Conferenza ministeriale dell'OMC. Una delle priorità del Governo italiano è quella di collaborare all'approfondimento delle relazioni transatlantiche e al rafforzamento delle sinergie tra l'UE, gli Stati Uniti e il Canada, continuando a svolgere un ruolo propositivo. In tale ottica il Governo continuerà a sostenere i negoziati sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), la cui conclusione è considerata un paradigma per la *governance* della globalizzazione. Il Governo punterà ad un accordo ambizioso e bilanciato, basato sui principi di reciprocità e onnicomprensività in grado di garantire gli interessi e le priorità nazionali e di offrire

opportunità in termini di crescita economica, occupazione e mobilità.

La Relazione programmatica 2016 dà conto delle attività e degli impegni del Governo in ambito europeo indipendentemente dalle dieci priorità della Commissione. Vi sono, quindi, affrontati argomenti che non trovano riscontro nel programma della Commissione.

Il Governo ricorda che, in base alle Linee guida del Presidente Juncker del 15 luglio 2014, la politica di concorrenza nel 2016 avrà il compito di sostenere l'azione della Commissione nei settori individuati nell'Agenda per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, anche attraverso l'apertura di indagini conoscitive (quale, ad esempio, quella sul commercio elettronico, avviata dalla DG Concorrenza nel 2015).

In materia di concorrenza, il Governo seguirà le iniziative per rafforzare la cooperazione nell'applicazione, da parte delle autorità antitrust nazionali, delle misure ipotizzate dalla Comunicazione della Commissione europea del 9 luglio 2014, con l'obiettivo di intensificare il livello di convergenza delle procedure e delle sanzioni degli ordinamenti nazionali. In tale ottica, il Governo ricorda che, a inizio novembre 2015, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per approfondire le possibili misure da adottare per il conseguimento di tali obiettivi, anche in vista di una possibile iniziativa legislativa.

In materia di aiuti di Stato, nel 2016 la Commissione europea dovrebbe adottare la Comunicazione sulla nozione di aiuto, a seguito della quale l'impegno del Governo sarà volto ad assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con tali previsioni.

Inoltre, nel corso del 2016 il Governo, nell'ambito della propria azione di coordinamento, potenzierà le seguenti attività: informazione preventiva sugli aiuti; supporto alle amministrazioni pubbliche sugli interventi agevolativi in corso, anche mediante un'azione di controllo *ex ante*; collaborazione con la Commissione, al fine di costruire un rapporto interattivo stabile, in grado di assicurare la corretta interpretazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

Sempre nel 2016, per garantire la massima trasparenza delle misure di aiuto, si intensificherà l'azione di coordinamento per la realizzazione delle seguenti iniziative:

pubblicazione sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle misure soggette a notifica e di quelle esentate;

attuazione degli impegni assunti con l'Accordo di Partenariato italiano 2014-2020 per l'utilizzo dei fondi strutturali, il mancato rispetto dei quali condizionerà l'erogazione dei fondi stessi (tra le iniziative assunte dal Governo vi è l'istituzione del Registro nazionale aiuti di Stato, da realizzare entro il 1° gennaio 2017, che le amministrazioni saranno obbligate ad alimentare con le norme e con i dati sulle concessioni e le erogazioni);

predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme e coordinata della disciplina degli aiuti in settori economici compatibili, come infrastrutture, energia e trasporti.

Il Governo ricorda, altresì, che la Commissione europea proseguirà nell'elaborazione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nel settore delle infrastrutture, con particolare riferimento ai seguenti temi:

nuovi strumenti di analisi per la verifica degli aiuti di Stato nel finanziamento di opere infrastrutturali;

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

uso combinato dei fondi strutturali e dei finanziamenti della BEI con garanzia UE;

il regime degli aiuti di Stato in caso di cofinanziamento con fondi strutturali e nazionali di progetti FEIS.

Nell'ambito della politica della concorrenza, infine, l'Italia nel 2016 intende promuovere:

l'apertura di un negoziato che riconosca le Autorità portuali italiane come enti pubblici non economici, considerato che la Commissione europea le considera non come enti pubblici di regolamentazione del traffico marittimo, ma quali soggetti di mercato, assimilandole ad imprese private;

la realizzazione nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro di una zona economica speciale (ZES), con l'obiettivo di attrarre investimenti mediante la previsione di vantaggi fiscali, economici e finanziari.

A livello generale, il Governo sta predisponendo un documento strategico sulla cosiddetta Industria 4.0, vale a dire la quarta rivoluzione industriale determinata dalla trasformazione digitale dell'industria. Secondo il Governo, lo sviluppo di una nuova manifattura rappresenta un importante volano per la crescita e per la creazione di posti di lavoro a lungo termine. Si registra, altresì, l'esigenza di affiancare il sostegno alla trasformazione digitale dell'industria con misure finalizzate a specializzare, sostenere ed amplificare gli effetti dello sviluppo industriale sul territorio per evitare forti perdite occupazionali e per poter riassorbire nel breve e medio termine le fuoriuscite di occupati a bassa e media qualifica con l'incremento di lavoratori, qualificati, impegnati in attività ad alto valore aggiunto. In più occasioni il Commissario europeo per l'economia e la società digitali, Günther H. Oettinger, ha preannunciato l'intenzione della Commissione europea di predisporre una strategia sull'argomento, basata su quattro linee di azione al fine di massimizzare i benefici delle tecnologie digitali in ogni settore industriale in Europa:

assicurare facile accesso alle tecnologie digitali a tutte le imprese industriali, specialmente alle piccole e medie imprese, dovunque esse siano localizzate in Europa, e per ogni settore, costruendo e integrando le infrastrutture nazionali e regionali;

mirare alla *leadership* europea nelle piattaforme industriali digitali, basata sulle potenzialità europee in aree importanti della manifattura e dell'ingegneria, come il settore automobilistico, l'aeronautica e l'energia;

preparare la forza lavoro europea a beneficiare della trasformazione digitale, promuovendo lo sviluppo di competenze digitali in Europa e nelle sue regioni a tutti i livelli e stadi dell'istruzione e della formazione;

identificare soluzioni regolatorie intelligenti per l'industria intelligente, trovando il giusto approccio a difficili questioni, come la responsabilità e la sicurezza di sistemi autonomi o la proprietà e l'uso di dati industriali.

Ricorda che, nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 26 novembre in risposta al documento finale approvato dalla Commissione sulla comunicazione in materia di rinascita industriale (Doc. XVIII, n. 23), si sottolinea che la strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192 final) «rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e la modernizzazione dell'industria dell'UE, con una serie di misure volte a conferire all'Europa un contesto normativo idoneo al suo scopo. La Commissione intende assicurare che le disposizioni normative che consentono di promuovere il modello di «industria 4.0» siano chiare sia per le imprese sia per i consumatori. Gli ambiti e le azioni fondamentali mirano anche a raggiungere una maggiore chiarezza giuridica in nuovi settori, come i *big data* e il *cloud computing*, e ad assicurare sia presenza di standard sia l'interoperabilità nel quadro delle tecnologie digitali». Queste indicazioni sono molto importanti per l'indagine conoscitiva su «Industria 4.0» deliberata dalla Commissione lo scorso 2 febbraio.

Per quanto riguarda il settore dell'acciaio, il Governo intende lavorare a livello europeo sia sulla dimensione interna che su quella esterna. Per quanto riguarda la prima, gli obiettivi sono:

semplificare l'accesso, oggi troppo complesso e vincolato, agli aiuti ammessi per il settore e al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, istituito con il regolamento (CE) n. 1927/2006 con l'obiettivo di fornire un adeguato sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, nei casi in cui tali esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale in uno degli Stati Membri;

rafforzare il collegamento tra appalti pubblici e utilizzo di acciaio « sostenibile », prestando particolare attenzione al rischio di delocalizzazione cui è sottoposta l'industria siderurgica a causa dei costi del carbonio; nel contesto della riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione ETS, si dovrebbe consentire secondo il Governo una piena allocazione di quote gratuite per il settore siderurgico;

rivedere l'intero regime degli aiuti di stato per il settore dell'acciaio.

La normativa UE sugli aiuti di Stato non permette nel settore siderurgico l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà. Consente però agli Stati membri di erogare aiuti volti a migliorare la competitività delle acciaierie europee su scala mondiale, ad esempio a fini di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno alle attività ad alta intensità energetica. Nella dimensione esterna secondo il Governo occorre procedere immediatamente, nell'ambito del Consiglio Commercio, all'adozione delle seguenti misure:

reintrodurre il sistema di sorveglianza « ex-ante » sui prodotti siderurgici in vigore fino al 2012. Si tratta di uno strumento che consentiva di anticipare i trend dei flussi commerciali e rispondere tempestivamente al manifestarsi di fenomeni fuori dalla norma;

applicare gli strumenti di difesa commerciali, in modo sistematico, anche in caso di minaccia di pregiudizio;

procedere all'approvazione e al rinnovo delle misure anti *dumping* e anti sovvenzione riguardanti il settore dell'acciaio.

Al tema della crisi del settore dell'acciaio è stato dedicato il Consiglio Competitività del 9 novembre 2015, che ha riconosciuto la gravità della situazione e la necessità di adottare misure concrete che contribuiscano a garantire la redditività a lungo termine di un settore siderurgico europeo moderno. In considerazione dei risultati della discussione, la Presidenza ritiene occorra intraprendere le seguenti azioni concrete in via prioritaria:

intensificare o avviare discussioni che coinvolgano tutti i principali produttori di acciaio nell'ambito del comitato acciaio dell'OCSE e mediante i dialoghi bilaterali in materia di acciaio con paesi terzi quali Cina, Russia, Bielorussia, Turchia e India;

utilizzare appieno e tempestivamente l'intera gamma di strumenti di politica commerciale dell'UE al fine di garantire condizioni di parità a livello globale ed affrontare la questione delle misure restrittive nei paesi terzi;

assumere un atteggiamento costruttivo rispetto alla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale per semplificarne e accelerarne il funzionamento;

migliorare ulteriormente l'accesso dell'industria siderurgica dell'UE ai mercati dei paesi terzi anche tramite appalti pubblici e negoziati bilaterali e multilaterali;

avvalersi appieno del piano Juncker per riqualificare e modernizzare il settore siderurgico;

utilizzare al meglio le possibilità offerte dalle norme rivedute in materia di aiuti di Stato per – sostenere le industrie ad alta intensità energetica;

migliorare la competitività dei settori maggiormente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, nell'ambito della riforma del sistema europeo di scambio

delle quote di emissione, considerando, tra le altre cose, un meccanismo per l'assegnazione gratuita di quote;

sostenere la rapida attuazione dell'Unione europea dell'energia per garantire l'accesso ad un'energia sicura, a costi abbordabili e rispettosa del clima;

sfruttare pienamente le possibilità offerte dall'iniziativa sull'economia circolare;

utilizzare al meglio gli strumenti e i finanziamenti dell'UE disponibili per riqualificare i lavoratori e agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro in caso di licenziamenti di massa.

Per quanto riguarda la chimica, il Governo italiano è impegnato attivamente nell'attuazione del regolamento REACH, in materia di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche. A tale proposito si segnala che tale regolamento è inserito nella lista degli atti normativi sottoposti al controllo di adeguatezza (programma REFIT). Le azioni previste dalla Commissione riguardano: un regolamento di esecuzione relativo alla semplificazione delle procedure di autorizzazione; un regolamento di esecuzione in materia di trasparenza e ripartizione dei costi relativi ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze; l'avvio di una valutazione, da completare nel 2017, in merito all'attuazione di REACH.

Sul versante made in l'attività del Governo sarà incentrata principalmente a sostenere l'articolo 7 della proposta di regolamento relativo alla sicurezza dei prodotti (COM(2013) 78, presentata il 13 febbraio 2013. Con tale disposizione, la Commissione europea ha introdotto l'obbligo per fabbricanti e produttori di indicare la provenienza di origine per i prodotti non alimentari venduti nel mercato comunitario.

Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo – in sede di esame in prima lettura – ha approvato la proposta di regolamento, mantenendo tale obbligo: gli emendamenti presentati da alcuni deputati (soprattutto tedeschi e britannici) per sopprimere l'ar-

ticolo 7 sono infatti stati respinti a larga maggioranza (205 favorevoli, 419 contrari e 25 astensioni). Sulla base del testo approvato dal Parlamento europeo, i produttori UE potranno scegliere se mettere sull'etichetta la dicitura « Made in EU » oppure il nome del loro paese. Per le merci prodotte in due o più paesi o territori, il « paese di origine » è quello in cui il bene ha subito « l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata », che si sia conclusa con la « fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione » (come definito nel codice doganale UE).

All'esame della proposta sono state dedicate diverse riunioni del Consiglio, senza tuttavia raggiungere un accordo su tale aspetto, che è l'unico controverso. L'Italia e diversi altri Stati membri (Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia) sono favorevoli ad inserire l'obbligo di indicazione d'origine, ritenendo che tale previsione migliorerà la tracciabilità dei prodotti e la qualità delle informazioni al consumatore. Sul fronte opposto si ritiene che una simile misura non sia giustificata e rappresenti un onere per gli operatori economici. Su tali basi sono stati respinti anche i tentativi di mediazione, che limitavano l'applicazione dell'articolo 7 ad un numero limitato di settori. In ultima analisi, si potrebbe valutare l'introduzione di una norma sull'indicazione obbligatoria dell'origine nelle normative dell'UE che disciplinano i singoli settori.

Il Governo promuove, per l'anno 2016, obiettivi e priorità finalizzate altresì:

alla promozione di un approccio integrato al patrimonio culturale attraverso un maggiore coordinamento delle politiche UE e nazionali;

a rafforzare l'integrazione tra turismo, cultura, tutela e valorizzazione.

Il Governo intende rafforzare l'integrazione tra turismo, cultura, tutela e valorizzazione e portare al centro delle politiche europee del turismo i concetti di

cultura e patrimonio culturale (intesi anche come tradizione, patrimonio immateriale, artigianato di eccellenza, innovazione, creatività) ritenendoli contenuti determinanti per una strategia d'eccellenza coerente con gli obiettivi di « Europa 2020 ». Nel solco di quanto delineato già dalla Comunicazione della Commissione « L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo » del 30 giugno 2010, il Governo intende sviluppare politiche a sostegno del turismo sostenibile promuovendo un modello di *governance* che favorisca la condivisione degli obiettivi e rafforzi i legami tra piani locali, nazionali e europei.

In merito ai diversi *dossier* attualmente in discussione sui diversi tavoli dell'Unione, l'Italia chiederà una valutazione dell'impatto complessivo delle politiche europee nel settore del turismo; sosterrà l'innovazione digitale e le politiche per la formazione per un turismo di qualità; proporrà un più adeguato investimento dei fondi europei del comparto, come quelli del programma COSME (*Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs*) per le piccole e medie imprese e la rete EDEN (*European Destinations of Excellence*) dedicata alle destinazioni eu-

ropee d'eccellenza; favorirà le iniziative volte alla creazione del marchio « destinazione Europa » per una maggiore competitività del prodotto turistico europeo sui mercati internazionali; contribuirà allo sviluppo delle strategie macro-regionali dell'UE per la regione alpina (EUSALP) e quella adriatico-jonica (EUSAIR); sosterrà iniziative europee che implementeranno i principi della strategia « Crescita blu », che individua nel settore del turismo costiero e marittimo un comparto con particolari potenzialità per promuovere un'Europa intelligente, sostenibile e solidale, sulla quale lo scorso anno la Commissione ha approvato il documento finale Doc. XVIII, n. 22. L'obiettivo strategico di medio termine è di promuovere, nel corso dei prossimi cinque anni, un cambiamento del posizionamento dell'Italia nello scenario internazionale quale laboratorio diffuso per l'adozione di buone pratiche e mercato di riferimento per il turismo sostenibile per l'intera area euro-mediterranea.

Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 147

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 149

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaud e C. 1896 Tripiedi 148

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017)

– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 febbraio si è svolta la relazione introduttiva sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e sul programma di 18 mesi delle tre presidenze di turno dell'Unione e che, nella seduta odierna, come stabilito dall'Ufficio

di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 4 febbraio, la Commissione procederà a esprimere il proprio parere alla XIV Commissione.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole soffermandosi, in particolare, sulla opportunità che il Governo italiano solleciti la discussione sulla revisione della Strategia Europa 2020, che mira a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al fine di individuare obiettivi che tengano conto dei profondi mutamenti intervenuti nel contesto macroeconomico rispetto al momento dell'adozione della Strategia stessa, nonché di rafforzare le misure in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di occupazione. Sottolinea, inoltre, l'importanza di una celere conclusione dell'*iter* della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea dei servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, sulle quali la XI Commissione si è in passato espressa in senso favorevole, nonché della proposta di rac-

comandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. Infine, si dichiara concorde con gli intendimenti indicati nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sull'opportunità di promuovere, nell'ambito della revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, l'estensione dell'efficacia dell'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile, in modo da assicurare continuità alle misure adottate a livello nazionale nell'ambito del Programma operativo nazionale « Iniziativa occupazione giovani ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

ALLEGATO

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 (COM(2015)610 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 *final*) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017 (15258/15);

considerato che, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012, che ha rafforzato il raccordo tra il Parlamento e il Governo nell'ambito dell'attività dell'Unione europea, l'esame degli strumenti programmatici da essa previsti assume particolare valore, ai fini della definizione degli indirizzi da sostenere in sede europea sulle materie di competenza della Commissione;

rilevato come l'esame degli strumenti programmatici relativi all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione del nostro Paese all'Unione stessa rappresenti un'utile occasione di riflessione sugli orientamenti delle Istituzioni europee in materia di politiche per l'occupazione, nonché sulle priorità che il Governo intende perseguire, in linea con le indicazioni contenute nella relazione programmatica per l'anno in corso;

considerato che, specialmente a seguito dell'introduzione delle procedure del Semestre europeo, le politiche nazionali in materia di occupazione devono sempre più essere valutate nel quadro degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica economica, anche alla luce delle raccomandazioni annualmente formulate a ciascuno Stato membro dalle Istituzioni dell'Unione con riferimento al programma nazionale di riforma e al programma di stabilità;

considerato che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 si muove nella direzione, fortemente sostenuta dal nostro Paese, di individuare strumenti tesi a perseguire la progressiva uscita dalla crisi economica e finanziaria, la promozione della crescita e l'occupazione di qualità;

valutata favorevolmente la sinergia adottata dalle Istituzioni europee nell'individuazione dei campi in cui intervenire e dei *dossier* sui quali concentrare l'impegno, che consente di leggere in un quadro unitario il Programma di lavoro della Commissione e il programma di diciotto mesi delle tre presidenze del Consiglio dell'Unione Europa;

apprezzato il rilievo dato alla necessità di coniugare le esigenze di riequilibrio dei fattori macroeconomici con il raffor-

zamento della dimensione sociale dell'Unione europea, che appare in linea con la necessità, più volte sottolineata dal Governo italiano, di promuovere politiche che, senza incrinare la sostenibilità delle finanze pubbliche, sostengano in modo più deciso la ripresa dei consumi e il sostegno delle fasce più deboli della popolazione;

considerata con favore la proposta della Commissione europea di rinnovare l'esercizio del Semestre europeo al fine di rafforzare il coordinamento dell'area euro e di incrementare l'incisività dei programmi nazionali di riforma, nonché di assicurare un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle parti sociali sin dalle prime fasi della procedura del Semestre;

rilevato che, in materia di occupazione e di mercato del lavoro, le istituzioni europee e il Governo italiano concordano sulla necessità di procedere con interventi che stimolino la ripresa economica e la domanda di lavoro, soprattutto nei settori a maggiore richiesta di lavoratori altamente qualificati;

condiviso l'obiettivo, indicato dal Governo, di dare continuità all'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile al fine di assicurare il proseguimento degli interventi previsti a livello nazionale, che si inseriranno in un quadro istituzionale sensibilmente rinnovato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ha istituito l'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro;

considerato che le Istituzioni europee riaffermano il loro impegno a dare nuovo impulso ai *dossier* ancora non conclusi, quali quello relativo alla riforma della Rete europea dei servizi dell'occupazione (EURES) e quello per l'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, proposte sulle quali, peraltro, anche la XI Commissione si è già espressa favorevolmente, nonché la proposta di raccomandazione del Consiglio volta a promuovere il rientro nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata;

rilevato che la Commissione europea intende proporre un Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori, articolato in una comunicazione sulla mobilità dei lavoratori, in una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori e nella revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pacchetto sul quale anche il Consiglio europeo si è espresso con favore;

valutata favorevolmente la convergenza tra le Istituzioni europee e il Governo italiano sulla necessità di adoperarsi per la revisione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la revisione della direttiva 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e di ventitré direttive correlate, al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza;

osservato che il Governo italiano, in linea con le intenzioni delle Istituzioni europee di promuovere iniziative, legislative e non legislative, per favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha recentemente approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge che disciplina, tra l'altro, il cosiddetto lavoro agile, ridisegnando l'organizzazione del lavoro senza penalizzare i percorsi di carriera delle donne, e consentendo loro di meglio conciliare lavoro e vita familiare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in linea con quanto indicato nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e con le posizioni espresse da parte italiana nel corso del Semestre di Presidenza dell'Unione europea, si solleciti la Commissione europea ad affrontare celermente la discussione sulla revisione della Strategia Europa 2020, che mira a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al fine di individuare obiettivi che tengano conto dei profondi mutamenti intervenuti

nel contesto macroeconomico rispetto al momento dell'adozione della Strategia stessa, nonché di rafforzare le misure in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di occupazione;

b) con riferimento alle proposte prioritarie in sospenso indicate nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, si sostenga la celere conclusione dell'*iter* della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea dei servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il raffor-

zamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, sulle quali la XI Commissione si è in passato espressa in senso favorevole, nonché della proposta di raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro;

c) in linea con gli intendimenti indicati nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si promuova, nell'ambito della revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, l'estensione dell'efficacia dell'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile, in modo da assicurare continuità alle misure adottate a livello nazionale nell'ambito del Programma operativo nazionale « Iniziativa occupazione giovani ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	152
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione di emendamenti</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	160
Norme per la promozione del parto fisiologico. C. 3095 Fucci, C. 93 Binetti, C. 2818 Binetti e C. 3121 Colonnese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ERRATA CORRIGE	157

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 4 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, erano stati accantonati gli emendamenti Mantero 1.8, Schullian

1.3 e Baroni 1.5. Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Gadda, su tali emendamenti.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Baroni 1.5, ove riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*), e parere contrario sugli emendamenti Mantero 1.8 e Schullian 1.3.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice a proposito dell'emendamento Baroni 1.5, di cui è cofirmatario, ed esprime dispiacere per il parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.8, ritenendo che la relatrice avrebbe potuto assumere una posizione meno timida sul tema degli imballaggi, che rappresentano una componente assai rilevante dei rifiuti urbani.

Maria Chiara GADDA (PD), concorda con il collega Mantero sulla rilevanza del tema degli imballaggi ma rileva che le modifiche introdotte dall'emendamento in oggetto possono considerarsi superflue in quanto le misure per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili sono individuate con i decreti attuativi dell'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 mentre il successivo articolo 224, comma 8 del medesimo decreto, disciplina il contributo ambientale corrisposto dal CONAI ai consorzi di filiera al netto degli imballaggi usati riutilizzati.

Allo stesso tempo, ricorda che in sede di esame del collegato ambientale si è deciso di stralciare le disposizioni relative agli imballaggi per affrontare in maniera organica una eventuale revisione normativa sul tema.

Paola BINETTI (AP) concorda con il collega Mantero sull'esigenza di trovare una soluzione efficace rispetto all'uso eccessivo di imballaggi non riutilizzabili nel confezionamento dei prodotti alimentari.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che la XII Commissione possa farsi carico del tema sollevato, assumendo specifiche iniziative.

Edoardo PATRIARCA (PD) reputa opportuno presentare un ordine del giorno sulla questione giustamente sollevata, in sede di esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.8, ringraziando i colleghi per il dibattito svolto e riservandosi di valutare la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantero 1.8 e Schullian 1.3 ed approva l'emendamento Baroni 1.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, facendo presente di aver ritirato il proprio emendamento 2.22.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fiorio 2.21 e Zolezzi 2.19, sugli identici emendamenti Moretto 2.3 e Nicchi 2.17 e sull'emendamento Carrescia 2.1. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Donati 2.2 e Schullian 2.8 e 2.12 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 2.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 2.21 (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.6.

Marco DONATI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.2.

Paolo BENI (PD), rilevando preliminarmente che appare superfluo il richiamo al decreto legislativo n. 460 del 1997, in quanto l'emendamento fa propria la definizione degli enti del terzo settore recata nel disegno di legge di riordino dello stesso, attualmente all'esame del Senato, segnala l'opportunità di precisare che tra i soggetti cessionari rientrano solo gli enti che in concreto si occupano della distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ritiene non necessaria la precisazione proposta dal collega Beni in quanto la prima parte dell'articolo 2 già prevede che la definizione dei soggetti cessionari è connessa alle finalità della legge.

Donata LENZI (PD), pur concordando con il rilievo circa il richiamo al decreto legislativo n. 460 del 1997, non condivide le preoccupazioni espresse dal collega Beni, sottolineando che il complesso del provvedimento individua figure che devono essere in possesso di specifici requisiti al fine di compiere determinate azioni che non necessariamente saranno poste in essere.

La Commissione approva l'emendamento Donati 2.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.7.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.13.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 2.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.8.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Moretto 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Zolezzi 2.19 (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.9.

La Commissione respinge l'emendamento Zolezzi 2.20.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.10.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.14.

Edoardo PATRIARCA (PD) sottoscrive l'emendamento Moretto 2.3.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 2.17: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Moretto 2.3, fatto proprio dal deputato Patriarca (*vedi allegato 2*).

Ezio Primo CASATI (PD) sottoscrive l'emendamento Carrescia 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 2.1, fatto proprio dal deputato Casati (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.11 ed accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.12, di cui è primo firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.12 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Schullian 2.12, l'emendamento Di Vita 2.18 risulta precluso e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Essendo in tal modo concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle pro-

poste emendative riferite all'articolo 3, facendo presente che l'emendamento Fiorio 3.15 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Donati 2.2 e che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Carrescia 3.1, Gregori 3.3, Lenzi 3.2, Gregori 3.6 e Fiorio 3.16, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento Vignaroli 3.10, che sostituisce l'espressione « possono cedere gratuitamente » con « cedono gratuitamente », si rafforzerebbe l'impianto del provvedimento in analogia con quanto prevede la normativa francese.

Mario MARAZZITI, *presidente*, osserva che la modifica proposta potrebbe produrre effetti positivi.

Massimo FIORIO (PD) invita a tener conto del fatto che non sempre vi sono soggetti in grado di ricevere le donazioni e che la modifica proposta con l'emendamento Vignaroli 3.10 rischia di dare luogo ad ambiguità.

Paola BINETTI (AP) segnala che l'attuale formulazione del testo sembra porre maggiormente l'accento sull'aspetto solidaristico.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento Vignaroli 3.10.

La Commissione acconsente.

Ezio Primo CASATI (PD) sottoscrive l'emendamento Carrescia 3.1 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 3.1 (*Nuova formulazione*) fatto proprio dal deputato Casati (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, ove la presentatrice accogliesse la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice, l'emendamento Lenzi 3.2 andrebbe posto in votazione prima dell'emendamento Gregori 3.3.

Donata LENZI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.2.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Edoardo PATRIARCA (PD) sottoscrive l'emendamento Gregori 3.3 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Gregori 3.3 (*nuova formulazione*) fatto proprio dal deputato Patriarca (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Nicchi 3.5 e 3.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 3.8 e Vignaroli 3.9.

Matteo MANTERO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Zolezzi 3.11 di cui è cofirmatario, ricordando che in sede di Comitato ristretto si era registrata un'ampia condivisione sulle procedure di compostaggio.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ricorda di avere espresso parere favorevole sulla riformulazione del successivo emendamento Gregori 3.6, che concerne la stessa questione, e che la formulazione proposta dall'emendamento Zolezzi 3.11 non appare in linea con le disposizioni

contenute nel testo unico sull'ambiente. Chiarisce che, in ogni caso, si intende riferirsi al compost con metodo aerobico.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per una precisazione esplicita in tal senso.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Gregori 3.6, che tiene conto della richiesta del collega Mantero (*vedi allegato 1*).

Matteo MANTERO (M5S) ritira l'emendamento Zolezzi 3.11, di cui è firmatario, e sottoscrive l'emendamento Gregori 3.6, accettandone la riformulazione da ultimo proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Zolezzi 3.11 (*Ulteriore nuova formulazione*) fatto proprio dal collega Mantero (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 3.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Brignone 3.19.

La Commissione respinge l'emendamento Brignone 3.19.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Brignone 3.18 e 3.17: si intende che vi abbiano rinunciato.

Massimo FIORIO (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.16.

Matteo MANTERO (M5S), nel condividere le finalità dell'emendamento Fiorio 3.16, esprime il proprio timore circa il rischio per cui tale proposta emendativa, nella sua applicazione, possa rendere indirettamente più difficile il contrasto al lavoro nero in agricoltura.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, come garanzia, è prevista un'assunzione di responsabilità da parte dei soggetti cessionari del terzo settore.

Massimo FIORIO (PD) osserva che la preoccupazione espressa dal collega Mantero è legittima, ma che opera la garanzia richiamata dal presidente Marazziti.

Donata LENZI (PD) rileva che il coinvolgimento degli soggetti del terzo settore deve assicurare che i prodotti non siano rivenduti ma siano destinati agli indigenti.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 3.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione degli emendamenti Zolezzi 3.12, 3.13 e 3.14, di cui è firmatario, che mirano a promuovere azioni virtuose da parte dei comuni.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, segnala che il parere contrario sugli emendamenti richiamati dal collega Mantero non è motivato dalla non condivisione delle finalità ma dall'assenza di una reale portata normativa, in assenza di adeguate risorse finanziarie, posto che quanto previsto da tale proposte emendative già rientra nella libera disponibilità dei comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zolezzi 3.12, 3.13 e 3.14

Mario MARAZZITI, *presidente*, approssimandosi l'orario dell'inizio dei lavori, con votazioni, dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la promozione del parto fisiologico.
C. 3095 Fucci, C. 93 Binetti, C. 2818 Binetti e C. 3121 Colonnese.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2016.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR), *relatore*, tenuto conto anche della richiesta formulata dalla deputata Colonnese e condivisa dai presentatori delle proposte di legge abbinata, rileva l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul tema oggetto delle richiamate proposte.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rilevando che la richiesta avanzata dal relatore e condivisa da altri deputati sarà valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, rinvia il seguito del-

l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 582 del 28 gennaio 2016, a pagina 105, prima colonna, ventiquattresima riga e a pagina 111, Allegato 3, le parole: « 5-07543 Nizzi » sono sostituite dalle seguenti « 5-07534 Nizzi ».

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento alle giovani generazioni.

- 1. 5. (Nuova formulazione)** Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) soggetti cessionari: il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: agli enti del terzo settore fino alla fine del comma con le seguenti: ai soggetti cessionari;

b) all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole da: agli enti del terzo settore fino alla fine del comma con le seguenti: ai soggetti cessionari;

c) all'articolo 12, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte dei soggetti cessionari;

d) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: agli enti del terzo settore con le seguenti: ai soggetti cessionari.

- 2. 2. (Nuova formulazione)** Donati, Dallai.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ad esempio con le seguenti: , a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- 2. 8. (Nuova formulazione)** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

- 2. 12. (Nuova formulazione)** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i quali possono effettuare il ritiro di alimenti anche in accordo con altri soggetti cessionari.

3. 1. (Nuova formulazione) Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti cessionari di cui al comma 1 devono destinare le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, a favore di persone indigenti.

3. 2. (Nuova formulazione) Lenzi.

Al comma 2, sostituire le parole: all'uso umano *con le seguenti:* al consumo umano.

3. 3. (Nuova formulazione) Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, sostituire le parole da: a compostaggio individuale *fino alla fine del*

comma con le seguenti: ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.

3. 6. (Nuova formulazione) Gregori, Nicchi, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 3, sostituire le parole da: a compostaggio individuale *fino alla fine del comma con le seguenti:* ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

3. 6. (Ulteriore nuova formulazione) Gregori, Nicchi, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari di cui al comma 1. Le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti indicati dal presente comma o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

3. 16. (Nuova formulazione) Fiorio.

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento alle giovani generazioni.

- 1. 5.** (Nuova formulazione) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: produzione, aggiungere la seguente: confezionamento,.

- 2. 21.** Fiorio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) soggetti cessionari: il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: agli enti del terzo settore fino

alla fine del comma con le seguenti: ai soggetti cessionari;

b) all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole da: agli enti del terzo settore fino alla fine del comma con le seguenti: ai soggetti cessionari;

c) all'articolo 12, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte dei soggetti cessionari;

d) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: agli enti del terzo settore con le seguenti: ai soggetti cessionari.

- 2. 2.** (Nuova formulazione) Donati, Dallai.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ad esempio con le seguenti: , a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- 2. 8.** (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai requisiti aziendali aggiungere le seguenti: di vendita.

- 2. 19.** Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: destinabili al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.

2. 3. Moretto, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: eliminati e.

2. 1. Carrescia, Casati.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

2. 12. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i quali possono effettuare il ritiro di alimenti anche in accordo con altri soggetti cessionari.

3. 1. (Nuova formulazione) Carrescia, Casati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti cessionari di cui al comma 1 devono destinare le eccedenze

alimentari ricevute, idonee al consumo umano, a favore di persone indigenti.

3. 2. (Nuova formulazione) Lenzi.

Al comma 2, sostituire le parole: all'uso umano con le seguenti: al consumo umano.

3. 3. (Nuova formulazione) Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Patriarca.

Al comma 3, sostituire le parole da: a compostaggio individuale fino alla fine del comma con le seguenti: ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

3. 6. (Ulteriore nuova formulazione) Gregori, Nicchi, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Mantero, Patriarca, Marazziti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari di cui al comma 1. Le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti indicati dal presente comma o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

3. 16. (Nuova formulazione) Fiorio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	168

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016.— Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 12.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.8 Terrosi e Cenni 1.17.

Ricorda che la Commissione ha proceduto, nella seduta del 4 febbraio scorso, all'esame delle proposte emendative dall'articolo 1 fino all'articolo 28, con l'accantonamento delle proposte emendative sulle quali era necessario procedere ad un approfondimento.

Avverte che il relatore ha presentato le ulteriori proposte emendative 1.501, 8.0500, 8.0501, 11.500, 25.0500, 25.0501 e 25.0502 e che il Governo ha presentato l'emendamento 9.600 (*vedi allegato 2*).

Tali proposte emendative sono in distribuzione.

Niccodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra le proposte emendative testé annunciate dal presidente, delle quali raccomanda l'approvazione. Fa presente, al riguardo, che si tratta di proposte emendative che tengono conto dei rilievi formulati da vari gruppi, ai quali rivolge un ringraziamento per il proficuo contributo, e che recepiscono, inoltre, le osservazioni emerse nel corso delle audizioni dei soggetti rappresentanti le filiere interessate. Auspica, infine, che si pervenga ad un testo condiviso da tutte le forze politiche.

Il viceministro Andrea OLIVERO illustra l'emendamento 9.600 del Governo, volto a riformulare l'articolo 9 del provvedimento in esame, in materia di riordino di società vigilate dal Ministero delle politiche agricole.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti a tali proposte emendative è fissato per le ore 13.30.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) manifesta il proprio disaccordo in relazione alla modalità di procedere nell'*iter* del provvedimento in esame, che, a seguito delle ulteriori proposte emendative testé presentate, volte ad introdurre nuove materie, non presenterebbe il carattere di organicità e non riordinerebbe, pertanto, la normativa di settore. Esprime, quindi, una valutazione negativa sul contenuto degli emendamenti in esame.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti circa il proseguo dei lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, alla ripresa della seduta, si riprenderà dall'esame delle proposte emendative accantonate.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede alla presidenza se sia contestualmente possibile conoscere le eventuali riformulazioni di proposte emendative da parte del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le eventuali proposte di riformulazione da parte del relatore verranno illustrate quando si passerà all'esame delle proposte stesse.

Niccodemo Nazzareno OLIVIERIO (PD), *relatore*, manifesta la propria disponibilità al fine di procedere a soluzioni il più possibile condivise.

Luca SANI, *presidente*, sospende, pertanto, la seduta che riprenderà alle 13.30.

La seduta sospesa alle 12.30 è ripresa alle 13.40.

Luca SANI, *presidente*, comunica che sono stati presentati otto subemendamenti agli emendamenti del relatore, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Avverte, quindi, che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Avverte, inoltre, che l'emendamento Cenni 1.17 è stato ritirato.

Nicodemo Nazzareno OLIVIERIO esprime un parere favorevole sull'emendamento Mongiello 1.86, come riformulato (*vedi allegato 1*) e propone una identica riformulazione degli emendamenti Pastorelli 1.7, Gallinella 1.29 e Luciano Agostini 1.85 (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro degli emendamenti Taricco 1.87 e 1.88 e propone una riformulazione dell'emendamento Taricco 1.89 (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Rostellato 1.90.

Propone, quindi, una riformulazione dell'emendamento Gallinella 1.31 (*vedi allegato 1*).

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Carra 1.107.

Propone quindi di accantonare l'emendamento in materia di ippica L'Abbate 1.34 per riferirlo all'articolo 9 al fine di porlo in votazione contestualmente agli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.08 e 1.016, Cova 5.01 e all'emendamento Sani 9.2, aventi analogo oggetto.

Parimenti, propone che gli identici emendamenti, L'Abbate 1.40, Romanini 1.102, Zaccagnini 1.20 e Russo 1.77, unitamente all'articolo aggiuntivo Schullian 8.02, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone altresì che l'emendamento Gagnarli 1.41, sulla birra artigianale, unitamente agli articoli aggiuntivi Gagnarli 1.09, Pagani 25.01 e Zaccagnini 29.03, 29.04 e

29.05, siano posti in votazione dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone, quindi, una riformulazione degli identici emendamenti Cenni 1.5, Zaccagnini 1.9, Russo 1.69 e Falcone 1.95.

Propone ancora che gli identici emendamenti Cenni 1.6, L'Abbate 1.62, Zaccagnini 1.8, Russo 1.79 e Guidesi 1.57, unitamente all'articolo aggiuntivo Russo 29.010 siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone quindi che l'emendamento Massimiliano Bernini 1.63, gli emendamenti Taricco 1.94 e gli identici emendamenti Zaccagnini 1.21, Russo 1.78 e Dorina Bianchi 1.50, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Antezza 29.014 e Russo 29.09, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 e sia modificata in tutte le proposte emendative l'espressione « senza oneri a carico del richiedente » con la seguente: « con oneri a carico del richiedente ».

Propone parimenti che gli identici emendamenti Zaccagnini 1.18, Dorina Bianchi 1.52, Russo 1.81 e Parentela 1.65 unitamente agli articoli aggiuntivi Palma 29.016 e Russo 29.011, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone quindi che gli identici emendamenti Zaccagnini 1.19, Massimiliano Bernini 1.64, Russo 1.80, Guidesi 1.58, e Dorina Bianchi 1.51, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Russo 29.012 e Fiorio 29.017, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Gagnarli 1.66, Marco Di Maio 1.105, Guidesi 1.60 e Dorina Bianchi 1.53.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Fiorio 1.13, 1.14 e 1.16.

Propone parimenti che l'emendamento Sani 1.93, unitamente agli articoli aggiuntivi Mongiello 8.019 e 8.024 siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.103 e parere contrario sull'emendamento Taricco 1.104.

Propone altresì che gli articoli aggiuntivi Massimiliano Bernini 1.04 e 1.05, unitamente agli articoli aggiuntivi Sani 29.018 e Massimiliano Bernini 1.06, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25. Propone altresì che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.08 sia posto in votazione all'articolo 9, che l'articolo aggiuntivo Gagnarli 1.09 sia posto in votazione dopo l'articolo 25. Propone altresì che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.08 sia posto in votazione all'articolo 9.

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.019.

Invita, infine, al ritiro degli articoli aggiuntivi Mongiello 1.020 e Cenni 9.01, in materia di parità di genere nella composizione dei consorzi, materia oggetto dell'emendamento 1.501 del relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore, precisando che il Governo è disponibile a valutare l'accoglimento – come ordini del giorno – delle proposte emendative ritirate.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata a porre in votazione gli emendamenti accantonati secondo l'ordine proposto.

Colomba MONGIELLO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 1.86.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 1.86, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD) osserva che la finalità dell'emendamento Luciano Agostini 1.85, di cui è cofirmataria, non coincide con quella della riformulazione proposta dal relatore, poiché nel testo non si prevedeva un innalzamento della soglia di produzione di olio per autoconsumo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO conferma il proprio parere, precisando che la produzione di olio di oliva avviene, di norma, con cadenza biennale.

Colomba MONGIELLO (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

La Commissione approva gli emendamenti Luciano Agostini 1.85, Pastorelli 1.7 e Gallinella 1.29 nell'identica riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO (PD) ritira i propri emendamenti 1.87 e 1.88 ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.89.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 1.89, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il proprio emendamento 1.90.

Filippo GALLINELLA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.31, a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 1.31, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD) ritira il proprio emendamento 1.107.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Sani 1.103.

Mino TARICCO (PD) ritira il proprio emendamento 1.104, evidenziando tuttavia la necessità di intervenire a livello normativo sul tema dell'installazione di serre a tunnel agricoli di volume inferiore ai 2500 metri cubi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) e Adriano ZACAGNINI (SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento Taricco 1.104.

Il viceministro Andrea OLIVERO condivide la necessità di intervenire sulla materia, precisando tuttavia che le ragioni del parere contrario risiedono nell'orientamento sfavorevole degli dicasteri interessati.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Taricco 1.104.

Susanna CENNI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cenni 1.5, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.019.

Colomba MONGIELLO (PD) e Susanna CENNI (PD) ritirano, rispettivamente, i propri articoli aggiuntivi 1.020 e 9.01.

Luca SANI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: i possessori di uliveti con le seguenti: i produttori di cui al comma 1.

1. 86. Mongiello. *(nuova formulazione)*

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 250 Kg di oli con la seguenti: 350 Kg di olio.

* **1. 85.** Luciano Agostini, * **1. 7.** Pastorelli, * **1. 29.** Gallinella. *(nuova formulazione).*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« *2-bis*) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. ».

1. 89. Taricco. *(nuova formulazione).*

Al comma 9, dopo le parole: l'agricoltura di precisione aggiungere le seguenti: e

il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

1. 31. Gallinella. *(nuova formulazione).*

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione.

1. 103. Sani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, « Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica », pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, e successive modificazioni, vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con

le quali i destinatari degli incentivi corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

* **1.5.** Cenni, * **1.9.** Zaccagnini, * **1.69.** Russo, * **1.95.** Falcone. (*nuova formulazione*).

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL
GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attuate solamente per i consorzi di tutela che abbiano tra i loro soci una quota di minoranza di genere pari o superiore al 20 per cento.

0. 1. 501. 1. Fiorio.

1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 ».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. ».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

1. 501. Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri Enti pubblici).

All'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai

sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.

8.0500. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi. ».

8. 0501. Il Relatore.

ART. 9.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) di riportare in capo alla stessa AGEA il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN S.p.A., attualmente di competenza dell'area coordinamento, e di procedere ad affiancare a tale area una unità tecnica della stessa Agenzia o di altro organismo pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatico le domande di pagamento e di riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi all'Agenzia di mantenere le proprie funzionalità e competenze tecniche; al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplica-

zioni ed inefficienze, di trasferire in capo ad AGEA le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente nazionale risi; che i centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al *database* di AGEA evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al *greening* e alle procedure di gestione del rischio.

0. 9. 600. 1. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d-ter) revisione della normativa istituitiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.

0. 9. 600. 2. Falcone.

Al comma 1, sostituire le parole da: in attuazione del principio di cui all'articolo 1 *fino a:* degli enti, con le seguenti: nel rispetto dei principi e dei criteri del capo I e degli articoli 8,16 e 18 della legge agosto 2015, n. 124 e tenuto conto dei relativi decreti legislativi attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti.

Conseguentemente al comma 2:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) eventuale revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attua-

zione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali, la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

*c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;*

c) sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi in-

formativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

d-bis) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

9.600. Il Governo.

ART. 11.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 500. Il Relatore.

ART. 25.

Al comma 2, sopprimere le parole: a proprie spese.

0. 25. 0500. 1. Zaccagnini.

Al comma 2, sostituire le parole: a proprie spese con le seguenti: senza oneri a proprio carico.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad armonizzare i sistemi informatici e le proprie norme di attuazione con le norme regionali, affinché i dati a sistema sull'anagrafe apistica nazionale (BDA) non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o provinciali, ma, a seguito di unica registrazione, siano condivisi.

0. 25. 0500. 2. Taricco.

Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: da 1000 a 4000 euro con le seguenti parole: da 500 a 2000 euro.

0. 25. 0500. 3. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).

1. Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i

quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella « zona di protezione » dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

25. 0500. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: durante la fase di produzione aggiungere le seguenti: in uscita per il consumo.

0. 25. 0501. 1. Taricco.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

0. 25. 0501. 2. Zaccagnini.

Dopo il capo III inserire il seguente:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ART. 25-bis

All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi

impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi. ».

25. 0501. Il Relatore.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis

(Fungo cardoncello e prodotti derivati).

1. Con la dizione « Fungo Cardocello » o « Cardoncello » si intende il fungo (spontaneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

25. 0502. Il Relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente del Municipio VI di Roma Capitale, Marco Scipioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
---	-----

Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del presidente del Municipio VI di Roma Capitale, Marco Scipioni.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione di Marco Scipioni, presidente del Municipio VI di Roma Capitale.

Marco SCIPIONI, *presidente del VI Municipio di Roma Capitale*, svolge una relazione sulla situazione della criminalità organizzata nel territorio del VI Municipio.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S) e i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Luigi GAETTI (M5S).

Marco SCIPIONI, *presidente del VI Municipio di Roma Capitale*, risponde ai quesiti posti.

La seduta, sospesa alle 15.05 riprende alle 15.10.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente del Municipio VI Marco Scipioni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	174
--	-----

*Martedì 9 febbraio 2016. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.15.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambascia-
tore Giampiero Massolo.**

Il Comitato procede all'audizione del-
l'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Di-

*rettore generale del Dipartimento delle in-
formazioni per la sicurezza (DIS), il quale
svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chia-
rimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut),
i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S),
ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e
MARTON (M5S) e i deputati FERRARA
(SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CA-
LIPARI (PD).*

La seduta termina alle 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) (Relatori: sen. Arrigoni, on. Rostan) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	175
Comunicazioni del Presidente	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
ALLEGATO (<i>Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) (Relatori: sen. Paolo Arrigoni, on. Michela Rostan)</i>)	177

Martedì 9 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Esame della proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna). (Relatori: sen. Arrigoni, on. Rostan).

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta dello scorso 4 febbraio, i relatori hanno presentato un nuovo testo, predisposto sulla base delle osservazioni e proposte di modifica formulate, che è stato trasmesso a tutti i

componenti la Commissione. Rispetto a quel testo, sulla base di nuove osservazioni, propone una ulteriore riformulazione del testo, condivisa dai relatori, su cui la Commissione conviene. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, come riformulato nel corso della seduta odierna.

Intervengono in dichiarazione di voto il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), i senatori Paolo ARRIGONI (LNP), *relatore*, Laura PUPPATO (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al

coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione svoltasi oggi, ha stabilito di desecretare i resoconti stenografici delle audizioni del dottor Mauro Clerici, sostituto procuratore della Repubblica *pro tempore* presso il tribunale di Milano, e del dottor Maurizio Caporuscio, sostituto procuratore della Repubblica *pro tempore* presso il tribunale di La Spezia, svoltesi il 14 giugno 2000 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nel corso della XIII legislatura. Questa determinazione sarà trasmessa, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati

n. 163/2015, alla Presidente della Camera ai fini del prescritto nulla osta.

(La Commissione prende atto).

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, è stato stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione di studio in Germania dal 3 all'8 aprile 2016.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.50 alle 13.15.

ALLEGATO

Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna).**(Relatori: sen. Paolo ARRIGONI, on. Michela ROSTAN).**

INDICE

1. Perché il Quadrilatero del Nord	2
2. L'attività della Commissione.....	3
3. Inquadramento normativo	3
3.1 Il contesto comunitario	3
3.2 Norme nazionali in materia di bonifiche e tendenze recenti	6
4. Attori pubblici e privati.....	14
5. Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera.....	33
6. Mantova, Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo chimico”	40
6.1 Perimetrazione del SIN e caratteristiche.....	40
6.2 I contaminanti principali riscontrati all'interno del Sito	41
6.3 Gli interventi ad oggi attivati nelle aree private	43
6.3.1 Area IES.....	44
6.3.2 Area Belleli Energy CPE	49
6.3.3 Area Industria Colori Freddi.....	51
6.3.4 Versalis - Syndial	53
6.4 Risarcimento del danno ambientale	60
6.5 Le aree pubbliche.....	62
6.6 Gli esiti degli accertamenti svolti da ARPA Mantova	62
7. Ferrara, il Polo chimico.....	66
7.1 Inquadramento generale	66
7.2 Le principali fasi dei procedimenti di bonifica	68
7.3 Stato delle attività	69
7.3.1 Procedimenti di bonifica relativi alle matrici superficiali (falda freatica e terreno)	69
7.3.2 Procedimenti di bonifica relativi alla falda confinata.....	73
7.4 Il ruolo di IFM Ferrara S.c.p.a.....	75
7.5 L'insediamento Solvay - Società Italiana del Cloro	76
7.6 Le attività di controllo e il ruolo degli enti pubblici.....	78
8. Ravenna, il Polo chimico	82
8.1 Inquadramento generale	82
8.3 Stato delle attività	86
8.4 Il protocollo operativo per il monitoraggio e la gestione della falda.....	91
8.5 Le attività di controllo ed il ruolo degli Enti pubblici.....	91
9. Conclusioni	94

1. Perché il Quadrilatero del Nord

La legge 7 gennaio 2014, n. 1, istitutiva della Commissione, individua tra gli oggetti d'inchiesta, all'articolo 1, lettera e) "l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica".

L'esame del complesso intreccio operativo, amministrativo, normativo in tema di bonifiche, e la descrizione delle principali attività in corso in questo campo è utile a orientare le scelte del Parlamento e a portare a conoscenza i cittadini di quanto accade in un settore di fondamentale rilevanza economica, sociale, ambientale.

Di qui la scelta della Commissione di procedere a singoli approfondimenti in tema di bonifiche che anticipino una Relazione di carattere complessivo – come quella presentata al Parlamento nella XVI Legislatura – e che consentano di focalizzare in tempi più rapidi e forme più snelle quanto accade in questo campo, evidenziando, nelle esperienze in corso, le criticità ma anche le prassi positive.

L'eredità ambientale negativa della fase più spinta dell'industrializzazione del nostro Paese caratterizza quello che si definisce il "Quadrilatero del nord" dell'industria chimica, formato dai poli di Venezia – Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna.

Oltre alla comune sorte produttiva, la natura di "Quadrilatero" è data dal collegamento fisico dei poli approvvigionati a partire dall'impianto *cracking* di Porto Marghera.

In questi insediamenti, che meglio verranno descritti nei capitoli a ciascuno dedicati, nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali nei settori della chimica e della petrolchimica, venute progressivamente a cessare ovvero evolute in produzioni a minore impatto ambientale, lasciando siti contaminati, e come tali formalmente dichiarati, con conseguenti necessità di messa in sicurezza e bonifica che – nella visione prevalente dei soggetti pubblici e di quelli privati – avrebbero dovuto e dovrebbero preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività nei medesimi siti, caratterizzati da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture.

I modelli con cui le necessità di messa in sicurezza e bonifica sono stati affrontati sono diversi tra loro, e l'inchiesta svolta dalla Commissione consente, come si dirà nelle conclusioni, di segnalarne aspetti positivi e negativi, criticità e opportunità, allo scopo, istituzionale, di indicare al Parlamento e al Governo le forme di intervento che realizzino un equilibrio ragionevolmente praticabile tra i beni, costituzionalmente tutelati, dell'ambiente e dell'attività economica e che prevenzano possibili fenomeni illeciti in campo ambientale ma anche nell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il lavoro della Commissione, che in questa occasione si compendia in una sintetica descrizione dello stato dei siti sulla base dei dati effettivamente acquisiti, si dovrà articolare in seguito in specifiche descrittive complete sotto il profilo dei dati tecnici in termini qualitativi e quantitativi, dati economici (somme già impiegate, provenienza dei finanziamenti, preventivi di futuri investimenti), valutazione di efficacia degli interventi

2. L'attività della Commissione

L'attività di indagine conoscitiva sul tema delle bonifiche ha riguardato diversi contesti territoriali: per quanto riguarda l'oggetto specifico della presente Relazione, le missioni rilevanti sono state quella del 14-15 maggio 2015 a Ferrara e Ravenna, nel corso della quale sono stati auditi il presidente della provincia e sindaco del comune di Ferrara, la direttrice generale della USL di Ferrara, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ravenna, il sindaco di Ravenna, il presidente della provincia di Ravenna, il direttore dell'ASL di Ravenna, l'assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, il direttore ARPA Emilia-Romagna e rappresentanti del Consorzio IFM, delle aziende Società Italiana del Cloro, Basell, Yara, Syndial, Versalis; quella del 15-18 giugno 2015 a Brescia e Mantova, nel corso della quale, per quanto riguarda l'oggetto della presente Relazione, sono stati auditi il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, il sindaco di Mantova, il presidente della provincia di Mantova, rappresentanti dell'ASL di Mantova, rappresentanti di associazioni ambientaliste di Mantova, rappresentanti del dipartimento ARPA di Mantova, e rappresentanti delle aziende Syndial e IES; sempre per quanto riguarda la situazione del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico", si è svolta a Roma il 7 luglio 2015 l'audizione di rappresentanti dell'azienda Colori Freddi.

La situazione del SIN Venezia - Porto Marghera è stata oggetto di numerose audizioni, a partire dalle missioni svolte da delegazioni della Commissione in Veneto il 27-28 ottobre 2014, il 19-21 novembre 2014, il 27-28 novembre 2014, nel corso della quale sono stati auditi, per quanto riguarda l'oggetto della presente Relazione, il prefetto di Venezia, il procuratore della Repubblica di Venezia e il procuratore aggiunto, i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, l'assessore all'ambiente della provincia di Venezia, il presidente della giunta regionale del Veneto, il provveditore interregionale alle opere pubbliche, il subcommissario straordinario del comune di Venezia, rappresentanti dell'ARPA Veneto e il direttore tecnico dell'autorità portuale di Venezia.

In occasione delle citate missioni le delegazioni della Commissione hanno proceduto a sopralluoghi presso i siti oggetto della presente Relazione.

Di rilievo anche le audizioni, sul tema generale delle bonifiche, del presidente di Federchimica e del direttore generale di Federchimica, il 2 luglio 2015, nonché la documentazione proveniente da ENI, Versalis e Syndial sulle prospettive generali della chimica e delle bonifiche, nonché, sui temi generali pertinenti la presente Relazione, dal Ministero dell'ambiente.

3. Inquadramento normativo

3.1 Il contesto comunitario

La gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi ambientali per i Paesi europei.

Secondo la European Environmental Agency (EEA) nell'Europa occidentale esistono oltre trecentomila siti potenzialmente contaminati, ma si calcola che complessivamente, in tutto il continente europeo, siano molti di più.

Benché il programma ambientale per l'Europa prevedesse l'individuazione dei siti contaminati, per molti paesi non è ancora disponibile un quadro completo, dunque l'entità complessiva del fenomeno è di difficile valutazione per la mancanza di definizioni univoche dei dati.

In gran parte, i paesi dell'Europa occidentale hanno peraltro adottato quadri normativi volti a prevenire futuri incidenti e ad attuare misure di risanamento delle contaminazioni esistenti.

L'enorme incremento della produzione di rifiuti e l'utilizzo diffuso di sostanze chimiche nel corso degli ultimi quarant'anni hanno prodotto fonti di contaminazione del suolo, che la European Environmental Agency individua principalmente in:

- utilizzo di discariche inadeguate o abusive;
- gestione impropria di sostanze pericolose (ad esempio perdite, stoccaggio inadeguato);
- abbandono di siti industriali, militari e minerari;
- incidenti.

I dati sui siti contaminati in diversi Paesi europei sono eterogenei e non è possibile raggrupparli secondo uno schema affidabile e coerente: la concertazione di definizioni comuni potrà essere la premessa per l'ipotesi, valutata dall'Unione europea, di contribuire al sostegno delle operazioni di bonifica.

La rilevanza del problema a livello europeo è stata recepita in diversi contesti, e si è tradotta, nel 2006, nella Strategia tematica sul suolo (Soil Thematic Strategy) e nella proposta di direttiva europea sul suolo (Soil Framework Directive), rimasta lungamente in discussione, nella quale uno dei temi più importanti e controversi è proprio la contaminazione del suolo.

Nell'ambito del 6th EU Environmental Action Programme che descrive le politiche ambientali della commissione per il periodo 2006-2011 sono state stabilite sette strategie tematiche, incluse quelle inerenti la qualità dell'aria, l'ambiente marino, i pesticidi e il suolo; a sua volta 7th EU Environmental Action Programme, che si estende al 2020, individua, in sintesi, e per il tema di interesse della presente Relazione, quali obiettivi, la miglior implementazione della legislazione in materia, una più efficace politica di investimenti, la piena integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle politiche generali.

La Strategia tematica sul suolo (EC, 2006a) fissa quattro obiettivi della politica europea in materia:

- incrementare la consapevolezza della necessità di proteggere il suolo;
- intensificare la ricerca sul suolo;
- integrare la protezione del suolo nella formulazione e l'implementazione delle politiche nazionali e comunitarie in tema di agricoltura, sviluppo regionale, trasporti e ricerca;
- mettere in atto una legislazione quadro per la protezione e l'uso sostenibile del suolo.

Allo scopo di rispondere ai suddetti obiettivi, la Commissione europea ha proposto nel mese di settembre 2006 una direttiva quadro sul suolo (SFD).

La proposta di SFD non detta norme comuni ma stabilisce un quadro per la protezione del suolo con lo scopo di mantenere la capacità di assolvere alle sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali. In particolare, richiede che gli Stati membri adottino misure per la riduzione delle sette minacce principali: contaminazione, erosione, perdita di sostanza organica, compattazione, salinizzazione, impermeabilizzazione del suolo e frane. Si richiede inoltre di includere la protezione del suolo nelle politiche di settore, riempiendo i vuoti esistenti nella normativa comunitaria.

Dopo il voto negativo del Parlamento nel dicembre 2007, la definizione della direttiva europea sul suolo ha seguito un percorso molto controverso che ha visto gli Stati membri schierati su due diverse posizioni: da una parte, Francia, Regno Unito, Austria, Olanda, Germania e Lussemburgo che propendevano per un testo poco definito negli obblighi e negli obiettivi perseguiti, che lasciasse dunque ampi margini di discrezionalità nella definizione delle strategie di gestione dei siti contaminati, invocando una stretta applicazione del principio di sussidiarietà; dall'altra, gli altri Stati membri, tra cui l'Italia, che auspicavano un'approvazione in tempi brevi di una direttiva che desse consistenza alle politiche nazionali.

Allo stato, peraltro, non si è pervenuti a una direttiva europea sul suolo.

Va rilevato che il tema delle bonifiche - e delle risorse ad esse destinate - è stato oggetto di esame da parte della Corte dei conti europea nel 2013.

Secondo l'organo di controllo, i risultati dei progetti di riqualificazione dei cosiddetti siti dismessi - ex siti militari ed industriali abbandonati e inquinati avrebbero potuto essere ottenuti ad un costo minore per i bilanci degli Stati membri e dell'Unione. È stato anche rilevato che il principio "chi inquina paga" non è stato pienamente applicato, per cui i bilanci comunitari e nazionali hanno sopportato parte del costo delle bonifiche ambientali. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione hanno cofinanziato progetti di riqualificazione per promuovere il riutilizzo di tali siti ed anche per proteggere la salute umana e l'ambiente ed attenuare gli effetti dell'espansione urbana.

Secondo la Corte, la maggior parte dei progetti è riuscita a riconvertire i siti, ma in molti casi i terreni nuovamente sviluppati e gli edifici (ri)costruiti non sono stati destinati all'uso previsto ed i posti di lavoro creati sono stati meno di quelli attesi.

Ciò è in parte avvenuto perché non si è prestata sufficiente attenzione alla necessità di una solida analisi di mercato, ma anche a causa della crisi economica.

Secondo la Corte il retaggio dell'inquinamento dei siti dismessi continua a rappresentare un significativo problema. I progetti di riqualificazione cofinanziati dall'UE hanno realizzato le trasformazioni promesse, ma i progressi sono stati spesso lenti ed i posti di lavoro creati sono stati inferiori a quanto previsto. Il principio "chi inquina paga" si è rivelato pressoché impossibile da applicare nella pratica e non vi sono meccanismi sufficienti che permettano alle autorità pubbliche di recuperare quanto investito. La conclusione provvisoria è che in questo contesto, i fondi necessari per porre rimedio a questo inquinamento storico dovranno probabilmente ancora provenire dai bilanci pubblici¹.

¹ L'Istituto per l'ambiente e la sostenibilità (IES), uno dei sette istituti del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre) della Commissione europea, ha pubblicato nel 2014 una guida che presenta lo stato attuale delle conoscenze sulla gestione dei siti contaminati in Europa. La relazione evidenzia tra i vari risultati che in media, il 42% della spesa totale per la gestione dei siti contaminati proviene dai bilanci pubblici nei paesi presi in esame; e che i costi per le indagini dei siti contaminati, che rientrano generalmente nella gamma tra i € 5.000 a € 50.000, solo in Italia e in Svizzera costano più di € 5.000.000. Costi che non risultano neanche parificati su tutto il territorio nazionale. Ciò conferma la tendenza italiana di investire ripetutamente in analisi e sondaggi e di procedere molto più raramente alle effettive messe in sicurezza, bonifiche e ripristino dei luoghi. Analizzando le statistiche sul tasso di realizzazione del Programma di spesa dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 (dati aggiornati all'aprile 2014) si delinea

Una linea politica indirizzata al riutilizzo di siti dismessi piuttosto che allo sviluppo di nuovi siti industriali in aree verdi e suolo agricolo è in linea con le politiche comunitarie e con gli obiettivi richiamati nel 2011 con la “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” che propone il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050. Tale obiettivo è stato rafforzato dal Parlamento Europeo con l’approvazione del “Settimo Programma di Azione Ambientale”. Nelle linee guida pubblicate nel 2012, la Commissione UE riporta una serie di esempi, applicati in vari stati membri (Inghilterra, Francia, Portogallo Germania), di finanziamenti iniziali o di sostegno per incoraggiare la costruzione di nuove infrastrutture in siti dismessi.

In tutti gli Stati membri la politica in materia di siti dismessi è stata attuata tramite strumenti di pianificazione del territorio, molti dei quali promuovono aspetti di buone pratiche. Sempre ad avviso della Corte dei conti europea, i regolamenti dei fondi strutturali dovrebbero prescrivere che i progetti di sviluppo dei siti dismessi siano basati su piani di sviluppo integrati e si dovrebbe fare di più per incoraggiare il riutilizzo dei siti dismessi anziché lo sviluppo di nuovi siti in aree a verde.

I risultati delle opere di bonifica ambientale svolte non sempre sono stati certificati in modo appropriato e vi sono grandi differenze tra i valori di *screening* della contaminazione dei suoli stabiliti a livello nazionale. Sotto questo profilo le forme di semplificazione e di autocertificazione più volte introdotte dal legislatore anche nella corrente Legislatura ultima legislatura (vedi il paragrafo successivo) non lasciano prevedere migliori risultati per il futuro ma devono indurre correlativamente a implementare il sistema dei controlli e la loro efficacia.

3.2 Norme nazionali in materia di bonifiche e tendenze recenti

Quanto al contesto nazionale, l’accento può utilmente essere posto sugli aspetti di quadro normativo, riprendendo, quanto all’evoluzione dello stesso, il contenuto della relazione che questa Commissione, nella XVI Legislatura, ha dedicato al tema delle bonifiche.²

La prima disposizione normativa che ha previsto appositi strumenti amministrativi e di finanziamento per il risanamento ambientale e, quindi, per la bonifica, è la legge 8 luglio 1986 n. 349 (articolo 7, “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”). Il tema è stato poi affrontato con due successivi decreti legge, convertiti dalle leggi 29 ottobre 1987 n. 441 e 8 novembre 1988 n. 475, adottati per fronteggiare le situazioni di emergenza che si erano determinate nello smaltimento di rifiuti industriali e urbani.

un quadro negativo per l’Italia, che si distingue per la scarsa incapacità nello spendere i fondi comunitari. Ad esempio, il tasso di attuazione dei programmi operativi finanziati dal FESR si attesta poco al di sopra del 45%, un valore ben al di sotto della media Ue (60,81%), e del paese che ha registrato la performance più lusinghiera, la Lituania (80,1%). Percentuali analoghe si riscontrano anche relativamente al tasso di realizzazione dei programmi legati all’obiettivo Convergenza, il che suggerisce che il dato sul FESR sia pesantemente influenzato dall’incapacità di spesa nell’ambito dell’obiettivo Convergenza. Anche in questo caso il miglior risultato è di un altro paese baltico, l’Estonia (78,3%). Il tasso di realizzazione è leggermente più lusinghiero per quanto riguarda i programmi finanziati dal FSE, con il 58,66% di spesa delle risorse impegnate, e un 16° posto su 26. Altrettanto limitata la performance legata alla realizzazione dell’obiettivo Competitività, che registra la spesa del 59,1% dei fondi impegnati dall’Ue, leggermente al di sotto della media (62,57), e in 13° posizione su 19 Stati: una graduatoria guidata dalla Grecia, con l’85,8% delle attività realizzate in termini di fondi comunitari spesi. L’Italia in media ha speso meno della metà dei fondi disponibili.(cfr. <https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ics>)

² XVI legislatura Doc. XXIII n. 14, Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di illegalità

In particolare, l'articolo 5 della legge n. 441 del 1987 e l'articolo 9-ter della legge n. 475 del 1988 prevedevano l'individuazione ed il finanziamento degli interventi di bonifica dei siti contaminati, affidando alle regioni la redazione ed approvazione di appositi piani, di cui tuttavia non erano disciplinati criteri omogenei di redazione.

Il decreto ministeriale n. 121 del 16 maggio 1989 ha fissato per la prima volta criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica, nonché le modalità di finanziamento degli interventi.

In seguito sono state emanate leggi regionali per la disciplina degli interventi di bonifica.

La prima normativa organica nazionale in tema di siti contaminati è il decreto ministeriale n. 471 del 1999, entrato in vigore il 16 dicembre 1999, regolamento tecnico di attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati").

Il regolamento fissava criteri e procedure amministrative da seguire nella bonifica dei siti contaminati; definiva i "valori limite di concentrazione per il suolo/sottosuolo e per le acque" superati i quali il sito in oggetto doveva essere considerato inquinato; individuava le procedure per il prelievo e l'analisi dei campioni; fissava i criteri per la redazione del progetto di bonifica, nonché i criteri per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale, per le misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente.

Peraltro il decreto legislativo n. 22 del 1997 già stabiliva una prima definizione di sito contaminato come sito in cui "le concentrazioni dei contaminanti superano i valori limite".

La prima normativa italiana sui siti contaminati era quindi fondata sull'applicazione di criteri di tipo tabellare, in cui la verifica dello stato di contaminazione discendeva dal confronto con valori limite per il suolo (per le destinazioni d'uso industriale/commerciale e verde/residenziale) e per le acque sotterranee.

Con la successiva entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la definizione di sito contaminato e, quindi, la necessità di eventuali interventi, vengono finalizzate a rendere l'attività di bonifica quanto più possibile specifica rispetto alle caratteristiche del sito da bonificare mediante il riferimento a concentrazioni soglia contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR) nonché definizioni puntuali contenute nell'articolo 240.

L'evoluzione normativa in materia di bonifiche nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nelle modifiche di cui decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, corrisponde all'obiettivo del legislatore di stabilire procedure che tenessero conto delle peculiarità dei siti, in un'ottica di adattamento delle attività di bonifica [in principalità] alle esigenze di utilizzo delle aree, garantendo [comunque] la tutela della salute umana.

Per quanto riguarda due dei siti qui esaminati - Ferrara e Ravenna - va ricordato che il decreto legislativo n. 152 del 2006 introduceva modifiche anche in tema di titolarità del procedimento di bonifica, attribuita alla regione anziché al comune.

La regione Emilia-Romagna, con propria legge n. 5 del 2006, all'articolo 5, aveva peraltro trasferito alle province, in modo indifferenziato, le funzioni regionali in materia di bonifica e con successiva legge regionale n. 13 del 2006, all'articolo 25, aveva stabilito il permanere in capo ai comuni della titolarità dei procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le cui conclusioni prescriveva l'applicazione della normativa previgente (decreto ministeriale n. 471 del 1999).

Tuttavia la normativa previgente era stata abrogata e, conseguentemente, per l'istruttoria dei procedimenti di bonifica occorre fare riferimento alla sola normativa vigente in

materia, costituita dal decreto legislativo n. 152 del 2006 - così come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1 giugno 2006 nel testo modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 13 del 28 luglio 2006.

E' in seguito intervenuta una circolare della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa della regione Emilia-Romagna del 18 agosto 2008 (P.G. 195630), che ha recepito i il *dictum* della sentenza individuando il comune quale autorità competente per i procedimenti di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di una vicenda che ha prodotto un'incertezza applicativa che peraltro - come si vedrà - non ha in concreto prodotto ritardi nell'attuazione delle bonifiche.

Nel corso della XVI Legislatura sono state promulgate diverse leggi contenenti provvedimenti per la gestione e la bonifica dei siti contaminati [...]

L'articolo 40, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha reintrodotto la possibilità, già presente nel decreto ministeriale n. 471 del 1999 di articolare per fasi temporali e/o spaziali la progettazione degli interventi di bonifica. Nell'ambito della stessa norma sono state introdotte semplificazioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza di impianti industriali in siti oggetto di bonifica.³

L'articolo 3 della legge 24 marzo 2012, n. 28, ha introdotto chiarimenti in merito alle modalità di gestione dei materiali di riporto ai fini della bonifica e all'attribuzione ai rifiuti della classe di pericolosità H14 (ecotossicità). Lo stesso provvedimento ha stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti siano adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281⁴.

3 In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attività in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto inline il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

4 "Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

- 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

La legge 4 aprile 2012, n. 35 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), ha introdotto all'articolo 24 la possibilità di adottare, nell'ambito dell'articolazione per fasi dei progetti di bonifica, già definita nell'ambito della legge n. 214 del 2011, tecnologie innovative di bonifica di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. L'articolo 57 della stessa legge ha rafforzato gli strumenti di semplificazione amministrativa già esistenti per la gestione degli interventi di bonifica in siti in esercizio.

Nello specifico, il settimo comma del citato articolo 57 promuove lo strumento dell'accordo di programma per la semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione degli interventi di bonifica nei siti in esercizio con particolare riferimento agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali adibiti alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico; l'ottavo comma dell'articolo 57 chiarisce che in caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale (SIN), il riutilizzo delle aree può essere concesso purché siano stati attivati i necessari interventi di messa in sicurezza operativa e a condizione che le attività previste non pregiudichino i futuri interventi di bonifica, necessari a dismissione del sito.⁵

L'articolo 48 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 si occupa dei dragaggi sia nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale che negli altri siti, introducendo semplificazioni amministrative al fine di facilitare gli interventi di dragaggio e diminuire tempi e costi di attuazione. Vengono inoltre fornite indicazioni in merito alle modalità di gestione dei materiali che possono essere conferiti in casse di colmata oppure riutilizzati, anche per singole frazioni granulometriche, qualora le caratteristiche chimico-fisiche e

Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7".

5 Art. 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico scientifico del settore»;

Art. 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercitati senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

microbiologiche siano idonee alle modalità di riutilizzo e tale riutilizzo non ponga rischi per l'uomo e per l'ambiente.

L'articolo 49 rimandava ad un emanando decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo e la eventuale classificazione delle stesse come sottoprodotti.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", in vigore dal 6 ottobre 2012, consta di 16 articoli e 9 allegati ed ha come finalità (articolo 2) quella di stabilire i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i soli rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

Il decreto prevede (articolo 4, comma 1, b) che il materiale di scavo possa essere impiegato anche per "ripascimenti ed interventi a mare".

I requisiti che il materiale di scavo deve possedere per poter essere qualificato come sottoprodotto sono riportati all'articolo 4, comma 1, e devono essere comprovati dal proponente nel piano di utilizzo.

Tale piano deve essere presentato dal proponente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera all'autorità competente che può chiedere integrazioni entro i successivi 30 giorni. La stessa autorità competente entro 90 giorni dalla presentazione del piano lo approva o lo rigetta.

L'autorità competente può chiedere all'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) di verificare la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di sottoprodotto entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione. Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, il proponente ha facoltà di applicarlo.

Nel caso in cui l'opera da realizzare interessi un sito nel quale sono stati riscontrati superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), il proponente può richiedere la compatibilità con i valori di fondo, accertati in contraddittorio con l'ARPA. Il materiale conforme ai valori di fondo potrà essere riutilizzato *in situ* o in altro sito con caratteristiche analoghe. Nel caso di siti oggetto di procedimenti di bonifica o di danno ambientale, i requisiti di qualità per la classificazione del materiale come sottoprodotto sono accertati dall'ARPA che entro 60 giorni dalla data della richiesta comunica i risultati dell'accertamento.

Per il riutilizzo dei materiali dovrà essere garantita la compatibilità in termini di CSC per la specifica destinazione d'uso. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. L'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente..

Il decreto ministeriale n. 161 del 2012 riporta in allegato:

- le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (allegato 4)
- la definizione di materiali di riporto di origine antropica (allegato 9)

Il combinato disposto della legge n. 28 del 2012 e del decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sì che la definizione di materiali di riporto si applichi anche agli interventi di bonifica.

Pertanto i materiali rispondenti alla definizione di cui all'allegato 9 (miscela di terreno eterogenea contenente una quantità massima del 20 per cento di materiali di origine

antropica quali materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) possono essere sottoposti ad interventi di bonifica.

Ne discende che i materiali di riporto così come definiti dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, escono di fatto dalla disciplina dei rifiuti, per essere considerati di volta in volta o sottoprodotti o addirittura suoli.

La legge di conversione del decreto legge n. 133 del 2014 (legge n. 164 del 2014), all'articolo 8 introduce una disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo: con la finalità di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, affida ai Ministeri dell'ambiente e dei trasporti il compito di adottare disposizioni di riordino e semplificazione. Tali disposizioni sono in corso di emanazione attraverso un DPR con il titolo "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 10 agosto 2012, n. 161.

La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), ha introdotto importanti innovazioni in tema di disciplina degli interventi di bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a:

- siti produttivi e/o oggetto di riqualificazione industriale (articolo 27);
- siti militari (articolo 35);
- siti e infrastrutture energetiche (articolo 36);
- siti di interesse nazionale (SIN) (articolo 36-bis).

L'articolo 27 riprende le disposizioni già introdotte (e mai attuate) dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla riconversione e riqualificazione industriale delle aree soggette a crisi industriale complessa, individuate su istanza delle regioni. I progetti di riqualificazione industriale di tali aree dovranno promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Le conferenze di servizi strumentali all'approvazione dei progetti sono indette ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 35 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti militari. Tale definizione si rende necessaria in considerazione delle specifiche tipologie di contaminanti riscontrabili in tali siti, non ricomprese nell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La specificità del tema delle bonifiche dei siti militari è stata affrontata nell'audizione, svoltasi il 15 dicembre 2015, del Ministro della difesa, che ha riferito come l'insieme delle risorse messe a disposizione delle bonifiche ammonti a 131 milioni nell'ultimo triennio; in particolare sono stati utilizzati 87 milioni per la bonifica dell'amianto e 28 milioni per la bonifica dei poligoni militari.

La Commissione dedicherà al tema un ulteriore approfondimento.

L'articolo 36 introduce ulteriori semplificazioni per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale da effettuarsi in siti di deposito e/o lavorazione di carburanti, nonché nei punti vendita carburanti.

L'articolo 36-bis introduce importanti modifiche nei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale (SIN), individuando quali caratteristiche prioritarie l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie e la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto. Rimanda poi ad una successiva valutazione la sussistenza di tali requisiti per i 57 siti di interesse nazionale all'epoca già individuati. Lo stesso articolo dà la possibilità alle regioni di ridefinire il perimetro dei SIN e di richiedere la restituzione delle competenze amministrative.

Successivamente, nel decreto legge 11 novembre 2014, n. 165 ("Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali"), l'articolo 1 ("Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati"), ha sostituito l'articolo 34, settimo comma del decreto legge n. 133 del 2014 convertito in legge n. 164 del 2014, con il seguente: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

Il decreto legge è decaduto per mancata conversione; la norma sopra riportata è stata recepita dall'articolo 1, commi 550 e 551, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Quanto ai più recenti interventi normativi rilevanti per le bonifiche di cui alla presente Relazione, nella legge di stabilità 2016 sono state previste talune risorse finanziarie.⁶

Non si è invece concretata l'ipotesi di esclusione dei finanziamenti per le bonifiche dal patto di stabilità, sulla quale la Commissione aveva avuto modo di interloquire con il Ministro dell'ambiente.

A tale proposito si riporta quanto riferito dal Ministro con nota depositata nel seguito di audizione del 20 maggio 2015:

"Riguardo poi alle richieste dei comuni di escludere dal patto di stabilità le risorse destinate alla realizzazione di interventi di bonifica, si rappresenta che il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in qualità di amministrazione direttamente competente, ha già provveduto a fornire elementi di risposta per casi analoghi, indirizzati tra l'altro anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il Ministero sopra citato ha rappresentato che le richieste di specie non possono essere assentite in via amministrativa ma necessitano di un apposito intervento legislativo che si faccia carico anche di reperire le occorrenti risorse finanziarie di compensazione per i conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

⁶ Art. 1.476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

Al riguardo il Ministero dell'ambiente si è impegnato nell'adozione di specifiche iniziative, relativamente a provvedimenti legislativi di recente emanazione, volte a garantire l'esclusione dal patto di stabilità delle risorse destinate ad interventi di bonifica in aree ritenute particolarmente critiche da un punto di vista ambientale e socio-sanitario.

Si segnala, in particolare, l'inserimento di una specifica norma nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 riguardante gli interventi di bonifica da amianto da realizzare nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato. Tale disposto recita testualmente quanto segue: "Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato ", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune" ".

Una norma rilevante per l'intera questione delle bonifiche è stata introdotta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dal articolo 31 nel cosiddetto "Collegato ambientale" (legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali").

Si tratta del nuovo articolo 306-bis, che disciplina la materia delle transazioni per le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale⁷.

7 Art. 31. (Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. 306-bis. – (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale). –

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarata ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisionale comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

La nuova disciplina è suscettibile - se accompagnata da un ruolo propositivo e adeguato sotto il profilo tecnico e giuridico del Ministero dell'ambiente - di attrarre in area negoziale, con effetti di maggiore rapidità ed efficienza, i procedimenti di bonifica.

Sul tema delle bonifiche è altresì destinata ad incidere l'introduzione del delitto di cui all'articolo 452-terdecies codice penale, avvenuta con la legge 22 maggio 2015, n. 68⁸.

La natura di delitto e la necessità di corretta individuazione in termini di responsabilità soggettiva impongono naturalmente una dovuta adeguatezza degli organismi di controllo e delle polizie giudiziarie, così come l'orientamento all'esito processuale finale sin dai primi atti di indagine; senza dimenticare che la norma in questione si colloca in un impianto normativo complessivo mediante il quale, in particolare con i reati di evento di cui agli artt. 452-bis, 452-ter e 452-quater del codice penale sono punite anche le conseguenze dannose sull'ambiente

La maggiore gravità del delitto ora introdotto e la discontinuità di tipo di illecito rispetto all'articolo 257 decreto legislativo n. 152 del 2006 costituiscono un deterrente a condotte ostantive, ferma restando la necessità, da parte degli enti pubblici coinvolti, di valutare correttamente - anche nella prospettiva della segnalazione di eventuali notizie di reato - lo sviluppo dei procedimenti amministrativi per le bonifiche.

4. Attori pubblici e privati

Il tema delle bonifiche coinvolge una serie di soggetti, pubblici e privati, portatori di interessi talora divergenti ma i quali costituiscono anche potenziali "fornitori di idee" migliorative di uno stato esistente caratterizzato da una significativa divergenza tra il peso ambientale ed economico dei problemi e gli strumenti a disposizione per affrontarli.

La Commissione ha proceduto ad alcune audizioni ed ha acquisito documentazione utile a portare alla luce queste specificità.

Il 20 maggio 2015 si è svolto un seguito di precedente audizione del Ministro dell'ambiente, che ha depositato una relazione scritta di risposta su temi in precedenza evidenziati dalla Commissione.

In materia di bonifiche il Ministro dell'ambiente ha riferito quanto segue:

"La normativa vigente prevede che le regioni predispongano e adottino piani regionali di gestione dei rifiuti. Costituiscono parte integrante dei piani di gestione rifiuti, i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 208 del 2008.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁸ Art. 452-terdecies. *Codice penale - (Omessa bonifica)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

La normativa prevede inoltre, che le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'ISPRA, predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

Con riferimento alle disposizioni normative richiamate, la corretta attuazione delle quali è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali, il mio Ministero ha richiesto alle regioni e alle ARPA/APPA di trasmettere entro il 15 maggio [2015], le seguenti informazioni:

- stato di implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati;
- numero ed elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale;
- numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente)/bonifica e informazioni sui relativi interventi;
- soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti;
- informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi.

Ad oggi⁹ solo ARPA Emilia-Romagna ha trasmesso l'aggiornamento richiesto.

La realizzazione delle anagrafi dei siti oggetto di bonifica è pertanto demandata, per legge, alle regioni.

I dati più recenti relativi allo stato di implementazione delle anagrafi sono riportati nell'Annuario ISPRA dei dati ambientali del 2013 [...].

Tali dati mettono in evidenza il fatto che ancora oggi sono molte le regioni che non hanno adempiuto a tale compito; evidenziano anche che la maggior parte degli interventi conclusi (3.146 siti bonificati a livello nazionale) sono relativi a regioni del centro-nord (la sola Lombardia ha dichiarato 1.473 siti bonificati), mentre le regioni del sud ancora stentano a garantire l'attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree.

Nonostante i limiti del confronto dovuti alla disomogeneità dei criteri utilizzati per la implementazione delle anagrafi, si registra un trend positivo del numero di interventi avviati e dei siti bonificati rispetto al 2012.

[...] Passando ai siti di interesse nazionale (SIN), per i quali ad oggi sono stati predisposti 78 decreti per la loro messa in sicurezza e bonifica, questi, nella maggior parte dei casi

⁹ Audizione del 20 maggio 2015

sono costituiti da aree pubbliche e private. Pertanto, non è possibile indicare gli importi presuntivi per la realizzazione di tali interventi.

Tuttavia, per le sole aree di competenza pubblica, il mio ministero ha stanziato complessivamente oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, di cui oltre 520 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica [...]. Per gli ex SIN, ora di competenza regionale, invece, sono stati stanziati complessivamente oltre 181 milioni di euro di cui oltre 77 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica [...]. Nel corso della ripartizione programmatica del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, è stato possibile quantificare in oltre 2 miliardi di euro (di cui 1.4 per il Mezzogiorno e 700 circa per il centro nord), il fabbisogno necessario per la completa realizzazione degli interventi di bonifica nei SIN [...].”

Il Ministro dell’ambiente ha altresì affermato che “i decreti di approvazione dei progetti non contengono alcuna liberalizzazione né autocertificazione del monitoraggio degli interventi, ma seguono tutti il dettato normativo”.

Al fine di una completa conoscenza dello stato di attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo n. 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi all’implementazione, su base regionale, dell’anagrafe dei siti contaminati, il Ministero dell’ambiente, a fine aprile 2015, aveva richiesto alle regioni ed alle ARPA di fornire informazioni riguardanti:

- lo stato di implementazione dell’anagrafe dei siti contaminati;
- il numero e l’elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale;
- il numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza (d’emergenza, operativa e permanente)/bonifica e informazioni sui relativi interventi;
- i soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l’esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti;
- informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi.

Dopo che solo alcune amministrazioni regionali avevano fornito, con vario grado di dettaglio, le informazioni richieste, con nota del 15 luglio 2015 il Ministero ha sollecitato i soggetti inadempienti, rappresentando che, ai sensi dell’articolo 199, settimo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’approvazione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, del quale i piani per la bonifica delle aree inquinate sono elemento essenziale, sono requisiti necessari per l’accesso ai finanziamenti nazionali.

Il quadro informativo è stato completato nel mese di settembre 2015; i suoi esiti sono riportati nella tabella riepilogativa di sintesi sullo stato di avanzamento su base regionale, fornita alla Commissione dal Ministero dell’ambiente¹⁰, di seguito riportata.

¹⁰ Al link www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/Anagrafe_07092015.pdf è possibile visualizzare una mappa riepilogativa dello stato di attuazione degli adempimenti di cui all’articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI REGIONALI PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
REPLICA DELLE REGIONI ALLA LETTERA MATTM PROT. STA N. 5463 DEL 28.4.2015

ENTE	Stato di Implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati	Numero ed elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale	Numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza e bonifica e informazione sui relativi interventi	Soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti	Informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi	Note
Regione Abruzzo (lett. prot. STA n. 8332 del 10.6.2006)	Anagrafe implementata ed aggiornata al 31.12.2014 con DGR n. 137/2014	336 siti, di cui: 291 individuati ai sensi degli artt. 242, 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/2006 45 discariche RSU (ulteriori dettagli allegati)	Dei 45 siti contaminati costituiti da discariche RSU, per 23 sono stati approvati i progetti di MISP/bonifica (ulteriori dettagli allegati)	Le discariche dismesse RSU sono a carico della Regione, per tutti gli altri siti i soggetti competenti sono da ritenersi i privati. Non sono forniti dati sul numero di interventi sostitutivi in danno da parte degli enti pubblici	Dei 45 siti contaminati costituiti da discariche RSU per 15 è stata individuata la copertura finanziaria (ulteriori dettagli allegati)	
Regione Basilicata (nota prot. 13340 del 2.9.2015)	Piano Regionale per la Bonifica dei Siti Inquinati in fase di attuazione	Informazione non fornita	Informazione non fornita	Informazione non fornita	Informazione non fornita	
Regione Calabria (lettera prot. STA n. 9803 del 30.6.2015)	Piano regionale delle bonifiche adottato con O.C.D. 6294 del 30.10.2007 ed in corso di riedizione regionale Anagrafe formalmente non istituita	25 siti da bonificare ARPA Cal sta verificando i siti potenzialmente inquinati segnalati dai Comuni (ulteriori dettagli allegati)	Dettagli sullo stato di avanzamento dei progetti in allegato	Amministrazioni comunali (dato desunto dagli allegati)	Dettagli sullo stato dei finanziamenti in allegato	Le informazioni contenute nel piano regionale delle bonifiche sono riferite esclusivamente alle discariche e non ai siti da bonificare, sui quali non è stata condotta alcuna indagine.
Regione Campania (Lettera prot. STA n. 7107 del 22.5.2015)	Anagrafe istituita ed aggiornata al settembre 2010	Al 2015: 226 siti contaminati; 128 siti potenzialmente contaminati.	23 Bonifiche/MIS P in corso (ulteriori dettagli in allegato)	Ente delegato è il Comune (dettaglio degli interventi sostitutivi in allegato)	Importi finanziati dettagliati in allegato	

Regione Emilia Romagna (lettera prot. STA n. 9383 del 23.6.2015 – lettera ARPA Emilia Romagna prot. STA n. 10034 del 2.7.2015)	Anagrafe ultimata a livello applicativo e testata con le Province	379 siti contaminati	311 sottoposti ad interventi di messa in sicurezza / bonifica	Amministrazioni Comunali	Elenco dei progetti finanziati nel corpo della lettera	Sollecito alla richiesta di finanziamento avanzata dalla Regione del finanziamento chiesto al MATTM con nota del 20.4.2015 relativo al Sito di San Giovanni Persiceto sottoposto a procedura di infrazione comunitaria
Regione Friuli Venezia Giulia (Lettera prot. STA n. 7997 del 5.6.2015)	La regione è dotata di un proprio strumento informatico (SIQUI) che svolge le funzioni dell'Anagrafe dei siti da bonificare.	221 siti per i quali si è determinata la necessità di dare seguito alle procedure di bonifica ex art. 242 TUA 139 siti con potenziale rischio di contaminazione	87 siti per i quali è stata approvata/eguita messa in sicurezza/bonifica 134 in corso di istruttoria/approvazione (ulteriori dettagli allegati)	149 di competenza regionale 72 di competenza privata (ulteriori dettagli allegati)	6 procedimenti di interesse pubblico in attesa di finanziamento (importi non forniti, ulteriori dettagli allegati)	il SIQUI è conforme alle indicazioni dell'ISPRA?
Regione Lazio (lettera ARPA Lazio prot. STA n. 10399 del 8.7.2015)	Anagrafe dei siti contaminati in fase di implementazione (termine previsto: 2016)	934 siti potenzialmente inquinati	934 siti potenzialmente inquinati sottoposti ad interventi di MISO/MISP e Bonifica	Informazione non fornita	Informazione non fornita	
Regione Liguria (lettera prot. STA n. 6848 del 20.5.2015)	Anagrafe istituita ed aggiornata alla data 31.12.2012, in corso di aggiornamento al 31.12.2014	Al 31.12.2013 sono inseriti 269 siti contaminati, di cui: 87 potenzialmente contaminati; 182 siti contaminati	22 siti con MISP/MISO avviata; 74 siti con intervento di bonifica avviato 16 siti con Adr approvata	Comune (ulteriori dettagli allegati)	Informazione non fornita	
Regione Lombardia (lettera prot. STA n. 8159 del 8.6.2015)	Anagrafe dei siti da bonificare - attuata con DGR n. 2838/2006 Dal 2014 in fase di transizione nel database AGISCO	900 siti contaminati, compresi 5 SIN più di 1800 siti potenzialmente contaminati	Dettaglio visualizzabile tramite accesso al sito web dell'Anagrafe dei Siti Contaminati		Regione Lombardia supporta la gestione dei procedimenti per i siti di competenza comunale, anche attraverso l'erogazione di risorse regionali per interventi d'ufficio di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, per un totale di oltre 260 milioni di euro al 2014	AGISCO è conforme alle indicazioni dell'ISPRA?

Regione Marche (lettera prot. STA n. 8072 del 8.6.2015)	Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR n. 11 del 14.9.2010 Anagrafe dei siti da bonificare aggiornata al 31.12.2014	904 siti con superamento delle CSC (elenco non fornito, verifica link)	283 siti (elenco e stato di avanzamento in allegato)	Indicazione degli enti competenti (Comuni)	Finanziamenti regionali destinati agli interventi di interesse pubblico eseguiti dai Comuni Bando 2011 – Euro 663.000 Bando 2012 – Euro 625.000 Bando 2013/2014 – Euro 450.000 (Dato costi complessivi non comunicato)
Regione Molise (lettera prot. STA 7990 del 5.6.2015 – lettera prot. STA del 3.7.2015)	In regione Molise non è stata istituita l'anagrafe dei siti inquinati	informazione relativa alla sola provincia di Campobasso (14 siti)	Nessuna informazione (Per il sito "Molise Campobasso-Guglionesi II") sono stati conclusi i lavori di MISE	Nessuna informazione	Il completamento della procedura di bonifica del sito "Molise Campobasso-Guglionesi II" non è attuabile per mancanza di fondi. Non è stato ancora attuato il piano dei rifiuti, in collaborazione con l'ARPA Molise si sta eleggendo un primo elenco dei siti eleggibili per l'Anagrafe dei siti da bonificare
Regione Piemonte (lettera ARPA Piemonte prot. STA n. 8322 del 10.6.2015 – lettera Regione Piemonte prot. STA n. 9438 del 22.5.2015)	Anagrafe attuata con DGR n.22-12378 del 26.4.2004	778 siti, di cui: 297 siti potenzialmente contaminati 481 siti contaminati	Elenco in allegato	Elenco in allegato	Dall'anno 2010 non sono risultate disponibili risorse finanziarie per la copertura del programma di finanziamento regionale. Il fabbisogno per gli interventi già avviati è stimabile intorno ai 60-70 milioni di euro. Il fabbisogno per il SIN di Serravalle Scrivia è stimato per circa 12 milioni di Euro
Regione Puglia (lettera prot. STA n. 8591 del 12.6.2015)	Anagrafe implementata con DGR n. 2026 del 29.12.2004 e continuamente aggiornata	413 siti oggetto di procedura di bonifica, di cui: 102 siti contaminati 220 siti potenzialmente contaminati;	58 siti potenzialmente contaminati per i quali si è concluso positivamente il procedimento di prevenzione e MISE 89 siti contaminati per i quali è stato approvato il progetto di bonifica 5 certificati di compiuta bonifica rilasciati	Amministrazioni Comunali	Dato non disponibile

Regione Sardegna (lettera prot. STA n. 12333 del 7.8.2015)	Anagrafe dei siti contaminati attuata ed in fase di aggiornamento	816 siti contenuti nell'anagrafe	Dettagli in allegato	Dettagli in allegato	Dettagli in allegato	
Regione Sicilia (lettera prot. STA n. 10089 del 2.7.2015)	In fase di implementazio ne dell'aggiorna mento. Ultimo piano risalente al 2002. Anagrafe dei siti contaminati in fase di implementazio ne	553 siti potenzialmen te contaminati	Stato di avanzamento dei singoli siti riportato in allegato	Competenze specifiche della Regione, delle Province e dei Comuni definite con Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9	Dati in allegato	
Regione Toscana (mail del 6.7.2015)	La regione è dotata di un proprio strumento informatico (SISBON) che svolge le funzioni dell'Anagrafe dei siti da bonificare. Dati forniti aggiornati al 31.3.2015	1124 siti contaminati	331 siti bonificati o in messa in sicurezza operativa o permanente	Nessuna informazione	Nessuna informazione	SISBON è conforme alle indicazioni dell'ISPRA?
Regione Umbria (lettera prot. STA n. 7957 del 4.6.2015)	Anagrafe istituita con L.R. 14/2010. Ultimo aggiornamento al 30.6.2014 (DGR 1220/2014)	143 siti, di cui: 118 inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare 24 siti di ridotte dimensioni ex art. 249 TUA 1 SIN (Terni Papigno)	118 siti di cui: 34 attivati i procedimenti di MISE/Bonifica 7 interventi ancora non attivati 77 in fase di istruttoria/ap provazione (stato di avanzamento allegato)	49 siti di interesse pubblico a seguito di inottemperanza del soggetto obbligato o per l'impossibilità di individuare il responsabile 69 siti di competenza di privati	Interventi in parte finanziati con fondi regionali e comunitari (POR FESR 2007/2013) Fabbisogno occorrente per l'avanzamento/conclusione delle procedure nei siti di interesse pubblico: Euro 3.907.254,00 (ulteriori dettagli allegati)	
Regione Valle D'Aosta (lettera prot. STA n. 7999 del 5.6.2015)	Anagrafe istituita ed aggiornata con regolarità su base annuale	13 siti	8 attivati procedimenti di messa in sicurezza/bon ifica 5 in fase di istruttoria/ap provazione (ulteriori dettagli allegati)	6 siti di interesse pubblico 7 siti di competenza privata (ulteriori dettagli allegati)	Per tutti gli interventi è assicurata la necessaria copertura finanziaria.	Per il sito dell'ex-area Cogne non si esclude la possibilità di una richiesta di un intervento finanziario da parte dello Stato in quanto contaminazione e storica riconducibile alle attività siderurgiche di aziende dell'IRI

Regione Veneto (lettera prot. STA n. 7997 del 5.6.2015)	Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato in data 29.4.2015, non ancora pubblicato. Anagrafe dei siti da bonificare attiva e gestita da ARPAV	559 siti (ulteriori dettagli allegati)	20 (ulteriori dettagli allegati)	150 siti di interesse pubblico 409 siti di competenza privata	Dettaglio progetti finanziati in allegato	La Regione Veneto si riserva di trasmettere in "tempi ragionevoli" un più puntuale riscontro in merito alla richiesta di dati
Provincia Autonoma di Bolzano (lettera prot. STA n. 9666 del 25.6.2015)	Il catasto dei siti contaminati non è ancora attivo e si trova in fase di elaborazione	255 siti bonificati 11 siti in fase di bonifica (ulteriori dettagli in allegato)	Informazione non fornita	Comuni con contributo della Provincia	Allegati solo i dati relativi ad 8 siti la cui bonifica è stata realizzata dalla Provincia di Bolzano	
Provincia Autonoma di Trento (lettera prot. n. 9803 del 30.6.2015)	Anagrafe attuata ed aggiornata	38 siti contaminati 69 siti potenzialmen te contaminati	25 siti per i quali sono state attivate misure di messa in sicurezza o sono in corso	Informazione non fornita	Informazione non fornita	

Si tratta, come è evidente, di una sintesi rispetto alla quale il lavoro della Commissione dovrà procedere oltre, nell'ambito della prevista valutazione complessiva di dati tecnici ed economici relativi al complesso delle bonifiche.

Il 2 luglio 2015 si è svolta l'audizione di Cesare Puccioni, presidente di Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale di Federchimica.

Nella relazione da essi consegnata alla Commissione sono svolte considerazioni sui siti del Quadrilatero del nord, accompagnate da valutazioni e proposte di ordine più generale.

Aderiscono a Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) circa 1400 imprese chimiche, per un totale di quasi 90.000 addetti.

Solo un numero limitato di imprese è coinvolto nel tema della bonifica dei siti contaminati, che tuttavia rappresenta un tema di estrema importanza per il settore, considerata la rilevanza delle realtà coinvolte.

Nella visione di Federchimica, il tema dei siti contaminati da bonificare va ricordato alla constatazione che l'Italia è un paese con scarsa disponibilità di suolo utilizzabile e infrastrutturato per nuove attività industriali; pur mantenendo la propria forte vocazione manifatturiera.

Dunque "la combinazione di queste due condizioni dovrebbe essere il presupposto ideale, da un lato, per raccordare in maniera armonica la necessità di tutelare e risanare l'ambiente con il prosieguo e lo sviluppo dell'attività industriale, dall'altro, per favorire il riutilizzo dei suoli non più sede di vecchie produzioni dopo gli interventi di bonifica opportunamente finalizzati".

A partire da questa visione, in genere non seguita, secondo Federchimica, nelle vicende nazionali, "una coerente e realistica pianificazione e attuazione delle bonifiche dei siti contaminati, soprattutto quelli all'interno di siti industriali fortemente infrastrutturati, determinerebbe la risoluzione di criticità ambientali presenti sul territorio e costituirebbe un volano per l'economia e lo sviluppo/recupero di aree con una vocazione industriale già definita ed inserite in contesti che consentono di sfruttare significative efficienze tecnico logistiche".

Una delle variabili individuate da Federchimica come necessarie a questa visione è un contesto normativo e procedimentale “che consenta una visione strategica della bonifica, non solo come procedimento a se stante finalizzato al raggiungimento di obiettivi di qualità delle matrici ambientali interessate, ma piuttosto come un processo che traguardi un progetto di mantenimento e se possibile sviluppo delle attività industriali esistenti o di riutilizzo delle aree in cui un determinato capitolo industriale si è chiuso. Ecco quindi la necessità di integrare il progetto di bonifica con un preciso piano di ri-utilizzo del sito, nel quale gli obiettivi di risanamento sono determinati sulla base di una pianificazione territoriale e urbanistica chiara, in modo da consentire anche a tutti gli *stakeholder* di convergere verso un medesimo obiettivo”.

In più passaggi i rappresentanti dell’associazione hanno segnalato, quale considerazione complementare a quella sopra riportata, la necessità di concretezza nei procedimenti e di adeguata qualità dell’interlocuzione.

Il quadro complessivo è costituito da “casi di successo”, in cui attività di messa in sicurezza o di bonifica “ancorché onerose e complesse, sono state autorizzate in tempi ragionevoli e sono in corso di realizzazione, con l’applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili” e “casi di insuccesso”, nei quali si sono rilevate criticità “per i lunghi tempi di autorizzazione, i costi sostenuti ed i tempi di realizzazione degli interventi ‘insostenibili’ a causa di prescrizioni tecniche imposte dalle autorità competenti centrali e locali ulteriori rispetto alle norme, già di per sé penalizzanti rispetto alle norme europee”.

In termini più generali, secondo Federchimica, “Dal confronto con altre realtà europee, emerge un sistema Italia che è spesso fortemente concentrato sugli aspetti istruttori e procedurali, tramite, ad esempio, la definizione di soglie e obiettivi estremamente conservativi, talvolta tecnicamente non giustificati, perdendo di vista l’effettiva tutela ambientale. Ad esempio la mancata approvazione delle analisi di rischio, in molti iter relativi ai SIN, ha di fatto, impedito sinora di realizzare molti e concreti interventi di risanamento ambientale non riuscendo, di conseguenza, a mettere in moto un meccanismo virtuoso di investimenti e di sviluppo”.

Tra i casi di successo viene citato quello del sito multisocietario di Ferrara, dove si è riusciti a coniugare risanamento ambientale e nuovo sviluppo di attività industriali: Ferrara – secondo l’associazione - rappresenta dunque un “caso di successo” nella gestione dei procedimenti di bonifica e nel coordinamento tra le attività di risanamento delle matrici ambientali e attività industriali in esercizio.

Nella nota di Federchimica si segnala, quale aspetto di innovazione tecnologica presente nel sito di Ferrara, la presentazione da parte di Syndial per la Zona PECPZ023 di un programma per l’applicazione di tecnologia di bonifica *in situ* di *bioremediation*, con l’avvio dal mese di aprile 2015 di una sperimentazione in campo consistente nell’iniezione di composti per facilitare la degradazione biologica dei contaminanti.

Il direttore di Versalis Ferrara, nel corso dell’audizione del 13 maggio 2015 si è a sua volta così espresso: “uno degli aspetti che è importante sottolineare rispetto a Ferrara [...] è che noi, come Versalis Ferrara, abbiamo rappresentato un *benchmark* per le bonifiche, soprattutto grazie alla trasparenza, alla correttezza e all’atteggiamento molto costruttivo degli enti locali e della nostra società, che si è proposta in maniera molto attiva in tutti i procedimenti di bonifica e di analisi del rischio.

Sottolineo che un aspetto fondamentale è che i tempi che sono intercorsi dal momento in cui noi abbiamo presentato le analisi di rischio all’autorizzazione con prescrizioni di piani di monitoraggio sono stati molto rapidi. Peraltro, siamo stati supportati dall’università di

Bologna. Abbiamo avuto una modalità di confronto costruttiva, che ci ha permesso sulle matrici superficiali di avere questo risultato a metà dell'anno 2013".

Analoga valutazione viene data quanto al sito di Ravenna, che, come Ferrara, non rientra tra i SIN e che, ad avviso di Federchimica, "rappresenta a tutti gli effetti un esempio di efficienza nell'iter autorizzativo attuato e di applicazione tecnologica in ambito ambientale".

Il direttore di Versalis Ravenna – la principale azienda insediata nel sito – ha affermato, nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "sottolineerei l'assoluta collaborazione e creazione di rapporti costruttivi con gli enti locali di Ravenna (provincia, comune e ARPA). Ogni volta che un problema si manifesta, essendo la nostra volontà mostrarlo in modo trasparente agli enti e poi risolverlo, si riesce sempre a trovare le modalità corrette per risolverlo e a ottenere le autorizzazioni in tempi rapidi".

La natura positiva di *case-history* di Ferrara e Ravenna è stata in tal senso ribadita dal responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "voglio evidenziare che il sito di Ferrara e quello di Ravenna sono dei siti in cui riusciamo a eseguire in maniera efficace sperimentazioni e applicazioni di tecnologie abbastanza innovative, che ci permettono di fare il trattamento dei suoli e delle acque direttamente *in situ*, senza ricorrere in maniera estensiva a scavi e smaltimenti fuori dai siti.

Questo avviene probabilmente perché si è creata negli anni una buona alchimia tra noi operatori ambientali e le istituzioni, con le quali c'è un dialogo tecnico molto costruttivo, nel rispetto dei ruoli reciproci, per cui riusciamo a proporre soluzioni, ad ascoltare le loro raccomandazioni e, in tempi abbastanza celeri, a implementare le soluzioni tecniche".

Una valutazione diversa viene espressa da Federchimica su Mantova: "Mantova, rispetto agli altri siti presi in considerazione, si presenta per certi aspetti come un caso difficile, in cui non è stato finora sempre possibile instaurare un rapporto di costruttivo confronto tecnico tra le imprese e la locale ARPA, che talvolta ha bloccato le decisioni assunte dal Ministero dell'ambiente o dagli altri enti oppure ha determinato tempi lunghi per il rilascio dei necessari permessi/autorizzazioni alle imprese".

Una conciliazione degli interessi pubblici prevalenti e di quelli privati coinvolti nelle bonifiche è stata offerta dall'assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della regione Emilia-Romagna nel corso dell'audizione tenutasi a Ferrara il 12 maggio 2015.

La scelta della regione è stata quella di decentrare ai territori, prima ai comuni e poi alle province; secondo l'assessore "questo decentramento ha dato esiti positivi. Gli esempi sono gli accordi territoriali sui due petrolchimici della regione, Ferrara e Ravenna".

Nella regione Emilia-Romagna i siti interessati da procedimenti di bonifica erano, al 2013, 524, di cui 188 con procedimento attivato ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e 366 con procedimento avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il programma di interventi urgenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati di interesse regionale è stato finanziato con oltre cinque milioni di euro, definendo un elenco di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di cui soggetto attuatore è il comune. L'elemento principale di criticità segnalato in questa audizione è ricorrente in più situazioni sul territorio nazionale: "è evidente quale sia l'elemento che sta aumentando nella sua intensità: mi riferisco alle situazioni di abbandono del rifiuto, che spesso degradano a situazioni di vera e propria contaminazione con obbligo di bonifica, soprattutto con riferimento a situazioni produttive dismesse o oggetto di fallimento, che non consentono più, in presenza di soggetti noti, di intervenire per risolvere

l'inquinamento in atto. Il pubblico viene chiamato in via surrogatoria a provvedere, ma senza essere dotato delle necessarie disponibilità finanziarie".

In conclusione, l'assessore segnalava l'urgenza di approvazione della legge sui delitti ambientali (poi, come è noto, sopravvenuta, con la conseguente entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68), nonché la necessità di "potenziare gli strumenti incentivanti e approfondire tutte le possibili soluzioni in grado di semplificare e accelerare le procedure di bonifica dei suoli, per consentire il concreto ed effettivo recupero dei suoli già urbanizzati ai fini dell'attrattività di nuovi investimenti, principalmente produttivi"; e richiama in tal senso la legislazione regionale: "La regione Emilia-Romagna ha un'apposita legge sull'attrattività di nuovi investimenti, la legge n. 14 del 2014, che ha previsto, nei casi di possibile bonifica dell'area interessata dall'investimento, un richiamo all'articolo 252-bis del testo unico ambientale. Tre sono gli aspetti sostanziali: un accordo di programma tra tutti i soggetti interessati, nel quale si definisce chi è tenuto a fare che cosa e qual è la copertura finanziaria degli interventi previsti; la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, che a sua volta genera determinate conseguenze in termini di rilevanza pubblica delle attività previste; l'approvazione in deroga rispetto alle procedure standard di bonifica.

A generare grande rilievo dal richiamo legislativo regionale è il fatto che, sostanzialmente, la regione mutua un istituto pensato per i soli interventi nei siti di interesse nazionale e lo cala nell'ambito degli interventi connessi a investimenti di rilievo regionale, interessati appunto dagli interventi di bonifica. Perché anche la nostra legge abbia una piena applicazione, rileviamo come assolutamente necessaria la condivisione di questi strumenti di accordo con tutti i ministeri competenti al fine di consentire la massima coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria anche nazionale ed europea".

Sempre il 12 maggio 2015 è stato audito l'amministratore delegato di Yara Italia SpA, società presente sia nel sito di Ferrara che in quello di Ravenna.

Il rappresentante della società multinazionale ha espresso apprezzamento per l'interlocuzione con gli enti pubblici e la qualità della legislazione italiana, nel confronto con quella di altri Paesi: "la nostra è una multinazionale norvegese, che ha quasi 50 siti produttivi nel mondo, diversi siti in Europa, dove ovviamente si trova la nostra base perché siamo norvegesi e abbiamo iniziato con siti produttivi in Europa, ma siamo ormai anche in Brasile, Nord America, Australia, Africa. Abbiamo due siti produttivi in Italia, a Ferrara e Ravenna, e diversi siti in altri Paesi d'Europa, che dal punto di vista legislativo sono affini all'Italia, mentre il Brasile e gli Stati Uniti sono completamente diversi. La mia responsabilità sui siti produttivi di Francia e Italia mi permette di evidenziare diversi aspetti uguali tra questi due Paesi e dal punto di vista legislativo soprattutto sull'*environment* Italia e Francia sono molto legati e affini, ma anche molto più avanzati di altri Paesi, cosa sicuramente positiva [...] Facevo riferimento alle normative di sicurezza ambientale, soprattutto perché credo che i miei colleghi responsabili per la Germania o per la Norvegia non stanno utilizzando una normativa come questa. La Francia e l'Italia sono i primi a esigere alcune cose positive. In seguito al terremoto in Giappone la normativa è stata resa molto più stringente e Italia e Francia sono stati i primi Paesi a chiedere alle società di fare qualcosa e questo dimostra come vi sia una reazione più veloce e incisiva di quella che si riscontra in altri Paesi. Questo sicuramente per quanto riguarda la normativa ambientale, ma anche in generale la normativa della sicurezza. A volte assistiamo al verificarsi di incidenti in altri Paesi e verificiamo che la regolamentazione in Italia o in

Francia li avrebbe evitati, perché è più stringente. Per questo ritengo che per alcuni aspetti Francia e Italia siano più avanzate di altri Paesi in Europa”

Di rilievo generale e per i siti esaminati nella presente Relazione anche quanto acquisito da documenti scritti e audizione, il 1° aprile 2015, di Syndial SpA, società del Gruppo ENI.

Il Gruppo ENI si presenta come “oil company integrata” presente in 85 Paesi con circa 82.000 persone impegnate nei settori dell'esplorazione e della produzione di idrocarburi, nel trasporto internazionale e nel commercio di gas, della raffinazione di prodotti petroliferi, della generazione elettrica, della petrolchimica, dei servizi alla produzione e - appunto con Syndial, società nata nel 2003 - del risanamento ambientale.

Syndial è una società con circa settecento dipendenti, dedicata esclusivamente al risanamento ambientale, e costituita allo scopo di diventare il “centro di competenza” ENI sul risanamento ambientale.

Per quanto riguarda la chimica attiva ENI gestisce la produzione e la commercializzazione di prodotti petrolchimici (chimica di base, stirenici, elastomeri, polietilene). Dal 2011 con la società Versalis opera anche nel settore della *green chemistry* attraverso Matrica (in joint venture con Novamont).

ENI è a vario titolo presente in 17 siti di interesse nazionale (SIN) e in più di 80 siti di interesse regionale. I procedimenti di bonifica aperti, sono oltre 900 di cui tuttavia 500 riguardano punti vendita di prodotti petroliferi.

Nelle audizioni Syndial ha ricordato che molti siti ad alta criticità ambientale sono stati trasferiti ad ENI, tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90, per la scelta politica di impegnare l'allora ente pubblico economico nel salvataggio di realtà industriali in crisi.

I casi richiamati sono quelli di provenienza Sir-Rumianca (Porto Torres - Pieve Vergonte); Montedison (Porto Marghera, Priolo, Gela, Brindisi, Manfredonia, Mantova, Ferrara, Crotona - Cassano Cerchiara, Avenza); Bormia (Cengio).

E' stato riferito alla Commissione che il piano strategico ENI relativo alle bonifiche prevede, nel quadriennio 2015-2018, una spesa complessiva di circa 1,2 miliardi di euro.

L'approccio di ENI-Syndial al tema delle bonifiche è quello (omogeneo rispetto a quello già espresso da Federchimica, come sopra si è visto, e con una linea di tendenza, anche europea) che coniuga questo tema a quello del consumo di suolo, quindi alla rimozione della contaminazione e recupero delle aree evitando di antropizzarne di nuove.

Vi è dunque una visione comune della chimica italiana contemporanea che coglie opportunità economiche nel possibile riuso di aree infrastrutturate e dedicabili a nuove iniziative imprenditoriali.

Secondo Syndial le azioni necessarie per accelerare e valorizzare le bonifiche sono così sintetizzabili:

- costante confronto tecnico con le istituzioni e semplificazione degli iter autorizzativi; con un ruolo del Ministero dell'ambiente essenziale per lo sblocco di progetti e il riutilizzo delle aree;
- valorizzazione delle bonifiche in un'ottica di sostenibilità e sviluppo;
- obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale;
- obiettivo del riuso delle aree già nella fase progettuale della bonifica;
- agevolazione della riconversione dei siti già utilizzati per scopi industriali e salvaguardia dell'operatività dei siti in esercizio, anche quando oggetto di risanamento;
- riutilizzo delle risorse e minimizzazione della produzione dei rifiuti.

Un tema affrontato nel medesimo contesto è quello dell'atteggiamento reciproco nella gestione delle messe in sicurezza e bonifiche di siti contaminati di un attore rilevante quale Syndial e delle pubbliche amministrazioni coinvolte, con particolare riguardo a una delle più rilevanti variabili, costituita dal contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa.

Da un lato la propensione delle aziende coinvolte nei processi di bonifica a impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (ma anche quelli usciti dalle conferenze dei servizi) può essere vista dalla parte pubblica come tecnica dilatoria, intesa ad evitare nell'immediatezza gli investimenti necessari in base alle prescrizioni impartite; dalla parte privata, per contro, il contenzioso amministrativo è talora descritto come forma di tutela resa necessaria da prescrizioni ritenute inattuabili, ovvero non ragionevoli, o anche soltanto derivanti da inadeguatezze tecniche dei tavoli o da conduzione in senso tecnico-giuridico "perplesso" delle conferenze e dei rapporti tra le parti.

Sugli aspetti più strettamente tecnici, Syndial fa notare che attualmente oltre il 50 per cento degli interventi di bonifica fanno ricorso a tecniche di scavo e smaltimento off-site, ritenute particolarmente onerose ad elevato impatto ambientale; l'obiettivo è tendere all'utilizzo di tecniche di bonifica idonee a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, *in situ* e *on-site*, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e smaltimento di terreno inquinato; nonché tecniche che blocchino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili. Il tema delle bonifiche in siti storicamente destinati a produzioni chimiche e petrolchimiche si lega a quello delle strategie industriali complessive in questi settori.

E' infatti evidente che la persistente presenza di aziende interessate all'evoluzione dei siti destinata a concludersi con la piena restituzione a legittimi usi produttivi è la principale garanzia di continuità di interlocuzione pubblico-privato che a questo risultato deve tendere; laddove la circolazione di posizioni soggettive private o, peggio, il fallimento delle aziende insediate, genera possibili contenziosi, interruzioni o abbandono di attività di bonifica.

L'interesse del Parlamento per questa materia è attestato dalla discussione nella Commissione X - Attività produttive, della Camera dei Deputati di una risoluzione (7-00840 approvata il 16 dicembre 2015) sul settore della chimica¹¹.

¹¹ La risoluzione così descrive lo stato della chimica italiana nell'attuale contesto internazionale:

"secondo quanto emerge dal rapporto su «L'industria chimica in cifre» – predisposto da Federchimica-Confindustria ed aggiornato al giugno 2015 – l'industria chimica «continua ad essere uno dei settori trainanti a livello mondiale. Nonostante la crisi del 2008-09, il consumo mondiale di chimica continua ad aumentare a ritmi intensi (+2,9 per cento nel 2000-2014)» e, in un'ottica di medio-lungo termine, la crescita della domanda mondiale di chimica proseguirà sospinta, da una parte, dai consumi dei Paesi emergenti e, dall'altra, dal fatto che «la spinta, verso lo Sviluppo Sostenibile stimolerà i consumi di chimica anche nei Paesi avanzati non solo in valore (per il crescente contenuto tecnologico dei prodotti chimici), ma anche in volume (per l'aumento della penetrazione dei prodotti chimici nei settori utilizzatori)»; inoltre, poiché «una quota preponderante dei prodotti chimici è destinata agli altri settori industriali (68 per cento)», «l'industria chimica rappresenta un elemento chiave per mantenere una base industriale forte in Europa in quanto – attraverso i suoi beni intermedi – trasferisce tecnologia e innovazione ai settori utilizzatori, contribuendo anche alla loro sostenibilità», sicché «la chimica dovrebbe essere al centro delle iniziative della Commissione Europea per riportare l'industria manifatturiera al 20 per cento del PIL»; sul versante della, produzione, poi, «dal 2012 la quota degli Emergenti sul valore della produzione chimica mondiale ha superato quella degli Avanzati, che attualmente rappresentano il 45 per cento», ma la chimica europea esprime comunque – con 546 miliardi di euro – il 17 per cento del valore mondiale della produzione, quota che raggiunge il 20 per cento tenendo conto dei Paesi europei non appartenenti all'Unione europea; in particolare, l'Italia «è il terzo produttore chimico europeo dopo Germania e Francia e il decimo a livello mondiale. Per alcune produzioni della chimica fine e specialistica, riveste posizioni anche più rilevanti», grazie all'attività di circa 2800 imprese chimiche il cui valore della produzione ammonta a circa 52 miliardi di euro – che generano occupazione diretta per 109 mila unità ed occupazione complessiva per oltre 350 mila unità, con una quota di addetti dedicati alla R&S (4,2 per cento) «decisamente superiore alla media manifatturiera (2,6 per cento)» e con un valore aggiunto per occupato «superiore di circa il 60 per cento alla media manifatturiera»; la produzione chimica italiana si connota, ancora, per «una specializzazione forte e crescente nella chimica a valle che rappresenta il 58 per cento del valore della produzione...», e per «la presenza bilanciata di 3 tipologie di attori: le imprese a capitale estero (38 per cento del valore della produzione), i medio-grandi gruppi italiani (24 per cento) e le PMI (38 per cento)»: si tratta di piccole e medie imprese di qualità

Nella risoluzione e nelle attività istruttorie emerge la preoccupazione per un possibile ridimensionamento della presenza di ENI nel settore chimico, che potrebbe avere riflessi anche sui siti e sulle vicende oggetto della presente Relazione. Come si legge nella risoluzione, “la questione del ruolo di Eni nella filiera chimica italiana e il tema della continuità della presenza pubblica in Eni medesima assumono rilevanza anche per quanto concerne gli investimenti per gli interventi di bonifica e caratterizzazione delle aree – industriali, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 – di cui ENI è protagonista attraverso la controllata Syndial – che costituiscono processo indispensabile per rilanciare l’attrattività di tali aree ai fini della allocazione di nuove, attività produttive, in particolare nel settore della chimica verde”.

Nel medesimo contesto la preoccupazione si è manifestata per il futuro di Versalis, azienda del gruppo ENI presente in tutti i siti oggetto della presente Relazione, di cui è stata di recente annunciata la vendita, nonostante lo stesso amministratore delegato di ENI, nel contesto della sua audizione avanti la Commissione X della Camera dei Deputati il 5 novembre 2014 avesse illustrato una strategia complessiva della società, comprendente anche azioni di recupero nel settore della chimica attraverso un piano di rilancio di Versalis “avente come obiettivo il raggiungimento del *breakeven* operativo a fine 2016 e declinato attraverso le seguenti linee di azione: ottimizzazione della capacità di conversione della chimica di base; flessibilizzazione delle cariche; valorizzazione delle tecnologie di proprietà; nuove piattaforme di chimica verde; sviluppo prodotti *specialties* e internazionalizzazione”.

«come dimostrano i dati per addetto del valore aggiunto e delle spese del personale decisamente più elevati rispetto alle piccole e medie imprese industriali»; quanto ai principali gruppi chimici a capitale italiano, ne fanno parte «grandi realtà della chimica di base e gruppi medio-grandi, poco conosciuti al grande pubblico ma spesso leader nel loro segmento di specializzazione a livello mondiale o europeo»; inoltre, «l'Italia mostra nella chimica una capacità di attrazione degli investimenti esteri più elevata della media manifatturiera e più in linea con la media europea...»; per quel che riguarda le performance sui mercati internazionali, «la chimica, dopo la farmaceutica, è il settore italiano con la più elevata incidenza di imprese esportatrici (54 per cento)» e «da diversi anni si evidenziano avanzi significativi e crescenti nella chimica fine e specialistica (2,5 miliardi di euro nel 2014)», risultato anche di «un posizionamento avanzato in termini di internazionalizzazione produttiva» e della centralità di ricerca e innovazione in un settore che presenta «la quota più elevata di imprese innovative in Italia (71 per cento)» ed una «diffusione dell'attività di R&S (42 per cento)», che risulta «più che doppia della media manifatturiera (19 per cento) in quanto nella chimica la ricerca non coinvolge solo i grandi gruppi ma anche tante PMI», facendo così registrare investimenti in ricerca e sviluppo di circa 480 milioni di euro (oltre il 5 per cento del valore aggiunto) e spesa complessiva in innovazione prossima ai 700 milioni di euro (circa l'8 per cento del valore aggiunto), con un posizionamento al primo posto (insieme alla farmaceutica) tra i diversi settori industriali «per quota di imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti a favore della sostenibilità ambientale tra il 2008 e il 2014»; benché l'incidenza delle spese di ricerca e sviluppo sul fatturato (0,9 per cento) risulti comunque, nel nostro Paese, inferiore alla media europea (1,6 per cento), e pur vero che «in un contesto di concorrenza internazionale sempre più pressante, di costi elevati delle materie prime e – più recentemente – anche di crollo della domanda interna, molte imprese chimiche hanno reagito cercando di innalzare il contenuto tecnologico dei prodotti attraverso un maggiore impegno nella ricerca. La quota di spese di innovazione dedicate alla ricerca è passata, infatti, dal 46 per cento al 68 per cento tra il 2000 ed il 2012»; nel rapporto Federchimica di luglio 2015 su «Situazione e prospettive per l'industria chimica», così si legge «Nell'ipotesi che la crisi greca non comprometta la ripresa a livello europeo e italiano, le previsioni per la produzione chimica nazionale portano a chiudere il 2015 con un aumento dell'1,3 per cento sostenuto non solo dall'export (+3,5 per cento) ma finalmente anche dalla domanda interna (+1,4 per cento) dopo 4 anni di calo. Nel 2016 queste tendenze potranno diffondersi ai vari settori e consolidarsi, portando ad una crescita della produzione dell'1,8 per cento. Dopo la sostanziale stabilizzazione del 2014, l'industria chimica in Italia potrà lasciarsi alle spalle la più lunga e pesante recessione del Dopoguerra. L'intensità della ripresa rimarrà, però, modesta e le conseguenze della crisi continueranno a farsi sentire soprattutto per le PMI chimiche più dipendenti dal mercato interno i cui livelli di attività risultano, nella maggior parte dei casi, ancora decisamente inferiori al pre-crisi»; nella nota congiunturale di Federchimica, del novembre 2015, su «L'industria chimica in Italia», si legge inoltre «Nonostante la generale debolezza del commercio internazionale, l'export chimico italiano risulta in forte espansione, + 4,9 per cento in valore in presenza di prezzi lievemente cedenti. Il cambio favorevole offre un importante sostegno, ma tale performance è soprattutto il frutto degli sforzi di riposizionamento delle imprese italiane conseguenti alla profonda crisi del mercato interno»; «Preoccupano la frenata degli emergenti e soprattutto le possibili ripercussioni, sulla Germania che rappresenta il principale partner estero non solo per la chimica ma anche per numerosi settori clienti. Ciò nonostante, la ripresa europea è attesa consolidarsi grazie al rafforzamento della domanda interna e le previsioni, per il cambio euro/\$ rimangono favorevoli. Inoltre, uno scenario di quotazioni del petrolio al di sotto dei 60 \$ rappresenta un sollievo per i margini, dopo anni di forte sofferenza, e ridimensiona la competitività delle produzioni extra-europee (alimentate ad etano, derivato del gas naturale) rispetto a quelle europee (alimentate a virgin nafta, derivato del petrolio)»;

La Commissione ha acquisito le relazioni presentate da ENI e da Versalis alla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati - rispettivamente nel novembre 2014 e nel dicembre 2015 - ritenendo che il mantenimento e il rafforzamento di una vocazione produttiva moderna e ambientalmente compatibile dei siti di interesse per la presente Relazione sia una delle condizioni essenziali per il progressivo miglioramento della situazione.

I dati forniti dalle due aziende indicano per il periodo 2009-2013 un risultato negativo della petrolchimica (tab. 1) ma una strategia di risposta che prevede una ristrutturazione dei settori raffinazione e chimica, pur a fronte di una centralità di esplorazione e produzione oil (tab. 2); in questo ambito, nel novembre 2014 e in condizioni di mercato analoghe a quelle attuali, ENI dichiara una volontà di rilancio del settore della chimica anche nei siti di interesse per la presente Relazione (tab. 3); permanendo l'impegno per i siti di interesse nazionale (tab. 4). Nel dicembre 2015, Versalis ribadisce uno *storytelling* di sviluppo (tab. 5) soprattutto italiano (tab. 6) che potrebbe arrestare il declino occupazionale degli ultimi quindici anni (tab. 7), con azioni in cui i siti di interesse per la presente Relazione vengono espressamente citati (tab. 8, 9).

Il 24 settembre 2014, dopo un incontro dei vertici di Versalis e delle relazioni industriali di ENI con le organizzazioni sindacali nazionali e locali, l'ufficio stampa di ENI comunicava pubblicamente una linea di indirizzo collocata in questo alveo, con specifico riferimento al Quadrilatero¹², a partire dalla valorizzazione ed evoluzione dell'impianto di Porto Marghera e da investimenti in ricerca, in sinergia con i centri di ricerca Versalis di Mantova e Novara, riservando al polo di Porto Marghera il ruolo di centro nevralgico per le attività di sviluppo tecnologico-ingegneristico dei nuovi impianti; con un consolidamento della logistica per garantire il regolare approvvigionamento di *feedstock* e prodotti agli stabilimenti di Ferrara, Mantova e Ravenna e un'integrazione per le attività connesse alle nuove produzioni

La risoluzione parlamentare, i cui contenuti sono stati sopra riportati, rafforza la convinzione di questa Commissione che le bonifiche e l'evoluzione produttiva dei siti - strettamente connesse - debbano avvenire in presenza di una continuità di impegno dell'industria chimica, nonostante l'annunciata vendita di Versalis, mirando alla valorizzazione del *know-how* delle aziende nazionali, alla ricerca, a una sempre maggiore sostenibilità ambientale e innovazione.

12 "E' stato illustrato il progetto di trasformazione dello stabilimento di Porto Marghera e, in particolare, il piano di sviluppo di un polo tecnologico integrato di chimica da fonti rinnovabili [...]"

La nascita di un polo tecnologico di chimica da fonti rinnovabili a Porto Marghera e' l'impronta di una nuova chimica di specialità, a maggiore valore aggiunto, e garantisce una sostenibilità economica di lungo respiro [...]"


Versalis amplierà il polo green a Porto Marghera con la realizzazione di due nuovi impianti per la separazione e idrogenazione selettiva per la completa valorizzazione dei co-prodotti della metatesi [...]"

I nuovi impianti saranno i primi al mondo a produrre additivi bio per i chemicals utilizzati nelle perforazioni petrolifere, insieme ad altri prodotti destinati a settori applicativi ad alto valore aggiunto come i detersivi e i bio-lubrificanti [...]"

L'avvio delle nuove produzioni e' stimato in circa tre anni, l'investimento complessivo, con il riassetto delle attività operative, ammonta a circa 200 milioni di euro [...]"

Questo piano di trasformazione conferma la centralità del sito di Porto Marghera all'interno del sistema industriale di Versalis e offre l'opportunità di promuovere una crescita sostenibile attraverso una nuova piattaforma innovativa da fonti rinnovabili".

Risultato operativo 2009-2013 dei vari settori industriali




Tab. 1

La nuova strategia eni in risposta al cambiamento




Tab. 2

Azioni di recupero nel settore della chimica




Tab. 3

Bonifiche: l'impegno Eni sui Siti di Interesse Nazionale




Tab. 4



- Raggiungimento obiettivo di **break-even operativo nel 2015** - un anno in anticipo rispetto alle previsioni - realizzando il risultato migliore degli ultimi 20 anni
- Le azioni di ristrutturazione compiute negli ultimi anni hanno permesso di cogliere il **massimo beneficio dall'andamento positivo di mercato**, in particolare nella chimica di base

Tab. 5



Con una piattaforma industriale integrata, **versalis** - la principale società chimica italiana - offre al mercato un ampio portafoglio costituito da circa 400 prodotti e una nuova gamma di intermedi chimici ottenuti da materie prime rinnovabili

Tab. 6



La chimica eni in Italia ha registrato dal 2000 ad oggi un calo dell'occupazione di oltre il 60%

Tab. 7

1 SCHEDA/CONTESTO COMPETITIVO
2 VERSALIS

Il piano di trasformazione Versalis: azioni

Ottimizzazione assetto industriale	Porto Torres fermata definitiva Cracker, Polietilene e Aromatici	Gela fermata definitiva Polietilene	Hythe chiusura sito Elastomeri					
		Priolo Ottimizzazione Cracker e chiusura Polietilene	Sarroch Cessione impianto raffinazione e fermata Xileni e Pseudocumene	Porto Marghera Mantenimento in marcia Cracker e Aromatici per nuovi accordi				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-19
Rafforzamento portafoglio	Dunkerque Riconfigurazione impianto Polietilene per produzione EVA	Mantova nuove linee GPPS e impianto EPS in massa continua		Porto Torres start-up Impianti Matrica (JV con Novamont)	Grangemouth start-up nuova linea s-SBR	Priolo avvio progetto resine C9 (JV con Neville)	Ferrara start-up nuova linea EPDM	Dunkerque avvio progetto etano al Cracker
				Ravenna start-up impianto Butene-1	Oilfield chemical nuova linea di business in partnership con EniUpstream		Priolo start-up impianto Monomeri C9	Porto Marghera start-up impianto 'green' (con Elevance)
Sviluppo internazionale		Versalis International trading company (Brussels)	JV con Lotte Chemical (Corea del Sud)	JV Genomatica (US) tecnologia innovativa biobutadiene		Versalis Americas trading company (Houston)	JV Lotte Versalis start-up impianti	
		Versalis Pacific Trading company (Shanghai)	Partnership con Petronas (Malesia)	Partnership tecnologica con Yulex (US) gomma da guayule				
Investimenti 2011-2015: 1,5 Mld €						Investimenti 2016-2019: > 1 Mld €		

15

Tab. 8

R&S in numeri

1 SCHEDA/CONTESTO COMPETITIVO
2 VERSALIS

- 1 Mantova Centro Ricerche Chimica di base e Plastiche
Focus su Stirenici, Polietilene, Compound, Chimica di Base e Intermedi.
- 2 3 Ravenna e Ferrara Centro Ricerche Elastomeri
- 4 Novara Centro Ricerche Chimica Verde
Focus su chimica da rinnovabili e catalisi

- Circa **360 risorse**, di cui:
 - = 280 al Centro Ricerche
 - = 80 in Tecnologia & Ingegneria
- Circa **45 M€ l'anno** di costi fissi e investimenti
- **12 impianti pilota**:
 - = EPS (m.c.)
 - = EPS (sosp.)
 - = GPPS/ABS/HIPS/SAN (m.c.)
 - = Multipurpose ABS/HIPS (m. sosp.)
 - = Etilbenzene - Zeolite
 - = LLDPE, HDPE (gas phase)
 - = multi-purpose elastomeri
 - = elastomeri in soluzione
 - = deidrogenazione C4
 - = EPDM
 - = sviluppo catalizzatori
 - = bio-olio
- **50 impianti micropilota**
- **25 laboratori**

Business	Tecnologie proprietarie				Brevetti
	TOT	Applicata Versalis	Licenziata Worldwide	In sviluppo	
Intermedi	8	2	5	3	65
Polietilene	4	3	1	1	25
Stirenici	8	7	7	2	55
Elastomeri	10	10	18	2	88
Altri					27
TOTALE	30	42	31	6	260

17

Tab. 9

5. Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera

La Commissione ha già approvato una Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera (Doc XXIII n. 9, relatori: sen. Arrigoni, on. Cominelli, on. Rostan, on. Zolezzi), considerata la necessità di evidenziare le specifiche criticità ivi manifestatesi, in particolare per quanto riguarda i procedimenti amministrativi.

Nel rinviare alla citata Relazione, se ne riportano i contenuti iniziali descrittivi del sito e una sintesi delle conclusioni, da integrare con le conclusioni della presente Relazione.

“Il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, è stata individuata la perimetrazione del SIN, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge citata.

Originariamente, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ettari di aree a terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private, posto che nel sito operano oltre 200 soggetti privati.

In particolare, l’area perimetrata comprendeva le seguenti aree:

- a) l’area industriale (contenente aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI Spa, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni, etc...);
- b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel comune di Venezia, anche di tipo:
- c) residenziale, la cui caratterizzazione è stata eseguita dal comune di Venezia all’interno delle seguenti macroisole: macroisola Nord, macroisola Campalto-Osellino, macroisola San Giuliano, macroisola I zona industriale e macroisola Aree agricole;
- d) agricolo, la cui caratterizzazione è stata completata da ARPA Veneto, sulla base del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 9 marzo 2007;
- e) l’area lagunare prospiciente l’area industriale di Porto Marghera;
- f) le aree interessate da smaltimento abusivo dei rifiuti industriali (discariche);
- g) le aree, comunque, interessate dalla diffusione dei contaminanti.

Nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), il perimetro del sito di interesse nazionale, all’esito di un’istruttoria condotta in conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti, è stato aggiornato con l’esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera, sicché l’area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà.

Di conseguenza, la titolarità dei procedimenti di approvazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica rimane in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente, all’area di seguito descritta:

1. Limite Sud: limite meridionale dell’area industriale ex Alumix, via dell’Elettronica, fino ai confini dell’area di proprietà San Marco Petroli;

2. Limite Ovest: limite occidentale area San Marco Petroli, via Malcontenta, S.R. 11, via Fratelli Bandiera, via C. Ghega, via dell'Elettricità, via Volta, via delle Macchine, via del Commercio;
3. Limite Nord: via Industrie, via Libertà;
4. Limite Est: area "Pili", macroisola "Raffinerie", macroisola Nuovo Petrolchimico, macroisola Fusina.

Rimangono escluse dal SIN, oltre ai canali industriali, le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la stazione marittima, nonché una serie di aree a terra. La superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari.

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, ora escluse dal SIN, sulla base del nuovo perimetro proposto, vengono considerate come "sito potenzialmente contaminato" e, pertanto, soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

Invero, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013 del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, concernente la ridefinizione del perimetro del SIN di Venezia (Porto Marghera), la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale (SIR).

La conferenza di servizi decisoria relativa alla ridefinizione del perimetro del SIN ha ritenuto che solo nel caso in cui i finanziamenti siano stati impegnati su progetti approvati dal Ministero dell'ambiente in conferenza di servizi (piani di caratterizzazione, interventi di messa in sicurezza, progetti di bonifica), i finanziamenti potranno continuare ad essere utilizzati anche in aree non più comprese nel SIN.

Viceversa, in tutti gli altri casi, le risorse dovranno essere impegnate in via esclusiva su aree che rimangono all'interno del SIN. Tale posizione rappresenta la linea adottata per tutti gli altri siti di interesse nazionale che sono stati riprogettati con esclusione di aree.

[...] Lo spettro di contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto vario, posto che in molti casi, in corrispondenza di determinate aree, è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti, in particolare:

- nei suoli sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- nelle acque di falda sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organo-clorurati.

La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a tre fattori:

- 1) l'avanzamento della linea di costa è stato ottenuto impiegando rifiuti di lavorazione derivanti dalla prima zona industriale (prodotti di scarto di molteplici lavorazioni dell'industria chimica e del trattamento dei metalli), che sono stati utilizzati come materiale per l'imbonimento, sicché vi è stato un inquinamento dei "terreni di riporto";
- 2) le emissioni incontrollate di varie sostanze [principalmente cloderivati, tra i quali: cloruro di vinile (CVM) e PCB] nei terreni e nelle acque sotterranee;
- 3) la ricaduta degli inquinanti immessi nell'atmosfera nel corso degli anni di attività industriale."

La Relazione, come detto, nell'occuparsi dello stato delle attività, ha analizzato la strategia degli interventi e in particolare le caratteristiche del sistema di marginamento - opera principale prevista - soffermandosi sulle fonti di finanziamento (fondi deliberati dal CIPE, contributi della regione Veneto, fondi della gestione commissariale, fondi privati) e sul sistema dei collaudi.

La Commissione ha rilevato che l'ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici. La carenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

I marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, opera principale realizzata (e da realizzarsi) nel sito, ha sinora comportato per lo Stato la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento circa delle opere previste. Mancano ancora oltre tre chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde.

A fronte di un 6 per cento circa di opere ancora da eseguire per il completamento dei marginamenti lagunari, è peraltro prevista come necessaria la complessiva elevata somma di circa 250 milioni di euro: si tratta di un dato che si deduce dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione Veneto (70/80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale di Venezia (76,5 milioni di euro). La lievitazione dei costi è determinata dal fatto che i marginamenti da completare sono quelli più complessi e rimane da realizzare il sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

La Commissione ha rilevato l'incongruità della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione Veneto e l'Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell'ambiente, cioè dello Stato.

Il mancato tempestivo completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, eseguiti non a regola d'arte.

Il rischio segnalato dalla Commissione è che se non verranno completati sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti con risorse pubbliche.

La concretezza di questo rischio emerge dall'informativa inviata alla Commissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015, che segnala, allo stato, la mancanza di fondi per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall'accordo di programma del 16 aprile 2012, anch'essi peraltro non disponibili da subito, ma da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020. L'informativa ministeriale sopra citata esclude, allo stato, ogni intervento finanziario in favore dell'Autorità portuale per le opere di competenza di quest'ultima.

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre macroisole e al sistema di raccolta/drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all'anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

Date queste premesse, l'auspicabile sequenza bonifica - riuso del sito, sconta una situazione per certi versi paradossale.

L'8 gennaio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della regione Veneto, dal Commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico: il Ministero ha deciso di investire in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione dell'area di Porto Marghera parte della somma incassata dalla Alcoa per lo stabilimento sito nella macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a rendere il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

La prevista riqualificazione industriale riguarda i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Ma i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera poggiano su un equivoco di fondo, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti: la bonifica del SIN costituisce il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera.

Nello specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma dell'8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato e finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera.

Come pure rileva la Commissione la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori strascichi, dal momento che, in forza degli atti transattivi finora conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere - peraltro anche in tempi brevi - alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà dei privati: "con riserva di ulteriori approfondimenti, non può porsi in dubbio che, ove lo Stato non adempia agli obblighi, si configura una sua precisa responsabilità, con possibili conseguenze in termini richieste di adempimento e/o di pretese risarcitorie, considerato che, molto opportunamente, tra le varie clausole contrattuali è stata espressamente esclusa la possibilità di risolvere le transazioni per l'inadempimento della parte pubblica.

Tanto più appaiono probabili azioni risarcitorie, a fronte del mancato completamento delle opere di marginamento, che hanno carattere primario rispetto alle successive opere di drenaggio delle acque, alla luce sia degli elevati importi versati, sia della qualità e dello spessore economico dei contraenti privati".

La Commissione ha poi evidenziato una doppia peculiarità (negativa o quantomeno opinabile) del sistema dei collaudi:

- a) sono stati effettuati per ciascun intervento (marginamenti, sistemazioni varie, messa in sicurezza, eccetera), prima del completamento delle opere di marginamento di ciascuna delle quindici macroisole, che ad oggi è ben lungi dall'essere completato, essendo esauriti i fondi a disposizione;
- b) appare significativo il fatto che tra i collaudatori figurino personaggi di tutto rispetto, quali numerosi dirigenti pubblici, nazionali e locali, indicati nell'elenco allegato alla relazione [...] Si tratta, in particolare, di dirigenti apicali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di componenti della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di dirigenti apicali della regione Veneto; di figure apicali del magistrato alle acque di Venezia e di altri organismi pubblici.

Per i collaudi parziali di ciascun manufatto realizzato - banchina o palancolemento - lo Stato ha finora sostenuto esborsi rilevanti (riportati analiticamente nella citata Relazione), destinati a raggiungere la cifra di circa 2 milioni di euro se anche le ulteriori opere saranno collaudate seguendo il medesimo schema e le stesse modalità (di ancora maggiore rilevanza l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE, con le stesse modalità e con gli stessi parametri di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera: "l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE - con le stesse modalità e con gli stessi parametri (2/3 per mille) di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera - ha raggiunto la cifra di circa 15 milioni di euro [...] Si tratta di una somma talmente rilevante che, da sola, se diversamente impegnata, avrebbe potuto fornire un contributo significativo al completamento delle opere di marginamento, di competenza della regione Veneto, nelle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico).

Le conclusioni della Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera riprendono le considerazioni già svolte e le approfondiscono anche in rapporto alle debolezze dei procedimenti amministrativi che la vicenda evidenzia:

"L'ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici.

L'assenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

Per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione.

E, tuttavia, a fronte di un 5/6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30

per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Si tratta di un dato complessivo, che si evince chiaramente dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione del Veneto (70/80 milioni di euro) e dell’Autorità portuale di Venezia (76,500 milioni di euro).

Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi.

[...] Soprattutto, infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/ drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

Tutto ciò precisato sui marginamenti e sulle opere da completare, va sottolineato – a chiare lettere – che non si comprende del tutto la ragione della parcellizzazione delle competenze nell’esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione del Veneto e l’Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell’ambiente, cioè, a carico dello Stato.

Fatto sta che, ad oggi, il mancato completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, che sono stati eseguiti non a regola d’arte.

Ciò significa che, se non verranno reperiti nuovi fondi per completare sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti dallo Stato, con i fondi di varia provenienza, di cui si è detto.

Purtroppo, come risulta dall’informativa inviata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015, allo stato, non vi sono fondi disponibili per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall’accordo di programma del 16 aprile 2012, non disponibili da subito, in quanto da reperire nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020”.

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre macroisole e al sistema di raccolta/ drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all’anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

La Commissione ha accertato nel corso dei suoi lavori che, nonostante allo stato gli importi derivanti dalle transazioni con i privati costituiscano l’unica fonte di finanziamento delle opere ancora da ultimare, mancavano taluni decreti interministeriali di approvazione di transazioni del danno ambientale.

E’ stato esaminato il caso della Alcoa, di cui la Commissione si è occupata con l’audizione del 18 novembre 2015 dell’amministratore delegato di Alcoa Trasformazioni srl, e la successiva audizione, il 1° dicembre 2015, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il 5 febbraio 2014 era stato stipulato un contratto di transazione tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Alcoa Trasformazioni, concernente una controversia pendente davanti il tribunale di Venezia per il risarcimento del danno ambientale. Il contratto ha determinato in 17.836.784 euro gli oneri che la società Alcoa si è impegnata a versare, a transazione della lite anzidetta, con rinuncia agli atti di causa.

Il 22 aprile 2014, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso, sottoscritto dal Ministro, il decreto di approvazione del contratto di transazione, per la successiva controfirma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ha provveduto a sottoscrivere il decreto interministeriale, né successivamente – dopo la nomina del nuovo Ministro avvenuta in data 2 aprile 2015 – è pervenuto dal Ministero dell'ambiente un nuovo schema di decreto, posto che – secondo prassi – i decreti interministeriali vengono riproposti quando viene nominato un nuovo Ministro.

Verificata la regolarità della procedura e la congruità della transazione, ora il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo l'audizione disposta dalla Commissione, si accinge a perfezionare il procedimento.

Si osserva peraltro nella citata Relazione che “a riprova dell'inceppamento della macchina amministrativa, non può non essere sottolineato il fatto che la situazione riscontrata a proposito dell'Alcoa, purtroppo, non costituisce fatto isolato. Invero, dal verbale della conferenza di servizi istruttoria del 26 febbraio 2015, tenutasi a Roma presso il Ministero dell'ambiente, risulta che anche un'altra società, la Veritas spa, con impianti nella macroisola di Fusina, ha sottoscritto un analogo contratto di transazione del danno ambientale, in data 23 settembre 2014 (cioè, ben oltre un anno fa), il cui decreto di approvazione, benché puntualmente inviato per la sottoscrizione dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risulta ancora sottoscritto”.

La debolezza dell'azione amministrativa, secondo quanto si osserva nella citata Relazione, produce gli ulteriori effetti paradossali già sopra richiamati:

“in data 8 gennaio 2015 – presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della regione Veneto, dal commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico, frutto dei rimborsi effettuati dalla sopra menzionata società Alcoa per lo stabilimento sito nella macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a restituire il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il suddetto accordo di programma, ha deciso di investire parte della somma incassata dalla Alcoa in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione proprio dell'area di Porto Marghera. La riqualificazione industriale riguarda infatti i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Quanto sopra rappresentato e, cioè, i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera - nella specie da effettuarsi con i rimborsi della società Alcoa - poggiano su un equivoco di fondo, che non corrisponde alla reale situazione dei luoghi e dei fatti, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti. Invero, la messa in sicurezza e la successiva bonifica del SIN costituiscono il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, altrimenti l'inquinamento esistente si aggraverebbe.

Nello specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema - attuale e non da poco - della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma, sottoscritto in data 8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato, finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera". Il programma del Ministero dello sviluppo economico dovrebbe completarsi con la destinazione immediata di finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente per la chiusura definitiva dei lavori di marginamento e rifacimento delle sponde, anche per salvaguardare bontà complessiva degli interventi finora realizzati.

Il tema del rapporto tra bonifica e riuso a finalità produttive delle aree del SIN e della necessità di ricerca di efficacia nell'azione amministrativa connotata da quel finalismo si ripropone ancora una volta.

6. Mantova, Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo chimico"

6.1 Perimetrazione del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico" e caratteristiche

E' "sito di bonifica di interesse nazionale" con la legge n. 179 del 2002, perimetrato con decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, ha una estensione di 3,5 chilometri quadrati.

Il perimetro include un territorio di circa 1.030 ettari, di cui fanno parte aree pubbliche, quali i Laghi di Mezzo e Inferiore, la riserva naturale della Vallazza e alcuni tratti del fiume Mincio con le relative sponde e aree private, quali l'area del Polo Industriale.

Circa il 60 per cento dell'area totale è costituita da area a terra, mentre circa il 40 per cento è costituito dai Laghi di Mezzo e Inferiore e dal fiume Mincio.

Parte dei citati territori sono ricompresi all'interno del Parco del Mincio.

Dal punto di vista geografico e amministrativo, il SIN si compone di quattro quartieri del comune di Mantova (Lunetta, Virgiliana, Frassine e Valletta Valsecchi) e di un quartiere, Mottella, appartenente al piccolo comune limitrofo di San Giorgio di Mantova.

La città di Mantova è ubicata sulla sponda destra del fiume Mincio, mentre su quella sinistra insiste il polo chimico, che dista dal centro cittadino appena due chilometri.

Quanto alla compromissione di natura socio/sanitaria e ambientale, presente nel sito di interesse nazionale, deve essere posto in evidenza il fatto che, sulla base dei dati fino ad oggi disponibili del Ministero dell'ambiente, nei suoli è presente una contaminazione da metalli, da BTEXS, da idrocarburi leggeri e pesanti e da diossine, mentre le acque di falda presentano una contaminazione da metalli, da composti organici aromatici, da composti

alifatici clorurati cancerogeni, da composti alifatici clorurati non cancerogeni IPA, MTBE, ETBE e da idrocarburi totali.

In generale, nel sito perimetrato è stata rinvenuta una forte contaminazione di suolo, sottosuolo e falda acquifera da metalli pesanti, principalmente mercurio per le aree lacustri e fluviali.

A loro volta, le acque di falda presentano una contaminazione da solventi organici aromatici (benzene, stirene e cumene), idrocarburi, solventi organo-alogenati e metalli pesanti.

Soprattutto, nelle acque di falda, è stata riscontrata la presenza di fase organica (surnatante), costituita da un misto schiumoso e di grosso spessore di sostanze solide e liquide, amalgamate, provenienti da lavorazioni chimiche e, in particolare, da idrocarburi che galleggiano nelle acque di falda.

La finalità degli interventi è principalmente quella di evitare che la contaminazione della falda e dei canali raggiunga il fiume Mincio e le aree umide a valle.

Le aree occupate da aziende private, parte delle quali destinate ad attività economica, finora censite, coinvolgono i seguenti soggetti privati: Versalis spa (prima Polimeri Europa - produzione di Stirolo, polistirolo, idrogenati, alchifenoli, fenolo e acetone), Syndial spa (aree non attive), IES spa (Raffineria), ITAS spa (trafilatura della vergella d'acciaio), Sogefi Filtration (produzione di filtri), Colori Freddi srl (produzione di colori ad acqua per l'edilizia e smalti a pannello), Bellely Energy srl (progettazione e produzione di componentistica di impianto per l'industria chimica, petrolchimica, termoelettrica), Enipower, Claipa (punto vendita carburanti), Brescialat (ex Azienda Agricola le Betulle), Fratelli Posio (ferramenta), ex Punto Vendita ENI R&M, Sol (area inclusa nel SIN di modesta estensione, mentre l'intera area produttiva è fuori SIN).

Per quanto riguarda l'area pubblica, una porzione include aree a terra, mentre un'altra include aree lacustri.

Di particolare interesse risultano queste ultime, dal momento che numerosi rilievi, a partire dagli anni '70, hanno posto in evidenza una contaminazione da metalli pesanti, principalmente, mercurio, per le aree lacustri e fluviali.

6.2 I contaminanti principali riscontrati all'interno del Sito

Ad oggi sono state realizzate numerose campagne unitarie e coordinate di monitoraggio delle acque di falda, al fine di valutarne lo stato di contaminazione in tutta l'area del sito di interesse nazionale.

In particolare - come si evince dalla relazione trasmessa alla Commissione da ARPA Mantova¹³ - la campagna di monitoraggio del 2013 ha consentito di porre in evidenza:

- la presenza di sostanze contaminanti (idrocarburi totali, benzene, Mtbe, Etbe, solventi clorurati) nelle acque sotterranee a valle della barriera idraulica IES, in aree di proprietà della stessa IES e di Belleli Energy;
- la presenza di mercurio in falda in prossimità dell'edificio "sala celle" dell'ex impianto cloro-soda in area di proprietà della Versalis;

¹³ Doc. 535/2

- la presenza di contaminazione da solventi clorurati in area Versalis, in particolare nella zona compresa tra la zona impianto ST20 e zona CER, correlata alla presenza in loco di una possibile sorgente di contaminazione;
- la contaminazione della falda da solventi clorurati in corrispondenza dell'Industria Colori Freddi San Giorgio.

Dalle risultanze delle indagini eseguite dall'ARPA Mantova - che hanno coinvolto 14 aziende ricadenti all'interno del sito di interesse nazionale SIN con il campionamento di 217 piezometri - è emersa una situazione preoccupante per la salute pubblica e per l'ambiente.

Con riferimento al benzene, la contaminazione interessa diversi piezometri che ricadono in area Versalis, Raffineria IES e "Collina" Syndial.

Dalla cartografia - allegato n. 8 alla relazione ARPA - risulta che il benzene "è il parametro che presenta la contaminazione più elevata e diffusa con valori che in alcuni casi superano i valori di legge di alcune decine di migliaia di volte.

Le concentrazioni più elevate di benzene sono state riscontrate nei piezometri interni agli stabilimenti in particolare in prossimità delle aree caratterizzate dalla presenza di surnatante (zona ST20, zona CER e parco serbatoi in area Versalis), area collina di Syndial, raffineria IES, deposito nazionale IES, area villette IES. Risulta inoltre che "elevate concentrazioni di benzene si riscontrano anche in alcuni piezometri posizionati a valle della barriera idraulica IES testimoniando la fuoriuscita di sostanze contaminanti dal confine di stabilimento". Infine, è stata rilevata la presenza di benzene anche nel piezometro 092 in zona darsena Belleli al ridosso delle zone umide e del fiume Mincio.

Il rapporto dell'ARPA conclude con le seguenti raccomandazioni:

- per quanto riguarda la società IES la richiesta della presentazione di un progetto unico di bonifica della falda che contempli sia il recupero del prodotto surnatante sia lo sbarramento idraulico a valle per impedire la contaminazione delle aree umide e del fiume Mincio;
- con riferimento alla proprietà Versalis, la presenza di mercurio in falda in prossimità dell'edificio dell'ex impianto cloro-soda testimonia come sia attivo il passaggio di tale contaminante dal terreno alle acque sotterranee. Con ciò evidenziando come urgenti gli interventi già proposti nella conferenza dei servizi del 25 luglio 2013 e ribaditi nella conferenza di servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'ambiente in data 17 marzo 2014;
- sempre con riferimento alla proprietà Versalis, considerata la contaminazione da solventi clorurati, l'Arpa chiede la presentazione di un piano di indagine per verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee nonché un'integrazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee per verificare l'efficacia dello sbarramento idraulico anche in profondità;
- con riferimento alla collina di Syndial, tenuto conto dell'elevato inquinamento della falda principale, si chiede alla ditta di realizzare quanto prima le attività di confinamento fisico della falda sino a 24 metri di profondità, come previsto dal progetto di bonifica già approvato dal Ministero dell'ambiente;
- con riferimento all'Industria Colori Freddi di San Giorgio, considerata l'elevata contaminazione della falda da solventi clorurati, tenuto conto che le ripetute richieste e ordinanze di esecuzione del progetto di bonifica sono state disattese, ARPA ritiene che debbano essere attivati i poteri sostitutivi per individuare e bonificare le sorgenti di contaminazione.

E' in corso una campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee che prevede il prelievo di campioni da circa 230 pozzi/piezometri ubicati sia all'interno degli stabilimenti che nelle aree a valle in prossimità delle aree umide e del fiume Mincio.

Ogni azienda preleva i campioni dai propri piezometri affidando l'analisi chimica della totalità dei campioni a laboratori privati; ARPA procede al controllo analitico presso il laboratorio ARPA di Brescia su circa il 10 per cento dei campioni per verificarne la coerenza; una volta verificata la congruità dei dati, ARPA procede ad una mappatura d'insieme dei contaminanti evidenziando le criticità riscontrate tenendo conto delle relazioni monte-valle.¹⁴

6.3 Gli interventi ad oggi attivati nelle aree private

Per quel che concerne le attività di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, va posto in evidenza che gli interventi presentano uno stato di attuazione differenziato, in quanto in alcune aree sono già attivi sistemi di emungimento delle acque di falda [Versalis spa, ITAS 1 spa (sede storica), ITAS 2 spa (ex Monfardini Remigio), IES spa, Sogefi Filtration spa], mentre in altre aree è stata richiesta l'adozione di immediati interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Nell'area "Collina", oggi di proprietà Syndial, che costituiva la discarica dello stabilimento petrolchimico, è presente una contaminazione in falda da IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Le attuali misure in atto di messa in sicurezza d'emergenza consistono in una barriera idraulica e in una cinturazione dell'area tramite palancole infisse fino a 10 metri dal piano di campagna (perimetro della palancoleatura circa 1200 metri), che non intercettano la falda principale, sicché, come si dirà di seguito, in funzione della messa in sicurezza e bonifica del sito, è attualmente in corso, da parte della società Syndial, un'attività di bonifica articolata in più fasi che prevede la caratterizzazione *in situ* dei rifiuti/terreni contaminati, la realizzazione di un confinamento fisico fino a 25 metri dal piano di campagna, l'asportazione e lo smaltimento off site dei rifiuti/terreni contaminati ed infine la bonifica *in situ* dei terreni sottostanti i rifiuti.

In merito alle attività di caratterizzazione, la percentuale di aree interessate da piani di caratterizzazione presentati è pari a circa l'87 per cento rispetto al totale dell'area perimetrata. All'interno del sito assumono particolare rilevanza:

- la raffineria di proprietà della IES spa (Gruppo Mol)
- l'area Belleli Energy CPE srl
- l'Industria Colori Freddi srl
- l'area dello stabilimento della Versalis spa, già Polimeri Europa spa (Gruppo Eni) e l'area del canale Sisma, di proprietà Versalis, nel quale vengono scaricate le acque reflue industriali e le acque di raffreddamento dello stabilimento, i cui sedimenti sono risultati contaminati prevalentemente da mercurio
- l'area di proprietà della Syndial spa (Gruppo Eni), denominata Area Collina, utilizzata, come si è detto, fino al 1979 come zona di accumulo di rifiuti di diverso tipo, provenienti dalle attività svolte all'interno dello stabilimento dalla Montedison spa.

Di seguito si riporta un dettaglio relativo alle problematiche principali delle sopraccitate aree.

¹⁴ Doc. 574/I

6.3.1 Area IES

L'estensione totale delle aree di proprietà della società IES (Gruppo Mol), interne al Sito di Interesse Nazionale, è pari a 105,39 ettari.

Il sito IES di Mantova è ubicato nel perimetro del comune di Mantova, sulla sponda sinistra del Lago Inferiore, lì dove il lago si chiude per ridiventare fiume Mincio.

Lo stabilimento IES è situato in gran parte a nord della via Brennero e ad est del Lago Inferiore.

L'area di proprietà IES può essere suddivisa in 4 sottoaree:

1. Aree interne al sito produttivo, che comprendono la Raffineria e il Deposito Libero prospiciente;
2. Area esterna denominata "Area Villette";
3. Area esterna denominata "Ex Belleli", acquistata dal curatore fallimentare della Belleli spa, sin dal lontano mese di settembre 2005;
4. Aree esterne denominate "Vallazza" e "Stagno pista ciclabile".

Tutte le aree di proprietà sono state caratterizzate da parte della società, ad eccezione delle aree di nuova acquisizione, per le quali è in corso l'attività di caratterizzazione.

Inoltre, la società IES ha caratterizzato e previsto interventi di prevenzione nell'area denominata "Area Villette", ricompresa nel sito di interesse nazionale solo in parte.

Quanto agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nell'area di Raffineria IES risultano in corso i seguenti interventi di MISE:

- A1. barriera idraulica e di trattamento delle acque di falda contaminate da surnatante. Com'è noto, gli idrocarburi sono composti da varie sostanze, alcune più leggere, altre più pesanti, ma quella più pericolosa è la componente leggera che, in quanto tale, galleggia sull'acqua e viene definita "surnatante". Si tratta di prodotto organico che, impregnando il terreno a contatto con la falda (surnatante), costituisce una sorgente di contaminazione primaria, a causa del continuo rilascio di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee. La rimozione del surnatante rappresenta quindi una fase fondamentale della bonifica dei terreni e della falda. A tale proposito, è attiva una barriera idraulica di contenimento della falda acquifera e recupero del surnatante che conta 64 pozzi esterni di emungimento, nei quali il sistema di emungimento delle acque di falda è accoppiato a un sistema *dual pump* (che crea una depressione in falda nelle acque e richiede una pompa dedicata al recupero dell'olio) per il recupero surnatante, che viene risucchiato, portato in superficie e avviato a smaltimento (che è risultato regolare).
- A2. recupero surnatante in n. 51 pozzi interni area di proprietà;
- A3. recupero surnatante nell'adiacente area Belleli Energy CPE.

Nella relazione del 9 aprile 2015¹⁵ la società IES riferisce di aver recuperato, a partire dal mese di novembre 2008, complessivamente circa 1100 metri cubi di prodotto surnatante (da pozzi e piezometri), la maggior parte del quale (circa l'80 per cento) è stato recuperato dai pozzi, introducendo altri sistemi di recupero prodotto automatici (con maggiore efficienza).

¹⁵ Doc. 346/2

L'attuale rete di pozzi di recupero è stata integrata con l'obiettivo di posizionare pozzi di recupero prodotto in tutte le aree di raffineria, che presentano prodotto surnatante.

Considerando un periodo di cinque anni di attività puntuale e un costante di recupero, il prodotto surnatante non è più presente in molte aree di stabilimento e, attualmente, l'area impattata dal surnatante risulta nettamente inferiore a quella riscontrata nel luglio 2008.

Si tratta di un dato che ha trovato puntuale conferma nell'aggiornamento dell'ARPA Lombardia pervenuto in data 1° luglio 2015¹⁶, in cui si riferisce che, nel 2010, la superficie interessata dalla presenza del surnatante era di circa 200.000 metri quadri, mentre nel 2013 era intorno ai 115.000 metri quadri (cfr. dichiarazioni del responsabile unità organizzativa bonifiche ARPA Mantova, Alessandro Bianchi, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015).

Con l'ordinanza emessa in data 15 ottobre 2012 (prot. 21/258), la provincia di Mantova ha individuato la IES, quale responsabile del superamento delle CSC, di cui alla tabella 2, allegato 5, Titolo V Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre che responsabile della presenza in falda di prodotto in fase separata nello stabilimento IES e in corrispondenza dello stabilimento Belleli Energy.

Avverso tale ordinanza, la IES ha proposto ricorso al Tar di Brescia.

In merito alla presenza di surnatante e alla contaminazione delle acque di falda in area IES, la SOGESID - società *in house* del Ministero dell'ambiente - nell'ambito degli interventi di cui all'Accordo di programma del 31 maggio 2007 del SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" e del successivo atto sostitutivo del 27 marzo 2013 - ha presentato il Progetto del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole aree di proprietà di IES spa/Belleli Energy CPE srl, che include anche l'integrazione relativa all'impianto di trattamento delle acque di falda.

Il progetto prevede: 1) la cinturazione dell'area IES, lato lago inferiore e fiume Mincio, mediante diaframma plastico, palancole e pozzi di emungimento, 2) tre pozzi di recupero surnatante nell'area Belleli Energy CPE.

Lo sviluppo dell'opera di barrieramento fisico è pari a circa 1.200 metri lineari e il costo dell'intervento è pari a 16.184.220,84 euro.

Il progetto e il decreto definitivo n. 4598/TRI/DI/B del 21 ottobre 2013 di approvazione del citato progetto sono stati notificati alla società IES, con nota prot. Ministero dell'ambiente n. 3637 del 5 febbraio 2014, con la richiesta di eseguirlo nel termine di 90 giorni dalla notifica.

La società ha proposto ricorso al TAR di Brescia avverso il decreto definitivo del Ministero dell'ambiente (n. 4598/TRI/DI/B del 21 febbraio 2013), chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento, ma il TAR non ha sospeso il provvedimento, fissando per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza del 29 ottobre 2014, rinviata al mese di febbraio 2016. In tale contesto, è intervenuta l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, con nota prot. 10838 del 14 maggio 2014 (prot. MATTM 0013290 del 14 maggio 2014), che ha suggerito al Ministero dell'ambiente di non adottare a scopo precauzionale "atti e comportamenti che possano comportare irreversibili trasformazioni delle aree oggetto del progetto".

Successivamente, la conferenza di servizi istruttoria del 28 maggio 2014 ha confermato che, dal punto di vista tecnico, non sussiste alcuna interferenza con le attività di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzate alla rimozione e al recupero del surnatante nella falda

16 Doc. 574/1

nell'area Belleli Energy CPE e che la IES è tenuta a realizzare gli interventi previsti dal progetto medesimo.

A sua volta, la IES ha presentato, rispettivamente, in data 15 settembre 2014 e 17 settembre 2014, una proposta progettuale denominata Progetto alternativo al "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - 1° Stralcio funzionale" e *l'errata corrige* della relazione tecnica, comunicando di avere, comunque, avviato le attività di campo per il recupero surnatante nell'area Belleli Energy.

La suddetta proposta progettuale alternativa della IES - peraltro, presentata solo a seguito della notifica del progetto redatto dalla SOGESID, approvato nelle conferenze di servizi decisorie del 10 ottobre 2011 e del 5 settembre 2013 e i cui oneri restano comunque a carico della IES - è finalizzata a dimostrare che la stessa raggiunge i medesimi obiettivi del progetto SOGESID, ossia, la protezione del recettore Lago Inferiore e della riserva naturale Vallazza, lungo i confini della IES, tenendo in considerazione l'azione delle opere di emungimento falda, già attivate dalla IES, che vengono comunque integrate.

La conferenza di servizi istruttoria del 9 dicembre 2014 - acquisiti i pareri espressi dalla struttura di assistenza tecnica alla direzione del Ministero dell'ambiente, dall'ARPA Lombardia e dall'ISPRA, secondo cui la proposta progettuale della IES doveva essere revisionata ed integrata - ha chiesto alla IES di trasmettere, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale della conferenza, una integrazione progettuale, ottemperando a una serie di prescrizioni.

A sua volta, la IES (con nota prot. 1285 del 10 febbraio 2015, acquisito al protocollo del Ministero dell'ambiente con il n. 1576 dell'11 febbraio 2015) ha trasmesso un documento integrativo alla proposta progettuale alternativa al "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - 1° Stralcio funzionale", che costituisce la risposta alle prescrizioni della conferenza di servizi istruttoria del 9 dicembre 2014.

A tale documento la società ha allegato una relazione sull'impianto TAF (trattamento acque di falda) e una nuova stima dei costi, che include il costo per la gestione dell'impianto TAF per 5 anni.

Dopo l'acquisizione dei pareri di ISPRA, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Arpa Mantova e del Parco del Mincio, nonché della valutazione da parte della struttura di assistenza tecnica del MATTM, il progetto trasmesso dalla IES - come sopra integrato - è stato ritenuto approvabile dalla conferenza di servizi istruttoria del 14 luglio 2015 e, di conseguenza, la conferenza di servizi decisoria, tenutasi in pari data, ha richiesto alla IES - ai fini del perfezionamento del decreto - di trasmettere un documento unitario di risposta alle prescrizioni tecniche formulate dalla conferenza, nonché di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio del progetto.

Il decreto di approvazione di tale progetto di bonifica è in fase di istruttoria, avendo il Ministero dell'ambiente acquisito i pareri richiesti, nonché il parere della regione Lombardia sull'assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) delle opere previste dal progetto.

In tale contesto operativo, il comune di Mantova - con la nota prot. MN20150010687, in data 11 marzo 2015, acquisito al prot. del MATTM con n. 6570 del 18.05.2015 - ha riferito che la IES spa, nell'ambito dell'iter amministrativo in corso per l'autorizzazione della dismissione della raffineria e la trasformazione in depositi non aveva fornito risposte adeguate alle richieste/prescrizioni formulate dallo stesso comune di Mantova.

La nota del comune di Mantova, molto opportunamente, ribadisce la necessità della partecipazione del Ministero dell'ambiente al procedimento in oggetto, nonché la necessità di un coordinamento tra l'iter amministrativo relativo alla dismissione della raffineria IES e il procedimento per la bonifica del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico".

In particolare, nella nota inviata, il comune pone in evidenza che, non essendo in atto sistemi di sicurezza operativa nell'area, non era applicabile l'articolo 36, primo comma, legge 134 del 2012, al fine di escludere la bonifica per la trasformazione in depositi degli impianti di raffinazione della IES.

Quanto alla revisione del Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli della Raffineria (Progetto di MISO) e alla rielaborazione dell'analisi di rischio relativa alle sole aree interne al confine fiscale (area Raffineria, area Deposito Nazionale, area Serbatoi Belleli), richieste dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014, la IES, nel mese di agosto 2015, comunicava che avrebbe trasmesso il progetto di MISO e la revisione dell'analisi di rischio.

In ordine alla trasformazione in deposito di oli minerali della raffineria IES, la conferenza di servizi istruttoria del 14 luglio 2015 precisava che l'iter amministrativo relativo alla dismissione della raffineria IES (in capo al Ministero dello sviluppo economico) e il procedimento per la bonifica del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico" dovevano essere coordinati, stabilendo che la IES era comunque tenuta ad ottemperare alle prescrizioni formulate nell'ambito del procedimento di bonifica.

Invero, ai sensi dell'articolo 36, primo comma, legge 134 del 2012, il progetto di riutilizzo delle aree interessate, approvato nell'ambito del procedimento di riconversione, doveva attestare la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

La citata conferenza di servizi istruttoria ha chiesto tra l'altro alla IES di:

- a) trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla raffineria della IES spa, in ottemperanza alle prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011;
- b) effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica ove necessari, anche nell'"area rilevata", ubicata in area di proprietà IES, sebbene esterna al confine fiscale della raffineria della IES spa;
- c) trasmettere i risultati del piano di caratterizzazione dell'area ex Belleli, approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 27 luglio 2007;
- d) presentare una revisione dell'analisi di rischio per l'Area Vilette.

A questo punto si resta in attesa dei successivi sviluppi della vicenda.

Nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, l'amministratore delegato della IES, Maurizio Migliarotti, ha riferito che il gruppo MOL aveva deciso di convertire la raffineria IES in deposito di oli minerali, operazione già iniziata nei mesi di settembre/ottobre 2013, con la fermata della raffineria, mentre la nuova tipologia di attività era già iniziata nel mese di novembre 2014, con l'arrivo a Porto Marghera del primo cargo proveniente dalla Louisiana, raccordato con i serbatoi della IES a Mantova mediante pipe-line (elemento del già citato collegamento fisico/funzionale tra i poli del Quadrilatero).

Per quanto riguarda la messa in sicurezza d'emergenza, il responsabile del sito IES di Mantova, Fausto Ponti, ha riferito che i pozzi di emungimento, portati da 50 a 64, aveva consentito di ottimizzare il recupero del surnatante. Invero, ogni anno vengono trattati e

bonificati 400.000 metri cubi di acqua di falda, gli inquinanti vengono trattiene da un impianto TAF, per il trattamento di acque di falda, installato in emergenza.

Con il nuovo progetto - alternativo a quello della SOGESID - proposto dalla Foster Wheeler Italiana srl¹⁷, con la supervisione del professor Manassero del Politecnico di Torino, la IES aveva intenzione di raddoppiare tali volumi di acqua, trattando più di 900.000 metri cubi di acqua all'anno.

In pratica, verrebbe realizzata una barriera a monte e mantenuta la barriera a valle potenziata. In questo modo, come secondo i risultati dello studio del professor Manassero, per quanto riguarda la falda verrebbero bloccati tutti gli inquinanti.

A sua volta, il responsabile unità organizzativa bonifiche ARPA di Mantova ha dichiarato di valutare positivamente il progetto IES - Foster Wheeler Italiana, rispetto a quello della SOGESID, in quanto basato su pozzi barriera che, abbassando la falda, dovrebbero accelerare anche l'emungimento e il recupero del surnatante, poiché, quando la falda è bassa, vi è un maggior recupero di surnatante.

Il progetto della IES prevede anche il raddoppio delle portate dei pozzi, pur con la dovuta attenzione, in quanto l'abbassamento poteva essere eccessivo, sicché potevano verificarsi problemi di subsidenza.

In tale contesto, il suggerimento dell'ARPA Mantova - che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente - è nel senso separare i pozzi da recupero surnatante da quelli di barriera, nel senso di realizzare, per un verso, lo sbarramento idraulico attraverso i pozzi barriera con la massima portata fissa, in modo che il punto di contaminazione non si estenda, mentre, per altro verso, i pozzi dedicati al recupero del surnatante potrebbero avere una portata variabile.

Altro problema strettamente connesso è quello della presenza nel sito della IES di 58 serbatoi, che, dopo la trasformazione della raffineria in deposito logistico, dovrebbero essere rimossi, come ripetutamente chiesto alla società il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, sentito nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015.

A tale proposito, il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL di Mantova, Andrea Gallo, nel corso della suddetta audizione, ha dichiarato che i serbatoi della IES, utilizzati per l'assetto di transizione, quindi temporanei, in base a quanto dichiarato dalla ditta, erano dotati di doppio fondo, mentre, in merito alle linee di prodotto, la società aveva inviato una nota in cui viene specificato che tutte quelle non più utilizzate sono state bonificate e rese *gas free*, mentre quelle utilizzate sono state rese ispezionabili.

La situazione della IES merita attenzione per l'apparente contrasto tra strategia di reindustrializzazione e vicende amministrative.

Nell'audizione del 18 giugno 2015 l'amministratore delegato di IES dichiarava "il gruppo MOL, quando ha deciso di operare la fermata della raffineria, a settembre-ottobre 2013, allo stesso modo tempo ha deciso di convertire la parte di *asset* interessata alla nuova attività tramite un investimento che nel suo complessivo ha prodotto un impegno finanziario di 110 milioni di euro su Mantova. Questo progetto sta andando avanti e sta arrivando verso la fase finale dal punto di vista della trasformazione dell'*asset* per la nuova tipologia di attività, partita nel novembre 2014", con positivi riflessi occupazionali.

18

¹⁷ Doc. 512/2

¹⁸ L'amministratore delegato di IES, ha precisato che l'intero gruppo MOL genera in Italia tre miliardi di euro di fatturato, impiegando tra le trecento e le quattrocento persone.

Rispetto a questo orientamento il contrasto con il precedente governo sul progetto di bonifica appare distonico.

Ha affermato l'amministratore delegato di IES "questo progetto [quello alternativo al progetto SOGESID] nasce per noi in una fase in cui avevamo appena concluso questa vertenza molto dura a Roma. Abbiamo ricevuto un decreto dieci giorni prima della caduta del governo Letta, se ricordo bene; soprattutto, si è generata frustrazione per le modalità in cui lo abbiamo ricevuto e per i contenuti"; e il responsabile del sito IES di Mantova ha rimarcato come il Ministero dell'ambiente puntasse fortemente sul progetto SOGESID.

Il Ministero dell'Ambiente, su richiesta della Commissione, ha così descritto lo stato di attuazione del progetto IES e delle prescrizioni su altre aree di competenza IES:

"il progetto "Progetto di MISO Fase I: falda" presentato dalla IES è stato approvato con decreto n.0000531/STA del 20/11/2015 e tale decreto sostituisce il decreto di approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - 1° Stralcio funzionale" di Sogesid approvato con decreto n.4598/TRI del 21/10/2013.

In merito alla Revisione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli della Raffineria (Progetto di MISO), nonché alla rielaborazione dell'analisi di rischio relativa alle sole aree interne al confine fiscale (area Raffineria, area Deposito Nazionale, area Serbatoi Belleli) richiesti dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 si evidenzia che dicembre 2015 la IES ha trasmesso il progetto di MISO e la revisione dell'analisi di rischio. Su tale Documento è in corso l'istruttoria tecnica. Con nota prot. n. 20151 del 11.12.2015 è stato richiesto il parere tecnico agli Enti scientifici (ISPRA, ARPA) sul documento sopraccitato.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 14/07/2015 ha chiesto tra l'altro alla IES di:

- a. trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla Raffineria IES SpA in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011;
- b. effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica ove necessari, anche nell'"area rilevata", ubicata in area di proprietà IES ma esterna al confine fiscale della Raffineria IES SpA;
- c. trasmettere i risultati del Piano di Caratterizzazione dell'area ex Belleli, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27/07/2007.
- d. presentare una revisione dell'analisi di rischio per l'Area Villetta.

L'azienda non ha trasmesso documentazione relativa alle indagini di caratterizzazione integrativa delle aree esterne, dell'area rilevata anzi ha presentato ricorsi al TAR Brescia in merito alle citate richieste (R.g. n. 34/14 CT. 1621/13).

In merito all'area Villetta invece a dicembre 2015 la IES ha trasmesso la revisione dell'analisi di rischio sanitario ambientale dell'Area Villetta. Su tale Documento è in corso l'istruttoria tecnica; Con nota prot. n. 20151 del 11.12.2015 è stato richiesto il parere tecnico agli Enti scientifici (ISPRA/ARPA) sul documento sopraccitato.¹⁹

6.3.2 Area Belleli Energy CPE

La società Belleli Energy CPE occupa un'area di proprietà pari a circa 279.295 metri quadrati sulla quale sono presenti fabbricati, capannoni industriali e piazzali. Attualmente l'azionista che detiene la proprietà dell'azienda è la società statunitense Exterran Inc. .

¹⁹ Doc 977/1

Lo stato delle acque sotterranee risulta compromesso sia dalla presenza di surnatante ai confini della Raffineria IES, sia dalla contaminazione delle acque di falda da parte di solventi.

Invero, nel corso delle campagne coordinate di monitoraggio, è stata riscontrata la presenza di surnatante nell'area Belleli Energy CPE, nelle adiacenze della via Brennero e della raffineria della IES.

Le successive indagini dell'ARPA e la perforazione di numerosi piezometri lungo la via Brennero e in area IES hanno consentito di verificare la continuità di tale chiazza con quella esistente nella contigua raffineria IES e di rilevare caratteristiche che sembrano riconducibili alle attività svolte in quest'ultima.

Le indagini effettuate dall'ARPA nell'ottobre 2007 e finalizzate a verificare la composizione e la provenienza del prodotto surnatante riscontrato lungo la via Brennero e nelle aree poste immediatamente a monte e a valle hanno portato a concludere che il prodotto organico che si rinviene presso lo stabilimento Belleli è probabilmente quello fuoriuscito negli anni passati dalla Raffineria IES.

Non sono stati ancora avviati interventi di MISE per le acque contaminate da solventi.

La conferenza di servizi del 17 marzo 2014 ha chiesto di assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare e impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree (ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006), a prescindere dalle responsabilità.

La società, a seguito di tale richiesta, ha trasmesso una relazione tecnica, denominata "Valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli inquinanti presenti negli ambienti di lavoro", il cui scopo è la valutazione della presenza di eventuali rischi per la salute dei lavoratori, mediante il confronto delle concentrazioni rilevate nel sito Belleli nel corso di alcune campagne di monitoraggio dell'aria, con i limiti di riferimento per gli ambienti urbani e i luoghi di lavoro.

La relazione conclude che le concentrazioni delle sostanze presenti in atmosfera, sia nell'aria interna agli edifici, sia nei piazzali esterni, non sono tali da costituire un rischio per i lavoratori.

In merito alla presenza di surnatante, gli interventi sono stati avviati dalla IES in quanto la provincia di Mantova, con ordinanza del 15 ottobre 2012 (prot. 21/258), ha ordinato alla IES - quale responsabile di detta contaminazione delle acque di falda - di elaborare uno specifico progetto per la rimozione del prodotto surnatante presente nell'area di proprietà Belleli Energy CPE, lungo il confine di via Brennero.

La IES, con nota prot. 7434 del 09/06/2014 (prot. MATTM 15912 del 10 giugno 2014), ha comunicato di aver avviato le attività di campo per il recupero del surnatante in area Belleli Energy.

In relazione alla contaminazione riscontrata nei suoli, la società sulla base della conferenza di servizi del 17 marzo 2014 doveva presentare la seguente documentazione:

- il modello concettuale di distribuzione della contaminazione, con l'individuazione delle aree più critiche, utilizzando i dati di contaminazione indicati da Arpa, nel caso in cui queste risultassero più cautelative;
- un'idonea analisi di rischio sanitaria ambientale basata sui predetti risultati delle indagini di caratterizzazione.

Viceversa, la IES spa ha presentato un ricorso al TAR e, successivamente, ha trasmesso al MATTM un documento contenente l'analisi di rischio basata sui risultati della

caratterizzazione, ma esclusivamente per i contaminanti che l'azienda ritiene non imputabile a soggetti esterni.

6.3.3 Area Industria Colori Freddi

L'Azienda si occupa di produzione di colori con solventi a base di ragia minerale.

L'area era stata caratterizzata prima della perimetrazione del SIN.

Successivamente, la conferenza di servizi istruttoria del 10 novembre 2003 ha chiesto una integrazione della caratterizzazione con infittimento della maglia dei sondaggi ma, ad oggi, la società non ha ancora presentato tale integrazione.

Nell'area di dell'Industria Colori Freddi risulta in corso quale intervento di MISE l'emungimento acque da un pozzo.

In merito alla contaminazione delle acque di falda, l'ordinanza del 10 maggio 2012 (prot. 21/110) della provincia di Mantova ha individuato la società Industria Colori Freddi srl quale responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati nelle acque di falda, in corrispondenza delle aree poste a valle idrogeologico. Con tale ordinanza la provincia di Mantova ordinava all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli articolo 242 e 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché a tutte le prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente.

Inoltre, la provincia di Mantova, con atto dirigenziale 21/259 del 15 ottobre 2012, ha emesso anche un'altra ordinanza ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la quale si ordina all'Industria Colori Freddi di rimuovere e smaltire i sedimenti/rifiuti rinvenuti nel cavo San Giorgio e di effettuare il successivo ripristino dei luoghi.

La Colori Freddi srl, nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto ad eseguire le attività di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda (richieste a partire dal 2006), nonché le attività di rimozione dei rifiuti rinvenuti nei pressi del cavo San Giorgio e l'integrazione degli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda.

Invero, sulla base delle relazioni di ARPA, la prefettura di Mantova (nota prot. n 7291 del 23 gennaio 2013, prot. MATTM n. 0006620 del 24 gennaio 2013) ritiene che sia incontrovertibile che l'inquinamento delle acque di falda e la presenza di rifiuti nelle immediate vicinanze dell'area della società siano riconducibili alla responsabilità della stessa.

Inoltre, il Ministero dell'ambiente, con nota prot. 0011646 in data 11 febbraio 2013, ha chiesto alla Colori Freddi srl di:

1. rimuovere immediatamente tutti i rifiuti rilevati lungo il canale San Giorgio nel tratto adiacente all'area di proprietà;
2. eseguire nei tempi tecnici strettamente necessari le indagini volte ad individuare la presenza di rifiuti interrati nell'area di competenza, pianificate fin dal 27 febbraio 2012 e già sollecitate;
3. trasmettere una dettagliata relazione tecnica, contenente i risultati delle indagini eseguite e l'eventuale stato di contaminazione rilevato, specificando la tipologia e i quantitativi di rifiuti rimossi;
4. individuare e attuare idonei interventi di messa in sicurezza di tutte le fonti attive di contaminazione presenti nell'area di proprietà;

5. procedere all'esecuzione del piano di caratterizzazione dell'area di proprietà, approvato nel 2006;
6. chiarire la tipologia delle opere edilizie in corso di esecuzione sull'area di proprietà.
 - a. Tali prescrizioni sono state ribadite nella conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014.

A questo punto deve essere sottolineato che, con D.D. n. 5241 del 5 settembre 2014, sono stati impegnati 1.800.000 euro a favore della regione Lombardia, a valere sulle risorse ministeriali (esercizio finanziario 2014) per la prosecuzione degli interventi di bonifica sul SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico e che le risorse anzidette saranno utilizzate per risolvere le problematiche più urgenti del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico, tra le quali vi è proprio quella relativa all'area dell'Industria Colori Freddi.

Pertanto sono in corso di attivazione le procedure di sostituzione in danno del soggetto inadempiente, che consentirebbero all'amministrazione pubblica di eseguire le sopraccitate attività, rivalendosi successivamente sulla società Colori Freddi srl.

La regione Lombardia, in data 18 febbraio 2015, ha convocato un tavolo tecnico con gli enti locali: il comune di Mantova è stato individuato - in sostituzione della società Industria Colori Freddi San Giorgio - quale soggetto attuatore dei seguenti interventi:

- la caratterizzazione dell'area Colori Freddi;
- l'integrazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area Colori Freddi per quel che riguarda le acque di falda;
- la rimozione dei rifiuti nel cavo San Giorgio.

La conferenza di servizi decisoria del 14 luglio 2015 ha approvato il "Piano di intervento nell'area Industria Colori Freddi" trasmesso dal comune di Mantova, con nota 8273 del 24 febbraio 2015 (acquisita dal MATTM al prot. 2595 del 24 febbraio 2015).

Il piano di intervento è stato integrato dalla nota n. 90202 del 25 giugno 2015 dell'ARPA Mantova, acquisita al prot. del MATTM con prot. n. 9834 del 30 giugno 2015.

Successivamente, il Ministro dell'ambiente, ad integrazione delle iniziative in corso ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. 15237/GAB del 04/08/2015 ha invitato e diffidato (ai sensi dell'articolo 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di riparazione del danno ambientale) la società Industria Colori Freddi a fornire informazioni in merito alle attività di rimozione dei rifiuti e delle altre attività richieste dalla provincia, dal comune di Mantova e dal Ministero dell'ambiente.

Il responsabile servizio rifiuti della provincia di Mantova, Giampaolo Galeazzi, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, ha riferito che l'Industria Colori Freddi srl, non ha proceduto alle attività di risanamento, tanto che il Ministero - come si è visto - ha stanziato 1.800.000 euro per cercare di affrontare la questione, attivando i poteri sostitutivi. Erano state emesse due ordinanze rispettivamente in data 10 maggio e 15 ottobre 2012, nei confronti dell'azienda. L'inquinamento bersaglio è costituito da solventi clorurati. All'interno dell'area si ritiene che vi sia una fonte ancora attiva di rilascio di solventi clorurati nelle acque. Delle due ordinanze anzidette, la seconda riguarda il superamento della CSC sempre da solventi clorurati, che si ritiene causato da un interrimento di rifiuti sul perimetro dello stabilimento.

Il 7 luglio 2015 la Commissione ha audito l'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, che ha rappresentato in termini parzialmente diversi la posizione del soggetto privato, a partire dall'assunto che l'azienda si ritiene non responsabile di inquinamento e che comunque l'attribuibilità dello stesso non risulta essere stata provata.

6.3.4 Versalis - Syndial

La Versalis SpA (ex Polimeri Europa SpA) è una società controllata del gruppo ENI impegnata nei settori della chimica di base, delle materie plastiche, della petrolchimica.

Lo stabilimento nasce nel 1957 come Montedison e nel 1989 è conferito nella joint venture, denominata Enimont, creata con *asset* originari di Montedison ed ENI.

Nel 1991, la *joint venture* viene incorporata da ENI e lo stabilimento diviene parte della società Enichem.

Nel 2002 Polimeri Europa è presente sul sito di Mantova con i rami di business intermedi e stirenici acquisiti, a seguito della cessione di ramo di azienda da Enichem.

Nel mese di aprile 2012 la Polimeri Europa cambia nome in Versalis.

La società è proprietaria di un'area inclusa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale, pari a circa di circa 156,6 ettari, situata nella pianura alluvionale del fiume Mincio, a sud-est dell'abitato di Mantova, in località Frassine. Lo stabilimento è ubicato interamente nel territorio comunale di Mantova ed è incluso nel sito d'interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (decreto ministeriale 24 febbraio 2003).

Invero, la ex Polimeri Europa spa in data 1° gennaio 2002, aveva acquistato il ramo d'azienda "attività chimiche e strategiche" di Enichem spa (ora Syndial spa), dove si procedeva alla lavorazione di cloro e soda, mediante un processo nel quale veniva utilizzato il mercurio.

Il processo di clorosoda è stato fermato nel 1991 e parzialmente demolito. Il *cracking* è stato fermato nel 1980 e completamente demolito.

Allo stato, l'assetto produttivo prevede la produzione di stirolo, polistirolo, idrogenati, alchifenoli, fenolo e acetone.

Attualmente, le acque di processo e quelle di raffreddamento vengono scaricate in un corso d'acqua superficiale (artificiale), denominato Sisma, lungo 1,5 chilometri, largo dai 10 metri ai 50 metri e profondo 1,50 metri, come si evince dalla determinazione della provincia di Mantova n. 1259, in data 11 giugno 2003, in virtù della quale è stata rilasciata "l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua superficiale del Fiume Mincio, attraverso il canale denominato ex Sisma, delle acque reflue industriali provenienti dagli insediamenti Polimeri Europa, Enipower e Sol."

Nella sorgente di contaminazione SP24, individuata nell'analisi di rischio presentata dalla Versalis nel 2011, è stata accertata la presenza di mercurio nei suoli a 7 metri di profondità, in concentrazioni pari a 717 mg/kg (sondaggio SD395), ben superiore rispetto al limite previsto per le CSC dal decreto legislativo n. 152 del 2006, pari a 5 mg/kg.

Dopo l'istruttoria tecnica condotta sulla citata analisi di rischio e sulla base della nota dell'Istituto superiore di sanità prot. 28718 del 23 luglio 2013, la conferenza di servizi del 25 luglio 2013 ha chiesto alla Versalis:

1. di adottare, nella rielaborazione dell'analisi di rischio, come obiettivo di bonifica per il mercurio (Hg) nei terreni, la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso (commerciale e industriale), in conformità al parere dell'Istituto superiore di sanità.
2. di rimuovere, come misura di prevenzione, il mercurio nella sorgente SP 2

Tali prescrizioni sono state ribadite nelle successive conferenze di servizi.

In particolare, la conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014, nel ribadire quanto disposto nella conferenza di servizi del 25 luglio 2013, ha imposto alla Versalis di trasmettere - prima della presentazione dell'analisi di rischio - una relazione tecnica che, sulla base dei dati in possesso della società, contenga una valutazione di tutti i rifiuti e i materiali di riporto presenti nell'area.

Inoltre, non potendosi escludere che i fanghi di dragaggio possano essere stati depositati anche in altre zone dello stabilimento - quale ad esempio la sponda destra del canale in corrispondenza della sorgente SP23 - la conferenza di servizi ha chiesto ancora alla società:

3. di indicare in quali altre aree sia possibile individuare la presenza di tali materiali, utilizzando a tale scopo anche le informazioni desumibili dalle indagini di caratterizzazione dei terreni eseguite sull'intero stabilimento e allegando altresì tutte le stratigrafie dei sondaggi realizzati per la caratterizzazione;
4. di rimuovere i rifiuti presenti nelle varie aree dello stabilimento;
5. di sottoporre il materiale classificato come materiale di riporto a test di cessione, al fine di verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee;
6. di rimuovere o di trattare ovvero di sottoporre a messa in sicurezza permanente il materiale di riporto non conforme al test di cessione;
7. di estendere il test dell'eluato (liquido prodotto dal test di cessione) a tutti gli inquinanti inorganici presenti nel sito, secondo le indicazioni dell'ARPA, trasmettendo una relazione di dettaglio, nella quale venga posta in evidenza la modalità di esecuzione del test di cessione e vengano allegati anche i certificati di detti test e non soltanto i risultati.

Nel corso della suddetta conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014, con riferimento alla contaminazione di mercurio, la Versalis si è dichiarata "proprietario incolpevole" e ha ricordato, di aver chiesto alla provincia di Mantova, per tale contaminazione, l'avvio delle procedure previste dall'articolo 244, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quindi, la società ha confermato la presenza nell'area di stabilimento di rifiuti contenenti peci, costituiti dal disfacimento degli elettrodi di grafite dismessi.

L'area della ex Sala Celle è quella in cui è ubicato il fabbricato in cui si trovavano le celle elettrolitiche dell'impianto cloro-soda. Attualmente il fabbricato è vuoto. A seguito della caratterizzazione, più volte richiesta, da effettuarsi anche al di sotto del fabbricato dell'ex Sala Celle, sono state riscontrate palline di mercurio.

Inoltre, i dati di caratterizzazione hanno posto in evidenza concentrazioni di mercurio superiori alle CSC in n. 24 campioni di suolo (su n.76 prelevati), con un valore massimo di 13.341,7 mg/kg. I campioni sono stati analizzati anche per la ricerca di PCDD/PCDF e i risultati ne hanno evidenziato un superamento.

In particolare, le analisi condotte su n. 2 campioni di acqua sotterranea, prelevati dai nuovi piezometri CS5bis e CS5ter, hanno posto in evidenza concentrazioni di mercurio superiori alle CSC nel campione CS5bis.

In merito a tale contaminazione, la provincia di Mantova, con ordinanza n 21/255 del 15 ottobre 2012, ha individuato quali responsabili della contaminazione le società Edison e Syndial, quest'ultima tuttavia solo in proporzione dello 0,47 per cento della contaminazione totale.

A tale proposito, il direttore ambiente della Syndial, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, ha dichiarato che, nonostante la responsabilità dell'inquinamento dell'ex Sala Celle sia da attribuire alla società Edison, nella misura del 99,53 per cento, la Syndial si stava

facendo carico del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del sito, salvo rivalsa nei confronti della Edison.

Infine, con decreto n. 21848/TRI/DI/B in data 8 agosto 2014, notificato agli interessati (Edison e Syndial) con nota prot. 21883/TRI/VII in data 11 agosto 2014 è stato autorizzato l'avvio dei lavori del progetto presentato dalla società Versalis denominato Intervento su terreni e acque di falda Area Fabbricato ex Sala Celle.

L'intervento prevede l'esecuzione di prove pilota di *air sparging* (AS)/*soil vapour extraction* (SVE), nonché interventi di risanamento dell'edificio "ex sala celle", con la rimozione della pavimentazione, del sottofondo e delle strutture in cls ancora presenti, nonché interventi di scavo e smaltimento, in corrispondenza dei terreni insaturi con presenza di palline di mercurio e intervento di *capping* superficiale.

Nei sedimenti del canale Sisma è stata riscontrata la presenza di concentrazioni elevate di mercurio, confermata dagli elaborati stessi trasmessi dalla Polimeri Europa.

Le conferenze di servizi istruttorie e decisorie del SIN in passato hanno richiesto più volte alla Versalis (ex Polimeri Europa) di asportare dal suddetto canale i sedimenti contaminati da mercurio come intervento di messa in sicurezza d'emergenza e di presentare un progetto di bonifica dei sedimenti contaminati.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto illegittima tale richiesta, mancando la prova della responsabilità dell'inquinamento in capo a Polimeri (sentenza n. 6455/09).

La conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011 ha chiesto alla società di presentare un idoneo progetto di bonifica dei sedimenti fortemente contaminati da mercurio del canale Sisma nonché, nelle more della presentazione del suddetto progetto di bonifica, di realizzare interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei sedimenti contaminati, con modalità concordata con gli enti di controllo (ARPA e provincia di Mantova)

La conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha chiesto alla società Versalis di trasmettere, con riferimento ai sedimenti contaminati del canale Sisma, la descrizione delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'articolo 242 del Titolo V - Parte Quarta, decreto legislativo n. 152 del 2006.

La società Versalis, in risposta a tale richiesta, ha trasmesso un documento che è stato esaminato dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014.

In detto documento la società sostiene che il canale Sisma è un sistema - dove è in corso un'operazione di *monitored no-action*, che non richiede alcuna misura di prevenzione - ha proposto il controllo del mercurio nei pesci del canale, con un monitoraggio quinquennale. Viceversa, la conferenza di servizi del 17 marzo 2014, ha ritenuto che la società Versalis dovesse:

1. aggiornare lo studio idrodinamico già effettuato, considerando le sezioni trasversali più distribuite nello spazio, rispetto a quelle presentate, e aggiornare, altresì, le forzanti idrologiche con i dati degli ultimi dieci anni;
2. trasmettere tutta la documentazione di supporto, a chiarimento delle informazioni riportate nella relazione, con approfondimenti specifici su eventuali apporti solidi che a qualsiasi titolo arrivano nel canale;
3. proseguire l'azione di monitoraggio per i prossimi cinque anni, con cadenza annuale, sotto la supervisione di ARPA, e trasmettere le risultanze di detto monitoraggio a tutti i soggetti interessati;
4. incrementare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza, se, entro il mese di dicembre 2015, il parametro standard di qualità per il mercurio (Hg) nel

“biota” del canale Sisma dovesse continuare a mantenere concentrazioni superiori al limite comunitario fissato.

Infine, nell’area Versalis sono presenti altre aree critiche tra le quali figurano:

1. l’area B+I (l’area B+I è ricompresa nella zona denominata “M” ed è caratterizzata dalla presenza di discariche esaurite di ceneri prodotte dall’inceneritore e dalla probabile presenza di una vasca che si ipotizza sia stata riempita con materiale potenzialmente contaminato);
2. l’area L (vasche interrato, realizzate dalla Montedison e dichiarate nel 1980 in area attualmente di proprietà Versalis, per le quali la Syndial sta avviando le attività di cantierizzazione, con un costo previsto per la bonifica del sito di 3 milioni di euro, come dichiarato dall’ing. Misuraca nel corso della sua audizione);
3. l’area R2 (attualmente acquistata da Syndial).

Nella conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 sono stati ritenuti approvabili con prescrizioni i seguenti progetti:

- a) l’intervento su terreni in area B+I, (il progetto prevede lo scavo e asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell’area);
- b) gli interventi di rimozione delle vasche interrato dalla Montedison nell’Area L;
- c) l’intervento sui terreni ed acque di falda con tecnologia MPE (*multiphase extraction* - che consiste nel mettere i pozzi sotto vuoto, cercando di recuperare l’acqua, il prodotto, l’aria e i gas interstiziali), per la rimozione dei contaminanti organici dai terreni insaturi e dalle acque della falda fino al limite tecnologico della tecnica utilizzata.
- d) il progetto di bonifica dell’Area R2 (prevede lo scavo e l’asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell’area).

Si è in attesa, tuttavia, della presentazione della validazione delle indagini di caratterizzazione. L’Area è stata successivamente acquistata da Syndial.

In relazione ai sopra citati progetti sono stati notificati i seguenti decreti direttoriali relativi a Versalis SpA:

1. intervento sui terreni ed acque di falda con tecnologia MPE. Decreto Direttoriale Prot. 4993/TRI/DI/B del 13 maggio 2014 notificato agli interessati in data 5 agosto 2014 con nota Prot. 21248/TRI/VII del ° agosto 2014;
2. interventi di rimozione vasche interrato Montedison Area L. Decreto Direttoriale Prot. 4995/TRI/DI/B del 13 maggio 2014 notificato agli interessati con nota Prot. 21364/TRI/VII del 4 agosto 2014;
3. intervento su terreni e acque di falda Area Fabbricatò ex sala celle. Decreto Direttoriale Prot. 5211/TRI/DI/B dell’11/8/14, notificato in data 5 agosto 2014 agli interessati (Edison e Syndial) l’11/8/14 con nota prot. 21883/TRI/VII;
4. intervento su terreni in area B+I. Decreto Direttoriale Prot. 5256/TRI/DI/B del 23 settembre 2014 notificato agli interessati il 29 settembre 2014 con nota Prot. 25164/TRI/VII del 25 settembre 2014.

Quali interventi di messa in sicurezza d’emergenza per le aree sopra indicate, è attiva una barriera idraulica per l’emungimento, costituita da 114 pozzi, e il successivo trattamento delle acque di falda contaminate; sono presenti inoltre 158 piezometri, finalizzati al monitoraggio delle acque di falda; e viene effettuato il recupero di prodotto surnatante presente nell’area di stabilimento in 39 pozzi interni.

Osservazioni di carattere generale

Syndial e Versalis operano, quali società del gruppo ENI, nello stabilimento petrolchimico di Mantova.

In particolare Syndial, nata nel 2003 da Enichem ereditandone le attività non più economicamente sostenibili e le aree con problemi ambientali, è la società di ENI dedicata e costituita esclusivamente al risanamento ambientale.

Oggi Syndial è il centro di competenza Eni nel campo del risanamento ambientale e offre un servizio integrato che include tutte le fasi di un intervento di bonifica fino all'individuazione di soluzioni sostenibili di recupero e valorizzazione delle aree post-intervento.

Inquadramento dell'area

Le Aree di proprietà Syndial (ex-Enichem) sono:

- Area D: Adiacente biologico;
- Area R: Area Darsena-Collina;
- Area S1: Area Darsena;
- Area W: Vasca di Colmata fanghi mercuriosi;
- Area Y: Zona Valliva.

Da poco la Syndial spa ha acquistato dalla Versalis spa l'area adiacente l'area collina denominata "area Collina R2".

*Iter del procedimento di bonifica**Area Collina R1*

L'area comprende, a Nord, una porzione sub-pianeggiante degradante verso Sud-Est con quote comprese tra 19,5 m s.l.m. e 21,5 m s.l.m. e ha un'estensione di circa 5,4 ettari.

L'area era utilizzata per l'accumulo di residui di lavorazione del petrolchimico, a partire dai primi anni '60 fino alla fine degli anni '70.

Le stime effettuate dalla società Syndial hanno consentito di individuare le seguenti volumetrie di rifiuti industriali e materiali contaminati presenti nell'area Collina: 197.172 metri cubi complessivi di materiali contaminati, di cui 178.215 metri cubi di materiali, da destinare a smaltimento/trattamento/recupero in impianti esterni.

Attualmente, è attiva una barriera idraulica per l'emungimento e il successivo trattamento delle acque di falda contaminata, con palancole infisse fino a 10 metri di profondità.

L'area Collina è costituita da 5 sub-aree denominate R1a, R1b, R1c (area Cratere), R1d e R1e.

Per l'area Collina, comprensiva delle cinque sub-aree anzidette, la Syndial ha presentato il Progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili *in situ*, i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria per motivazioni d'urgenza, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 giugno 2011.

L'Arpa e la provincia di Mantova, in risposta alle note del Ministero dell'ambiente del 4 aprile 2013 e del 5 settembre 2013, hanno comunicato che, in data 14 marzo 2013, la Syndial aveva avviato il cantiere per l'esecuzione di attività propedeutiche alla rimozione dei rifiuti.

La Conferenza di servizi decisoria del 5 settembre 2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto di Bonifica integrativo per i suoli e la falda sottostanti l'Area Collina", a completamento della bonifica dell'Area Collina e a integrazione del Progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili nel sito sopra citato.

Allo stato, il decreto di approvazione di tale progetto di bonifica è in fase di istruttoria.

Dalla relazione dell'ENI in data 18 giugno 2015 (doc. 607/6) risulta che il progetto esecutivo dell'area Collina (in realtà, trattasi di depressione riempita con circa 10 metri di rifiuti) è suddiviso nelle seguenti fasi principali:

- 1) conterminazione del sito (9.000 tonnellate);
- 2) realizzazione nuovo impianto TAF (Trattamento Acque di Falda);
- 3) scavo e rimozione del rifiuto (circa 250.000 metri cubi);
- 4) reinterro progressivo e ripristino delle aree scavate.

E' stato predisposto, in sostituzione di quello precedente, un palancolato della profondità di 25 metri, con la duplice funzione di confinare idraulicamente l'area e di garantire la stabilità del fronte scavo.

Alla data della relazione dell'Eni, risultavano completate le seguenti attività:

- 1) la caratterizzazione dei rifiuti/terreni contaminati;
- 2) le indagini geotecniche integrative;
- 3) il test pilota in Area R1c, denominata Cratere;
- 4) la realizzazione del palancolato perimetrale (ad oggi: 160 m di tracciato);
- 5) l'estrazione vecchio palancolato MISE e l'allestimento piste di servizio.

Il completamento della conterminazione è previsto entro il primo trimestre del 2016, mentre l'avvio delle attività di scavo dei rifiuti è previsto nel primo quadrimestre del 2016. Si prevede che la conclusione della bonifica possa avvenire entro il 2021 e il ripristino luoghi entro il 2022.

Per l'area Cratere (R1c), la Syndial, considerate le specificità della stessa, ha ritenuto necessario realizzare una prova pilota a scala reale, allo scopo di verificare le modalità tecnico-operative più adeguate per la rimozione rifiuti.

In tal modo sono state confermate la validità della tecnica di rimozione mediante mezzo meccanico, la maggiore produttività con cassoni rispetto ai fusti e la necessità di operare in tensostruttura.

I dati sopra esposti e il progetto di bonifica del sito nel suo complesso sono stati illustrati, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, dal direttore dell'ambiente della Syndial spa, Francesco Misuraca, il quale ha riferito:

- 1) che le opere di palancolatura erano in corso, come peraltro ha potuto constatare la delegazione della Commissione nel sopralluogo eseguito il 17 giugno 2015;
- 2) che, all'interno del sito, era stato installato un impianto di trattamento dell'acqua di falda, in esercizio dal 2003;
- 3) che il "progetto Collina" prevedeva una spesa di 85 milioni di euro, a carico di Syndial.

Area Valliva (aree omogenee Y, W, D) e Darsena (area omogenea S1)

La suddetta area ricade nel perimetro di un SIC, sito di interesse comunitario, e comprende le zone denominate D (estensione 7,5 ettari), W (estensione 9,75 ettari), Y (estensione 58 ettari), e S1 (estensione 3,7 ettari). Inoltre, nell'area omogenea W è presente una vasca di colmata dei fanghi mercuriali provenienti dal dragaggio, rispettivamente, del canale Sisma e del fiume Mincio.

Nell'area sono presenti piezometri per il monitoraggio delle acque di falda, monitorate nelle campagne di monitoraggio effettuate per il SIN di Mantova, mentre non sono attivi interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Per l'area Valliva (aree omogenee Y, W, D) e Darsena (area omogenea S1), a seguito delle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 5 settembre 2013 e ribadite dal Ministero dell'ambiente con nota prot. 4514/TRI/DI in data 11 febbraio 2014, la Syndial - nel contestare sia la sussistenza dei presupposti per implementare le attività di messa in sicurezza e di prevenzione per la falda, sia la sussistenza dei presupposti per effettuare le attività di messa in sicurezza permanente nelle aree W e S1 - ha trasmesso:

1. l'ordinanza prot. 6335 del 17 giugno 1974 del comune di Mantova, che autorizzava lo stoccaggio;
2. la licenza a costruire rilasciata dal sindaco di Mantova in data 10 febbraio 1975;
3. la denuncia di discarica esaurita da parte della società Montedison in data 19 settembre 1980, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 94 del 7 giugno 1980.

La Syndial ha precisato che l'area W ha una estensione di circa 110.000 metri quadri ed è una ex vasca di colmata dei sedimenti dragati dall'alveo del Mincio contenenti mercurio; è stata denunciata come discarica esaurita dalla società Montedison il 19 settembre 1980, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale sopra citata.

Con nota del 30 aprile 2015, la Syndial spa ha trasmesso lo studio di ricostruzione storica e normativa della zona W nell'area Valliva e di due studi specifici per la marcatura dell'origine della contaminazione da mercurio e per il *fingerprint* isotopico del mercurio dell'area Valliva, che hanno confermato ulteriormente la tesi sostenuta da Syndial: 1) di improprio coinvolgimento della zona W in area Valliva nel contesto della procedura di infrazione; 2) dell'estraneità di Syndial da ogni responsabilità circa la contaminazione dell'intera Area Valliva.

Una conferma dell'estraneità di Syndial dalle responsabilità riguardo la contaminazione dell'area Valliva è contenuta in un'ordinanza della provincia di Mantova (prot. PD/1354), emessa il 28 maggio 2015, in cui si individua nella società Edison il responsabile della contaminazione da mercurio e altri contaminanti dell'area del Basso Mincio, area adiacente e circostante la stessa area Valliva.

Il 2 ottobre 2015 si è tenuta una riunione tecnica nell'ambito delle procedure di bonifica relative al SIN, convocata dal Ministero dell'ambiente con nota prot. 14586/STA del 23 settembre 2015, allo scopo di esaminare la problematica relativa all'area Valliva, con particolare riferimento all'area W.

Sulla base dell'esame tecnico effettuato sui documenti presentati dalla Syndial SpA e in considerazione di quanto dichiarato dal Parco del Mincio in relazione alla rinaturalizzazione dell'area W che risulta essere ricompresa in area SIC e ZPS, le Amministrazioni e gli Enti presenti alla riunione tecnica del 2 ottobre 2015 hanno concordato sulla necessità di avviare quanto prima interventi di messa in sicurezza/bonifica dell'area Valliva, con un cronoprogramma di dettaglio che individui le priorità di intervento.

La Syndial, pertanto, si è impegnata tra l'altro:

- a trasmettere entro la fine del mese di ottobre 2015 un cronoprogramma di dettaglio sulle attività da eseguire sull'area Valliva iniziando dall'area W;
- a trasmettere uno studio di fattibilità degli interventi da eseguire sull'area W entro 60 giorni dalla data della riunione del 2 ottobre 2015.

Area Collina R2

Syndial ha acquistato dalla Versalis l'Area Collina R2.

L'area, di circa 2,33 ettari, è costituita da quattro vasche interrato e sono presenti rifiuti misti a scarti, ma non sono attivi interventi di messa in sicurezza d'emergenza. La conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il Progetto di bonifica area R2 (progetto, che prevede lo scavo e l'asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell'area).

Syndial ha a suo tempo presentato il progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili *in situ* i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto del Ministro dell'ambiente del 14 giugno 2011.

Il Ministero dell'ambiente a richiesta della Commissione, relativamente a questa situazione ha precisato:

“per quel che riguarda lo stato di avanzamento delle attività si precisa che ARPA e provincia di Mantova, in risposta alle note del MATTM del 4/4/2013 e del 5/09/2013, hanno comunicato a fine settembre che in data 14 marzo 2013 Syndial ha avviato il cantiere per l'esecuzione di attività propedeutiche alla rimozione dei rifiuti.

La Conferenza di servizi decisoria del 05/09/2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto di bonifica integrativo per i suoli e la falda sottostanti l'Area Collina, a completamento della bonifica dell'area Collina e ad integrazione del progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili *in situ* sopra citato.

Il decreto di approvazione di tale progetto di bonifica è in fase di perfezionamento.

A dicembre 2015 è stato emanato l'atto dirigenziale della provincia di Mantova PD n. 2552 del 17/12/2015 recante pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata alla Depuracque srl per il progetto dell'area Collina presentato da Syndial.”²⁰

6.4 Risarcimento del danno ambientale

Il Ministero dell'ambiente ha promosso due azioni in sede civile per il danno ambientale connesso agli scarichi illeciti accertati nel canale Sisma presso lo stabilimento chimico Montedipe di Mantova, anche considerati gli esiti del procedimento penale avviato in epoca risalente presso la pretura di Mantova a carico dei responsabili della società (sentenza pretore di Mantova n. 126/91; sentenza Corte di appello di Brescia n. 211/93; sentenza Corte di Cassazione n. 2244/94).

Va altresì ricordato che con sentenza n. 1142 del 14 ottobre 2014, depositata in data 12 gennaio 2015²¹, il tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ha poi ritenuto i vertici della Montedison e delle società collegate, negli anni '70 e '80, nonché i direttori

²⁰ Doc. n. 977/1

²¹ Doc. 533/2

dello stabilimento di Mantova della Montedison dello stesso periodo responsabili del reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale) in danno di undici lavoratori dello stabilimento di Mantova, deceduti a causa delle gravi malattie contratte sui luoghi di lavoro, e li ha condannati, ciascuno, a pene varie di reclusione, in relazione ai reati loro rispettivamente contestati nei periodi indicati, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in solido con il responsabile civile Edison SpA, con provvisoriamente esecutive, di diverso importo.

Il tribunale ha mandato assolti alcuni imputati in relazione a taluni omicidi per non aver commesso il fatto, ritenendo gli eventi riconducibili alle loro condotte e ha pronunciato sentenza di assoluzione dal reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 codice penale), perché il fatto non costituisce reato, mancando la prova dell'elemento psicologico.

Avverso la sentenza del tribunale hanno proposto appello tutte le parti e il processo d'appello viene celebrato presso la Corte d'appello di Brescia.

A chiusura del contenzioso civile sopra citato sono state sottoscritte due transazioni: una tra il Ministero dell'ambiente ed Edison SpA (già Montecatini SpA); l'altra tra il Ministero dell'Ambiente e Syndial SpA Attività Diversificate (in forma abbreviata "Syndial") (già Enichem Polimeri srl, quindi Enichem SpA).

Il Ministero, su richiesta della Commissione, ha così descritto la situazione delle relative transazioni:

"a chiusura del contenzioso civile sono state sottoscritte due transazioni: una in data 19/10/2005, tra il Ministero dell'ambiente ed Edison s.p.a. (già Montecatini s.p.a.); l'altra in data 04/7/2012, tra il Ministero dell'ambiente e Syndial s.p.a. Attività Diversificate (in forma abbreviata "Syndial") (già Enichem Polimeri srl, quindi Enichem s.p.a.).

Oggetto della prima transazione è stata la tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale derivato, direttamente o indirettamente, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma per tutto il periodo dall'inizio dell'attività dell'impianto fino alla data del 2 giugno 1989.

A seguito della transazione stipulata nel 2005 è rimasto pendente il giudizio civile nei confronti di Syndial SpA per l'inquinamento arrecato dagli scarichi effettuati successivamente al 2 giugno 1989. Nello specifico, sulla base della documentazione prodotta in corso di causa, la Società era chiamata a rispondere per il periodo 2 giugno 1989/9 agosto 1989, data in cui il comune di Mantova, verificata la regolarità degli scarichi, ha rilasciato una nuova autorizzazione. La transazione del 2012 ha avuto, quindi, per oggetto la tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale derivato direttamente o indirettamente solo dai fatti indicati nella citazione del Ministero dell'ambiente contro la E.C.P. Enichem Polimeri srl e la Montecatini s.p.a. e nei successivi atti di causa e, quindi, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma.

Gli atti transattivi, pertanto, riguardano solo i danni conseguenti a fatti illeciti, penalmente sanzionati, di violazione delle norme sugli scarichi effettuati fino al 1989, mentre restano fuori dagli accordi transattivi tutti i danni ambientali causati da altri comportamenti, dolosi o colposi, attribuibili ad altri ovvero ai medesimi soggetti. In particolare per espressa previsione, vengono confermati gli obblighi di bonifica."²²

²² Doc. n. 977/1

6.5 Le aree pubbliche

Il Piano di caratterizzazione delle aree lacustri del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico è stato approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del 27 luglio 2007.

E' stata già eseguita la caratterizzazione delle aree lacustri presenti nel SIN e sono stati presentati i risultati della caratterizzazione. La presa d'atto di tali risultati è avvenuta nella conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011.

In data 31 maggio 2007, è stato sottoscritto a Mantova l'accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico". Il citato accordo di programma prevede principalmente interventi di messa in sicurezza della falda dell'intero SIN, interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree lacustri e studi epidemiologici.

In data 27 marzo 2013 è stato sottoscritto l'atto sostitutivo dell'accordo di programma sul SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 31 maggio 2007.

I soggetti firmatari dell'accordo di programma sono il Ministero, la regione Lombardia, la provincia di Mantova, i comuni di Mantova, Virgilio e San Giorgio di Mantova nonché il Parco del Mincio.

Tale accordo costituisce il riferimento programmatico-finanziario finalizzato all'attuazione degli interventi indicati nel medesimo atto che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata e integrata dei diversi soggetti coinvolti.

6.6 Situazione attuale e criticità

La Commissione ha sollecitato l'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Brescia e Mantova, a fornire dati sul SIN Laghi di Mantova e polo chimico rilevati nell'ambito della campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee del 2015.

La risposta pervenuta il 22 gennaio 2016 non è esauriente, ed evidenzia gli effetti negativi di un contesto non collaborativo e per certi aspetti conflittuale che caratterizza - come si è già sopra evidenziato - la situazione di quel sito.

In sostanza, nonostante la campagna si sia svolta a partire dal giugno 2015, nonostante le ripetute richieste di questa Commissione, l'ARPA non è stata in grado di fornire dati analitici e utili a una valutazione aggiornata della situazione ambientale del sito.

Va tuttavia rilevato che sin dal 7 luglio 2015 la stessa ARPA aveva segnalato al Ministero dell'Ambiente, con una nota, pure qui trasmessa il 22 gennaio 2016, le criticità riscontrate²³ con particolare riguardo ai ritardi delle aziende, al cattivo stato di manutenzione dei piezometri, alla ripartizione degli oneri economici.

Non sono note risposte provenienti dal Ministero dell'Ambiente.

L'ARPA competente riferisce quanto segue:

²³ Doc. 978/2, nota ARPA Lombardia avente ad oggetto: "SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico. Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015. Criticità riscontrate da ARPA"

SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - Stato di avanzamento delle attività di valutazione e commento dei risultati della Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015.

La Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015, finalizzata a verificare l'eventuale fuoriuscita dal Polo Chimico di sostanze contaminanti e l'evolversi della contaminazione in corrispondenza delle zone critiche del SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico", è stata effettuata nel mese di giugno 2015 dalle Società interne al SIN con il coordinamento ed il controllo di ARPA.

Su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare questa Agenzia ha relazionato in merito alle problematiche riscontrate durante lo svolgimento del monitoraggio (rif. nota ARPA prot. n. 2015.0096046 del 07/07/2015 che si allega).

Si fa presente che alcune Società hanno ritenuto di non partecipare al monitoraggio delle acque sotterranee, ed in particolare:

- Ex Azienda Agricola le Betulle;
- ENI (ex P.V. IP 2096);
- Punto vendita CLAIPA di Via Brennero.

Industria Colori Freddi San Giorgio

Anche la Società Industria Colori Freddi S.Giorgio non si è resa disponibile, come negli ultimi monitoraggi, a procedere con il controllo dei piezometri all'interno della sua proprietà. Tuttavia, tenuto conto che il colorificio è stato individuato come sorgente di contaminazione in falda di composti alifatici clorurati cancerogeni, il Comune di Mantova ha deciso di sostituirsi alla Società ed ha incaricato la Società TEA di effettuare lo spurgo ed il campionamento dei piezometri e del pozzo di messa in sicurezza, procedendo allo smaltimento come rifiuti liquidi delle acque di spurgo; tutte le analisi chimiche dei campioni prelevati sono state effettuate da ARPA, tuttavia la Società Colori Freddi S.Giorgio ha preso in carico alcune aliquote dei campioni prelevati. Con nota ARPA prot. n. 7352 del 20/01/2016 si è chiesto alla Ditta di trasmettere i risultati degli eventuali campioni analizzati dalla ditta.

Versalis

La società Versalis con nota del 04/08/2015 ha comunicato che *"per ragioni strettamente dovute a prestazioni non conformi agli standard normativi del laboratorio esterno incaricato ad eseguire le analisi chimiche si è avuta l'invalidazione dei campioni prelevati"* nell'ambito della campagna coordinata 2015.

La ditta ha quindi comunicato che avrebbe proceduto con nuovi campionamenti che sono stati effettuati nel mese di agosto 2015 in contraddittorio con ARPA. Le analisi chimiche di questi nuovi campioni tuttavia non sono ancora stati trasmessi dalla Società Versalis.

Si ritiene opportuno evidenziare che per effettuare le elaborazioni cartografiche che permettono ad ARPA di commentare i risultati delle campagne coordinate di monitoraggio valutando l'efficacia degli sbarramenti idraulici e l'evoluzione nel tempo della contaminazione in falda, è necessario che le Ditte trasmettano i risultati su supporto informatico in formato editabile (file MDB o XLS) come peraltro richiesto dalla Conferenza dei servizi del 17/03/2014; Versalis, a differenza di altre aziende, non fornisce i dati in formato editabile ma solo in formato PDF non editabile di sola lettura ed i valori delle analisi devono essere copiati manualmente all'interno del database con conseguente ritardo.

Inoltre tenuto conto che Versalis ha installato alcune postazioni che misurano in continuo il livello di falda e da alcuni anni effettua giornalmente le misure di livello dei corsi d'acqua intorno allo stabilimento, alla richiesta di ARPA di trasmettere tali misure in formato editabile ed utilizzabile, la Società versalis con nota prot. DIR 258/2015 ha risposto che *"non ritiene necessario inviare i dati richiesti"*.

Pertanto, con nota prot. n. 138817 del 06/10/2015, ARPA ha fatto presente che la mancanza di dati in formato editabile non consente all'Ente di controllo di effettuare proprie elaborazioni e valutazioni sull'efficacia delle attività di messa in sicurezza della falda e fa supporre che le elaborazioni effettuate dalla ditta non siano oggettive ma interpretazioni soggettive.

Nella tabella che segue si riporta la situazione al 22/01/2015 in merito alla documentazione trasmessa dalle varie ditte:

	Partecipazione alla campagna	Trasmissione delle misure di	Trasmissione delle analisi	Data trasmissione	Trasmissione dei Rapporti
	acque 2015	livello e di sumatante.XLS	chimiche	dati Ditta	di Prova originali
BELLELI ENERGY CPE	SI	SI	SI	22/07/2015	NO
SOGEFI S.p.A	SI	SI	SI	31/07/2015	SI
TEA S.p.A	SI	SI	SI	04/09/2015	SI
TRAFILERIA BRENNERO S.r.l.	SI	SI	SI	11/09/2015	SI
FRATELLI POSIO	SI	SI	SI	11/09/2015	SI
VERSALIS S.p.A	SI	SI (in PDF non editabile)	NO	-	NO
ENIPOWER MANTOVA S.p.A	SI	SI	SI	30/09/2015	NO
SOL S.p.A	SI	SI	SI	30/09/2015	SI
SYNDIAL S.p.A	SI	SI	SI	02/10/2015	NO
EX RAFFINERIA IES	SI	SI	SI	08/10/2015	SI
PROVINCIA DI MANTOVA	SI	SI	SI	18/12/2015	NO
Ex Azienda Agricola le Betulle	NO				
ENI (ex P.V. IP 2096)	NO				
P.V. CLAIPA di Via Brennero	NO				
COLORI FREDDI SAN GIORGIO*	NO				

* I campioni sono stati effettuati ugualmente da ARPA e Comune di Mantova.

Si fa presente che i risultati ARPA delle analisi chimiche dei campioni analizzati in contraddittorio con le Ditte sono già disponibili e verranno utilizzati per la validazione e il commento dei risultati ottenuti dai laboratori privati incaricati dalle Ditte. Si ritiene che la relazione ARPA potrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla ricezione dei dati della Società Versalis.

La Commissione attendeva l'esito della campagna di monitoraggio del giugno 2015 coordinata da ARPA per avere un quadro più chiaro della situazione e per

comprendere se i nuovi progetti di bonifica approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbiano prospettive di successo, strettamente collegate alla possibilità di ripartire con eventuali attività produttive.

Il mancato invio dei dati disponibili da parte dell'Agenzia non consente una valutazione aggiornata né di comprendere per esempio se sia stato superato il "picco del benzene", se sia stata cioè asportata la metà degli idrocarburi nelle numerose aree contaminate da questa sostanza (in particolare IES, Syndial e Versalis); secondo i monitoraggi del 2013 il benzene stava inquinando la falda in particolare delle aree IES e Versalis con valori superiori di migliaia di volte i limiti di legge (tabella allegata). Non è stato altresì possibile comprendere sulla base di dati aggiornati e certi se sia ancora in atto il passaggio nel corpo idrico principale (i laghi di Mantova) di sostanze inquinanti evidenziato nel 2013.


Quali ulteriori osservazioni, allo stato, si può rilevare che:

per il SIN di Mantova, a differenza del caso di Ferrara (di seguito descritto, dove è stata avviata nell'aprile 2015 una sperimentazione in campo consistente nell'iniezione di composti per facilitare la degradazione biologica dei contaminanti), non è previsto alcun tentativo di bonifica *in situ* con metodo di *bioremediation*.

I metodi proposti per Mantova dalle varie aziende, ad eccezione dei casi in cui si parli di rimozione dei terreni, assumono caratteristiche di messa in sicurezza e non di completa bonifica. Manca la redazione di piani di emergenza di tutto il sito SIN (area a rischio di incidente rilevante) così come il mancato svolgimento di esercitazioni con il coinvolgimento della popolazione. Si rileva altresì l'assenza di un piano economico complessivo relativo a tutto il SIN, che specifichi le spese già eseguite (e la provenienza dei finanziamenti) i preventivi di spesa per la bonifica in ciascuna area relativa alle rispettive aziende; né esiste un piano occupazionale.

Si deve infine, e richiamando quanto sopra detto circa la mancata trasmissione di dati aggiornati, che la Relazione della Commissione su questo punto non può considerarsi conclusiva

ARPA campagna monitoraggio 2013 – Tabella valori Benzene



7. Ferrara, il Polo chimico

7.1 Inquadramento generale

L'attuale Polo chimico di Ferrara, denominato Stabilimento Multisocietario Petrolchimico, è situato nella porzione settentrionale del territorio comunale, in destra idrografica del fiume Po ed occupa, nel suo complesso un'area, di oltre 250 ettari, in una zona ottimale per la logistica del trasporto sia su gomma che su rotaie e per la vicinanza al fiume Po.

L'attività produttiva dello stabilimento ha inizio nel 1941 con l'avviamento di un impianto di gomma sintetica SBR da parte delle Società Anonima Italiana Gomma Sintetica (SAIGS). Nel 1950 lo stabilimento viene acquisito dalla Montecatini che vi realizza il primo polo petrolchimico italiano. La zona industriale raggiunse la sua massima espansione arrivando ad impiegare oltre 7 mila addetti alla fine anni '60. Nel 1954 Giulio Natta giunse alla scoperta del Polipropilene isotattico, a coronamento degli studi sui catalizzatori di polimerizzazione dell'etilene che gli valsero nel 1963 il Premio Nobel insieme al tedesco Karl Ziegler.

La concentrazione di attività connesse all'industria chimica ha determinato, nel tempo, fenomeni di contaminazione delle matrici terreno e acque sotterranee. I principali

contaminanti riscontrati sono alcuni metalli (specie nei terreni), idrocarburi organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni e ftalati.

Dal punto di vista idrogeologico l'area è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale, discontinua e assente in alcune zone, che si attesta tra 3 e 10 metri dal piano campagna connotata da una bassa mobilità e da una falda confinata, di spessori più importanti, che si sviluppa tra i 15 e i 35 metri di profondità con una direzione di flusso da ovest-sud-ovest a est-nord-est, anche in funzione dell'influenza dei pozzi di emungimento, attivi dal 2000, della bonifica dell'area ex Solvay posta a est dello stabilimento.

Le società insediate nello Stabilimento Multisocietario sono:

- Syndial SpA
- Basell Poliolefine Italia srl,
- Centro Energia Ferrara SpA
- So.F.Ter. SpA (ex P-Group)
- ITI Polymers srl
- Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl
- Società Enipower Ferrara srl
- Polymia srl (ex Nylco)
- Versalis SpA,
- Consorzio Integrated Facility Management (I.F.M.)
- Yara Italia SpA

Esterna ma attigua al Petrolchimico, sul lato est, si trova l'area della Società Italiana del Cloro srl (ex Solvay).

In seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999, e conseguentemente alla necessità di attivare le procedure per la bonifica dei siti contaminati, il comune e la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, il Ministero dello sviluppo economico e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, hanno sottoscritto un accordo di programma finalizzato alla riqualificazione dell'intero Polo chimico. Con la firma nel 2001 di tale accordo, successivamente rinnovato ed esteso nel 2008 e tuttora in corso di validità, si sono gettate le basi per la riconversione del Petrolchimico a Polo industriale e tecnologico.

Obiettivi fondamentali dell'Accordo sono:

- creare le condizioni ottimali di coesistenza fra tutela ambientale e lo sviluppo del settore chimico
- bonificare anche per evitare di consumare altro territorio
- promuovere l'attrazione di nuove imprese
- ottimizzare le infrastrutture e i servizi
- potenziare la logistica e le modalità di trasporto: gomma ferro e acqua.

Parallelamente le Società coinsediate si sono coordinate costituendo un consorzio, la IFM Ferrara S.c.p.a., operativo dal 1° febbraio 2002, la cui attività principale consiste nella gestione di servizi e infrastrutture per le aziende dello Stabilimento Multisocietario. IFM non è direttamente coinvolta nei procedimenti di bonifica dei terreni e falda superficiale ma è stata incaricata dalle altre società, attraverso un mandato risalente al febbraio 2011, di coordinare le attività previste dal progetto operativo di bonifica della falda confinata.

7.2 Le principali fasi dei procedimenti di bonifica

Nel 2001, in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999, le aziende hanno attivato la procedura per la bonifica dei siti contaminati con la presentazione del piano della caratterizzazione, le cui indagini sono terminate a fine 2003. Per questo ogni società è intervenuta autonomamente per la parte concernente i terreni e la falda più superficiale, mentre la prima falda confinata è stata gestita in maniera condivisa. Nelle aree che avevano riscontrato livelli d'inquinamento elevati, si sono attivate le necessarie misure di messa in sicurezza di emergenza.

Conseguentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla conseguente rimodulazione degli obiettivi di bonifica delle diverse procedure in corso, nel 2009 è stato approvato il progetto operativo di bonifica della falda confinata.

In seguito all'esecuzione del primo modulo di bonifica si è resa necessaria una modifica dell'intervento che è stata approvata ad aprile 2015 e che inizierà nei primi mesi del 2016 con una durata stimata di quasi venti anni.

Inoltre, dal 2012/2013, le aziende, singolarmente, hanno eseguito diverse indagini integrative predisponendo l'analisi di rischio sito specifica per le matrici terreno e falda superficiale e portata, in alcuni casi, alla conclusione il procedimento con l'approvazione di un piano di monitoraggio e controllo post bonifica delle aree interessate.

Per meglio gestire le attività amministrative procedurali e il monitoraggio ambientale del Petrolchimico, nel tempo, si sono condivisi alcuni protocolli tecnici d'intesa tra le aziende coinsediate, il comune e la provincia di Ferrara e gli enti di controllo.

L'intervento di messa in sicurezza e bonifica ha visto attivarsi le aziende presenti nel sito che si sono coordinate costituendo un consorzio (IFM Ferrara SCpA, società consortile cui partecipano i soggetti insediati nel Petrolchimico di Ferrara) e ha comportato un intervento costante degli enti pubblici e delle agenzie ambientali.

La definizione del modello concettuale ha portato all'individuazione di un inquinamento dei terreni e delle acque sotterranee con una variabilità orizzontale e verticale molto spiccata, tale da comportare un intervento differenziato in funzione della matrice interessata.

Ogni società è intervenuta autonomamente per la parte concernente i terreni e la falda più superficiale, mentre la prima falda confinata (più sotterranea) è stata gestita in maniera condivisa.

Le principali fasi procedurali si possono schematizzare come di seguito indicato:

1999 - 2001 - Le società del Polo chimico hanno avviato l'iter procedurale che ha portato alla caratterizzazione del proprio sito ai sensi dell'articolo 9 decreto ministeriale n. 471 del 1999.

2001 - 2004 - Si è svolta la caratterizzazione ex decreto ministeriale n. 471 del 1999 che ha comportato l'esecuzione di oltre 900 sondaggi stratigrafici, la posa in opera di 270 piezometri superficiali e di 100 piezometri in corrispondenza della falda profonda.

2004 - 2006 - Il comune ha approvato diversi progetti preliminari di bonifica delle società coinsediate ed il progetto definitivo di bonifica della società Solvay Chimica Italia (ora Società Italiana del Cloro S.r.l.).

2006 - 2008 - L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha determinato le richieste di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ma ha anche indotto rallentamenti dei procedimenti per l'incertezza interpretativa della normativa

regionale che obbligava le società a proseguire le attività secondo quanto richiesto dalla normativa previgente (decreto ministeriale n. 471 del 1999).

Nel periodo compreso tra il novembre 2004 e l'aprile 2008 si sono svolte 4 campagne di monitoraggio della falda superficiale e 6 campagne di monitoraggio della falda profonda. Tra il 2008 e il 2015 l'iter di bonifica, sulla base di un accordo tra le società e gli Enti è proseguito distinto per matrici: matrici superficiali che comprendono sia i terreni sia la falda superficiale e matrice falda confinata.

In particolare, per le matrici superficiali (terreni e falda superficiale), nel corso del 2011 è stato completato lo studio che ha portato alla definizione di un modello concettuale idrogeologico unico al fine di facilitare un approccio unitario nell'elaborazione delle analisi di rischio per le diverse aree dello stabilimento. La Conferenza dei servizi nel 2012 ha valutato positivamente lo studio richiedendo integrazioni/prescrizioni. È stato attivato un protocollo approvato con delibera di Giunta comunale nel 2014, che indica le indagini integrative da effettuarsi per una corretta elaborazione dell'analisi di rischio, i dati sito specifici da determinare, la gestione degli interventi edilizi, la gestione delle terre e rocce da scavo, ed i piani di monitoraggio *post operam*. Per la matrice falda confinata, il progetto operativo di bonifica, presentato congiuntamente dalle società coinsediate, è stato approvato nel 2009. Negli anni successivi sono state eseguite prove pilota per testare l'efficacia delle tecnologie scelte e nel 2014, sulla base dei risultati raggiunti, il progetto è stato aggiornato con l'integrazione di un sistema di P&T (*pump and treat*).

7.3 Stato delle attività

Alla metà del 2015 la situazione risultava la seguente:

- caratterizzazione ambientale integrativa propedeutica alla ADR, Syndial SpA e Polymia Srl
- approvate le analisi di rischio e relativi piani di monitoraggio per i siti delle società Versalis SpA, Yara Italia SpA, Basell Poliolefine Ferrara Srl e Gruppo Sapio SpA con restituzione agli usi delle aree.
- progetto operativo di bonifica falda confinata: avvio delle attività sull'intero stabilimento societario previsto a gennaio 2016.
- bonifica in corso della falda superficiale della centrale turbogas, società Enipower Ferrara SpA.
- bonifica cumulo antropico Versalis SpA, bonifica falda confinata e matrici superficiali società Italiana del Cloro.
- demolizione ex inceneritore Syndial SpA
- MISE in corso per aree delimitate della Syndial SpA

Con maggiore dettaglio si riporta di seguito lo stato dei procedimenti di bonifica suddivisi, in base ai protocolli attivati, in procedimenti relativi alle matrici superficiali e procedimenti relativi alla falda confinata.

7.3.1 Procedimenti di bonifica relativi alle matrici superficiali (falda freatica e terreno)

Ai sensi del protocollo approvato nel 2014, i procedimenti di bonifica attinenti le matrici superficiali, terreni e acque di impregnazione (falda superficiale), dovranno essere portati avanti e conclusi dalle singole società insediate nello stabilimento con riferimento alle aree di proprietà.

Sono state tuttavia individuate regole e criteri condivisi relativamente ad alcuni aspetti sito specifici, che riguardano, essenzialmente:

- il modello concettuale idrogeologico dello stabilimento;
- le indagini integrative per l'adeguamento dei procedimenti avviati in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i criteri di scelta di dati sito specifici, delimitazione delle sorgenti, identificazione dei POC, nella conduzione dell'analisi di rischio sito specifica (AdR);
- i criteri di realizzazione di nuove opere all'interno dello stabilimento multisocietario in rapporto allo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica.

Le aree, approvata l'analisi di rischio ed in assenza di rischio sanitario, vengono restituite agli usi legittimi a fronte di un preciso piano di monitoraggio che preveda il controllo completo su tutti i piezometri esistenti.

In particolare sulle aree oggetto di MISE, sulle aree sorgente di contaminazione e sui relativi punti di conformità (POC) si dovrà eseguire un monitoraggio trimestrale, mentre ogni 9 mesi, si dovrà eseguire un monitoraggio completo su tutti i piezometri di sito non inclusi nel precedente.

Verranno inoltre eseguiti monitoraggi dei vapori interstiziali (SGS) in tutti i punti attrezzati e sarà anche campionata l'aria ambiente indoor negli edifici limitrofi alle sorgenti.

Il piano di monitoraggio avrà una durata di 5 anni e al termine del quinquennio si valuterà come proseguire con i monitoraggi.

Nella tabella che segue è riportata, per ogni società, una sintesi dei procedimenti di bonifica attivati, che consente un'articolata visione d'insieme della situazione del sito, pur dovendosi considerare, in negativo, che manca l'indicazione specifica della concentrazione degli inquinanti rilevati, e dell'evoluzione dell'inquinamento.

Procedimenti di bonifica delle matrici superficiali per singola società coinsediata

Società	Procedimenti di bonifica delle matrici superficiali
Syndial spa	<p>2005-2006 approvati 10 progetti preliminari di bonifica per le aree in cui era stata suddivisa l'intera proprietà - rimaneva esclusa l'area "Forno inceneritore" per integrazioni richieste in sede di CdS.</p> <p>2006 - presentazione da parte di Syndial della Comunicazione per rimodulazione interventi ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006</p> <p>Sospensione attività di valutazione per incoerenze tra normativa regionale e nazionale</p> <p>2012 - richiesta di presentazione documentazione adeguata alla normativa vigente (indagini integrative, parametri sito specifici per A.d.R e definizione criteri per l'A.d.R. sanitaria aggiuntivi)</p> <p>2013 - trasmissione documentazione richiesta ed approvazione in sede di CdS</p> <p>2014 - sulla base dei risultati delle prime indagini è stato presentato un documento di integrazione approvato dalla CdS</p> <p>2015 - indagini integrative in corso.</p> <p><u>Zone oggetto di messa in sicurezza:</u> discarica denominata "Zona Torce" - messa in sicurezza nel 1996 - intervento di manutenzione</p>

	<p>2011-2012 per ripristinare impermeabilizzazione superficiale e tenuta laterale - aggiornamento piano di monitoraggio post mortem trasmesso nel 2014</p> <p>discarica denominata "ex Monteco" messa in sicurezza nel 1991, approvato progetto di messa in sicurezza permanente nel 2006. Su richiesta dalla CdF predisposizione piano indagini integrative propedeutiche all'elaborazione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente. Nel 2015 avvio indagini integrative.</p> <p>area denominata "Nord -est - PZPEC023" contaminata da 1-2 dicloroetano, dal 2003 in corso emungimento delle acque delle falda poste a 9-11 m e a 15-45m da pc. tramite P&T costituito da 3 pozzi. Tra il 2006-2014 estratte complessivamente circa 10 tonnellate di contaminante. Nel marzo 2015 Syndial ha trasmesso un documento nel quale propone di realizzare un test pilota e di laboratorio per sperimentare una tecnologia di bonifica propedeutica alla presentazione del progetto operativo di bonifica.</p> <p>area MIPRE denominata "Ovest" è caratterizzata dalla messa in emungimento di n.5 piezometri intercettanti l'orizzonte saturo superficiale, contaminata prevalentemente da Idrocarburi e BTEXS.</p> <p>l'area di MIPRE denominata "Nord Ovest" è caratterizzata da un sistema di P&T su due piezometri, e da un allineamento di <i>wellpoint</i> per una lunghezza di 20 m, che riguardano l'orizzonte saturo superficiale. La contaminazione è data prevalentemente da Idrocarburi e BTEXS.</p> <p>nell'area di MIPRE denominata "TPEZ1" è attivo un sistema di trattamento <i>pump&stock</i>, con emungimento da 6 punti intercettanti l'orizzonte saturo, stoccaggio e smaltimento dei reflui presso impianto autorizzato. La contaminazione è costituita prevalentemente da BTEX ed alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni.</p> <p><u>Zone bonificate</u></p> <p>zone 8-Sottoarea 1 e Zona 9-Sottoarea 1, il procedimento di bonifica per le matrici superficiali concluso nel 2007 - la provincia di Ferrara ha emesso due atti di certificazione ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e Entrambe le zone sono state acquisite successivamente dalla società Estelux Srl la quale a sua volta ha avviato un nuovo procedimento di bonifica per una piccola area della Zona 8-Sottoarea 1, dovuta al ritrovamento di aste fognarie contaminate da rame. Il procedimento di bonifica si è poi concluso con atto della Provincia nel dicembre 2011.</p> <p>area Ambiente (TAS "trattamento acque di stabilimento"), con certificazione della provincia del settembre 2006.</p> <p>area limitrofa al petrolchimico denominata "Lotto 27", posta a nord, ora zona di nuovi insediamenti produttivi e di un area di Sipro, certificata dalla provincia nel febbraio 2006.</p>
<p>Basell Poliolfine Italia s.r.l</p>	<p>2004- approvato dalla giunta comunale il progetto preliminare di bonifica del sito per le matrici superficiali.</p> <p>2005- 2006 effettuati i test pilota propedeutici alla realizzazione del progetto definitivo di bonifica</p> <p>2006 la soc. Basell ha presentato domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006,</p> <p>sospensione attività di valutazione per incoerenze tra normativa regionale e nazionale</p> <p>2012 richiesta alla soc. Basell la presentazione di un documento contenente la le indagini integrative di campo per la determinazione dei parametri sito specifici necessari all'A.d.R. non contemplati da norme e standard del passato, e la definizione di eventuali criteri per l'A.d.R. sanitari</p> <p>2012 trasmissione di un documento con l'adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale al decreto legislativo n. 152 del 2006 e approvazione in CdS</p> <p>2013 - 2014 esecuzione attività di caratterizzazione integrative</p> <p>2014 la soc. Basell ha presentato il documento di analisi di rischio, comprensivo del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - approvata con prescrizioni l'AdR e restituzione agli usi legittimi delle aree di proprietà conformi alle CSC e CSR.</p> <p>Le aree non conformi alle CSR verranno mantenute in regime di MISO (Messa in sicurezza Operativa) con monitoraggi dei Soil Gas per il controllo del rischio di esposizione inalazione vapori.</p>
<p>Yara Spa Italia</p>	<p>2005 approvato dalla giunta comunale il Progetto Preliminare di Bonifica del sito per le matrici superficiali.</p> <p>2006 la soc. Yara ha presentato domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi del D. l.gs. 152 del 2006,</p> <p>sospensione attività valutazione per incoerenze tra normativa regionale e nazionale</p> <p>2012 richiesta alla soc. Yara la presentazione di un documento contenente la le indagini integrative di campo per la determinazione dei parametri sito specifici necessari all'A.d.R. non</p>

	<p>contemplati da norme e standard del passato, e la definizione di eventuali criteri per l'A.d.R. sanitari</p> <p>2013 trasmissione di un documento con l'adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale al decreto legislativo n. 152 del 2006 - approvazione in CdS ed esecuzione delle attività di caratterizzazione integrative</p> <p>2014 presentazione e approvazione del documento di analisi di rischio e restituzione agli usi legittimi di tutte le aree di proprietà conformi alle CSR,</p> <p>2015 approvazione piano di monitoraggio con prescrizioni</p>
Versalis Spa	<p>2006 - approvato progetto preliminare di bonifica del sito per le matrici superficiali</p> <p>2007 approvato il progetto preliminare per un'area denominata "ex area rampe ferrocisterne".</p> <p>2009 presentato il "Documento programmatico per l'adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale</p> <p>2010 presentato e approvato dalla CdF il documento "Indagini integrative propedeutiche all'analisi di rischio</p> <p>2012 presentato il documento contenente i risultati delle indagini integrative eseguite e l'analisi di rischio sito specifica - richieste integrazioni al documento presentato</p> <p>2013 approvata L'analisi di rischio con prescrizioni.</p> <p>Tutto il sito è stato suddiviso in aree catastali per le quali la CdS ha determinato le seguenti decisioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificazione e restituzione agli usi legittimi di 19 aree in quanto non contaminate (concentrazioni <CSC), • certificazione e restituzione agli usi legittimi di 4 aree (concentrazioni <CSR), • bonifica e/o l'esecuzione di monitoraggi e controlli nelle restanti 6 aree di sito senza la restituzione agli usi legittimi. • richiesta di un piano di monitoraggio per la falda superficiale per una durata iniziale di 5 anni. <p>2013 presentato il piano di monitoraggio e approvato nel 2014.</p> <p>Attualmente sono in corso i monitoraggi di durata quinquennale previsti.</p> <p>In un'area di proprietà di Versalis è stato rilevato un cumulo antropico, costituito da rifiuti. La società ha presentato nel corso del 2011 e 2012 il documento di caratterizzazione del cumulo ed il Progetto Operativo di Bonifica.</p> <p>2012 approvato il progetto di bonifica. L'intervento prevede lo smaltimento di circa 15.000 mc di materiali</p> <p>2014 trasmessa la relazione di collaudo finale dell'area del cumulo antropico e certificazione di conclusione della bonifica.</p> <p>2014 trasmissione del documento avente ad oggetto "Valutazione del rischio relativa al Campo SM - approvazione con prescrizioni relative al monitoraggio di acqua sotterranea e vapori interstiziali per una durata di cinque anni.</p>
Sapio produzioni idrogeno	<p>Area pressoché priva di contaminazione, la società Crion (ora Sapio) successivamente alla caratterizzazione avvenuta nel corso del 2002-2003 non ha ritenuto necessaria la stesura di un progetto di bonifica, ma ha richiesto direttamente la conclusione del procedimento di bonifica.</p> <p>2009 la ditta ha trasmesso un documento avente per oggetto "Adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale (in quanto erano disponibili solo i dati di 1 piezometro non adeguati a caratterizzare)</p> <p>2010 il documento è stato approvato con la richiesta di nuovi sondaggi e piezometri (tot.3). Le attività di caratterizzazione</p> <p>2010-2013 si sono svolte le attività integrative. La situazione ambientale emersa evidenzia una conformità per i terreni alla destinazione d'uso e la sola presenza di metalli nelle acque di falda oltre i limiti di legge (Fe, Mn, Al, As),</p> <p>2014 la CdS confermava la possibilità di concludere il procedimento di bonifica del sito attraverso la presentazione di un'analisi di rischio ed il relativo piano di monitoraggio.</p> <p>2015 approvato il piano di monitoraggio con la restituzione agli usi legittimi di tutte le aree di proprietà conformi alle CSR.</p> <p>Monitoraggi acque sotterranee di durata quinquennale in corso.</p>
Centro energia Ferrara	<p>Considerando l'assenza di contaminazione per le matrici superficiali il sito è stato certificato con atto della provincia nel febbraio 2006.</p>
Enipower Ferrara spa	<p>L'area in cui è sorta la centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MW, denominata "Turbogas" è oggetto di un procedimento di bonifica dal 2002.</p> <p>2004 approvato il Progetto Definitivo di bonifica dei terreni e bonifica con misure di sicurezza della falda superficiale, elaborato ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999.</p>

	2005 ultimate le attività di bonifica con i conferimenti a discarica dei terreni contaminati. Prosegue la bonifica delle acque di falda superficiale con stesura di SAL bimestrali, tramite impiego di n. 5 trincee drenanti, un pozzo di emungimento, e monitoraggi della acque sotterranee
Polymia srl	2001 la soc. P.Group S.r.l ha avviato l'iter di bonifica, con la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee. 2004 il sito è passato di proprietà alla soc. Nylco che ha portato avanti le attività di caratterizzazione ambientale fino al 2008 confermando l'assenza di contaminazione per i terreni e la sporadica presenza di metalli nelle acque di falda superficiale. 2011 alla soc. Nylco è subentrata la soc. Polymia S.r.l, che in ottemperanza a quanto definito nel protocollo per la gestione dei procedimenti di bonifica nello stabilimento, 2015 consegnato il "Documento programmatico, adeguamento all'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale". Il documento è oggetto di valutazione della conferenza dei servizi.
Società italiana del cloro spa (Solvay Chimica Italia spa)	1999 - 2015 A seguito della fermata degli impianti di produzione PVC, avvenute alla fine del 1998, Solvay ha realizzato una fase di caratterizzazione ambientale che ha messo in evidenza una serie di contaminazioni nel suolo e nelle falde acquifere sottostanti il sito di Ferrara. Gli interventi realizzati sono di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1999 e con successive modifiche e adeguamenti, sono stati posti in essere sistemi di confinamento idraulico della falda acquifera superficiale (attraverso un sistema di well-point) e della falda acquifera confinata (attraverso pozzi barriera); • 2000 - rimozione di terreno contaminato da mercurio metallico (circa 9.000 mc) nella zona centrale del sito (Zona 2 attualmente occupata da SOFTER Tecnopolimeri); • 2003 - installazione impianto di strippaggio e filtrazione su carbone attivo (impianto ZUBLIN) delle acque di confinamento emunte, che garantisce lo scarico delle stesse con concentrazioni di solventi organo-alogenati inferiori a 10ppb(10ug/L); • 2005/2006 - Progetto definitivo realizzato attraverso il confinamento laterale e superficiale preceduto da interventi di demolizione preliminare di alcuni edifici e di modifica alle reti interrato interessate dal progetto. • 2006 e 2007 - eseguite le prove pilota propedeutiche al progetto definitivo di Fase 2 tramite la realizzazione di un nuovo pozzo W1 profondo 40 m. • 2008 - Progetto definitivo di Fase 2 perforazione dei pozzi di estrazione multifase • 2011-2015, procedura di collaudo e certificazione di avvenuta bonifica.

7.3.2 Procedimenti di bonifica relativi alla falda confinata

Nel dicembre 2004 la Giunta comunale approvava il progetto preliminare di bonifica della falda confinata dello stabilimento multisocietario, del dicembre 2003. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 era stata presentata richiesta per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica. Nell'ottobre 2006 le società presentava no il documento di analisi di rischio sulla falda confinata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nel novembre 2008 veniva presentato agli enti il progetto operativo di bonifica comprensivo di analisi di rischio. Il progetto è stato valutato ed approvato con richieste di integrazioni nel 2009. La Giunta ha approvato il progetto nel 2009 con l'inserimento di oltre 30 prescrizioni.

La bonifica prevede come obiettivo il rispetto delle concentrazioni soglia di rischio per i contaminanti ricercati nella falda confinata che sono state determinate attraverso l'analisi di rischio sito specifica secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

La contaminazione nella falda confinata è risultata essere presente in particolare nella zona centrale del petrolchimico e riferibile a sostanze organiche come solventi clorurati (cloruro di vinile) e secondariamente a composti aromatici (benzene) e idrocarburi totali (espressi come n-Esano). Le tecniche previste sono quelle di emungimento e *bioremediaton*.

L'esecuzione di un primo modulo pilota di iniezione di composti a lento rilascio di ossigeno (ORC) della durata di 12 mesi con realizzazione di una barriera di bioremediation, necessario per poter meglio dimensionare le restanti barriere che verranno realizzate successivamente, non ha portato ai risultati previsti da progetto.

Si è quindi proceduto a variare la tecnologia e le modalità di immissione in falda degli agenti ossidanti, per favorire l'azione biodegradante dei batteri autoctoni presenti naturalmente, implementando in tal modo un secondo modulo pilota. Le prove pilota sono proseguite fino al settembre 2014.

A gennaio 2015 è stato presentato dalle società coinsediate il documento "Aggiornamento del progetto operativo di bonifica della falda confinata ex decreto legislativo n. 152 del 2006". Il suddetto aggiornamento stilato sulla base dei risultati ottenuti dal campo prove pilota e sui monitoraggi periodici su tutti i piezometri profondi (86) per una verifica dello stato di contaminazione del sito, ha comportato le seguenti modifiche:

- aggiornamento dell'AdR, contemplando una maggior superficie interessata dalla contaminazione lungo la direzione del *plume*;
- riduzione delle barriere di iniezione ORC da 4 ad 1 aumentando al contempo il numero di punti di iniezione per barriera (riduzione dell'interasse tra i punti);
- integrazione di un sistema di P&T su 8 punti lungo il *plume*, con un emungimento previsto di circa 17 mc/h.
- variazione della durata della bonifica (stimata per un massimo di 18 anni), e dei punti di monitoraggio.

La conferenza dei servizi ha richiesto integrazioni e fornito prescrizioni al POB; le società coinsediate hanno trasmesso le rispettive integrazioni in data 13 marzo 2015; la successiva conferenza dei servizi svoltasi il 1° aprile 2015, ha valutato positivamente l'aggiornamento del POB nel suo complesso.

Il responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015 ha riferito delle attività in corso nei seguenti termini: "a Ferrara per quanto riguarda la bonifica delle acque noi abbiamo un impianto di trattamento delle acque di falda, che lavora in un'area che si chiama PEC 23 e tratta l'acqua della falda freatica e della falda intermedia, mentre quella della falda profonda viene gestita dal consorzio IFM. Questo è un impianto che lavora 100.000 metri cubi d'acqua all'anno. Da quando è in esercizio, ha trattato 900.000 metri cubi d'acqua. Ovviamente è un impianto con autorizzazione AIA. Non rileviamo alcuna criticità al riguardo. Inoltre, d'accordo con gli enti, è stata autorizzata [il 1° aprile 2015] una variante a questo impianto. Aggiungeremo una sezione di pretrattamento, che consentirà a questo impianto di trattare anche l'acqua della falda confinata, in quanto è in corso un progetto di implementazione di variante alla falda confinata. Porteremo questo impianto a trattare anche quest'acqua a 18 metri cubi all'ora, mentre oggi lavora a 12 metri cubi all'ora. Questa della PEC 23 è un'area in cui stiamo attuando anche tecniche di *bioremediation*. Si tratta di trattamenti *in situ*, in questo caso agendo su reazioni di riduzione dei contaminanti, favorendo la coltivazione e la crescita di batteri naturali che sono in sito e che lavorano in condizioni anaerobiche

[...] A Ferrara abbiamo anche un laboratorio, che per noi è un centro d'eccellenza ambientale. È tra i primi laboratori in Italia che si sono specializzati nelle analisi di suoli contaminati da diossine. Per noi è un po' un fiore all'occhiello. Ci lavorano 22 persone di Syndial.

[...] Per quanto riguarda gli aspetti economici, in termini ambientali a Ferrara finora abbiamo speso 29 milioni di euro. Ovviamente abbiamo dei *running cost* per la gestione

degli impianti del presidio, che ammontano a 1,7 milioni di euro all'anno. Nel prossimo quadriennio (2015-2018 incluso) prevediamo di spendere ulteriori 18 milioni, che comprendono anche interventi di *decommissioning*. Abbiamo già avviato interventi di *decommissioning*, demolendo il forno inceneritore”.

7.4 Il ruolo di IFM Ferrara S.c.p.a.

La IFM Ferrara è una società consortile costituita nel 2001-2002 dalle società insediate nello stabilimento multisocietario al fine di gestire i servizi. Per consentire la gestione di tali attività al consorzio è stato concesso il diritto di superficie, mentre la proprietà, e la responsabilità della bonifica, restano in capo a ciascuna delle aziende consorziate.

La possibilità di interfacciarsi efficacemente con l'esterno grazie all'esistenza di un soggetto unico consortile ha comportato la redazione di piani di emergenza e lo svolgimento di esercitazioni con il coinvolgimento della popolazione; sono previsti dunque un PEE (piano di evacuazione esterna) e l'attivazione di COM (Centro operativo misto) e COC (Centro operativo comunale); sempre il consorzio è dotato di un corpo interno di vigili del fuoco, di trentadue unità, qualificate dal possesso di titoli professionali e formativi specifici.

Le società coinsediate hanno gestito autonomamente l'iter di bonifica delle rispettive matrici terreni e falda superficiale mentre il progetto di bonifica della falda confinata è stato gestito sin dall'inizio in maniera congiunta mediante lo strumento del consorzio.

Nella prima fase è stato conferito un mandato con rappresentanza a Basell per espletare tutte le attività richieste e necessarie per la presentazione del progetto definitivo di bonifica della falda confinata.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, le società hanno deciso di avvalersi della possibilità di rimodulare gli obiettivi di bonifica, hanno sviluppato l'analisi di rischio e definito il progetto operativo di bonifica, presentato agli enti di riferimento nel novembre 2008, e approvato con le delibere di giunta del 14 luglio 2009 e 7 luglio 2010. Con l'approvazione del POB è terminato il mandato di Basell.

Nell'ambito del proprio mandato, IFM ha completato il primo modulo del progetto operativo, che si proponeva l'obiettivo di verificare le ipotesi alla base del POB stesso e concluso sostanzialmente ad aprile 2014; a fronte dei risultati del primo modulo e di nuove evidenze analitiche nel frattempo rilevate, ha coordinato il gruppo di lavoro di Stabilimento che ha elaborato l'aggiornamento del progetto operativo già approvato.

Le società insediate nel Petrolchimico di Ferrara, hanno presentato a firma congiunta il documento "Aggiornamento del progetto operativo di bonifica della falda confinata ex decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i." nel gennaio 2015.

La conferenza di servizi indetta dal comune di Ferrara il 16 febbraio 2015 ha richiesto integrazioni e l'assolvimento di alcune prescrizioni. La nota integrativa richiesta è stata trasmessa agli enti competenti nel marzo 2015, ed è stata valutata positivamente dalla conferenza di servizi che ha approvato l'aggiornamento del POB ed ha prescritto l'avvio delle operazioni entro nove mesi dall'approvazione formale del progetto.

IFM definirà l'ingegneria di dettaglio del POB, predisporrà una lista di potenziali fornitori qualificati, la specifica generale e il capitolato speciale per la gara di appalto, valuterà le offerte, assegnerà l'incarico di esecuzione delle attività previste dal POB, allo scopo di iniziare la bonifica all'inizio del 2016, obiettivo da ritenersi concretamente realizzabile.

Tutti i passaggi sopra elencati dovranno essere condivisi tra le società insediate nello stabilimento multisocietario, poiché le regole di mandato a IFM prevedono che le decisioni debbano essere prese dalle società coinvolte nel procedimento di bonifica e firmatarie del POB.

7.5 L'insediamento Solvay - Società Italiana del Cloro

A margine del sito come sopra descritto, confinante a est, oltre il corso del canale Boicelli, si trova l'insediamento industriale di Società Italiana del Cloro, al cento per cento di proprietà della Solvay.

L'amministratore delegato della Società Italiana del Cloro srl nell'audizione del 12 maggio 2015 ha così descritto la situazione societaria: "[è] in previsione [...] una joint venture che ci sarà a livello europeo nel settore del cloro-soda fra la società Solvay e la società INEOS, le quali metteranno insieme le loro attività nel settore con una *joint venture* che dovrebbe partire entro la fine di quest'anno. Questa avrà durata triennale, poi tutte le quote verranno cedute da Solvay alla società INEOS. In Europa tutta la parte clorovinilici passerà a INEOS.

In questo momento comunque noi siamo Solvay al cento per cento e agiamo per conto della Solvay. La Società Italiana del Cloro ha tre sedi, una qui a Ferrara, una a Tavazzano in provincia di Lodi, che una a Rosignano, in provincia di Livorno. Quella di Rosignano è la più importante dal punto di vista produttivo. Per quanto riguarda la parte bonifica, nel 1998 si chiuse l'attività di polimerizzazione che era in essere sul sito di Ferrara, allora anch'io lavoravo qui allo stabilimento di Ferrara, si cominciò un'operazione di bonifica per utilizzare comunque il sito come piccolo polo industriale per continuare comunque a tener viva l'occupazione".

La collocazione dell'insediamento Società Italiana del Cloro è rilevante perché la falda confinata si muove in direzione di esso; dunque le attività di bonifica a suo tempo avviate da Solvay e ora gestite da Società Italiana del Cloro, rilevano per il bilancio ambientale complessivo.

Le attività di bonifica sono iniziate vigente la disciplina del decreto ministeriale n. 471 del 1999 con un intervento di escavazione e smaltimento di terreni contaminati da mercurio, un contaminante derivante dalle vecchie attività di produzione del cloro con cloro soda e celle elettrolitiche; in parallelo era stato predisposto un piano di caratterizzazione e l'esecuzione dell'attività di indagine in contraddittorio con ARPA.

Queste attività hanno portato a individuare altri tre nuclei significativi di contaminazione, essenzialmente riferibile a composti organoalogenati, idrocarburi clorurati, più alcuni piccoli *hotspot* di minore importanza. Questi tre nuclei di contaminazione nei terreni insieme con la presenza di contaminazione nelle acque sotterranee sono stati oggetto dei progetti di bonifica.

E' stato presentato un progetto preliminare di bonifica nel dicembre del 2002, poi approvato nel 2004, che ha previsto un intervento di bonifica per fasi. Il progetto preliminare di bonifica è stato seguito da un progetto definitivo di fase 1 già realizzato, che ha previsto la messa in sicurezza dei tre nuclei di contaminazione attraverso una cinturazione perimetrale e un *capping* superficiale per impedire la ulteriore migrazione dei contaminanti.

Questo primo intervento ha prodotto significativi miglioramenti e rapidamente le concentrazioni contaminanti nelle acque sia della falda superficiale che della falda profonda sono calate in maniera significativa.

A seguito della realizzazione di questi presidi, è stato predisposto e approvato il progetto definitivo di fase 2, che prevede invece la bonifica *in situ* di questi tre nuclei contaminati da composti organoalogenati. La parte *in situ* prevede l'estrazione simultanea di liquidi contaminati, quindi acque contaminate, oppure prodotti in fase libera, quindi in fase oleosa, e poi vapori di contaminanti organici volatili. Nel caso del prodotto in fase libera, questo viene separato e smaltito in quanto tale, le acque contaminate invece vengono trattate in un impianto che prevede strippaggio e filtrazione su carbone attivo. I vapori vengono trattati anch'essi su dei filtri a carbone attivo, quindi ciò che viene «smaltito» in verità viene rigenerato e sono essenzialmente i carboni attivi che filtrano i fluidi, dunque acque e gas estratti.

Questi tre nuclei denominati A, B e C sono stati equipaggiati con sistemi di bonifica che rimuovono le acque e il gas contaminati presenti nel sottosuolo: l'attività è iniziata nel 2009 con i nuclei A e C; il nucleo A è tuttora in corso di bonifica, il nucleo C è già stato collaudato e certificato, quindi è stato completamente bonificato, ed è in corso la bonifica del nucleo B, della quale si prevede il completamento entro la fine del 2016

Nel contempo sono proseguite le attività di emungimento e trattamento delle acque sotterranee con un impianto di trattamento che è stato installato nel 2003 ed è tuttora in funzione, che consente l'abbattimento delle concentrazioni di solventi clorurati, al di sotto dei limiti previsti dalla normativa, e conseguente riutilizzo di queste acque in ambito produttivo.

La procedura di pompaggio ha una duplice finalità, nel senso che una parte complessivamente valutabile in 40-50 metri cubi ora è legata agli interventi di bonifica, la maggior parte viene emunta dalla falda profonda, che è molto più produttiva, una parte minore dalla falda superficiale. Ci sono anche altri emungimenti da altri pozzi che non rientrano nell'attività di bonifica e che sono esclusivamente a servizio dell'attività industriale.

Fino ad ora sono stati spesi circa 16 milioni di euro, e attualmente vi è un costo di circa 700.000 euro all'anno per la fase di *pump and treat*, cioè di estrazione dell'acqua e sostituzione carboni.

Secondo i rappresentanti dell'azienda la tempistica fino adesso è stata rispettata, e, come è stato detto in sede di audizione "può esserci stato un ritardo di sei mesi o un anno su alcune attività, ma nell'ambito di un progetto che aveva una durata di 15-20 anni ci sta tranquillamente".

A questo proposito hanno aggiunto: "ad oggi, in base ai modelli matematici prevediamo che la fase di *pump and treat* possa durare fino al 2020-2021, ma nessuno può dirlo con precisione. Orientativamente ci siamo impegnati fino al 2020-2021, tenendo conto di una spesa che può variare, a seconda delle cose che stiamo facendo, da mezzo milione a un milione all'anno, quindi la spesa totale si può configurare ad oggi attorno ai 20-22 milioni, di cui 16 già spesi e il resto da spendersi nel periodo successivo.

Sul tema della falda il pompaggio in corrispondenza del sito Solvay evidentemente ha un effetto anche sul petrolchimico e lo ha avuto ancor di più in passato, perché in passato Solvay aveva degli emungimenti molto ragguardevoli, nell'ordine addirittura di centinaia di metri cubi ora.

Come è stato precisato in audizione “questo determina un’area di richiamo molto ampia, che portava verso il sito Solvay anche dei contaminanti verosimilmente generati all’esterno. È un tema ancora attuale, perché ci siamo resi conto e abbiamo evidenziato agli enti nel corso di questi anni come in zone di confine del sito si rilevano concentrazioni di alcuni solventi più alte rispetto a quelle all’interno del sito, quindi la cosa sembrava provenire dall’esterno, tanto che a partire dal 2008 sono stati realizzati dei piezometri di confine da una parte e dall’altra del canale Boicelli proprio per verificarlo. Si è quindi acclarato che esiste un pennacchio di contaminazione che in corrispondenza della zona sud-ovest del sito dal petrolchimico entra all’interno del sito Solvay. Purtroppo non è facile interrompere questo perché, a differenza dei terreni per i quali è agevole tracciare una linea di confine, per le acque sotterranee non lo è, in quanto si spostano e portano i loro contaminanti quando vengono trascinate da una parte all’altra. L’intervento che stiamo realizzando è comunque necessario anche per i contaminanti generati all’interno del sito, quindi è indispensabile, ma è importante individuare gli apporti esterni per definire gli obiettivi di bonifica rispetto ai nostri contributi e non a quelli esterni.

In passato il comune di Ferrara aveva sollecitato l’elaborazione di un modello idrogeologico comune tra Solvay e Petrolchimico; pur non avendo raggiunto questa conclusione, la gestione delle acque sotterranee in questo momento risulta adeguata; gli interventi di bonifica sono stati verificati utilmente in contraddittorio con ARPA con successiva certificazione.

Come la Commissione ha potuto rilevare, la presenza di una realtà industriale attiva induce i soggetti ineditati nel sito ma anche all’esterno di esso, come nel caso di Solvay – Società italiana del Cloro a perseguire obiettivi di bonifica, mantenendo relazioni positive con gli enti pubblici e le autorità incaricate dei controlli.

7.6 Le attività di controllo e il ruolo degli enti pubblici

L’ARPA Emilia-Romagna è intervenuta in tutte le fasi della procedura di bonifica, con sopralluoghi e prelievi di campioni, per validare i risultati raccolti dalle aziende durante le indagini e gli interventi eseguiti.

Nella fase di caratterizzazione dell’intero Petrolchimico per la matrice terreno sono stati eseguiti circa 850 sondaggi con il prelievo di più di 3.000 campioni di terreno per la determinazione di circa 180.000 parametri, mentre per le acque sotterranee sono stati realizzati poco più di 100 piezometri profondi (prima falda confinata) e un centinaio di punti superficiali, con più di 3.000 determinazioni analitiche.

L’ARPA ha eseguito in contraddittorio con le aziende un numero di campioni che rappresenta dal 10 al 20 per cento dei campioni eseguiti in totale.

Nella fase di caratterizzazione, a fronte dei sondaggi e più campionamenti effettuati dalle aziende, ARPA ne ha eseguiti 480, analizzati nei laboratori, principalmente di Ferrara e in parte di Ravenna; altri 200 circa sono stati eseguiti nella fase di monitoraggio delle acque e un altro centinaio per gli approfondimenti delle analisi di rischio.

Inoltre, tra il 2004 e il 2013, l’ARPA ha partecipato a tredici fasi di monitoraggio che hanno coinvolto la quasi totalità dei piezometri (interni ed esterni al sito) legati alla falda più profonda e un paio di campagne di controllo sui pozzi rappresentativi della falda più prossima alla superficie.

Per le matrici terreno e acque sotterranee superficiali, l'evolversi delle procedure e l'esigenza di predisporre analisi di rischio-sito specifica, ha portato negli ultimi anni a diversi approfondimenti di caratterizzazione su buona parte del Petrolchimico con ulteriori indagini e contro-campionamenti da parte di ARPA (circa 100 campioni di acque sotterranee e 20 campioni di terreno).

In alcune aree dove la procedura è terminata ma è rimasto un monitoraggio post-bonifica (ad esempio per il sito della Versalis SpA), ARPA sta conducendo campagne periodiche di controllo e contro-campionamento dei piezometri riguardanti la falda più superficiale con una durata prevista di circa cinque anni.

L'ASL di Ferrara ha a sua volta valutato in sede di conferenze dei servizi gli aspetti ambientali che avrebbero potuto creare problemi per la salute sia pubblica, sia dei lavoratori, esposti nelle attività di bonifica ovvero impiegati nelle attività industriali.

Sin dall'inizio delle operazioni di caratterizzazione, è stata posta attenzione sullo studio delle falde (in particolare quella profonda) per eventuali interconnessioni con le falde golenali del fiume Po utilizzate per la potabilizzazione al servizio del territorio ferrarese.

L'ASL ha valutato congiuntamente le diverse analisi di rischio per cui, in assenza di rischio sanitario, si sono restituiti i lotti di proprietà delle singole società che presentavano una situazione ambientale compatibile con gli usi previsti, accelerando e favorendo la programmazione di nuovi investimenti industriali.

Laddove ciò non si è rivelato possibile è stato richiesto al comune il cambio di destinazione delle aree non idonee agli usi fino ad allora destinate, con prescrizioni di piani di monitoraggio e controllo e di conseguente aggiornamento dello strumento urbanistico.

Il comune di Ferrara - dotato organizzativamente di un servizio ambiente - ufficio bonifiche - è l'autorità competente sia per i procedimenti di bonifica avviati ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, sia per quelli soggetti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ha seguito tutti i procedimenti di bonifica e promosso i protocolli operativi attivati per il controllo delle matrici superficiali (falda freatica e terreno) e profonde (falda confinata/artesiana).

Il sindaco di Ferrara (e attuale presidente della provincia), nel corso della sua audizione, ha espresso una valutazione chiara dei fattori positivi dell'esperienza del Petrolchimico: "l'esperienza ci ha insegnato che un elemento di criticità iniziale, che è diventato una leva fondamentale nelle dinamiche di accelerazione e di efficacia dell'avvio della bonifica, è stata la capacità di avere un centro unico tecnico di coordinamento delle attività che hanno interessato diverse società. Il problema iniziale era che si tratta di sette/otto grandi *company*, anche multinazionali, che hanno interessi divergenti, tempi differenti e programmazioni degli interventi diversificate. Pertanto, le problematiche consistevano nel far collimare i programmi di investimento sulle bonifiche di società multinazionali che avevano programmi che non collimavano.

L'aspetto importante [...] è stato quello di avere un unico centro, con un protocollo di intervento tecnico comune, in maniera tale che le società si potessero raccordare con i loro tempi, ma in qualche misura anche con una tempistica predeterminata e quindi non con tempi infiniti e indefiniti, ma con tempistiche che consentissero a ciascuna di agganciare il proprio vagone finanziario di investimento e di intervento di carattere tecnico a un treno che avesse la stessa dinamica tecnica e, quindi, un protocollo tecnico condiviso fra tutte le società del sito. Ovviamente c'erano società che avevano in programma degli investimenti

e che premevano per avere la disponibilità delle aree e società che, invece, erano in piena dismissione e non avevano alcun interesse. Il problema era come legarle insieme, proprio perché le dinamiche di soluzione dei problemi ambientali dentro il sito non sono dinamiche rispettose dei tempi di investimento, ma sono, invece, esigenze che prevedono una fortissima correlazione.

Fortunatamente, anche il fatto di non essere sito di interesse nazionale ha contribuito in qualche misura a mantenere radicato localmente un assetto di governo. Nonostante il succedersi delle amministrazioni, la continuità di carattere tecnico-amministrativo e la collaborazione fra tutti gli enti - ARPA, ASL, il comune e la provincia, per citare i principali - hanno consentito di svolgere un'azione efficace".

Sollecitato da specifiche domande ha ulteriormente chiarito questa posizione, ribadendola con una comparazione tra situazioni ed esigenze diverse: la scelta dei SIN rappresentava un'aspettativa di finanziamento consistente per operazioni di carattere straordinario; per il sito ferrarese hanno prevalso le competenze tecniche integrate, del comune e della provincia con i propri uffici specificamente organizzati per la materia ambientale, dell'ARPA e dell'ASL.

Come il sindaco di Ferrara ha detto "le singole fasi hanno visto attorno allo stesso tavolo per settimane tecnici delle diverse parti volti a risolvere i problemi. Ci sono stati degli *step* per cui, di fronte ai risultati, per esempio, delle analisi dell'avvio a bonifica e della falda confinata, che peraltro nel sito nostro, per le analisi geologiche svolte, non è una falda corrente, ma è una falda piuttosto statica, che corrisponde sostanzialmente al perimetro del sito - credo che non sia così ovunque - quando si è rilevata la non perfetta rispondenza dei risultati alle attese, abbiamo modificato l'intervento. Questo è successo con una serie di incontri e di analisi in contraddittorio che hanno visto tutti gli attori attorno al tavolo in tempi piuttosto rapidi. Immagino che mettere sette società multinazionali attorno allo stesso tavolo a livello ministeriale avrebbe comportato una serie di complicazioni, se non altro. Se non c'è una necessità di ordine finanziario straordinario per la quale l'intervento nazionale risulti ineludibile, io credo che la gestione, avendo le competenze tecniche, può essere fatta a livello locale. Questo, però, può avvenire in un comune che ha delle spalle abbastanza robuste, mentre non può avvenire in un comune di 5.000 o 10.000 abitanti, che non ha un ufficio strutturato con competenze da mettere in campo. Soprattutto una forte sinergia fra i diversi attori, tra cui l'ASL, i due enti locali - provincia e comune, con competenze che nel tempo si sono alternate - e l'ARPA regionale, ha consentito, secondo me, una gestione positiva di questa criticità".

Altro elemento di cornice rivelatosi positivo è che l'accordo di programma iniziale (2001-2008), rinnovato poi nel 2008 e ora in fase di ulteriore rinnovo, ha consentito il coinvolgimento ministeriale: questo ha reso tutti responsabili anche a livello nazionale, come brand, come società, del buon esito dell'operazione, che non ricadeva sulle spalle di singoli direttori di stabilimento locale, ma costituiva un impegno delle società.

Il fatto che ad oggi diverse aree siano state restituite e che altre siano a disposizione per nuovi investimenti viene visto dall'amministrazione locale come riprova dell'efficacia del percorso seguito e, in un momento economico difficile, come elemento di difesa del sito produttivo e dell'occupazione.

L'assessore all'ambiente della regione Emilia Romagna ha a sua volta rimarcato il valore della scelta regionale di decentramento, in materia di bonifiche, ai territori, prima ai comuni e poi alle province citando quali esempi positivi gli accordi territoriali sui due Petrolchimici di Ferrara e Ravenna.

Una criticità segnalata da ARPA consiste nella disomogeneità dei tempi di attuazione delle procedure, legata alle dimensioni molto diverse delle aziende rispetto al sito inquinato, ai costi di intervento e ai livelli di inquinamento.

La procura della Repubblica di Ferrara riferisce di tre procedimenti penali d'interesse per la Commissione, che non mutano il delineato quadro di soddisfacente gestione delle attività nel sito:

procedimento penale, in corso, nei confronti della società Yara Italia SpA relativo alla violazione delle prescrizioni di legge in tema di allocazione dei rifiuti all'interno dell'impianto; procedimento penale del 2007 - concluso con oblazione da parte degli indagati - nei confronti di rappresentanti di Polimeri Europa SpA, Basell Poliolefine Italia srl e Yara Italia SpA in cui si è contestato l'indebito utilizzo delle "torce di emergenza" per lo smaltimento in atmosfera; procedimento - archiviato nel 2005 - nei confronti degli amministratori della Solvay Chimica Italia SpA: le indagini relative alla messa in sicurezza del sito Solvay, che avrebbe aggravato la contaminazione della falda acquifera sottostante lo stabilimento, non hanno potuto accertare responsabilità penali per la difficoltà di attribuire compiutamente l'entità dell'aggravamento dell'inquinamento cagionato dagli indagati rispetto al grave inquinamento preesistente, come si è stabilito a seguito di indagine tecnica effettuata con incidente probatorio.

Come si è visto a Ferrara il Petrolchimico (stabilimento multisocietario) è l'area industriale per eccellenza, dove la concentrazione nel tempo di attività connesse alla chimica ha portato a un inquinamento delle matrici terreno e acque sotterranee.

Gli interventi di messa in sicurezza e bonifica hanno visto attivarsi le aziende presenti nel sito che si sono coordinate costituendo un consorzio (IFM Ferrara SCpA, società consortile cui partecipano i soggetti insediati nel Petrolchimico di Ferrara) e ha comportato un intervento costante degli enti pubblici e delle agenzie ambientali.

I principali inquinanti riscontrati sono alcuni metalli (specie nei terreni), idrocarburi, organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni e ftalati.

L'arsenico, e probabilmente anche ferro e manganese, sono endemici del territorio ferrarese e sono in corso ancora degli studi dell'ARPA per valutare i livelli di fondo delle concentrazioni e capire se si sia effettivamente di fronte a un inquinamento.

La caratterizzazione ha mostrato una contaminazione dei terreni in pochi punti e per superfici di ridotte dimensioni. In molti casi è difficile trovare correlazioni tra gli inquinamenti hot spot del sottosuolo e quello delle acque sotterranee.

La falda superficiale, assente in alcune zone, si attesta tra 3 e 10 metri dal piano campagna ed è connotata da una bassa mobilità.

La falda confinata, invece, ha spessori più importanti rispetto a quella freatica e si sviluppa tra i 15 e i 35 metri di profondità con una direzione di flusso da ovest-sud-ovest a est-nord-est, anche in funzione dell'influenza dei pozzi di emungimento della bonifica dell'area ex Solvay posta a est dello stabilimento.

Le attività di bonifica delle diverse matrici sono tuttora in corso mentre quelle già concluse stanno generando nuovi insediamenti produttivi (ad esempio per le aree di proprietà Versalis).

Il sito è collegato agli impianti di Porto Marghera, da cui riceve materia prima. Così si è espresso il direttore di Versalis Ferrara nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "Versalis occupa circa 25 ettari sui 250 del polo industriale. Stiamo parlando di un 10 per cento della superficie totale del polo industriale. Abbiamo circa 300 unità di personale

diretto, di cui 266 dedicate alle attività produttive e 34 alla ricerca. Come personale indiretto, ovvero di imprese terze, mediamente abbiamo un'occupazione di 120 persone. Le produzioni che facciamo a Ferrara sono elastomeri, di nome commerciale Dutral, e polietilene, di nome commerciale Riblene. Abbiamo impianti da circa 100.000 tonnellate all'anno. Inoltre, all'interno del polo abbiamo piccole attività legate a catalizzatori e a un impianto di ricerca.

Nel polo di Ferrara noi riceviamo materie prime attraverso due pipeline dallo stabilimento di Marghera, per cui le nostre principali materie prime (etilene e propilene) arrivano senza particolari stoccaggi intermedi"

Valga anche il richiamo a quanto dichiarato in audizione dal responsabile sicurezza e ambiente Basell: "nei primi dieci anni di attività abbiamo speso 4 milioni di euro, il 50 per cento per la falda confinata perché partecipiamo per circa il 40 per cento ai costi di condivisione del sito, e i restanti costi sono relativi invece alla falda superficiale e ai suoli. Per i prossimi dieci anni a bilancio ambientale abbiamo altri 10 milioni di euro. Se un dato può interessare, visto che gestisco anche gli altri siti di Basell Italia, come costo generale, tenendo conto che dal 2001 ad oggi e per i prossimi dieci anni abbiamo un budget al bilancio ambientale di 32 milioni di euro".

La presenza di attività produttive in corso o previste, ha consentito politiche aziendali di investimento anche nelle bonifiche.

Ai risultati positivi conseguiti nel sito di Ferrara ha contribuito l'estensione circoscritta dell'inquinamento a circa 250 ettari, e la presenza di industrie in corso di attività, situazione questa molto diversa sia rispetto al SIN di Mantova, che ha un'estensione di 1.030 ettari, sia rispetto al SIN di Venezia - Porto Marghera, che presenta un'estensione di 1.621 ettari, peraltro, con tante aree non utilizzate da attività industriali.

8. Ravenna, il Polo chimico

8.1 Inquadramento generale

Ai lati del canale Candiano, che si estende per circa undici chilometri collegando la città al mare e costituisce il porto di Ravenna, negli ultimi sessanta anni vi è stato un fortissimo sviluppo delle attività industriali. In particolare a partire dagli anni '50 in un'ampia zona, in sinistra Candiano, si è sviluppato uno dei poli petrolchimici più importanti d'Italia.

La storia del Petrolchimico di Ravenna è strettamente legata alla preesistenza del porto canale a vocazione esclusivamente commerciale che poteva essere utilmente usato per i trasporti di materie prime e prodotti.

Le aziende che hanno maggiormente segnato il territorio sono quelle insediate nell'area dell'ex ANIC (ora Stabilimento Multisocietario - Versalis) e l'ex Sarom (raffineria).

La costruzione dell'insediamento ex ANIC deriva dalla scoperta, da parte di Agip mineraria, negli anni 1953-54 di un importante giacimento di gas naturale nell'Adriatico, al largo della costa romagnola.

Nel 1957 furono avviati i primi impianti per la produzione di gomme (stirene - butadiene e di lattici di gomma sintetica). Nel 1958 si iniziò la produzione di fertilizzanti e nel 1959 di PVC. Dal 1961 al 1963 si è ampliata la produzione alla gomma CIS e ad altri polimeri speciali.

Prevalentemente sulla sponda sinistra del canale Candiano, si è sviluppata tutta l'area industriale pesante, mentre in destra Candiano è insediata una raffineria.

Sinergico allo sviluppo di tali aree è stato il potenziamento del porto di Ravenna con banchine, strutture di carico, scarico e movimentazione merci, piazzali e magazzini per lo stoccaggio, depositi costieri per ogni tipo di materiale e principalmente per le c.d. rinfuse.

L'area industriale, nel tempo, si è ampliata e le isole, in cui fin dall'inizio fu suddivisa, sono state interessate dall'alternarsi di industrie chimiche.

L'azienda storicamente più significativa dal punto di vista dimensionale è stata Enichem; negli anni ci sono stati avvicendamenti societari e attualmente Versalis è il soggetto che ha la titolarità della maggior parte degli impianti. L'ex SAROM costituita da ENI, accorpando Agip, è nata nel 1952 ed è stata attiva come raffineria fino al 1984, anno della sua dismissione.

Tutta l'area industriale non poteva non presentare situazioni di contaminazione derivante da epoche di scelte produttive a bassa attenzione ambientale.

Le attività di caratterizzazione sono state eseguite autonomamente dalle singole società insediate all'interno dello stabilimento, evidenziando la presenza sia nei terreni che nella falda principalmente di idrocarburi leggeri e pesanti, metalli, IPA e amianto.

La grande distanza che separa le vecchie darsene, ormai inglobate nella città, al mare, è legata all'evoluzione morfologica del territorio su cui sorge Ravenna, caratterizzato da una forte sedimentazione alluvionale che, nel corso dei secoli, ha determinato un avanzamento della linea di riva verso est.

Dal punto di vista geologico la stratigrafia della zona è caratterizzata dai primi 15 metri circa di sabbia, da uno strato un limoso argilloso, poi da un'alternanza di livelli di sabbie più fini al di sotto delle quali, a circa 30 m di profondità, si trova uno strato continuo di argilla.

Il gradiente idraulico è molto basso, si parla di un metro all'anno. Il canale Candiano risente dell'influenza di marea e quindi anche la falda si muove in direzione sud-ovest.

L'area produttiva era ed è a tutt'oggi suddivisa in diverse "Isole Produttive", le quali pur cambiando proprietà hanno mantenuto servizi ambientali comuni (impianto di depurazione acque, impianti di trattamento rifiuti, "rete torce", forno sfiati etc.) gestiti da Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a., società appositamente costituita.

L'unitarietà del comparto industriale ed il mantenimento della collaborazione fra le aziende per la gestione degli impianti e servizi ambientali, unitamente alle forti sollecitazioni da parte delle Amministrazioni locali, hanno portato ad un importante risultato quale è la predisposizione del progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza della falda superficiale a cui hanno partecipato tutte le Aziende dell'attuale stabilimento multisocietario, nonché le aziende subentrate nell'area dopo l'avvio del progetto stesso.

Per le attività di caratterizzazione dei terreni le singole aziende hanno invece avviato e svolto singolarmente le procedure di caratterizzazione, bonifica e/o interventi di messa in sicurezza, alcune delle quali si sono concluse mentre altre sono ancora in corso.

Il vero e proprio Polo chimico (ex ANIC) oggi comprende:

l'ampia area dello stabilimento Versalis²⁴ (ex Enichem e ex Polimeri Europa) e le altre aziende coinsediate: Enipower, Acomon (ex Great Lakes, ex Chemtura manufacturing

24 Versalis S.p.A. costituisce la realtà produttiva principale del sito, così sinteticamente descritta dal Direttore di Versalis Ravenna nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "Versalis a Ravenna, sui 250 ettari totali del sito, ne occupa circa 140, quindi ha una presenza importante. Ha circa 720 dipendenti, di cui un'ottantina si occupano di ricerca. Il centro ricerche lavora sugli elastomeri di Versalis, perché, insieme a Ferrara, quello di Ravenna è il sito di Versalis che si occupa di produzione di elastomeri sintetici. I due centri di ricerca lavorano in modo sinergico. Noi abbiamo una presenza media di circa 250 persone di impresa, che si occupano di

Italia), Cray Valley Italia, Borregard Italia, Endura, Vinavil, Rivoira, Yara Italia (ex Hydro Agri), Coem (ex Ineos Vinyls Italia, ex EVC), Syndial, RSI;

altre attività del settore chimico posizionate sul perimetro dell'area ex ANIC, sempre in sinistra Candiano, ma internamente rispetto al canale quali Cabot Italiana SpA, Degussa Italia SpA, Air Liquid SpA e Polynt S.p.A (ex Lonza).

più verso mare rispetto alle zone precedenti, sempre in sinistra Candiano, è posizionata la raffineria di Alma Petroli.

Sempre in sinistra Candiano, a valle dell'area dell'ex Enichem si sono insediati e sviluppati gli impianti di Marcegaglia, gli stabilimenti di Alma Petroli, Bunge Italia (ex Cereol), ENEL e PIR (ulteriore deposito costiero di prodotti chimici, petrolchimici e merci varie).

L'area situata in destra Candiano, più vicino alla città, vede gli insediamenti di Fassa, Petra, Agip Petroli e altri depositi costieri e sbarchi/imbarchi di materiale vario sfuso o in container.

8.2 Le principali fasi dei procedimenti di bonifica

Enichem spa nel luglio 1997 aveva presentato due lavori: "Studio di caratterizzazione ambientale del sottosuolo e proposta di intervento nell'area di stabilimento" e "Studio di caratterizzazione ambientale del sottosuolo e proposta di intervento nella zona Nord".

Questi due documenti hanno rappresentato i primi passi per capire lo stato della contaminazione dell'area.

Una prima fotografia importante prodotta dal primo studio è stata quella della successione litologica del sottosuolo su cui si trova lo stabilimento, dalla quale si è desunta la capacità di percolazione o meno dei contaminanti verso le falde profonde.

Altro aspetto importante è stato l'individuazione del gradiente idraulico stimato molto basso, dell'ordine di 1 m/anno dovuto all'interferenza del flusso di marea in direzione sud ovest. Questo dato ha generato la comprensione di un basso rischio di fuoriuscita della contaminazione dall'area di stabilimento, a causa della forza della marea che fa muovere l'eventuale contaminazione lontano dal canale e verso l'angolo sud ovest dove, al confine, sono presenti gli uffici amministrativi e non impianti produttivi.

Il piano di caratterizzazione generale dei terreni dello stabilimento, dopo integrazioni ed approfondimenti dei due documenti iniziali citati, è stato approvato da parte del comune nel 2001 dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999.

logistica, manutenzione e investimenti. Abbiamo un complesso di elastomeri sintetici ampi, tra cui il polibutadiene, un prodotto che va sia nel fianco del pneumatico che nell'interno delle palline da golf. Produciamo SBR in emulsione, che è un prodotto che va fondamentalmente nei pneumatici e nelle piste di atletica. Produciamo gomme in soluzione termoplastiche, che hanno le applicazioni più svariate, dall'asfalto drenante agli adesivi. Inoltre, produciamo lattici di gomma, che rientrano nella patinatura della carta, nel roofing e nella costruzione di materassi e cuscini in lattice di gomma. Insieme a questi impianti, gestiamo l'impianto butadiene, che per noi è la materia prima che sta alla base del ciclo di produzione di questi elastomeri. Estraiamo il butadiene da una miscela C4 che riceviamo praticamente solo via nave. Invece, per ciò che concerne l'altra materia prima fondamentale, che è lo stirolo, la riceviamo via treno dallo stabilimento di Mantova.

[...] I progetti di ricerca sui quali la società è impegnata lavorano in tre direzioni rispetto alla sostenibilità in senso più ampio. Il primo è produrre materiali che richiedono meno energia ai trasformatori nostri clienti, perché questo è un impatto di sostenibilità. Un altro filone concerne i prodotti che realizzano manufatti, tipo i pneumatici, che diminuiscono la resistenza al rotolamento e, quindi, favoriscono il minor consumo. La terza strada prevede di inserire dei componenti biologici all'interno dei prodotti. Noi abbiamo già condotto una sperimentazione a Ravenna, utilizzando un olio biologico prodotto da Matrica, la joint venture che Versalis ha con Novamont a Porto Torres. Infatti, alcuni tipi di gomma sono estesi con olio. È stata utilizzata una porzione di olio vegetale proveniente da Matrica, per realizzare un prodotto simile a quegli standard, ma con una componente biologica importante all'interno.

Da tale piano di caratterizzazione si sono poi generati i vari piani di caratterizzazione per i terreni che le singole Aziende hanno presentato ed i successivi piani di bonifica autorizzati ed eseguiti, o ancora in corso.

Per quanto riguarda invece la caratterizzazione della falda non era scientificamente possibile spezzettare la falda in aree corrispondenti alle singole proprietà o ai diritti di superficie relative ad ogni azienda. E' quindi stato richiesto alle aziende, da parte del comune (quale autorità competente all'approvazione del progetto) e della provincia (quale autorità competente alla certificazione di avvenuta bonifica), che fosse presentato un progetto unico relativo alla falda sottesa a tutto Petrolchimico.

Le attività di caratterizzazione sono così state avviate nel 2001 a nome di tutte le aziende coinsediate. la caratterizzazione è passata attraverso diverse evoluzioni ed integrazioni anche mediante il supporto di università o studi di consulenza cui le aziende hanno assegnato diversi incarichi, alla fine si è giunti all'approvazione del "Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza della falda superficiale" nel 2009.

Il progetto prevede il monitoraggio dell'intera area attraverso circa 200 piezometri, superficiali e profondi, predisposti allo scopo (campionamenti ed analisi sono eseguiti da ditte specializzate sotto il coordinamento di RSI e con la supervisione e controllo di ARPA), detta inoltre prescrizioni riguardo le modalità di utilizzo e gestione del sito e individua interventi di bonifica e/o messa in sicurezza nelle aree in cui le analisi di rischio hanno indicato valori di contaminazione oltre i valori di CSR calcolati con analisi di rischio all'interno dello stabilimento multisocietario.

Mediante i monitoraggi sopramenzionati si tengono sotto controllo sia le aree cosiddette a specifica contaminazione (interne allo stabilimento multisocietario) con cadenze più ravvicinate dei campionamenti, sia il perimetro dello stabilimento multisocietario, per accertare che non si verifichino superamenti delle CSC al confine, nel qual caso sono previste azioni mirate.

Il progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza ha portato inoltre alla predisposizione di un protocollo da parte delle aziende facenti parte del multisocietario, coordinato da RSI, per la gestione dei *well-point* (emungimenti di acqua di falda in caso di interventi nel sito).

Il protocollo, sottoscritto dalle aziende nel febbraio 2010 ed aggiornato a settembre 2012, prevede l'acquisizione preventiva dei dati tecnici dei *well-point* per valutare la loro potenziale incidenza sia sulle quantità di acqua di emungimento prevista, sia sulle aree a specifica contaminazione, e stabilisce criteri di fattibilità e di monitoraggio ad evitare la diffusione di contaminanti.

Per quanto riguarda i terreni le singole aziende hanno invece avviato e svolto singolarmente le procedure di caratterizzazione, bonifica e/o interventi di messa in sicurezza, alcune delle quali si sono concluse mentre altre sono ancora in corso.

L'insieme degli interventi ha preso avvio negli anni 1999-2000 con un primo step a fine 2001 costituito dalla caratterizzazione di tutte le aree dello stabilimento multisocietario.

Successivamente sono proseguiti i singoli interventi di bonifica/messa in sicurezza ad opera delle aziende proprietarie. Si tratta di interventi spesso economicamente molto onerosi o complessi dal punto di vista tecnico che pertanto si sono sviluppati in un arco di tempo piuttosto lungo.

L'intera attività istruttoria tecnico-amministrativa è stata svolta di concerto con provincia, ARPA e ASL attraverso riunioni e conferenze di servizio.

La tendenza costante nelle conferenze di servizi di fronte a proposte progettuali delle aziende, sulla base della sostanza contaminante, è stata quella di ricorrere il meno possibile allo smaltimento *ex situ* in discarica. Sono state sempre privilegiate le tecnologie - che si sono notevolmente evolute nell'ultimo decennio - di bonifica *in situ*, quali il *landfarming*, laddove la contaminazione fosse magari di origine organica e, quindi, degradabile, aiutando la flora batterica naturale o con ceppi batterici non cancerogeni, o comunque certificati di non patogenicità, per ottenere migliori risultati.

In alcuni casi limitati all'interno del Petrolchimico ci sono stati dei rinvenimenti occasionali di un fusto interrato o di materiale filamentoso, lavorando in un'area che in passato è stata oggetto di deposito di rifiuti, quando mancava del tutto una normativa quale quella introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. In questi casi in cui non è possibile riuscire a trovare una tecnologia, *in situ* o *ex situ*, che sia compatibile con un trattamento e con un possibile recupero, c'è stato il ricorso alla discarica. Esso peraltro viene scoraggiato, anche dalle aziende, perché di solito è più costoso rispetto alle tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi decenni.

Non è stato necessario condurre delle istruttorie per individuare i responsabili delle contaminazioni, ai sensi dell'articolo 244 decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché si sono individuati con chiarezza i responsabili, che non hanno mai negato le responsabilità sia sulla falda, sia sul terreno (in effetti praticamente tutte le aziende coinsediate all'interno dello stabilimento multisocietario avevano sfruttato la finestra di notifica fornita dal decreto ministeriale n. 471 del 1999).

8.3 Stato delle attività

Complessivamente sono stati avviati a tutt'oggi 27 procedimenti di bonifica/messa in sicurezza, 19 completati e 8 in corso, che fanno capo alle seguenti aziende:

- Versalis SpA (gruppo ENI) 15 procedimenti, oltre alla caratterizzazione generale iniziale; di questi, 13 conclusi, 2 in corso (è prevista la conclusione a breve termine).
- Syndial SpA (gruppo ENI). 7 procedimenti; 3 conclusi, 4 in corso;
- Enipower SpA un procedimento concluso;
- Acomon srl un procedimento concluso;
- Yara Italia SpA un procedimento concluso;
- Lloyd Ravenna s.p.a. un procedimento in corso;
- COEM SpA un procedimento in corso.

Nella tabella 1.a si riporta una sintesi dei procedimenti di bonifica ancora in corso (maggio 2015). Il quadro riassuntivo riporta per ogni isola o parte di essa, le procedure svolte e lo stato di avanzamento degli interventi.

Le procedure descritte sono quelle avviate dal comune di Ravenna quale autorità competente ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e delle norme della regione Emilia-Romagna (leggi regionale numero 5 del 2006 e 13 del 2006 e s.m.i.), per i procedimenti avviati in epoca precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006. La successiva sentenza della Corte Costituzionale del 18 giugno 2008, non ha modificato, per tali procedimenti, la disposizione regionale (per cui il comune è rimasto autorità competente nel procedimento) pur con l'obbligo di avere comunque a riferimento

tecnico il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e non il decreto ministeriale n. 471 del 1999 per lo svolgimento, da tale data in poi, delle procedure di bonifica.
La tabella 1.b riporta l'elenco dei procedimenti conclusi.

Tabella 1.a - Procedimenti di bonifica in corso

Azienda	Procedimenti di bonifica
ENIPOWER	<p>ISOLA 19 2008 -avvio procedimento Contaminanti: amianto Matrici interessate - Terreni e acque sotterranee 2009 - relazione tecnica descrittiva e Messa in Sicurezza operativa, entrata poi nel progetto di monitoraggio della falda gestito da Ravenna Servizi Industriali (RSI)</p>
Coem ex Ineos Vinyl ex EVC azienda con procedura di concordato preventivo in corso	<p>ISOLA 23 Contaminanti: 11DCE, 12DBrA, 12DCA, 12DCE(c), 12DCP, Clorof., CVM, HCBD, Matrici interessate: acque sotterranee Area compresa nel Progetto operativo/Messa in sicurezza della falda approvato nel 2009</p> <p>ISOLA 22 2001 - avvio procedimento e piano di caratterizzazione 2008 - presentazione progetto preliminare e definitivo di bonifica Contaminanti - Mercurio, CVM, clorurati Tecniche di risanamento - terreni: scavo e smaltimento e in alcune zone (porzioni profonde e sotto pipe rack) scavo e misure di sicurezza - falda: area A non necessari interventi in base ad ADR; Area B, secondo ADR, necessario asfaltatura Partecipa al progetto di monitoraggio falda gestito da RSI.</p>
Versalis ex Polimeri Europa	<p>2010 - ISOLA 4 Perdita da serbatoio di stoccaggio lattice c/o impianto lattici carbossilati verificatosi Contaminanti - lattice Matrici interessate - falda 2010 comunicazione ai sensi dell'articolo249, conclusa prima fase e avvio seconda fase Tecniche di risanamento - rimozione lattice</p> <p>ISOLA 25 lato Est - 2011 Rinvenimento di fusto interrato Contaminanti - clorurati (HCP esaclorobenzene) Matrici interessate - terreni Comunicazione ai sensi dell'articolo249</p> <p>ISOLA 20 lato Sud-Ovest Rottura nel tratto interrato della tubazione di carico/scarico di 2010 - data attivazione e predisposizione della caratterizzazione Contaminanti - n-metilpirrolidone Matrici interessate -falda Tecniche di risanamento - sostituito tubo rotto e messa in atto di sistema di pompaggio per individuare l'eventuale interessamento della falda da parte del prodotto fuoriuscito</p> <p>ISOLA 18 2001 - data attivazione e predisposizione della caratterizzazione Contaminanti - n-metilpirrolidone Matrici interessate -terreni e acque sotterranee Tecniche di risanamento -rimozione ed aspirazione 2002 Integrazione con il PdC della zona Sud 007 approvazione del PP 2012 POB</p> <p>Pipe Rack Marino 2001 data di attivazione Contaminanti - amianto Matrici interessate -terreni Tecniche di risanamento -rimozione ed aspirazione 2001 Presentato il Piano di caratterizzazione 2007 progetto preliminare</p>

	<p>2010 presentato il POB - procedura conclusa manca la Certificazione da parte della Provincia.</p> <p>ISOLA 25 2012 data di attivazione Contaminanti - IPA, mercurio e clorurati Matrici interessate - falda Tecniche di risanamento - AdR con integrazione di misura di soil gas.</p>
Ravenna Servizi Industriali (RSI)	<p>2005 data di attivazione Contaminanti - idrocarburi, BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), MtBE (Metil terButil Etere), solventi clorurati In particolare: Isola 23 - Contaminazione specifica (ACS): C12-16 Arom., C16-21 Arom., 112TCA, 11DCA, 11DCE, 12DCA, 12DCE(c), 12DCE(t), 12DCP, Cloroformio, Clorometano, CVM, PCE, TCE, benzene Isola 22 A CDC - (ACS): 11DCE, 12DBrA, 12DCA, 12DCE(c), 12DCP, Cloroformio, CVM, HCBd, PCE, TCE Isola 22 Ineos - Area A (ACS): Cloroformio, HCBd, PCE, TCE Isola 19 - (ACS): MtBE Isola 25 Nord - (ACS): 112TCE, 11DCA, 11DCE, 123TCP, 12DCA, 12DCE(c), 12DCE(t), 2DCP, Cloroformio, CVM, HCBd, TCE, PCE, Benzene, EtilBenzene, Stirene, Toluene Isola 28 - (ACS): 11DCA, 12DCA, 12DCE(c), 12DCP, CVM, TCE, Benzene, MtBE Isola 5 - (ACS): CicloEsano, HC tot Isola 17 - (ACS): Benzene, EtilBenzene, mpXileni, Stirene, Toluene. Confine - (ACS): 123TCP, 11DCE, 12DCA, CVM, TCE, HCBd, Cloroformio, Benzene, Toluene, EtilBenzene, pXilene, Stirene, MtBE, HC tot Isola 4 - (ACS): Benzene, Etilbenzene, m,p-xilene, Stirene, Toluene Zona Nord Area A - (ACS): 112TCA, 11DCA, 11DCE, 12DCA, 12DCP, 14DCBenzene, lBenzene, Cloroformio, CVM, HCBd, PCE, TCE, Benz., EtilBenzene., mpXilene, Toluene, MtBE Zona Nord Area B - (ACS): 11DCA, 11DCE, 12DCP, CVM, Benzene Matrici interessate -acque sotterranee Tecniche di risanamento -rimozione ed aspirazione 2006 - PdC della falda di tutto lo stabilimento 2007 - PP della falda di tutto lo stabilimento 2009 - Progetto operativo/Messa in sicurezza della falda.</p>
Syndial	<p>Isola 25 fase B 2000 data di attivazione Contaminanti - idrocarburi, metalli pesanti, Mercurio Matrici interessate -terreni Tecniche di risanamento -rimozione terreni 2000 Approvazione di PdC+PP+PDefinitivo (fase A + Fase B) 2014 Approvazione POB (fase B).</p> <p>Area Imprese - Sub area B - Isole 31, 32, 33 Matrici interessate - terreni Contaminanti - Idrocarburi aromatici, metalli pesanti Tecniche di risanamento - ADR con l'integrazione di misure di soil gas 2005 - PdC approvazione 2014 - AdR area imprese + proposta realizzazione campagna soil gas che è in esecuzione.</p> <p>ISOLE 29 E 30 aree oggetto di cessione a LLOYD RAVENNA spa 2005 data attivazione Matrici interessate - terreni Contaminanti - Mercurio, acrilonitrile, Idrocarburi aromatici, metalli pesanti Tecniche di risanamento - rimozione terreni 2000 - Approvazione di PdC+PP+PDef(fase A + Fase B) 2014 - Approvazione POB (fase B).</p> <p>Area Ponticelle 1996 data attivazione Matrici interessate - terreni Contaminanti - amianto, diossine, metalli Tecniche di risanamento Proposta presentata in data 17/03/2015, ma non ancora</p>

	<p>formalizzata:</p> <p><u>prima fase</u> - rimozione dei cumuli fuori terra (circa 45000m3)</p> <p><u>seconda fase</u> - bonifica dell'area con strategie da verificare</p> <p>1999 - PdC, PP, PDef primo stralcio: rimozione e svuotamento di vasche</p> <p>2002 - Certificazione di avvenuta bonifica, primo stralcio</p> <p>2003 - secondo stralcio: inertizzazione e stabilizzazione sedimenti contenuti all'interno delle vasche</p> <p>2006 - Syndial presenta dettaglio progetto</p> <p>2007 - Comunicazione ritrovamento Amianto, presentano Protocollo Operativo di campionamento e smaltimento di Materiale Conteneente Amianto</p> <p>2010 - Nuovo PdC con ritrovamento di Diossine.</p> <p>Area Vasche ex Ambiente</p> <p>2001 - Data attivazione</p> <p>Matrici interessate - terreni e acque sotterranee</p> <p>Contaminanti - idrocarburi + rifiuti (contenenti IPA, fanghi e Mercurio) ritrovato anche amianto</p> <p>Tecniche di risanamento - asportazione e messa in sicurezza permanente delle vasche</p> <p>2001- Approvazione PdC</p> <p>2011- Indagini integrative di caratterizzazione a seguito anche della interazione con evento incidentale di fuoriuscita di olio aromatico da condotta interrata dalla Banchina Idrocarburi a CABOT (avvenuto nel 1999, ma la cui soluzioni ha subito ritardi pesanti dovuti a dispute sulle responsabilità).</p>
<p>Legenda: PdC Piano di Caratterizzazione, PP Progetto preliminare, Pdef progetto definitivo, POB progetto operativo di bonifica, AdR analisi di rischio</p>	

Tabella 1.b - Elenco procedimenti di bonifica conclusi

Azienda	Procedimenti conclusi
ENDURA Spa	ISOLA 4 RACK LATO NORD OVEST
ENIPOWER	ISOLE 6, 10, 11, e 19 (in parte)
ACOMON SRL ex GREAT LAKES ex CHEMTURA MANUFACTURING ITALY	ISOLA 5 Sversamento del 06/09/06 ISOLA 5 (in parte)
SYNDIAL SpA	ISOLE 29, 30 Zona Nord, Subarea A vasche TAC e laghetti con aree non oggetto di cessione
SYNDIAL EX FINAGRO	Area Ponticelle
VERSALIS spa	SOLA 13 LATO NORD Presenza di manufatti in cemento amianto riscontrata durante lavori di scavo propedeutici a realizzazione del Revamping dell'impianto ETBE ISOLA 26 LATO EST Ritrovamento pezzetti cemento amianto alla base dell'idrante dell'impianto NEOCIS Perdita acque e fines finiture impianti SOL e NEOCIS verificatasi il 11/11/14
YARA ITALIA spa ex Hydro Agri Italia	ISOLE 1, 2, 3, 8, parte ISOLA 4, parte ISOLA 6, parte ISOLA 7

Polimeri Europa	<p>Caratterizzazione per costruzione della nuova stazione di rilancio al collettore di scarico del Centro Ecologico a Canale Candiano</p> <p>ISOLA 15 angolo SW</p> <p>ISOLA 15 zona NW</p> <p>ISOLA 20 zona SUD</p> <p>Isola 27 Zona EST - Finitura Sol 1</p> <p>ISOLA 28 zona SUD</p> <p>ISOLA 28 zona NORD</p> <p>ISOLA 5 zona SUD</p> <p>Foratura spurgo su linea navale di trasferimento</p> <p>Porzione ISOLA 26 (Revamping impianto Neocis)</p> <p>ISOLA 10 Sversamento miscela acqua/stirene a causa di perdita da una flangia</p> <p>ISOLA 19 LATO OVEST Sversamento gocciolamento del 26/06/07 da tubazione acque reflue organiche sul piperack</p> <p>ISOLA 15 PIPERACK LATO NORD Sversamento gocciolamento (06/08/07) da sflangiatura tubazione stirolo bonificata</p> <p>ISOLA 24 Sversamento gocciolamento sul terreno da rottura tubazione sotto al pipe rack lato est</p> <p>ISOLA 13 Gocciolamento sul terreno posto sotto al pipe rack lato ovest</p> <p>ISOLA 24 Gocciolamento sul terreno posto sotto al pipe rack lato sud-est</p> <p>ISOLA 15 Perdita da un accoppiamento flangiato di una tubazione di butadiene di reject zona pipe rack lato Nord Ovest</p> <p>ISOLA 24 Gocciolamento da tubazione che convoglia cicloesano umido sul terreno posto al di sotto del pipe rack lato Sud Est</p> <p>ISOLA 28 Rinvenimento amianto in porzione terreno zona sud ovest</p> <p>ISOLA 20 ZONA SW Perdita nella tubazione interrata che convoglia le acque reflue di processo organiche all'impianto Herambiente</p> <p>ISOLA 26 ZONA NE Gocciolamento sul terreno dalla valvola posta sulla tubazione che convoglia il glicole del circuito di raffreddamento della sala tecnica del reparto SOL</p> <p>ISOLA 13 Fuoriuscita di prodotto dalla tubazione che convoglia la miscela esanica al parco generale serbatoi presso il pipe rack lato ovest</p> <p>BANCHINA IDROCARBURI (di fronte alle Isole 29 e 30) Gocciolamento olio idraulico da apparecchiatura per comandi del braccio di carico P2</p> <p>ISOLA 28 Presenza di frammenti di eternit in porzioni superficiali di terreno riscontrata durante lavori per allocazione nuovi serbatoi tumulati per Butene 1 e Revamping ETBE</p> <p>ISOLA 4 LATO EST Rinvenimento di terreno e macerie su terreno di proprietà</p> <p>ISOLA 15 Progetto di costruzione BUTENE 1, presenza di composti idrocarburici nella porzione superficiale di terreno rinvenuta durante le attività propedeutiche agli scavi di fondazione per il rack interno dell'Isola 15</p> <p>ISOLA 13 zona ex gasometro, presenza di composti idrocarburici nel terreno rinvenuta durante le attività propedeutiche alla realizzazione della sezione di impianto di idrogenazione selettiva</p> <p>ISOLA 20 Trafilamento di acque reflue dal pozzetto a monte dell'ingresso del disoleatore dell'ingresso</p> <p>ISOLE 12 e 21 BACINI SUD</p> <p>ISOLA 19</p> <p>ISOLA 22 CARBURANTI DEL CANDIANO (CDC)</p> <p>ISOLA 4</p> <p>ISOLA 25 Fase A</p>
-----------------	---

Il responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015 ha riferito delle attività in corso nei seguenti termini: "complessivamente a Ravenna finora abbiamo speso 27,5 milioni di euro e ne spenderemo altri 10 in lavori di bonifica e *decommissioning* nel prossimo quadriennio. Per quanto riguarda le aree Vasche Ambiente, sono in corso in questo momento delle indagini integrative, che abbiamo concordato con gli enti, per arrivare a proporre un intervento di messa in sicurezza permanente entro la fine di quest'anno. Per l'area imprese, analogamente sono in corso delle indagini per addivenire però a un'analisi dei rischi, che verrà presentata e proposta agli enti alla fine di

quest'anno, per poi arrivare a proporre un progetto operativo di bonifica. Nell'area TAC avevamo rilevato degli *hotspot* contaminati, sui quali siamo già intervenuti. Per quanto è possibile, laddove avevamo fatto degli scavi, abbiamo massimizzato il reinterro, utilizzando matrici di terreni dello stesso sito e minimizzando l'importazione di terre da cave esterne.

Per quanto riguarda l'area Ponticelle, è un'area per cui quest'anno stiamo sperimentando in un centro di ricerche in Germania la tecnica del desorbimento termico indiretto. Le istituzioni locali stanno interagendo in maniera molto costruttiva con noi. Abbiamo fatto diverse ipotesi di trattamento e diverse sperimentazioni. Per esempio, abbiamo sperimentato il desorbimento termico diretto, il quale però non ha dato riscontro positivo. Pertanto, d'accordo con gli enti, adesso stiamo sperimentando il desorbimento termico indiretto, dal quale ci aspettiamo un buon esito. Contiamo di proporre entro la fine dell'anno un intervento che sarà fatto sostanzialmente di una tecnica di *soil washing*. Si tratterà di estrarre il terreno, segregare la parte contaminata da quella non contaminata e di portare al trattamento di desorbimento termico indiretto la parte che risulta contaminata, qualora fosse confermato il corretto funzionamento".

8.4 Il protocollo operativo per il monitoraggio e la gestione della falda

Per il monitoraggio del Polo chimico sono attivi accordi per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, collegata alla rete di monitoraggio regionale integrata anche da stazioni private, e per il monitoraggio delle polveri, mentre per bonifiche e falda il protocollo del *well-point* è parte del più generale accordo per il controllo della falda.

In particolare, in sede di approvazione del progetto operativo della falda è stata concordata la possibilità, per gli enti pubblici competenti, di poter avere a disposizione, attraverso degli account personalizzati, l'accesso a un database su pagina *web* nel quale in tempo reale sono caricati tutti i dati dei monitoraggi, a mano a mano che vengono effettuati. Questo fornisce un quadro reale e continuo della situazione.

All'interno del petrolchimico ci sono contaminanti cosiddetti ubiquitari, in virtù anche dei pompaggi e dei *wellpoint* che negli anni si sono attivati per qualsiasi tipo di intervento al fine di deprimere la falda che in alcuni casi si trova anche solo a un metro dal piano campagna.

Ci sono aree, invece, a contaminazione specifica, che si trovano sotto le aree in cui veniva svolta una determinata attività.

Nell'attuazione di questo protocollo di gestione dei *wellpoint* gestito da RSI le aziende ricevono le istanze di *wellpoint*, le valutano con una modellistica specializzata e riescono a identificare se ci sia il rischio che, nel tempo, un dato tipo di contaminazione possa eventualmente migrare, in caso di *wellpoint* prolungati. In tal modo possono, quindi, anche decidere delle contromisure. In questo modo la situazione è sotto controllo e anche agli enti pubblici posso conoscere in tempo reale sia il *trend* di concentrazione di ogni contaminante, sia il quadro complessivo della falda.

8.5 Le attività di controllo ed il ruolo degli enti pubblici

In sede di audizione il dirigente del settore ambiente della provincia di Ravenna ha espresso in forma sintetica alcuni punti rilevanti delle attività in corso: la fase di industrializzazione ha prodotto una situazione di presenza diffusa, sia nei terreni, sia nelle falde prima di tutto di idrocarburi ma anche di metalli pesanti e situazioni di varia natura e di vario tipo.

Dagli anni Settanta è iniziata un'opera di risanamento complessivo che riguarda la qualità dell'aria, la qualità delle acque e, in particolare, le situazioni di contaminazione e di bonifica: il monitoraggio costante ha rivelato situazioni di contaminazione o di inquinamento relativamente definite, con caratterizzazioni molto spesso concluse o in corso di completamento e di aggiornamento e con analisi di rischio e procedimenti di messa in sicurezza in stadio avanzato.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti della provincia di Ravenna, i procedimenti in corso, (compresi quelli più rilevanti di ex SAROM e Versalis) dovrebbero chiudersi positivamente in tempi non superiori a due anni.

La situazione più complessa è quella della Co.Em. (ex Ineos Vinyls), in situazione di concordato fallimentare: anche se le istituzioni pubbliche sono riuscite a convincere il curatore fallimentare a prevedere una quota significativa di risorse per la caratterizzazione e la bonifica dei terreni. A questo proposito il dirigente del settore ambiente della provincia di Ravenna ha affermato, facendosi interprete di un'esigenza anche altrove avvertita, in presenza di procedure fallimentari: "non c'è dubbio che considerare gli interventi di risanamento ambientale dovuti a inquinamento alla pari dei creditori privilegiati, o comunque subito dopo i chirografari, sarebbe una questione molto utile". Va peraltro ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile n. 5705 del 20 gennaio 2013, nel caso della bonifica Cogoleto-Stoppani, ha riconosciuto la spettanza del rango prededucibile alle spese relative alla bonifica del sito contaminato, in quanto caratterizzate da un nesso di utilità con la gestione della procedura.

L'altra situazione delicata è quella su cui sta operando la Syndial nell'area di Ponticelle, lungo via Baiona, un'area in cui sono presenti più elementi di contaminazione, e sulla quale è in corso un progetto di variante: sono previste ulteriori conferenze di servizi.

A riprova dell'efficienza gestionale del modello centrato sul rapporto tra struttura consortile ed ente locale, sta il fatto che - salvo in un caso, risalente al 2000 e relativo a un incidente con diffusione di sostanze chimiche nocive nell'ambiente - non è mai stata necessaria l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o rimuovere pericoli per la salute.

Nel medesimo alveo si colloca il chiarimento fornito dal sindaco di Ravenna a richiesta della Commissione, sul clima delle conferenze di servizi in ambito locale. Egli ha riferito di un contesto collaborativo, utile a risolvere anche le questioni più complesse, senza contrasti rilevanti sulle scelte operative, anche grazie alla serietà da parte di chi faceva indagini e progettazioni per le aziende; con una costante, tuttavia, di cui la parte pubblica deve tenere conto, vale a dire la tendenza delle aziende a cercare di avere tempi lunghi per gli interventi; ciò a causa, come gli stessi amministratori locali hanno chiarito, dell'onerosità di molti interventi e del conseguente desiderio di diluirne l'impatto economico.

I rappresentanti di ARPA Emilia-Romagna hanno riferito in audizione sul ruolo svolto dall'agenzia nel seguire tutte le fasi dei procedimenti di bonifica.

In particolare ARPA ha analizzato in contraddittorio i campioni in una percentuale di circa il 10 per cento, oltre a sopralluoghi o ispezioni durante le attività di bonifica o messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il progetto operativo di bonifica esso prevede una rete di monitoraggio di 129 piezometri superficiali e 78 profondi, con frequenze di campionamento variabili in funzione della rappresentatività di ogni piezometro, sia esso al confine di stabilimento o al confine di aree con inquinanti presenti in concentrazioni superiori alle CSC, ma inferiori alle CSR, al fine di individuare l'eventuale mutamento dello stato qualitativo della falda. Chiaramente i piezometri che si trovano al confine dell'area dell'ex ANIC, considerato come un grande sito unico per la falda, devono rispettare i valori di CSC e vengono monitorati annualmente.

In corrispondenza invece di Isole o porzioni di Isole con interventi di bonifica o messa in sicurezza attive o da attivare sono previste campagne di monitoraggio più frequenti. In tali piezometri è previsto il rispetto dei valori di CSR.

Il set di analisi prevede la ricerca di azoto ammoniacale, cloruri, solfati, nitriti, nitrati, metalli, idrocarburi totali, composti organo-alogenati, clorobenzeni, composti organo-aromatici, MtBE e IPA.

Nell'approvazione, da parte del comune, del progetto di bonifica della falda, era prevista anche la gestione dei superamenti alle CSC o alle CSR nei controlli sui piezometri.

Le Isole dove sono presenti delle reti di monitoraggio specifiche sono le 4, 5, 19, 16, Angolo SW e Zona Nord con frequenza di campionamento annuale, 22, 25 Nord e 28 con frequenza semestrale, 17 e 19 (sottostazione elettrica con messa in sicurezza operativa per la presenza di amianto non rimovibile senza intervenire sulle infrastrutture della sottostazione) con frequenza trimestrale.

I campionamenti, sia al confine che nelle aree di monitoraggio specifiche, e l'effettuazione delle analisi sono coordinate da RSI (Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a.).

Le date di ogni campagna di prelievo sono, come da progetto, comunicate ad Arpa che, con le proprie priorità, assiste ad alcune operazioni di prelievo ed effettua in contraddittorio le corrispondenti analisi laboratoristiche. RSI presenta una relazione annuale sulle campagne di monitoraggio della falda di stabilimento.

Vista la presenza, all'interno del Petrolchimico, di aree con contaminazione in falda superiori alle CSC, ma inferiori alle CSR come ricavate dall'applicazione del modello di AdR, era importante che la contaminazione rimanesse circoscritta all'area dove era stata rilevata per non peggiorare l'ampiezza dell'area di contaminazione e la fattibilità di eventuali azioni di recupero, qualora si rendessero necessarie.

Per la gestione dell'attività di stabilimento è necessario, a volte, effettuare scavi per raggiungere tubature interrato o per intervenire al fine di fare o ristrutturare basamenti o fondamenti. Per avviare tali opere è necessario attivare dei *wellpoint*. Tale operazione, se avviata in maniera non corretta o troppo spinta, potrebbe generare uno spostamento di qualche massa di falda contaminata contrariamente a quanto sarebbe utile non fare. Per tali motivi, nel Progetto di Bonifica approvato nel 2009, era stata prescritta la redazione di un "protocollo *wellpoint*" per permettere di valutare la potenziale incidenza da parte della quantità di acqua prevedibilmente emunta sulle aree con contaminazione circoscritta.

Ulteriore prescrizione prevista nell'approvazione del progetto operativo di bonifica è stata quella della produzione di cartografia tematica per la visualizzazione delle aree bonificate, in bonifica o da bonificare.

La risposta a tale prescrizione è stata l'attivazione del sistema informativo territoriale, a novembre 2011, (www.map-hosting.it/georavenna.html) che mantiene aggiornati la mappa del sito con i tematismi sui piezometri della rete di monitoraggio, con gli andamenti dei contaminanti in ogni pozzo, le aree a contaminazione specifica (ACS), con le contaminazioni, i contorni, le società e i vincoli.

L'audizione dei dirigenti dell'ASL di Ravenna ha consentito di apprendere che trovandosi adiacente all'area del Petrolchimico una zona umida, la Pialassa della Baiona, da molti anni l'ASL assicura il controllo dal punto di vista microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi che vivono nell'area. È una misura indiretta di conoscenza dello stato di salute dell'ambiente, trattandosi di organismi filtratori che tendono, per questa loro caratteristica etologica, a concentrare gli inquinanti. Da questo punto di vista l'ASL ha garantito circa l'assenza di evidenze negative o di rischio su tale indicatore.

La procura della Repubblica di Ravenna ha promosso alcuni procedimenti penali per vicende collegate all'area del Petrolchimico, anche se non di immediato interesse per la bonifica, oggetto di esame da parte della Commissione.

È in corso un processo per i delitti di disastro colposo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, commessi in Ravenna fino all'inizio degli anni '90 e correlati a patologie tumorali derivanti dall'esposizione ad amianto dei lavoratori del Petrolchimico; l'ASL di Ravenna ha riferito - a prescindere dal dato processuale - di riscontri clinici effettuati visitando periodicamente questi lavoratori, o sulla base dei registri di mortalità della Romagna e di Ravenna. Non sono ancora state condotte indagini epidemiologiche o statistiche con caratteristiche di scientificità tale da garantire certezza sulla correlazione tra i tumori che si sono verificati e la lavorazione, tuttavia si è osservato che gli angiosarcomi, differentemente dagli epatocarcinomi, sono tumori quasi patognomnici dell'esposizione a cloruri e, comunque, sono estremamente più frequenti in questi esposti rispetto alla popolazione generale.

È un quadro di interesse rispetto al lavoro che veniva precedentemente svolto nel Petrolchimico, a partire dagli anni Sessanta, rappresentato da due casi di angiosarcoma, quattro di epatocarcinoma e uno di cancro cirrosi, per un totale di sette patologie verosimilmente correlate all'esposizione al CVM.

Nel 2014 è stato iscritto un ulteriore procedimento per disastro doloso, a carico di ignoti, conseguente a dichiarazioni di lavoratori del Petrolchimico, testimoni durante il processo sopra citato, che hanno rivelato di avere effettuato numerosi interrimenti di materiali pericolosi, tra cui amianto; sono in corso indagini dell'ARPA e presumibilmente si tratta di fatti risalenti nel tempo.

Nel 2015 è stato iscritto un procedimento penale a carico di dieci imputati per il reato di cui all'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006 per ipotesi di discarica abusiva di rifiuti speciali, costituiti da oltre tre milioni di metri cubi di fanghi di dragaggio provenienti dal canale Candiano.

9. Conclusioni

A differenza di quanto accaduto in altri campi delle politiche ambientali, il tema delle bonifiche e della gestione dei siti industriali contaminati non ha ricevuto regole da una specifica direttiva dell'Unione Europea.

L'assenza, allo stato, di uno strumento giuridico, quantunque di diritto secondario, dell'Unione, non impedisce di cogliere una linea di tendenza europea che intende coniugare questo tema a quello del consumo di suolo, quindi a rimozione della contaminazione e recupero delle aree evitando di antropizzarne di nuove; e una, ulteriore, che tende a implementare l'efficacia dei risultati attraverso la semplificazione delle procedure. Peraltro, da quanto è emerso dalle audizioni, Francia e Italia hanno normative prevenzionistiche più stringenti, rispetto ad altri stati membri della Unione europea. Risultate tuttavia talora inefficaci in alcune aree del Paese per scarsità o inefficienza dei controlli o per fenomeni illeciti nelle pubbliche amministrazioni.

Sul versante della parte sana e avveduta dell'imprenditoria chimica vi è poi una correlativa visione che coglie opportunità economiche nel possibile riuso di aree infrastrutturate e dedicabili a nuove iniziative imprenditoriali - evitando di antropizzarne di nuove - una volta bonificate.

Si tratta di situazioni determinate da una risalente e molteplice azione inquinante in alcuni siti, avvenuta in epoche in cui minore era la consapevolezza pubblica dei danni da inquinamento e più blanda la normativa ambientale, che incontrano ora una complessità delle procedure e una moltiplicazione dei soggetti in esse coinvolti, che divengono concause del contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa e dunque di obiettivi ritardi nel conseguimento di risultati utili.

Se da un lato la propensione delle aziende coinvolte nei processi di bonifica a impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (ma anche quelli usciti dalle conferenze dei servizi) può essere vista dalla parte pubblica come tecnica dilatoria, intesa a evitare gli investimenti necessari in base alle prescrizioni impartite, dalla parte privata, per contro, il contenzioso amministrativo è talora descritto come forma di tutela resa necessaria da prescrizioni ritenute inattuabili, ovvero non ragionevoli, o anche soltanto derivanti da inadeguatezze tecniche dei tavoli o da conduzione tecnico-giuridica inadeguata delle conferenze e dei rapporti tra le parti.

Il tema delle bonifiche in siti storicamente destinati a produzioni chimiche e petrolchimiche si lega a quello delle strategie industriali complessive in questi settori.

La continuità nella presenza di aziende interessate all'evoluzione dei siti, destinata a concludersi con la piena restituzione a legittimi usi produttivi, può essere garanzia di continuità di interlocuzione pubblico-privato che a questo risultato deve tendere; al contrario, la circolazione di posizioni soggettive private o, peggio, il fallimento delle aziende insediate, genera possibili contenziosi, interruzioni o abbandono di attività di bonifica.

Questo tema rinvia a quello della prestazione di garanzie finanziarie per le bonifiche, rispetto alle quali gli strumenti normativi e la loro concreta applicazione devono tendere a un vincolo di effettiva destinazione di scopo; senza che eventuali passaggi di proprietà o procedure concorsuali finiscano col far venire meno l'adempimento degli obblighi.

Di qui discende la preoccupazione della Commissione per un possibile ridimensionamento della presenza di ENI nel settore chimico, che potrebbe avere riflessi anche sui siti e sulle vicende oggetto della presente relazione.

Al contrario, la continuità della presenza imprenditoriale pubblica mediante scelte decise e chiare in tal senso del Ministero dell'economia e delle finanze quale soggetto di controllo di ENI SpA in forza della partecipazione detenuta sia direttamente che indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti SpA, assume rilevanza per quanto concerne gli

investimenti per gli interventi di bonifica nei siti oggetto della presente relazione, garantendone l'attrattività per nuove attività produttive, anche di settore.

Gli aspetti critici che la Commissione ha tipicamente rilevato nella vicenda di Venezia - Porto Marghera rifluiscono negativamente proprio sulle prospettive di reindustrializzazione dell'area.

La rilevata incongruità della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione Veneto e l'autorità portuale, pur essendo gli oneri economici a carico del Ministero dell'ambiente, ha portato al mancato completamento delle opere indispensabili e all'indebolimento delle strutture già realizzate.

Il mancato completamento dei marginamenti e del sistema di depurazione delle acque di falda rischia di far disperdere gli oneri sinora sostenuti con risorse pubbliche, e di vanificare i progetti di reindustrializzazione - nonostante l'impegno economico dello Stato - poiché la bonifica costituisce il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti.

I riflessi negativi della debolezza dell'azione amministrativa compromettono il rapporto auspicabile tra bonifica e riuso a finalità produttive delle aree del SIN: la necessità di ricerca di efficacia nell'azione amministrativa connotata da questo finalismo risulta evidente nella vicenda di Venezia - Porto Marghera.

La situazione del SIN Laghi di Mantova e Polo chimico appare più complessa.

La relativa lentezza nello sviluppo delle attività in più aree interne al sito sembra derivare dalla pluralità di soggetti privati e di progetti e dalla pluralità di interventi di soggetti pubblici con ruoli asimmetrici: situazione che ha in passato prodotto una correlativa difficoltà di organizzare un'interlocuzione efficace con i soggetti privati coinvolti e un contenzioso giudiziario generato anche dall'assenza di un orientamento finalistico degli interlocutori.

La *best practice* in materia di bonifiche adottata dalla regione Emilia Romagna, relativa alle aree non considerate SIN, che prevede accordi di programma tra le imprese interessate e le istituzioni locali, ha consentito di gestire le bonifiche nelle aree dei petrolchimici di Ferrara e Ravenna in tempi ragionevoli e con maggiore efficacia rispetto ad altri casi sottoposti a questa Commissione. A ciò ha contribuito anche la minore estensione delle aree inquinate e il prosieguo delle attività industriali nel sito.

Rimane, come detto, obiettivo della Commissione l'acquisizione di dati puntuali sulle aree, sui volumi complessivi ancora da bonificare e sull'efficacia di alcuni metodi sperimentali da poco intrapresi per giungere a una reale bonifica dei siti e non a mera messa in sicurezza temporanea, nonché di dati finanziari sugli interventi già eseguiti, sui soggetti finanziatori, sugli investimenti preventivati per terminare le opere di bonifica.

In particolare l'individuazione di un interlocutore unico in grado di rappresentare le varie esigenze delle aziende sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo ha ridotto i tempi di realizzazione della caratterizzazione e della messa in sicurezza dei siti. Si possono dunque individuare quali elementi positivi da ricercare nelle vicende oggetto della presente relazione:

- riduzione del numero e della "distanza dal territorio" degli interlocutori pubblici (a condizione che gli interlocutori pubblici siano dotati di conoscenze e competenze adeguate: ciò si verifica al livello minimo di comuni di grandi dimensioni);
- dialogo corretto e trasparente tra le parti;
- permanenza nei siti dei soggetti privati;

- prospettiva di riuso dei siti per attività produttive.

Caratteristica positiva degli interlocutori risulta essere l'omogeneità, garantita per i pubblici dalla presenza di un interlocutore "capofila" e per i privati dalla conciliazione di posizioni in forma consortile (si potrebbero ipotizzare norme che incentivino queste prassi agevolando fiscalmente, o in altro modo, i soggetti che intendono avvalersene).

Forme variamente introdotte di semplificazione e autocertificazione devono indurre, correlativamente, a implementare il sistema dei controlli e la loro efficacia.

In tal senso un contributo essenziale potrà essere dato dall'approvazione del disegno di legge n. 1458 di riforma delle agenzie ambientali ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale").

La recente evoluzione normativa, che da un lato disciplina le transazioni tra soggetti pubblici e privati e dall'altro sanziona penalmente l'omessa bonifica, se accompagnata da una presenza efficace, incisiva e giuridicamente sostenuta degli attori pubblici - in primo luogo il Ministero dell'ambiente - è suscettibile di attrarre in area negoziale i comportamenti virtuosi, di far gestire adeguatamente i procedimenti amministrativi prevenendo il contenzioso, di relegare a margine le condotte dilatorie o omissive di cui valutare puntualmente e sin da ora l'eventuale rilevanza penale.

In ogni caso l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 68 del 22 maggio 2015 potrà essere un concreto stimolo a procedere speditamente con le bonifiche, limitando i costi sanitari e ambientali che ricadono sui cittadini e in tal modo permettendo lo sviluppo di nuove attività.

Al Ministero dell'Ambiente compete chiarezza sull'esistenza ed entità di sanzioni comunitarie legate alle aree oggetto di bonifica, e quindi sui costi comunque derivanti dalle mancate bonifiche.

Per la prosecuzione delle attività di bonifica si richiede sia la destinazione di risorse economiche sia un ruolo attivo della parte pubblica - e in primo luogo del Ministero dell'ambiente - nel perseguire non una logica meramente "procedurale" ma una logica "di risultato", dimostrando la capacità di coniugare, nell'interlocuzione con gli enti territoriali e i soggetti privati, elevate competenze tecniche e giuridiche e capacità di visione strategica condivisa.

Sarà sempre più importante il coinvolgimento nei monitoraggi e nelle scelte sulle bonifiche e sulle prospettive produttive dei cittadini e dei loro enti esponenziali, con una completa trasparenza su tutti gli aspetti, non ultimi quelli epidemiologici.

La presenza efficace ed incisiva del Ministero dell'ambiente non può prescindere dall'impegno di risorse economiche per la bonifica dei siti inquinati. Un passo concreto di sostegno delle attività di bonifica rappresenta, inoltre, l'ipotesi di esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle risorse destinate dagli enti locali per le attività di bonifica dei suoli inquinati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del « Centro Alfredo Rampi ONLUS » e dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi) (*Svolgimento e conclusione*) 274

Sulla pubblicità dei lavori 274

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2016. – Presidenza della Presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del « Centro Alfredo Rampi ONLUS » e dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi).

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Daniele BIONDO, *presidente del Centro Alfredo Rampi Onlus, psicanalista infantile, referente area bambini del centro di psicoanalisi romano (CdPR)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Tommaso ROMANI, *psicologo infantile del « Centro Alfredo Rampi Onlus »*, integra l'intervento svolto, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Marzia MASIELLO, *responsabile dell'Ufficio relazioni istituzionali dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S), Donella MATTESINI (PD) e Mara VALDINOSI (PD).

Replicano ai quesiti posti Daniele BIONDO, *presidente del Centro Alfredo Rampi Onlus psicanalista infantile, referente area bambini del centro di psicoanalisi romano (CdPR)*, e Marzia MA-

SIELLO, responsabile dell'Ufficio relazioni istituzionali dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi).

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare gli intervenuti per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata

in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 210/2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Emendamenti C. 3513-A Governò	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'ABI, in merito alle problematiche di carattere occupazio- nale relative alle banche sottoposte a procedura di risoluzione	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	12

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.	
---	--

Audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	76
--	----

AVVERTENZA	75
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-07688 Sibilia: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.

5-07692 Gianluca Pini: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.

5-07694 Picchi: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.

5-07695 Locatelli: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.

5-07696 Quartapelle Procopio: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto.

5-07701 Rabino: Sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto	77
--	----

ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	81
--	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Direttore del Centro di Ricerca Sapienza in <i>Cyber Intelligence e Information Security</i> (CIS), professor Roberto Baldoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
---	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	90
--	----

VI Finanze

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	92
------------------------------------	----

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale ..	104
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	110

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	116

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>) ..	121

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Parigi, in merito alla ventunesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), dal 7 all'11 dicembre 2015	122
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	123

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	127
<i>ERRATA CORRIGE</i>	131

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	132

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	149
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi	148

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	152
<i>ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione di emendamenti)</i>	158
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	160
Norme per la promozione del parto fisiologico. C. 3095 Fucci, C. 93 Binetti, C. 2818 Binetti e C. 3121 Colonnese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
<i>ERRATA CORRIGE</i>	157

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	166
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti)</i>	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del presidente del Municipio VI di Roma Capitale, Marco Scipioni (*Svolgimento e conclusione*) 173

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo 174

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Esame della proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) (Relatori: sen. Arrigoni, on. Rostan) (*Seguito dell'esame e approvazione*) 175

Comunicazioni del Presidente 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 176

ALLEGATO (Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) (Relatori: sen. Paolo Arrigoni, on. Michela Rostan) 177

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del « Centro Alfredo Rampi ONLUS » e dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi) (*Svolgimento e conclusione*) 274

Sulla pubblicità dei lavori 274

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 14,80



17SMC0006011